

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 3 agosto 2017

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## UNIONE EUROPEA


### SOMMARIO

#### REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE


<u>Regolamento (UE) 2017/928 della Commissione, del 29 maggio 2017, recante divieto temporaneo di pesca del merluzzo carbonaro nella zona VI, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola (17CE1534).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/929 della Commissione, del 31 maggio 2017, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante operanti nelle acque territoriali della Grecia (17CE1535).....</u>	Pag. 3
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/930 della Commissione, del 31 maggio 2017, che concerne l'autorizzazione di un preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2016 (17CE1536).....</u>	Pag. 6
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/931 della Commissione, del 31 maggio 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 19 maggio 2017 al 26 maggio 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 per taluni cereali originari dell'Ucraina (17CE1537).....</u>	Pag. 10
<u>Decisione (UE) 2017/932 del Consiglio, del 23 maggio 2017, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, relativamente ai revisori esterni della Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (17CE1538).....</u>	Pag. 12
<u>Decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, su un quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (ECB/2016/40) (17CE1539).....</u>	Pag. 14
<u>Decisione (UE) 2017/934 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sulla delega delle decisioni in materia di significatività dei soggetti vigilati (BCE/2016/41) (17CE1540).....</u>	Pag. 18
<u>Decisione (UE) 2017/935 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di professionalità e onorabilità e sulla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità (ECB/2016/42) (17CE1541).....</u>	Pag. 21
<u>Decisione (UE) 2017/936 della Banca centrale europea, del 23 maggio 2017, che nomina i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate in materia di professionalità e onorabilità (BCE/2017/16) (17CE1542).....</u>	Pag. 26



<u>Decisione (UE) 2017/937 della Banca centrale europea, del 23 maggio 2017, che nomina i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate in materia di significatività di soggetti vigilati (BCE/2017/17) (17CE1543)....</u>	Pag. 28
<i>Pubblicati nel n. L 141 del 1° giugno 2017</i>	
<u>Decisione (UE) 2017/938 del Consiglio, del 23 settembre 2013, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (17CE1544).....</u>	Pag. 30
<u>Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (17CE1545).....</u>	Pag. 32
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/940 della Commissione, del 1° giugno 2017, relativo all'autorizzazione dell'acido formico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (17CE1546).....</u>	Pag. 68
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/941 della Commissione, del 1° giugno 2017, che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (17CE1547).....</u>	Pag. 71
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/942 della Commissione, del 1° giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE1548).....</u>	Pag. 81
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/943 del Consiglio, del 18 maggio 2017, relativa allo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli a Malta, a Cipro e in Estonia e che sostituisce le decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE (17CE1549).....</u>	Pag. 112
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/944 del Consiglio, del 18 maggio 2017, relativa allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Lettonia e che sostituisce la decisione 2014/911/UE (17CE1550).....</u>	Pag. 115
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/945 del Consiglio, del 18 maggio 2017, relativa allo scambio automatizzato di dati sul DNA in Slovacchia, in Portogallo, in Lettonia, in Lituania, nella Repubblica ceca, in Estonia, in Ungheria, a Cipro, in Polonia, in Svezia, a Malta e in Belgio e che sostituisce le decisioni 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE e 2014/410/UE (17CE1551).....</u>	Pag. 117
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/946 del Consiglio, del 18 maggio 2017, relativa allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Slovacchia, in Bulgaria, in Francia, nella Repubblica ceca, in Lituania, nei Paesi Bassi, in Ungheria, a Cipro, in Estonia, a Malta, in Romania e in Finlandia e che sostituisce le decisioni 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE e 2013/792/UE (17CE1552).....</u>	Pag. 121
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/947 del Consiglio, del 18 maggio 2017, relativa allo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Finlandia, Slovenia, Romania, Polonia, Svezia, Lituania, Bulgaria, Slovacchia e Ungheria e che sostituisce le decisioni 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE e 2014/264/UE (17CE1553).....</u>	Pag. 125
<u>Raccomandazione (UE) 2017/948 della Commissione, del 31 maggio 2017, sull'uso dei valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante, misurati e omologati in conformità della procedura di prova armonizzata a livello internazionale per i veicoli leggeri (WLTP, World Harmonised Light Vehicles Test Procedure), al momento di fornire le informazioni ai consumatori a norma della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 3525] (17CE1554).....</u>	Pag. 128
<i>Pubblicati nel n. L 142 del 2 giugno 2017</i>	



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/949 della Commissione, del 2 giugno 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la configurazione del codice di identificazione per i bovini e che modifica il regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione (17CE1555).....</u>	Pag. 132
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/950 della Commissione, del 2 giugno 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011 della Commissione per quanto riguarda il tenore minimo del preparato di endo-1,4-beta-xilanas prodotta da <i>Aspergillus niger</i> (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da <i>Aspergillus niger</i> (DSM 18404) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova e a tutte le specie avicole ovaiole (titolare dell'autorizzazione BASF SE) (17CE1556).....</u>	Pag. 136
<u>Decisione (UE) 2017/951 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Finlandia — EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems) (17CE1557).....</u>	Pag. 140
<i>Pubblicati nel n. L 143 del 3 giugno 2017</i>	
<u>Direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio, del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (17CE1558).....</u>	Pag. 142
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/953 della Commissione, del 6 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la tempistica delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato delle sedi di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (17CE1559).....</u>	Pag. 153
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/954 della Commissione, del 6 giugno 2017, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE1560).....</u>	Pag. 155
<u>Decisione (UE) 2017/955 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2008/376/CE relativa all'adozione del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma (17CE1561).....</u>	Pag. 158
<u>Decisione (Euratom) 2017/956 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che adotta il programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso per il 2016-2019 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (17CE1562).....</u>	Pag. 164
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/957 della Commissione, del 6 giugno 2017, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido tereftalico purificato e dei suoi sali originari della Repubblica di Corea (17CE1563).....</u>	Pag. 168
<u>Decisione n. 2/2015 del comitato di associazione UE-Cile, del 30 novembre 2015, che sostituisce l'articolo 12 concernente il trasporto diretto del titolo III dell'allegato III dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra [2017/958] (17CE1564).....</u>	Pag. 176
<i>Pubblicati nel n. L 144 del 7 giugno 2017</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/959 della Commissione, del 24 febbraio 2017, sulla classificazione dell'assestamento orizzontale e dell'assorbimento d'acqua a breve termine dei prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per isolamento termico realizzato in sito ai sensi della norma EN 15101-1 in conformità del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE1565).....</u>	Pag. 178
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/960 della Commissione, del 2 giugno 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (17CE1566).....</u>	Pag. 181



Regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 della Commissione, del 7 giugno 2017, che concerne l'autorizzazione di un preparato di *Enterococcus faecium* CECT 4515 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e di un nuovo impiego nell'acqua di abbeveraggio per suinetti svezzati e polli da ingrasso e che modifica il regolamento (CE) n. 2036/2005 e il regolamento (UE) n. 887/2011 (titolare dell'autorizzazione Evonik Nutrition & Care GmbH) (17CE1567)..... Pag. 184

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/962 della Commissione, del 7 giugno 2017, che sospende l'autorizzazione dell'etossichina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie e categorie di animali (17CE1568)..... Pag. 190

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/963 della Commissione, del 7 giugno 2017, che concerne l'autorizzazione del preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus aculeatinus* (precedentemente classificato come *Aspergillus aculeatus*) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Trichoderma reesei* (precedentemente classificato come *Trichoderma longibrachiatum*) (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP4842) e bacillolisina prodotta da *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e a suinetti svezzati e che modifica i regolamenti (CE) n. 358/2005 e (UE) n. 1270/2009 (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa NV) (17CE1569)..... Pag. 195

*Publicati nel n. L 145 del 8 giugno 2017*


## RETTIFICHE

Rettifica della decisione (Euratom) 2017/956 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che adotta il programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso per il 2016-2019 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia (GU L 144 del 7 giugno 2017) (17CE1578)..... Pag. 203

*Publicato nel n. L 145 del 8 giugno 2017*

## AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».*



# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO (UE) 2017/928 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2017

**recante divieto temporaneo di pesca del merluzzo carbonaro nella zona VI, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio <sup>(2)</sup> fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

#### **Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.


### Articolo 2

#### **Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GUL 24 del 28.1.2017, pag. 1).



## Articolo 3

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2017

Per la Commissione,  
a nome del presidente  
João AGUIAR MACHADO  
Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

## ALLEGATO

N.	08/TQ127
Stato membro	Spagna
Stock	POK/56-14
Specie	Merluzzo carbonaro ( <i>Pollachius virens</i> )
Zona	VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV
Data di chiusura	8.5.2017

17CE1534



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/929 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2017

recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante operanti nelle acque territoriali della Grecia

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.
- (2) Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.
- (3) Il 2 giugno 2016 la Commissione ha ricevuto dalla Grecia una richiesta di deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca dello zerro (*Spicara smaris*) e della boga (*Boops boops*) nelle acque territoriali greche.
- (4) La richiesta riguarda attività di pesca già autorizzate dalla Grecia e interessa imbarcazioni che hanno un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operano nell'ambito di un piano di gestione adottato dalla Grecia.
- (5) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato nel settembre 2016 la deroga chiesta dalla Grecia e il relativo progetto di piano di gestione.
- (6) La Grecia ha adottato il piano di gestione (di seguito denominato il «piano di gestione greco») il 29 dicembre 2016 con decisione ministeriale (6719/146097/29-12-2016), in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (7) La deroga chiesta dalla Grecia è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (8) In particolare, sussistono vincoli geografici specifici a motivo della struttura morfologica propria della Grecia, caratterizzata da numerose isole sparse in diversi mari, e della distribuzione spaziale delle specie bersaglio, che sono esclusivamente presenti in determinati siti e zone della fascia costiera a profondità inferiori a 50 metri. Le zone di pesca hanno pertanto dimensioni limitate.
- (9) Questo tipo di pesca non può essere praticato con altri attrezzi, in quanto soltanto le sciabiche da natante hanno le caratteristiche tecniche necessarie.
- (10) Inoltre, esso non ha un impatto significativo sull'ambiente marino, poiché le sciabiche da natante sono attrezzi molto selettivi, che non entrano in contatto con il fondo marino e non possono essere utilizzati su praterie di *Posidonia oceanica*.
- (11) La richiesta riguarda 244 imbarcazioni elencate nell'allegato 5 del piano di gestione che disciplina l'attività delle sciabiche da natante tradizionali nelle acque greche. La deroga chiesta dalla Grecia interessa quindi un numero limitato di imbarcazioni rispetto alla vasta zona di distribuzione della flotta operante con sciabiche da natante, che corrisponde all'1,5 per cento circa dell'intera flotta peschereccia greca e a 1 697,72 tonnellate di stazza lorda (GT).
- (12) Tali imbarcazioni sono incluse in un elenco comunicato alla Commissione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

<sup>(1)</sup> GUL 409 del 30.12.2006, pag. 9.



- (13) La decisione ministeriale greca e il piano di gestione garantiscono che non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca, in linea con l'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (14) Le attività di pesca considerate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006, che vieta la pesca al di sopra degli habitat in questione. In effetti, le sciabiche vengono calate nella colonna d'acqua e non entrano in contatto con il fondo marino. Inoltre, la realizzazione di una mappatura delle praterie di *Posidonia oceanica* nelle acque territoriali greche contribuisce alla protezione della *Posidonia oceanica*.
- (15) Le prescrizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano poiché riguardano i pescherecci da traino.
- (16) Per quanto riguarda l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, che fissa la dimensione minima delle maglie, la Commissione osserva che, in linea con l'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1967/2006, la Grecia ha autorizzato una deroga a tali disposizioni nel suo piano di gestione, in quanto le attività di pesca in questione sono altamente selettive, hanno un impatto trascurabile sull'ambiente marino e non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5.
- (17) Le attività di pesca in questione sono praticate a una distanza molto ridotta dalla costa e non interferiscono dunque con le attività di altre navi.
- (18) Il piano di gestione garantisce che le catture di specie incluse nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 siano minime, in quanto le specie bersaglio — zerro (*Spicara smaris*) e boga (*Boops boops*) — non figurano nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 e le attività di pesca sono altamente selettive.
- (19) Le attività di pesca sono altamente selettive e non sono mirate alla cattura di cefalopodi.
- (20) Il piano di gestione greco include misure per la sorveglianza delle attività di pesca e soddisfa pertanto le condizioni fissate all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (21) Il piano di gestione greco include misure per la sorveglianza delle attività di pesca, secondo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (22) È pertanto opportuno concedere la deroga richiesta.
- (23) È opportuno che la Grecia riferisca alla Commissione a scadenze regolari e in conformità del piano di sorveglianza previsto nel suo piano di gestione.
- (24) La durata di validità della deroga sarà limitata, affinché sia possibile adottare tempestivamente misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione della Commissione evidenzii un cattivo stato di conservazione degli stock sfruttati e consentire nel contempo di approfondire le conoscenze scientifiche onde elaborare un piano di gestione più efficiente.
- (25) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

#### Deroga

1. L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica alla pesca dello zerro (*Spicara smaris*) e della boga (*Boops boops*) praticata con sciabiche da natante nelle acque territoriali della Grecia.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).



2. Le sciabiche da natante di cui al paragrafo 1 sono utilizzate da imbarcazioni:
- a) recanti un numero di registrazione indicato nell'allegato 5 del piano di gestione greco;
  - b) aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca; e
  - c) titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione adottato dalla Grecia in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.

*Articolo 2*

**Piano di sorveglianza e relazione**

La Grecia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel piano di gestione.

*Articolo 3*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

17CE1535



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/930 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2017

**che concerne l'autorizzazione di un preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle *Coriobacteriaceae* come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2016**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda per un nuovo impiego di un preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle *Coriobacteriaceae* e per una modifica dei termini dell'attuale autorizzazione per i suini concessa dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2013 della Commissione <sup>(2)</sup>. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 nonché dei dati pertinenti a sostegno della richiesta di modifica.
- (3) Detta domanda riguarda l'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle *Coriobacteriaceae* come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole, da classificare nella categoria «additivi tecnologici» nonché la modifica dei termini dell'attuale autorizzazione per i suini al fine di estendere l'impiego a tutte le micotossine tricoteceni.
- (4) Nel suo parere del 7 dicembre 2016 <sup>(3)</sup>, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle *Coriobacteriaceae* non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. L'Autorità ha riconosciuto che il preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle *Coriobacteriaceae* ha la capacità di ridurre il deossinivalenolo (DON) nei mangimi contaminati. Essa ha concluso che il preparato ha la capacità di ridurre il gruppo 12,13-epossido in vari tricoteceni rappresentativi e in altre micotossine dello stesso tipo strutturale, indipendentemente dalla specie o categoria di animali ai quali si somministrano i mangimi contaminati. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) È opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2013 al fine di consentire l'impiego dell'additivo con altri tricoteceni.
- (6) La valutazione del preparato del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle *Coriobacteriaceae* dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

<sup>(1)</sup> GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2013 della Commissione, del 23 ottobre 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle *Coriobacteriaceae* come additivo per mangimi per i suini (GU L 282 del 24.10.2013, pag. 36).

<sup>(3)</sup> EFSA Journal 2017;15(1):4676.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Autorizzazione**

Il preparato specificato nell'allegato I, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «sostanze che riducono la contaminazione da micotossine del mangime», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

*Articolo 2*

**Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2013**

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2013 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*


Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO I

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						UFC/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
<b>Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: sostanze che riducono la contaminazione da micotossine dei mangimi: tricoteceni.</b>									
1m01	—	Ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle <i>Coriobacteriaceae</i>	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle <i>Coriobacteriaceae</i>, contenente almeno <math>5 \times 10^9</math> UFC/g di additivo.</p> <p>Forma solida</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Cellule vitali di: ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle <i>Coriobacteriaceae</i></p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Enumerazione del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle <i>Coriobacteriaceae</i>: metodo di semina per inclusione su piastra (<i>pour plate</i>) in agar VM integrato con oxyriase.</p> <p>Identificazione del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle <i>Coriobacteriaceae</i>: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).</p>	Tutte le specie avicole	—	$1,7 \times 10^8$	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. L'impiego dell'additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa dell'Unione europea relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.</p> <p>3. L'impiego è consentito nei mangimi contenenti i seguenti cocciostatici autorizzati: narasina/nicarbazina, salinomina sodica, monensin sodico, cloridrato di robenidina, diclazuril, narasina o nicarbazina.</p> <p>4. Al fine di evitare agli utilizzatori potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti una protezione dell'apparato respiratorio.</p>	21 giugno 2027

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>




## ALLEGATO II

## «ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						UFC/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
1.m01	—	Ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle <i>Coriobacteriaceae</i>	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle <i>Coriobacteriaceae</i>, contenente almeno <math>5 \times 10^9</math> UFC/g di additivo.</p> <p>Forma solida</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Cellule vitali di: ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle <i>Coriobacteriaceae</i></p> <p><i>Metodo di analisi</i> (*)</p> <p>Enumerazione del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle <i>Coriobacteriaceae</i>: metodo di semina per inclusione su piastra (<i>pour plate</i>) in agar VM integrato con oxyrase.</p> <p>Identificazione del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle <i>Coriobacteriaceae</i>: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).</p>	Suini	—	$1,7 \times 10^8$	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. L'impiego dell'additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa dell'Unione europea relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.</p> <p>3. Al fine di evitare agli utilizzatori potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti una protezione dell'apparato respiratorio.</p>	13 novembre 2023

**Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: sostanze che riducono la contaminazione da micotossine dei mangimi: tricoteceni.**

(\*) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/931 DELLA COMMISSIONE****del 31 maggio 2017****che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 19 maggio 2017 al 26 maggio 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 per taluni cereali originari dell'Ucraina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 della Commissione <sup>(2)</sup> ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di taluni cereali originari dell'Ucraina.
- (2) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 ha fissato per il periodo dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 il quantitativo del contingente recante il numero d'ordine 09.4306 a 960 000 tonnellate.
- (3) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli d'importazione presentate dal 19 maggio 2017 a partire dalle ore 13, al 26 maggio 2017 alle ore 13, ora di Bruxelles, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4306, sono superiori ai quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il contingente in questione, calcolato conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (4) È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4306, di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, per il periodo contingente in corso.
- (5) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*


1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli d'importazione nell'ambito del contingente recanti il numero d'ordine 09.4306 e di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, introdotte dal 19 maggio 2017 a partire dalle ore 13, al 26 maggio 2017 alle ore 13, ora di Bruxelles, è applicato un coefficiente di attribuzione dell'86,524176 % per le domande presentate nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4306.

2. La presentazione di nuove domande di titoli d'importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4306, di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, è sospesa a partire dal 26 maggio 2017 alle ore 13, ora di Bruxelles, per il periodo contingente in corso.

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 81).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).



*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2017

*Per la Commissione,*


*a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale*

*Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

17CE1537



**DECISIONE (UE) 2017/932 DEL CONSIGLIO****del 23 maggio 2017****che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, relativamente ai revisori esterni della Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea del 31 marzo 2017 al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni della Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (BCE/2017/8) <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono sottoposti a revisione da parte di revisori esterni indipendenti approvati dal Consiglio su raccomandazione del Consiglio direttivo della BCE.
- (2) Il mandato dei revisori esterni della Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises, è giunto a scadenza dopo l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2016. Risulta pertanto necessario nominare revisori esterni a partire dall'esercizio finanziario 2017.
- (3) La Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique ha selezionato Mazars Réviseurs d'entreprises/Mazars Bedrijfsrevisoren SCRL/CVBA quali revisori esterni per gli esercizi finanziari dal 2017 al 2022.
- (4) Il Consiglio direttivo della BCE ha raccomandato la nomina di Mazars Réviseurs d'entreprises/Mazars Bedrijfsrevisoren SCRL/CVBA quali revisori esterni della Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique per gli esercizi finanziari dal 2017 al 2022.
- (5) In seguito alla raccomandazione del consiglio direttivo della BCE è opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


*Articolo 1*

All'articolo 1 della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Mazars Réviseurs d'entreprises/Mazars Bedrijfsrevisoren SCRL/CVBA sono accettati quali revisori esterni della Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique per gli esercizi finanziari dal 2017 al 2022.»

*Articolo 2*

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

<sup>(1)</sup> GU C 120 del 13.4.2017, pag. 1.<sup>(2)</sup> Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69).


*Articolo 3*

La BCE è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2017

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
E. SCICLUNA

**17CE1538**



**DECISIONE (UE) 2017/933 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 16 novembre 2016****su un quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (ECB/2016/40)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.3,

considerando quanto segue:


- (1) Il conferimento di compiti in materia di vigilanza alla Banca centrale europea (BCE) da parte del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio <sup>(1)</sup> mette alla prova l'efficacia e l'efficienza del processo decisionale della BCE, dato l'elevato numero di decisioni richieste in relazione ai compiti della BCE in materia di vigilanza bancaria.
- (2) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, ciascuna istituzione dell'Unione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, le condizioni e le finalità da essi previste. L'articolo 9.3 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC») prevede che la BCE abbia due organi decisionali, il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo.
- (3) L'articolo 11.6 dello Statuto del SEBC stabilisce che il Comitato esecutivo è responsabile della gestione degli affari correnti della BCE. In relazione a ciò, gli articoli 10.1 e 10.2 del regolamento interno della Banca centrale europea (di seguito il «regolamento interno»), adottato con la Decisione BCE/2004/2 <sup>(2)</sup>, dispone che tutte le unità operative della BCE siano poste sotto la direzione del Comitato esecutivo. Ai sensi dell'articolo 13 *quaterdecies*.1 del regolamento interno, la competenza del Comitato esecutivo in relazione alla struttura interna della BCE e al personale della BCE comprende anche i compiti in materia di vigilanza.
- (4) In conformità all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1024/2013 i compiti attribuiti alla BCE devono essere assolti senza arrecare pregiudizio ai compiti di politica monetaria e a qualsiasi altro compito e separandoli da questi ultimi. Inoltre l'articolo 25 dispone che il personale coinvolto nell'assolvimento di tali compiti sia separato dal punto di vista organizzativo, anche per quanto concerne la struttura gerarchica, dal personale impegnato nell'assolvimento degli altri compiti assegnati alla BCE. Tale separazione organizzativa, in forza della quale il personale coinvolto nell'assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. 1024/2013 risponde al presidente del Consiglio di vigilanza, è stata attuata in conformità alla decisione BCE/2014/39 <sup>(3)</sup>.
- (5) Il Comitato esecutivo non ha competenza decisionale in relazione alle decisioni di vigilanza. L'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 ha istituito il Consiglio di vigilanza come organo interno incaricato di pianificare ed eseguire i compiti attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 alla BCE. Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013, il Consiglio di vigilanza svolge attività preparatorie relative ai compiti di vigilanza attribuiti alla BCE e propone al Consiglio direttivo progetti di decisione completi che, salve obiezioni, sono adottati da quest'ultimo. Il Consiglio di vigilanza non è un organo decisionale della BCE ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 9.3 dello Statuto del SEBC.
- (6) La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha statuito che può essere necessaria una procedura per delegare l'assunzione di decisioni, tenuto conto del numero considerevole di atti decisionali che un'istituzione può essere tenuta ad adottare per svolgere i propri compiti. La CGUE ha riconosciuto che la necessità di assicurare la capacità di funzionamento degli organi decisionali corrisponde a un principio connaturato a tutti i sistemi istituzionali <sup>(4)</sup>. Pertanto i poteri conferiti a un'istituzione includono il diritto di

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

<sup>(2)</sup> Decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea, (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2014/39, del 17 settembre 2014, sull'attuazione della separazione tra le funzioni di politica monetaria e le funzioni di vigilanza della Banca centrale europea (BCE/2014/57) (GU L 300 del 18.10.2014, pag. 57).

<sup>(4)</sup> Sentenze della Corte di giustizia del 23 settembre 1986, *AKZO Chemie BV ed AKZO Chemie UK Ltd contro Commissione delle Comunità europee*, causa 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, punto 37, e del 26 maggio 2005, *Carmine Salvatore Tralli contro BCE*, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, punto 59.



delegare, in osservanza delle disposizioni del TFUE, un certo numero di tali poteri, salvo il rispetto delle condizioni precisate dall'istituzione. Un'istituzione dell'Unione può stabilire, pertanto, misure a carattere organizzativo, delegando poteri ai propri organi decisionali interni nella misura in cui tali misure siano giustificate e rispettino il principio di proporzionalità.

- (7) Una decisione quadro generale sulla delega è necessaria in quanto parte dell'organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali. Gli strumenti giuridici la cui adozione può essere delegata comprendono decisioni di vigilanza ai sensi di cui all'articolo 2, punto 26, del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) <sup>(1)</sup> o istruzioni relative a compiti in materia di vigilanza di cui all'articolo 17 bis.3 del regolamento interno. La decisione quadro generale dovrebbe servire a chiarire la procedura da seguire per l'adozione di specifiche decisioni di vigilanza e dovrebbe determinare l'ambito delle responsabilità del Comitato esecutivo e di ogni capo di unità operativa al quale i poteri decisionali sono delegati. La presente decisione quadro generale non dovrebbe incidere sull'esercizio dei compiti di vigilanza della BCE né pregiudicare la competenza del Consiglio di vigilanza a proporre progetti di decisione completi al Consiglio direttivo.
- (8) In questo quadro, il Consiglio direttivo dovrebbe adottare decisioni di delega in conformità alla presente decisione quadro generale e alla procedura di non obiezione di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013. Ciò è conforme alla giurisprudenza della CGUE, che statuisce che una decisione di delega debba essere adottata con la procedura che troverebbe applicazione se una decisione finale dovesse essere adottata dall'autorità delegante. Il Consiglio di vigilanza può in ogni momento presentare al Consiglio direttivo un progetto di decisione completo, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013, che proponga l'abrogazione o la modifica di una specifica decisione di delega. Tale abrogazione o modifica non dovrebbe pregiudicare decisioni di delega già assunte. Decisioni su questioni al di fuori dell'ambito della decisione di delega devono essere adottate con la procedura di non obiezione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

#### **Natura suppletiva**

La presente decisione integra il regolamento interno.

#### *Articolo 2*

#### **Oggetto e ambito di applicazione**

La presente decisione stabilisce regole in materia di delega di poteri decisionali chiaramente individuati del Consiglio direttivo in relazione a strumenti giuridici di vigilanza.


#### *Articolo 3*

#### **Definizioni**

Le espressioni utilizzate nella presente decisione hanno lo stesso significato di quelle definite nel regolamento interno, e ad esse si aggiungono le seguenti definizioni:

- 1) per «strumento giuridico in materia di vigilanza» si intende uno strumento giuridico relativo ai compiti di vigilanza della BCE;
- 2) per «decisione di delega» si intende una decisione del Consiglio direttivo di delegare poteri decisionali relativi a strumenti giuridici di vigilanza a capi di unità operative della BCE;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).



- 3) per «decisione di nomina» si intende una decisione del Comitato esecutivo di nominare uno o più capi di unità operative della BCE per l'assunzione di decisioni sulla base di una decisione di delega;
- 4) per «decisione delegata» si intende una decisione relativa a strumenti giuridici di vigilanza assunta sulla base di poteri decisionali delegati.

#### Articolo 4

##### **Decisioni di delega**

Il Consiglio direttivo può delegare poteri decisionali in relazione a strumenti giuridici di vigilanza a capi di unità operative della BCE adottando una decisione di delega con la procedura stabilita nell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013. Una decisione di delega stabilisce con precisione l'ambito della delega e le condizioni sulla base delle quali tali poteri possono essere esercitati, e diviene efficace con l'adozione di una decisione di nomina da parte del Comitato esecutivo in conformità all'articolo 5.

#### Articolo 5

##### **Decisioni di nomina**

1. Il Comitato esecutivo può nominare uno o più capi di unità operative della BCE per l'assunzione di decisioni sulla base di una decisione di delega mediante l'adozione di una decisione di nomina, previa consultazione del Presidente del Consiglio di vigilanza.
2. I capi di unità operative della BCE di cui al paragrafo 1 sono scelti tra i capi di unità operative della BCE impegnati nello svolgimento di compiti di vigilanza, separati dal punto di vista organizzativo dai compiti del personale impegnato nello svolgimento di altri compiti conferiti alla BCE in conformità all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1024/2013. La selezione dei capi delle unità operative della BCE tiene altresì conto dell'importanza della decisione di delega e del numero di destinatari a cui è necessario notificare le decisioni delegate.

#### Articolo 6


##### **Decisioni delegate**

1. Le decisioni delegate sono assunte per conto del Consiglio direttivo e sotto la sua responsabilità.
2. Ove un capo di unità operativa della BCE sia stato nominato per l'assunzione decisioni sulla base di una decisione di delega in conformità all'articolo 5, paragrafo 1, le decisioni delegate sono sottoscritte dal capo di unità operativa della BCE. Ove più di un capo di unità operativa della BCE sia stato nominato per l'assunzione di decisioni sulla base di una decisione delegata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, le decisioni delegate sono sottoscritte dai capi di unità operative nominati della BCE che hanno approvato la decisione delegata.

#### Articolo 7

##### **Registrazione delle decisioni delegate e relative comunicazioni**

1. Il segretariato del Consiglio di vigilanza registra le decisioni delegate assunte in conformità alla presente decisione e ne informa mensilmente il segretariato del Consiglio direttivo.
2. Il segretariato del Consiglio direttivo presenta al Consiglio direttivo e al Consiglio di vigilanza una relazione trimestrale sull'esercizio dei poteri decisionali delegati in relazione a strumenti giuridici di vigilanza.



*Articolo 8***Riesame delle decisioni delegate**

1. Le decisioni delegate possono essere soggette a riesame amministrativo interno in conformità all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e come previsto dalla decisione BCE/2014/16 <sup>(1)</sup>.
2. In caso di riesame amministrativo, il Consiglio di vigilanza tiene conto del parere della Commissione amministrativa del riesame e sottopone un nuovo progetto di decisione al Consiglio direttivo per l'adozione con procedura di non obiezione di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

*Articolo 9***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 novembre 2016.

*Il presidente della BCE*

Mario DRAGHI

---

<sup>(1)</sup> Decisione BCE/2014/16, del 14 aprile 2014, relativa all'istituzione della Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 47).



**DECISIONE (UE) 2017/934 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**  
**del 16 novembre 2016**  
**sulla delega delle decisioni in materia di significatività dei soggetti vigilati (BCE/2016/41)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,

vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, su un quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40)<sup>(2)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:


- (1) L'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 stabilisce i criteri in base ai quali un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista è classificato come soggetto vigilato significativo. I criteri per determinare la significatività sono ulteriormente precisati nella parte IV del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17)<sup>(3)</sup>.
- (2) Ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), un soggetto vigilato è considerato significativo se la BCE così stabilisce in una propria decisione adottata nei confronti del soggetto vigilato in questione. Ai sensi dell'articolo 40 del predetto regolamento, se uno o più soggetti vigilati fanno parte di un gruppo vigilato, i criteri per determinare la significatività sono stabiliti al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti e ciascun soggetto vigilato è considerato significativo in conformità a tali criteri.
- (3) Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), la BCE, in ogni momento, ricevute informazioni pertinenti, può verificare in qualunque momento se i criteri di significatività sono soddisfatti.
- (4) Dall'ambito di applicazione della presente decisione dovrebbero essere escluse nuove decisioni sulla significatività. L'adozione di una modifica a una decisione sulla significatività dovrebbe far salva l'applicazione dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e della parte III, titolo 2, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).
- (5) Una modifica a una decisione sulla significatività che revochi la classificazione come significativo di un soggetto o un gruppo vigilato significativo, se basata sull'articolo 70 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), non dovrebbe essere effettuata per mezzo di una decisione delegata.
- (6) Ogni anno la BCE, in quanto autorità competente per tutti i soggetti vigilati significativi nel Meccanismo di vigilanza unico, si trova ad adottare un numero significativo di decisioni che modificano precedenti decisioni sulla significatività. Al fine di permettere ai suoi organi decisionali di funzionare, è necessaria una decisione di delega in relazione all'adozione di decisioni che modifichino precedenti decisioni sulla significatività. La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha riconosciuto che la delega di poteri è necessaria per permettere a un'istituzione di adottare un numero considerevole di atti decisionali per assolvere i propri compiti. Analogamente, la CGUE ha riconosciuto che la necessità di assicurare la capacità di funzionamento degli organi decisionali corrisponde a un principio connaturato a tutti i sistemi istituzionali<sup>(4)</sup>. Al fine di agevolare il processo decisionale in relazione all'adozione di una modifica a una decisione sulla significatività, è necessaria una decisione di delega.

<sup>(1)</sup> GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

<sup>(2)</sup> Cfr. pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Sentenze della Corte di giustizia del 23 settembre 1986, *AKZO Chemie BV ed AKZO Chemie UK Ltd contro Commissione*, causa 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, punto 37, e del 26 maggio 2005, *Carmine Salvatore Tralli contro BCE*, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, punto 59.



- (7) La delega di poteri decisionali dovrebbe essere limitata, proporzionata e basata su specifici criteri. Mentre le decisioni sulla significatività di un gruppo vigilato contengono un elenco dei soggetti ricompresi nel gruppo vigilato significativo, tali specifici criteri dovrebbero far riferimento a una modifica della composizione di un gruppo vigilato significativo o a un cambiamento della denominazione di un soggetto vigilato, giustificata e rispettosa del principio di proporzionalità.
- (8) La decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) chiarisce la procedura da osservare per l'adozione di specifiche decisioni di vigilanza e le persone alle quali possono essere delegati poteri decisionali. Tale decisione non incide sull'esercizio da parte della BCE dei propri compiti di vigilanza e non pregiudica la competenza del Consiglio di vigilanza a proporre al Consiglio direttivo progetti di decisione completi.
- (9) Ove i criteri per l'adozione di una decisione delegata, stabiliti nella presente decisione, non siano soddisfatti, le modifiche a una decisione sulla significatività dovrebbero essere adottate in conformità alla procedura di non obiezione di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell'articolo 13 *octies* della decisione BCE/2004/2 <sup>(1)</sup>. La presente decisione non dovrebbe incidere sull'esercizio dei compiti di vigilanza della BCE né pregiudicare la competenza del Consiglio di vigilanza a proporre progetti di decisione completi al Consiglio direttivo.
- (10) Le decisioni di vigilanza della BCE possono essere soggette a riesame amministrativo ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e come ulteriormente precisato nella decisione BCE/2014/16 <sup>(2)</sup>. In caso di riesame amministrativo, il Consiglio di vigilanza tiene conto del parere della Commissione amministrativa del riesame e sottopone un nuovo progetto di decisione al Consiglio direttivo per l'adozione con procedura di non obiezione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1


#### Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- 1) per «modifica a una decisione sulla significatività» si intende una decisione adottata a seguito del riesame della significatività in conformità all'articolo 43, paragrafo 3, o 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), che modifica o abroga una decisione della BCE che ha classificato un soggetto o un gruppo vigilato come significativo ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013;
- 2) per «Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro partecipante secondo la definizione di cui al punto 1 dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013;
- 3) per «soggetto vigilato significativo» si intende un soggetto vigilato significativo secondo la definizione di cui al punto 16 dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);
- 4) per «soggetto vigilato» si intende un soggetto vigilato secondo la definizione di cui al punto 20 dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);
- 5) per «gruppo vigilato» si intende un gruppo vigilato secondo la definizione di cui al punto 21 dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);
- 6) per «gruppo vigilato significativo» si intende un gruppo vigilato significativo secondo la definizione di cui al punto 22 dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);
- 7) per «decisione delegata» si intende una decisione assunta sulla base di una delega di poteri da parte del Consiglio direttivo ai sensi della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);
- 8) per «capi di unità operative» si intendono i capi di unità operative della BCE ai quali è delegato il potere di adottare modifiche alle decisioni sulla significatività.

<sup>(1)</sup> Decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).

<sup>(2)</sup> Decisione BCE/2014/16, del 14 aprile 2014, relativa all'istituzione della Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 47).



*Articolo 2***Delega delle modifiche alle decisioni sulla significatività**

1. In conformità all'articolo 4 della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), il Consiglio direttivo delega l'adozione delle modifiche alle decisioni sulla significatività ai capi di unità operative nominati dal Comitato esecutivo in conformità all'articolo 5 di tale decisione.
2. Una modifica a una decisione sulla significatività è adottata mediante una decisione delegata solo se sono soddisfatti i criteri per l'adozione di decisioni delegate di cui all'articolo 3.

*Articolo 3***Criteri per l'adozione di decisioni delegate**

1. Una modifica a una decisione sulla significatività che classifichi un soggetto vigilato come significativo nell'ambito di un gruppo vigilato significativo è assunta con decisione delegata ove i criteri per determinare la significatività al più alto livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti in conformità alle disposizioni di cui alla parte IV del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) continuino ad essere soddisfatti per il gruppo vigilato significativo.
2. Una modifica a una decisione sulla significatività che revochi la classificazione come significativo di un soggetto vigilato significativo nell'ambito di un gruppo vigilato è assunta con decisione delegata ove i criteri per la determinazione della significatività al più alto livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti in conformità alle disposizioni di cui alla parte IV del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) continuino ad essere soddisfatti per il gruppo vigilato significativo, sebbene il soggetto vigilato abbia cessato di far parte del gruppo.
3. Una modifica a una decisione sulla significatività che revochi la classificazione come significativo di un soggetto o un gruppo vigilato significativo è assunta con decisione delegata solo ove i criteri per la determinazione della significatività al più alto livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti in conformità alle disposizioni di cui alla parte IV del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) non siano più soddisfatti.
4. Una modifica a una decisione sulla significatività che modifica la denominazione di un soggetto vigilato significativo è assunta con decisione delegata ove alla BCE non sia stata comunicata alcuna informazione supplementare pertinente alla classificazione del soggetto vigilato.
5. Una modifica a una decisione sulla significatività non è adottata con decisione delegata ove il soggetto o il gruppo vigilato interessato sia stato classificato come significativo in conformità all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).
6. Una modifica a una decisione sulla significatività non è assunta con decisione delegata ove la BCE riceva una comunicazione scritta che contesti la classificazione di un soggetto vigilato come significativo o meno significativo.


*Articolo 4***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 novembre 2016.

*Il presidente della BCE*

Mario DRAGHI



**DECISIONE (UE) 2017/935 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 16 novembre 2016****sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di professionalità e onorabilità e sulla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità (ECB/2016/42)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera e),vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, su un quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40)<sup>(2)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La Banca centrale europea (BCE), quale autorità competente per gli enti vigilati significativi, ha la responsabilità di assicurare, in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1024/2013 e degli articoli 93 e 94 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17)<sup>(3)</sup>, che i membri degli organi di amministrazione di tali enti siano in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità.
- (2) L'articolo 91 della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(4)</sup> richiede che: (a) i membri degli organi di amministrazione siano sempre in possesso dei requisiti di onorabilità e possiedano le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'esercizio delle loro funzioni e che l'organo di amministrazione possieda complessivamente conoscenze, competenze ed esperienza adeguate per poter comprendere le attività dell'ente; (b) tutti i membri dell'organo di amministrazione dedichino tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni in seno all'ente e che, tenuto conto delle circostanze personali e della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente, il numero di incarichi di amministratore ricoperto da ciascun membro dell'organo di amministrazione non superi un certo numero; (c) ciascun membro dell'organo di amministrazione agisca con onestà, integrità e indipendenza di giudizio; e (d) i soggetti vigilati predispongano una politica che promuova la diversità in seno all'organo di amministrazione.
- (3) In conformità all'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE è tenuta ad applicare tutto il pertinente diritto dell'Unione e, se tale diritto dell'Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. La BCE è anche soggetta alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione elaborate dall'ABE e adottate dalla Commissione, a norma degli articoli da 10 a 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(5)</sup>. La BCE è tenuta a compiere ogni sforzo per ottemperare agli orientamenti e alle raccomandazioni formulati dall'ABE ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e al manuale di vigilanza europeo predisposto dall'ABE conformemente a tale regolamento.
- (4) Secondo l'orientamento ABE/GL/2012/06 dell'Autorità bancaria europea<sup>(6)</sup> nel verificare l'idoneità di un membro, oltre ai criteri relativi alla sua onorabilità ed esperienza, dovrebbe tenersi conto anche dei criteri pertinenti al funzionamento dell'organo di amministrazione. La verifica dovrebbe includere anche potenziali conflitti di interessi dei membri, la sufficiente disponibilità di tempo, la capacità di esercitare le sue funzioni in

<sup>(1)</sup> GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.


<sup>(2)</sup> Cfr. pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

<sup>(6)</sup> Orientamenti ABE/GL/2012/06 dell'Autorità bancaria europea, del 22 novembre 2012, sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave.



modo indipendente senza l'indebita influenza da parte di altre persone, la composizione complessiva dell'organo di amministrazione e le conoscenze e l'esperienza complessive ad esso richieste. Ciò non pregiudica la verifica dell'attuazione dei dispositivi di governance dell'ente ai fini dell'articolo 88 della direttiva 2013/36/UE.

- (5) Oltre alla normativa nazionale di recepimento dell'articolo 91 della direttiva 2013/36/UE, una decisione della BCE in materia di professionalità e onorabilità dovrebbe assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti in ogni altra normativa nazionale applicabile. Pertanto, la possibilità di adottare una decisione per delega dovrebbe essere valutata facendo salva la verifica del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità ai sensi della normativa applicabile.
- (6) Alla BCE, in quanto autorità competente, si richiede di adottare ogni anno un numero considerevole di decisioni in materia di professionalità e onorabilità. Al fine di permettere ai suoi organi decisionali di funzionare, è necessaria una decisione di delega per l'adozione di tali decisioni. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto che la delega di poteri è necessaria per permettere a un'istituzione di adottare un numero considerevole di decisioni per assolvere ai propri compiti. Analogamente, essa ha riconosciuto che la necessità di assicurare la capacità di funzionamento degli organi decisionali corrisponde a un principio connesso a tutti i sistemi istituzionali <sup>(1)</sup>.
- (7) La delega di poteri decisionali dovrebbe essere limitata e proporzionata e l'ambito della delega dovrebbe essere chiaramente definito.
- (8) La decisione (UE) 2017/933 (BCE/2014/17) chiarisce la procedura da osservare per l'adozione di decisioni di delega in materia di vigilanza e le persone alle quali possono essere delegati poteri decisionali. Tale decisione non incide sull'esercizio da parte della BCE dei propri compiti di vigilanza né pregiudica la competenza del Consiglio di vigilanza a proporre al Consiglio direttivo progetti di decisione completi.
- (9) Ove i criteri per l'adozione di una decisione delegata stabiliti nella presente decisione non siano soddisfatti, le decisioni in materia di professionalità e onorabilità dovrebbero essere adottate con la procedura di non obiezione di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell'articolo 13 octies della decisione BCE/2004/2 <sup>(2)</sup>.
- (10) Se si ritiene che un membro non sia in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, la decisione in materia di professionalità e onorabilità non dovrebbe essere adottata con decisione delegata, ma piuttosto con la procedura di non obiezione. È necessario, pertanto, ove non sia possibile predeterminare se sia consentita l'adozione di una decisione delegata, prevedere un tempo sufficiente per la procedura di non obiezione. Per questo motivo, se un'autorità nazionale competente non presenta alla BCE un progetto di decisione delegata 20 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per l'adozione della decisione in materia di professionalità e onorabilità ai sensi della normativa nazionale applicabile, la decisione dovrebbe essere adottata con la procedura di non obiezione. Inoltre, se i capi delle unità operative nutrono dubbi in merito al possesso da parte del membro dei requisiti di professionalità e onorabilità a causa dell'insufficienza delle informazioni fornite dall'autorità nazionale competente o della complessità della verifica, dovrebbe essere utilizzata anche in questo caso la procedura di non obiezione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

#### Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- 1) per «requisiti di professionalità e onorabilità» si intendono i requisiti di cui i membri dell'organo di amministrazione di un soggetto vigilato significativo devono costantemente essere in possesso in conformità all'articolo 91 della Direttiva 2013/36/UE e di ogni altra normativa applicabile;
- 2) per «decisione in materia di professionalità e onorabilità» si intende una decisione della BCE che stabilisce se un singolo è in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità;
- 3) per «normativa applicabile» si intende il pertinente diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e qualsivoglia normativa nazionale rilevante per la verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità;

<sup>(1)</sup> Sentenze della Corte di giustizia del 23 settembre 1986, *AKZO Chemie BV ed AKZO Chemie UK Ltd contro Commissione delle Comunità europee*, causa 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, punto 37, e del 26 maggio 2005, *Carmine Salvatore Tralli contro BCE*, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, punto 59.

<sup>(2)</sup> Decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea, (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).



- 4) per «Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro partecipante secondo la definizione di cui al punto 1 dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013;
- 5) per «soggetto vigilato significativo» si intende un soggetto vigilato significativo secondo la definizione di cui al punto 16) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);
- 6) per «soggetto vigilato» si intende un soggetto vigilato secondo la definizione di cui al punto 20) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);
- 7) per «gruppo vigilato significativo» si intende un gruppo vigilato significativo secondo la definizione di cui al punto 22) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);
- 8) per «decisione delegata» si intende una decisione adottata sulla base di una delega di poteri da parte del Consiglio direttivo ai sensi della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);
- 9) per «organo di amministrazione» si intende un organo con funzioni di amministrazione secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 7), della direttiva 2013/36/UE, salvo l'articolo 3, paragrafo 2, della medesima;
- 10) per «membro» si intende un membro di un organo di amministrazione, di cui sia proposta la nomina o designato, ovvero, se del caso, un membro del personale che rivesta ruoli chiave (key function holder) come definito in conformità alla normativa applicabile;
- 11) per «capi di unità operative» si intendono i capi di unità operative della BCE ai quali è delegato il potere di adottare congiuntamente decisioni in materia di professionalità e onorabilità;
- 12) per «autorità nazionale competente» si intende un'autorità nazionale competente secondo la definizione di cui al punto 2 dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013;
- 13) per «procedura di non obiezione» si intende la procedura stabilita nell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e ulteriormente precisata nell'articolo 13 octies della decisione BCE/2004/2;
- 14) per «Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità» si intende un documento così intitolato, adottato e di volta in volta modificato con procedura di non obiezione e pubblicato sul sito internet della BCE, contenente indicazioni sulle modalità di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità;
- 15) per «ente creditizio» si intende un ente creditizio come definito al punto 1) dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (<sup>1)</sup>;

#### Articolo 2

##### **Delega delle decisioni in materia di professionalità e onorabilità**


1. In conformità all'articolo 4 della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2014/40), il Consiglio direttivo delega il potere di adottare decisioni in materia di professionalità e onorabilità ai capi delle unità operative nominati dal Comitato esecutivo in conformità all'articolo 5 di tale decisione.
2. I capi delle unità operative adottano le decisioni delegate in conformità alla presente decisione e alla normativa applicabile.

#### Articolo 3

##### **Ambito della delega**

1. Una decisione in materia di professionalità e onorabilità non può essere adottata con decisione delegata se il soggetto vigilato interessato è uno di quelli di seguito indicati:
  - a) il soggetto vigilato al massimo livello di consolidamento di un gruppo vigilato significativo all'interno degli Stati membri partecipanti;
  - b) l'ente creditizio con il valore totale delle attività più elevato in un gruppo vigilato significativo se tale soggetto è diverso da quello di cui alla lettera a);
  - c) un soggetto vigilato significativo che non fa parte di un gruppo vigilato significativo.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).




2. Una decisione in materia di professionalità e onorabilità non può essere adottata con decisione delegata se la decisione in materia di professionalità e onorabilità:
- stabilisce che il membro non è in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità; o
  - impone condizioni, tranne che le tali condizioni siano necessarie ad assicurare che il membro soddisfi i requisiti di professionalità e onorabilità ed esse siano state convenute per iscritto.
3. Una decisione in materia di professionalità e onorabilità non può essere adottata con decisione delegata se, sulla base delle informazioni fornite alla BCE:
- il membro è attualmente sottoposto a procedimento penale dinanzi a un'autorità giudiziaria o ha subito una condanna per un illecito penale in primo grado o in via definitiva; o
  - nei confronti del membro sono state condotte o sono in corso indagini o risultano pendenti o irrogate azioni esecutive o sanzioni amministrative per violazione di disposizioni legislative o regolamentari in materia di servizi finanziari.
4. Una decisione in materia di professionalità e onorabilità non può essere adottata con decisione delegata se:
- l'autorità nazionale competente non presenta alla BCE un progetto di decisione delegata 20 giorni prima della scadenza del termine per l'adozione di una decisione in materia di professionalità e onorabilità ai sensi della normativa nazionale applicabile; o
  - informazioni insufficienti o la complessità della valutazione richiedono che la decisione in materia di professionalità e onorabilità sia adottata con procedura di non obiezione.
5. Ove, ai sensi dei paragrafi da 1 a 4, un decisione in materia di professionalità e onorabilità non possa essere adottata con decisione delegata, essa è adottata in conformità alla normativa applicabile e con procedura di non obiezione.
6. Ai fini dei paragrafi da 2 a 4 se la verifica del possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità interessa più di un membro dell'organo di amministrazione e in relazione a uno o più di loro una decisione non può essere adottata con decisione delegata, la verifica dà luogo a due decisioni in materia di professionalità e onorabilità. Una decisione è adottata in conformità alla normativa applicabile e alla procedura di non obiezione; l'altra è adottata con decisione delegata.

#### Articolo 4

#### Verifica in materia di professionalità e onorabilità

La verifica dei requisiti in materia di professionalità e onorabilità è effettuata in conformità alla normativa applicabile tenendo conto della Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità (capitolo sui criteri di valutazione) che comprende i seguenti criteri:

- Esperienza. Il membro possiede le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'esercizio delle sue funzioni.
- Onorabilità. Il membro soddisfa sempre i requisiti di onorabilità in modo da garantire la sana e prudente gestione del soggetto vigilato. Alla verifica dell'onorabilità non si applica il principio di proporzionalità.
- Potenziati conflitti di interessi e indipendenza di giudizio. Il membro ha la capacità di operare in modo indipendente. La valutazione di potenziali conflitti di interessi e dell'indipendenza di giudizio include una valutazione dei dispositivi di governance del soggetto vigilato diretti ad assicurare la comunicazione, l'attenuazione, la gestione e la prevenzione del conflitto di interessi.
- Disponibilità di tempo. Il membro ha la capacità di dedicare tempo sufficiente all'esercizio delle sue funzioni in seno al soggetto vigilato. La valutazione può dipendere da diversi fattori come il numero di incarichi di amministratore ricoperti dal membro, la natura, la scala e la complessità delle attività del soggetto vigilato, e gli altri impegni rilevanti.
- Idoneità complessiva. Il membro è valutato in relazione al requisito di idoneità complessiva al momento della verifica iniziale di professionalità e onorabilità, tenendo conto della vigilanza in corso sulla governance del soggetto vigilato, nonché dell'autovalutazione dell'organo di amministrazione, in particolare con riguardo alla composizione e alle esigenze di idoneità complessiva.



*Articolo 5***Disposizioni transitorie**

La presente decisione non si applica alle proposte di decisione in materia di professionalità e onorabilità presentate da un'autorità nazionale competente alla BCE prima dell'entrata in vigore di tale decisione.

*Articolo 6***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 novembre 2016

*Il presidente della BCE*  
Mario DRAGHI

17CE1541



**DECISIONE (UE) 2017/936 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 23 maggio 2017****che nomina i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate in materia di professionalità e onorabilità (BCE/2017/16)**

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l'articolo 11,6,

vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sul quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 4 e 5,vista la decisione (UE) 2017/935 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di professionalità e onorabilità e dell'accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità (BCE/2016/42) <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Per far fronte al numero considerevole di decisioni che la Banca centrale europea (BCE) è tenuta ad adottare per adempiere ai propri compiti di vigilanza, è necessario istituire una procedura per l'adozione di specifiche decisioni delegate.
- (2) Una decisione di delega diviene efficace al momento dell'adozione da parte del Comitato esecutivo di una decisione che nomina uno o più capi di unità operative per l'assunzione di decisioni sulla base di una decisione di delega.
- (3) Nella nomina dei capi di unità operative il Comitato esecutivo dovrebbe tenere conto dell'importanza della decisione di delega e il numero dei destinatari a cui è necessario notificare le decisioni delegate.
- (4) Il Presidente del Consiglio di vigilanza è stato consultato in merito ai capi di unità operative ai quali dovrebbe essere delegata l'adozione di decisioni in materia di professionalità e onorabilità.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Decisioni delegate in materia di professionalità e onorabilità**


Le decisioni delegate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 o 4, della decisione (UE) 2017/935 (BCE/2016/42) sono adottate dal vice direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale IV responsabile per le decisioni in materia di professionalità e onorabilità, ovvero, se questi non è disponibile, dal Capo della Divisione Autorizzazioni, e da uno dei seguenti capi di unità operative:

- a) il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I, se la vigilanza del soggetto o gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I;
- b) il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II, se la vigilanza del soggetto o gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II; o
- c) se un direttore generale non è disponibile, il rispettivo vice direttore generale.

<sup>(1)</sup> (Cfr. pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> (Cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> G.U. L. 80 del 18.3.2004, pag. 33.




*Articolo 2***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, 23 maggio 2017.

*Il presidente della BCE*  
Mario DRAGHI

17CE1542



**DECISIONE (UE) 2017/937 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 23 maggio 2017****che nomina i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate in materia di significatività di soggetti vigilati (BCE/2017/17)**

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6,

vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sul quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 4 e 5,vista la decisione (UE) 2017/934 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sulla delega di decisioni sulla significatività di soggetti vigilati (BCE/2016/41) <sup>(2)</sup>, e in particolare l'articolo 2,vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:


- (1) Per far fronte al numero considerevole di decisioni che la Banca centrale europea (BCE) è tenuta ad adottare per adempiere ai propri compiti di vigilanza, è necessario istituire una procedura per l'adozione di specifiche decisioni delegate.
- (2) Una decisione di delega diviene efficace al momento dell'adozione da parte del Comitato esecutivo di una decisione che nomina uno o più capi di unità operative per l'assunzione di decisioni sulla base di una decisione di delega.
- (3) Nella nomina dei capi di unità operative il Comitato esecutivo dovrebbe tenere conto dell'importanza della decisione di delega e il numero dei destinatari a cui è necessario notificare le decisioni delegate.
- (4) Il Presidente del Consiglio di vigilanza è stato consultato in merito ai capi di unità operative ai quali dovrebbe essere delegata l'adozione di decisioni in materia di significatività dei soggetti vigilati.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Decisioni delegate che classificano o revocano la classificazione di un soggetto vigilato come significativo nell'ambito di un gruppo vigilato significativo o modificano la denominazione di un soggetto vigilato significativo**

Le decisioni delegate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 o 4, della decisione (UE) 2017/934 (ECB/2016/41) sono adottate da uno dei capi di unità operative di seguito indicati:

- a) il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I;
- b) il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II, se la vigilanza del soggetto o gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II; o
- c) se un direttore generale non è disponibile, dal rispettivo vice direttore generale.

<sup>(1)</sup> (Cfr. pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale).<sup>(2)</sup> (Cfr. pag. 18 della presente Gazzetta ufficiale).<sup>(3)</sup> G.U.L. 80 del 18.3.2004, pag. 33.

*Articolo 2***Decisioni delegate che revocano la classificazione di un soggetto o di un gruppo vigilato significativo come significativo**

Le decisioni delegate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della decisione (UE) 2017/934 (BCE/2016/41) sono adottate dal direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale III ovvero, se il direttore generale non è disponibile, dal vice direttore generale e da uno dei seguenti capi di unità operative:

- a) il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I;
- b) il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II, se la vigilanza del soggetto o gruppo interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II; o
- c) se un direttore generale non è disponibile, dal rispettivo vice direttore generale.


*Articolo 3***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, 23 maggio 2017.

*Il presidente della BCE*  
Mario DRAGHI

17CE1543



**DECISIONE (UE) 2017/938 DEL CONSIGLIO****del 23 settembre 2013****relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:


- (1) Il mercurio e i suoi composti sono altamente tossici per la salute delle persone e per la salute degli animali e dei vegetali. All'interno dell'Unione, il mercurio e i suoi composti sono soggetti alla normativa intesa a tutelare la salute umana e l'ambiente.
- (2) Nel 2009 il consiglio direttivo del programma per l'ambiente delle Nazioni unite (UNEP) ha chiesto al direttore esecutivo dell'UNEP di convocare un comitato negoziale intergovernativo con l'incarico di preparare uno strumento giuridicamente vincolante di portata mondiale sul mercurio, con l'obiettivo di ultimare i lavori prima della ventisettesima sessione ordinaria del consiglio direttivo nel 2013.
- (3) In dicembre 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, a nome dell'Unione, per quanto attiene a materie che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Unione e rispetto alle quali quest'ultima ha adottato norme, a partecipare ai negoziati relativi a uno strumento globale giuridicamente vincolante sul mercurio, conformemente alle direttive di negoziato stabilite nell'addendum di tale autorizzazione.
- (4) Il processo di negoziato è stato portato a termine con esito positivo durante la quinta sessione del comitato intergovernativo di negoziazione che si è tenuta a Ginevra dal 13 al 18 gennaio 2013.
- (5) L'Unione ha avuto un ruolo propulsore nel negoziato e ha partecipato attivamente al risultato entro i limiti delle direttive di negoziato conferite alla Commissione.
- (6) Il Consiglio, in occasione della sua 3233a sessione del 21 marzo 2013, ha espresso soddisfazione per l'esito del processo di negoziato.
- (7) Lo strumento giuridicamente vincolante di portata mondiale sul mercurio sarà aperto alla firma presso la conferenza diplomatica di Kumamoto (Giappone) dal 7 all'11 ottobre 2013, quale convenzione di Minamata sul mercurio.
- (8) È opportuno pertanto firmare la convenzione di Minamata sul mercurio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*La firma a nome dell'Unione della convenzione di Minamata sul mercurio è autorizzata, con riserva della conclusione di tale convenzione <sup>(1)</sup>.*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare la convenzione a nome dell'Unione.

<sup>(1)</sup> Il testo della convenzione sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.



*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2013

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
V. JUKNA

17CE1544



**DECISIONE (UE) 2017/939 DEL CONSIGLIO****dell'11 maggio 2017****relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,


considerando quanto segue:

- (1) conformemente alla decisione del Consiglio (UE) 2017/938, del 23 settembre 2013 <sup>(2)</sup>, la convenzione di Minamata sul mercurio (la «convenzione») è stata firmata il 10 ottobre 2013 a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (2) La convenzione è stata adottata a Kumamoto il 10 ottobre 2013. La convenzione fornisce un quadro per controllare e limitare l'uso e le emissioni atmosferiche e i rilasci nell'acqua e nel suolo, di origine antropica, di mercurio e di composti di mercurio, con l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente.
- (3) Il mercurio è una sostanza per sua natura transfrontaliera ed è pertanto necessario intervenire a livello globale, integrando le misure adottate a livello europeo, se si vuole garantire la protezione delle persone e dell'ambiente nell'Unione.
- (4) Il settimo programma di azione per l'ambiente <sup>(3)</sup> ha fissato l'obiettivo di lungo termine di un ambiente non tossico e ha sottolineato che, a tal fine, sono necessari interventi per contenere entro livelli minimi, entro il 2020, gli effetti negativi significativi delle sostanze chimiche sulla salute umana.
- (5) La Strategia comunitaria sul mercurio del 2005, riveduta nel 2010, era finalizzata a ridurre le emissioni, diminuire l'offerta e la domanda di mercurio, garantire una protezione contro l'esposizione al mercurio e promuovere un'azione a livello internazionale in relazione al mercurio.
- (6) Il Consiglio ribadisce il proprio impegno, quale espresso nelle conclusioni del 14 marzo 2011, rispetto all'obiettivo generale di proteggere la salute umana e l'ambiente dalle emissioni di mercurio e dei suoi composti, riducendo al minimo e, se possibile, eliminando definitivamente le emissioni globali di mercurio di origine antropica in aria, acqua e suolo. La convenzione contribuisce al conseguimento di tali obiettivi.
- (7) A norma dell'articolo 30, paragrafo 3 della convenzione, l'Unione dovrebbe dichiarare, nel suo strumento di approvazione, la portata della sua competenza riguardo alle materie disciplinate dalla convenzione.
- (8) È opportuno approvare la convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La convenzione di Minamata sul mercurio è approvata a nome dell'Unione europea.

<sup>(1)</sup> Approvazione del 27 aprile 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2017/938 del Consiglio, del 23 settembre 2013, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (cfr. pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale).<sup>(3)</sup> Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).

È inoltre approvata la dichiarazione di competenza prevista dall'articolo 30, paragrafo 3, della convenzione.

Il testo della convenzione e la dichiarazione di competenza sono acclusi alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, della convenzione, unitamente alla dichiarazione di competenza.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2017

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
R. GALDES



TRADUZIONE

ALLEGATO

**CONVENZIONE DI MINAMATA SUL MERCURIO**

Le parti della presente convenzione,

*Riconoscendo* che il mercurio è una sostanza chimica che suscita preoccupazioni a livello mondiale data la sua propagazione atmosferica a lunga distanza, la sua persistenza nell'ambiente una volta introdotto dall'uomo, la sua capacità di bioaccumulo negli ecosistemi e i suoi considerevoli impatti negativi sulla salute umana e l'ambiente,

*Ricordando* la decisione 25/5 del Consiglio direttivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), del 20 febbraio 2009, di avviare un'azione a livello internazionale per gestire il mercurio in modo efficiente, efficace e coerente,

*Ricordando* il paragrafo 221 del documento conclusivo della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile «Il futuro che vogliamo» che auspica un esito positivo dei negoziati su uno strumento giuridicamente vincolante e di portata mondiale concernente il mercurio per far fronte ai rischi per la salute umana e l'ambiente,

*Ricordando* la riaffermazione da parte della Conferenza delle Nazioni unite sullo sviluppo sostenibile dei principi della dichiarazione di Rio de Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo, ivi compresi, tra l'altro, le responsabilità comuni ma differenziate, e riconoscendo le circostanze e le capacità specifiche dei singoli Stati e la necessità di un'azione a livello mondiale,

*Consapevoli* delle preoccupazioni per la salute, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, derivanti dall'esposizione al mercurio delle popolazioni vulnerabili, in particolare delle donne e dei bambini, e attraverso di loro, delle generazioni future,

*Considerando* le vulnerabilità specifiche degli ecosistemi artici e delle comunità indigene legate alla biomagnificazione del mercurio e alla contaminazione degli alimenti tradizionali, e preoccupate più in generale degli effetti del mercurio per le comunità indigene,

*Riconoscendo* gli importanti insegnamenti tratti dalla sindrome di Minamata, in particolare i gravi effetti sulla salute e l'ambiente derivanti dall'inquinamento da mercurio, e la necessità di garantire un'adeguata gestione del mercurio e fare in modo che tali eventi non si ripetano in futuro,

*Sottolineando* l'importanza del sostegno finanziario, tecnico, tecnologico e di sviluppo di capacità, in particolare per i paesi in via di sviluppo e le economie in transizione, al fine di rafforzare le capacità nazionali di gestione del mercurio e promuovere un'efficace attuazione della convenzione,


*Riconoscendo inoltre* le attività dell'Organizzazione mondiale della sanità per la tutela della salute umana in relazione al mercurio e il ruolo degli accordi multilaterali pertinenti in materia ambientale, in particolare la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento e la Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale,

*Riconoscendo* che la presente convenzione e altri accordi internazionali in materia di ambiente e commercio concorrono al medesimo obiettivo,

*Sottolineando* che nessuna disposizione della presente convenzione è volta a pregiudicare i diritti e gli obblighi di una parte derivanti da eventuali accordi internazionali esistenti,

*Precisando* che il considerando precedente non intende stabilire una gerarchia tra la presente convenzione ed altri accordi internazionali,

*Constatando* che nessuna delle disposizioni della presente convenzione impedisce ad una parte di adottare misure nazionali supplementari, coerenti con le disposizioni della presente convenzione, nell'intento di proteggere la salute umana e l'ambiente dall'esposizione al mercurio in conformità di altri obblighi di tale parte, a norma del diritto internazionale applicabile,



Hanno convenuto quanto segue:

#### Articolo 1

##### Obiettivo

Obiettivo della presente convenzione è proteggere la salute umana e l'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti di mercurio.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini della presente convenzione si intende per:


- a) «estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala», l'estrazione dell'oro effettuata da singoli individui o piccole imprese con investimenti di capitale ridotti e una produzione limitata;
- b) «migliori tecniche disponibili», le tecniche più efficaci per prevenire e, qualora ciò non sia possibile, ridurre le emissioni e i rilasci di mercurio nell'aria, nell'acqua e nel suolo e l'impatto di tali emissioni e rilasci sull'ambiente nel suo insieme, alla luce di considerazioni economiche e tecniche per una determinata parte o un impianto specifico nel territorio di tale parte. In questo contesto si intende per:

tecniche «migliori», le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

tecniche «disponibili», in relazione ad una determinata parte o a un impianto specifici nel territorio di tale parte, quelle tecniche messe a punto su una scala tale da consentirne l'applicazione in un settore industriale pertinente a condizioni economiche e tecniche sostenibili, tenendo conto dei costi e dei vantaggi, indipendentemente dal fatto che queste tecniche siano utilizzate o messe a punto nel territorio di tale parte, a condizione che siano accessibili al gestore dell'impianto come stabilito dalla parte in questione; e

«tecniche», le tecnologie utilizzate, le pratiche operative e le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura degli impianti;


- c) «migliori pratiche ambientali», l'applicazione della combinazione più adeguata di strategie e misure di controllo ambientale;
- d) «mercurio», il mercurio elementare (Hg(0), n. CAS 7439-97-6);
- e) «composto di mercurio», qualsiasi sostanza costituita da atomi di mercurio e da uno o più atomi di altri elementi chimici, che può essere separata in componenti diversi solo mediante reazioni chimiche;
- f) «prodotto con aggiunta di mercurio», un prodotto o un componente di prodotto che contiene mercurio o un composto di mercurio aggiunto intenzionalmente;
- g) «parte», uno Stato o un'organizzazione di integrazione economica regionale che abbia accettato di essere vincolato/a dalla presente convenzione e per il quale la convenzione è in vigore;
- h) «parti presenti e votanti», le parti presenti che esprimono un voto favorevole o sfavorevole in una riunione delle parti;
- i) «estrazione primaria di mercurio», si intende l'attività di estrazione in cui il mercurio è il principale materiale ricercato;
- j) «organizzazione d'integrazione economica regionale», qualsiasi organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, alla quale gli Stati membri abbiano conferito competenze nelle materie disciplinate dalla presente convenzione e che sia stata debitamente autorizzata, conformemente alla proprie procedure interne, a firmare, ratificare, accettare o approvare la presente convenzione, o ad aderirvi; e
- k) «uso consentito», qualsiasi utilizzo, ad opera di una parte, di mercurio o composti di mercurio conformemente alla presente convenzione, tra cui, ma non solo, gli usi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.



## Articolo 3

**Fonti di approvvigionamento e commercio di mercurio**

1. Ai fini del presente articolo si intende per:
  - a) i riferimenti al «mercurio» comprendono le miscele di mercurio con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di mercurio pari ad almeno il 95 % in peso; e
  - b) per «composti di mercurio» si intendono il cloruro di mercurio (I) (detto anche calomelano), l'ossido di mercurio (II), il solfato di mercurio (II), il nitrato di mercurio (II), il cinabro e il solfuro di mercurio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a:
  - a) quantità di mercurio o di composti di mercurio destinate ad essere utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento; o
  - b) tracce di mercurio o di composti di mercurio esistenti in natura presenti in prodotti quali i metalli privi di mercurio, i minerali o prodotti minerali (compreso il carbone), i prodotti derivati da questi materiali, e tracce non intenzionali presenti nei prodotti chimici; o
  - c) prodotti con aggiunta di mercurio.
3. Ciascuna parte vieta le attività di estrazione primaria di mercurio che non erano già in corso nel suo territorio alla data di entrata in vigore della convenzione.
4. Ciascuna parte autorizza unicamente il proseguimento delle attività di estrazione primaria di mercurio che erano già in corso alla data di entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti di tale parte, per un periodo massimo di quindici anni a decorrere da tale data. Nel corso di tale periodo il mercurio proveniente da queste attività di estrazione viene utilizzato esclusivamente per la produzione di prodotti con aggiunta di mercurio a norma dell'articolo 4, nei processi di fabbricazione a norma dell'articolo 5, o per essere smaltito a norma dell'articolo 11, ricorrendo a operazioni che non comportano attività di recupero, riciclaggio, rigenerazione, riutilizzo diretto o usi alternativi.
5. Ciascuna parte:
  - a) si impegna a censire le singole riserve di mercurio o di composti di mercurio superiori a 50 tonnellate (metriche) e le fonti di approvvigionamento di mercurio che producono riserve superiori a 10 tonnellate metriche l'anno, situate nel proprio territorio;
  - b) adotta misure al fine di garantire che, qualora la parte accerti l'esistenza di eccedenze di mercurio provenienti dalla disattivazione di impianti per la produzione di cloro-alcali, questo mercurio sia smaltito conformemente agli orientamenti per una gestione ecologicamente corretta di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), ricorrendo ad operazioni che non comportino attività di recupero, riciclaggio, bonifica, riutilizzo diretto o qualsiasi altro utilizzo.
6. Ciascuna parte vieta l'esportazione del mercurio eccetto nei seguenti casi:
  - a) a destinazione di una parte che abbia fornito alla parte esportatrice il proprio consenso scritto, e solo ai fini di:
    - i) un uso consentito alla parte importatrice nell'ambito della presente convenzione; o
    - ii) uno stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto come stabilito all'articolo 10; o
  - b) a destinazione una non-parte che abbia fornito alla parte esportatrice il proprio consenso scritto, comprendente una certificazione che attesti che:
    - i) la non-parte ha adottato misure atte a garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente e la conformità alle disposizioni degli articoli 10 e 11; e
    - ii) il mercurio è destinato unicamente a un uso consentito a una parte dalla convenzione o per lo stoccaggio ecologicamente corretto, a norma dell'articolo 10.
7. Una parte esportatrice può accettare, come consenso scritto di cui al paragrafo 6, una notifica generale trasmessa al segretariato da parte della parte o della non parte importatrice. Questa notifica generale stabilisce i termini e le condizioni ai quali la parte o non parte importatrice fornisce il proprio consenso. La notifica può essere revocata in qualsiasi momento da tale parte o non parte. Il segretariato tiene un registro pubblico di tutte queste notifiche.



8. Ciascuna parte vieta l'importazione di mercurio proveniente da una non parte cui trasmetterà il proprio consenso scritto se tale non parte non ha fornito una certificazione che attesti che il mercurio non proviene da fonti non consentite ai sensi del paragrafo 3 o del paragrafo 5, lettera b).

9. Una parte che trasmette una notifica generale di autorizzazione a norma del paragrafo 7, può decidere di non applicare il paragrafo 8, purché mantenga ampie restrizioni sull'esportazione del mercurio e preveda misure nazionali al fine di garantire che il mercurio importato sia gestito in modo ecologicamente corretto. La parte trasmette al segretariato una notifica relativa a questa decisione, includendovi informazioni che descrivono le sue restrizioni all'esportazione e le disposizioni regolamentari nazionali, nonché informazioni sulle quantità e i paesi di origine del mercurio importato da non parti. Il segretariato tiene un registro pubblico di tutte queste notifiche. Il comitato per l'attuazione e l'osservanza esamina e valuta le notifiche di questo tipo e le informazioni di supporto ai sensi dell'articolo 15 e può rivolgere raccomandazioni, se del caso, alla conferenza delle parti.

10. La procedura di cui al paragrafo 9 è applicabile fino alla conclusione della seconda riunione della conferenza delle parti. Dopo tale data, non si potrà più ricorrere a questa procedura, a meno che la conferenza delle parti non decida altrimenti a maggioranza semplice delle parti presenti e votanti, salvo per una parte che ha presentato una notifica a norma del paragrafo 9 prima della fine della seconda riunione della conferenza delle parti.

11. Ciascuna parte include nelle sue relazioni trasmesse in applicazione dell'articolo 21 le informazioni che dimostrano che le prescrizioni di cui al presente articolo sono state soddisfatte.

12. Alla sua prima riunione, la conferenza delle parti fornisce ulteriori orientamenti in relazione al presente articolo, in particolare per quanto riguarda il paragrafo 5, lettera a), il paragrafo 6 e il paragrafo 8 e elabora e adotta gli elementi necessari della certificazione di cui al paragrafo 6, lettera b), e al paragrafo 8.

13. La conferenza delle parti valuta se il commercio di determinati composti di mercurio compromette l'obiettivo della presente convenzione e stabilisce se questi composti di mercurio devono, data la loro iscrizione in un allegato aggiuntivo adottato a norma dell'articolo 27, essere soggetti ai paragrafi 6 e 8.

#### Articolo 4


#### **Prodotti con aggiunta di mercurio**

1. Ciascuna parte, adottando le misure opportune, vieta la fabbricazione, l'importazione o l'esportazione dei prodotti con aggiunta di mercurio di cui alla parte I dell'allegato A, dopo la data di eliminazione progressiva indicata per i prodotti in questione, a meno che l'allegato A preveda delle esclusioni o che la parte benefici di una deroga registrata in applicazione dell'articolo 6.

2. In alternativa al disposto del paragrafo 1, al momento della ratifica o dell'entrata in vigore di una modifica dell'allegato A nei suoi confronti, una parte può indicare che attua disposizioni o strategie diverse in relazione ai prodotti elencati nella parte I dell'allegato A. Una parte può scegliere questa opzione solo se può dimostrare di aver già ridotto al minimo la produzione, l'importazione e l'esportazione della maggior parte dei prodotti elencati nella parte I dell'allegato A e che ha attuato misure o strategie volte a ridurre l'utilizzo del mercurio in ulteriori prodotti non elencati nella parte I dell'allegato A al momento della notifica al segretariato della sua decisione di optare per questa alternativa. Inoltre le parti che optano per questa alternativa:

- a) trasmettono alla conferenza delle parti, alla prima occasione utile, una descrizione delle misure o strategie attuate, quantificando le riduzioni conseguite;
- b) attuano misure o strategie per ridurre l'utilizzo di mercurio nei prodotti elencati nella parte I dell'allegato A per i quali un valore minimo non è ancora stato ottenuto;
- c) esaminano eventuali misure aggiuntive per conseguire ulteriori riduzioni; e
- d) non possono chiedere deroghe ai sensi dell'articolo 6 per nessuna categoria di prodotti per i quali hanno scelto la presente opzione.

Al più tardi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, la conferenza delle parti, nell'ambito del processo di esame di cui al paragrafo 8, esamina i progressi e l'efficacia delle misure adottate a norma del presente paragrafo.




3. Ciascuna parte adotta misure per i prodotti con aggiunta di mercurio di cui alla parte II dell'allegato A conformemente alle disposizioni ivi stabilite.
4. Il segretario, sulla base di informazioni fornite dalle parti, raccoglie e conserva informazioni sui prodotti con aggiunta di mercurio e le loro alternative, e mette tali informazioni a disposizione del pubblico. Il segretario mette a disposizione del pubblico anche altre informazioni utili trasmesse dalle parti.
5. Ciascuna parte adotta misure atte a impedire che nei prodotti assemblati siano incorporati prodotti con aggiunta di mercurio la cui produzione, importazione ed esportazione non sono autorizzate ai sensi del presente articolo.
6. Ciascuna parte scoraggia la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti con aggiunta di mercurio per finalità non note prima della data di entrata in vigore della convenzione, a meno che da una valutazione dei rischi e dei benefici del prodotto si accerti l'esistenza di benefici per la salute umana o l'ambiente. Le parti forniscono al segretario, se del caso, informazioni su ogni prodotto di questo tipo, ivi comprese informazioni sui rischi e i benefici che comporta per l'ambiente e la salute umana. Il segretario mette tali informazioni a disposizione del pubblico.
7. Qualsiasi parte può presentare al segretario una proposta di iscrizione nell'allegato A di un prodotto con aggiunta di mercurio, nella quale devono figurare informazioni relative alla disponibilità, alla fattibilità tecnica ed economica e ai rischi e ai benefici per l'ambiente e la salute delle soluzioni alternative non contenenti mercurio, tenendo conto delle informazioni di cui al paragrafo 4.
8. Al più tardi cinque anni dopo la data di entrata in vigore della convenzione, la conferenza delle parti esamina l'allegato A e può considerare la possibilità di modificarlo, ai sensi dell'articolo 27.
9. Nell'esame dell'allegato A in applicazione del paragrafo 8, la conferenza delle parti tiene conto almeno:
  - a) di eventuali proposte presentate a norma del paragrafo 7;
  - b) delle informazioni messe a disposizione in applicazione del paragrafo 4; e
  - c) della disponibilità, per le parti, di alternative senza mercurio che sono tecnicamente ed economicamente sostenibili, tenendo conto dei rischi e dei benefici per l'ambiente e la salute umana.

#### Articolo 5

##### **Processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio**

1. Ai fini del presente articolo e dell'allegato B, i processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio non comprendono i processi che utilizzano o servono a produrre prodotti con aggiunta di mercurio, né i processi per il trattamento dei rifiuti contenenti mercurio.
2. Ciascuna parte, adottando misure appropriate, si adopera per vietare l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio nei processi di fabbricazione di cui alla parte I dell'allegato B, dopo la data di eliminazione progressiva specificata in tale allegato per i singoli processi, salvo nei casi di deroga registrata ai sensi dell'articolo 6.
3. Ciascuna parte adotta misure atte a limitare l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio nei processi elencati nella parte II dell'allegato B, conformemente alle disposizioni ivi stabilite.
4. Il segretario, sulla base delle informazioni fornite dalle parti, raccoglie e conserva informazioni in merito ai processi che utilizzano mercurio o composti di mercurio e alle loro alternative, e rendono tali informazioni accessibili al pubblico. Il segretario mette a disposizione del pubblico anche altre informazioni utili comunicate dalle parti.
5. Ciascuna parte che possiede uno o più impianti che utilizzano mercurio o composti di mercurio nei processi di fabbricazione di cui all'allegato B:
  - a) adotta misure per limitare le emissioni e i rilasci di mercurio e di composti di mercurio provenienti da tali impianti;



- b) include nelle sue relazioni trasmesse a norma dell'articolo 21, le informazioni relative alle misure adottate a norma del presente paragrafo; e
- c) si adopera per individuare gli impianti situati nel suo territorio che utilizzano mercurio o composti di mercurio per i processi elencati nell'allegato B e trasmette al segretariato, al più tardi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della convenzione, le informazioni relative al numero e alle tipologie di tali impianti e il consumo stimato annuale di mercurio o composti di mercurio utilizzati in tali impianti. Il segretariato mette tali informazioni a disposizione del pubblico.
6. Negli impianti che non esistevano prima della data di entrata in vigore della convenzione, ciascuna parte vieta l'uso di mercurio o di composti di mercurio nei processi di fabbricazione di cui all'allegato B. Non sono previste esenzioni per tali impianti.
7. Ogni parte scoraggia la creazione di qualsiasi impianto, che non esisteva prima della data di entrata in vigore della convenzione, che utilizzi altri processi di fabbricazione in cui il mercurio o i composti di mercurio sono usati intenzionalmente, a meno che la parte possa dimostrare, in maniera ritenuta soddisfacente dalla conferenza delle parti che il processo di fabbricazione comporta notevoli vantaggi per l'ambiente e la salute e che non esistono alternative senza mercurio tecnicamente ed economicamente praticabili che garantiscano questi vantaggi.
8. Le parti sono incoraggiate a scambiare informazioni su nuovi sviluppi tecnologici pertinenti, sulle alternative senza mercurio economicamente e tecnicamente sostenibili, e le eventuali misure e tecniche per ridurre e, ove possibile, eliminare l'uso di mercurio e di composti di mercurio e le emissioni e i rilasci di mercurio e di composti di mercurio derivanti dai processi di fabbricazione di cui all'allegato B.
9. Qualsiasi parte può presentare una proposta di modifica dell'allegato B al fine di iscriverci un processo di fabbricazione che utilizza mercurio o composti di mercurio. Nella proposta devono figurare informazioni relative alla disponibilità, alla fattibilità tecnica ed economica e ai rischi e ai vantaggi per l'ambiente e la salute di processi alternativi che non prevedono l'utilizzo di mercurio.
10. Al più tardi cinque anni dopo la data di entrata in vigore della convenzione, la conferenza delle parti esamina l'allegato B e può considerare la possibilità di modificarlo, ai sensi dell'articolo 27.
11. Nell'esame dell'allegato B in applicazione del paragrafo 10, la conferenza delle parti tiene conto almeno:
- a) di eventuali proposte presentate a norma del paragrafo 9;
- b) delle informazioni messe a disposizione ai sensi del paragrafo 4; e
- c) della disponibilità, per le parti, di alternative senza mercurio che sono tecnicamente ed economicamente sostenibili, tenendo conto dei rischi e dei benefici per l'ambiente e la salute.


#### Articolo 6

#### **Deroghe che le parti possono richiedere**

1. Qualsiasi Stato o organizzazione regionale di integrazione economica può far registrare una o più deroghe dalle date di eliminazione progressiva di cui all'allegato A e all'allegato B, in appresso «deroga», mediante notifica scritta al segretariato:
- a) al momento dell'adesione alla presente convenzione; o
- b) nel caso dell'inserimento di un prodotto con aggiunta di mercurio mediante modifica dell'allegato A o dell'inserimento di un processo di fabbricazione in cui è utilizzato mercurio mediante modifica dell'allegato B, entro la data in cui l'emendamento in questione entra in vigore per la parte.

La registrazione deve essere corredata di una dichiarazione che illustri i motivi della richiesta di deroga.

2. Una deroga può essere registrata per una categoria di cui all'allegato A o all'allegato B o per una sottocategoria individuata da qualsiasi Stato o organizzazione regionale di integrazione economica.




3. Le parti che beneficiano di una o più deroghe devono essere identificate in un registro. Il segretariato redige e aggiorna il registro e lo mette a disposizione del pubblico.
4. Il registro contiene:
- un elenco delle parti che beneficiano di una o più deroghe;
  - le deroghe registrate per ciascuna parte; e
  - la data di scadenza di ogni deroga.
5. A meno che una parte non indichi nel registro un periodo più breve, tutte le deroghe ai sensi del paragrafo 1 scadono cinque anni dopo la data di eliminazione progressiva di cui all'allegato A o all'allegato B.
6. La conferenza delle parti può, su richiesta di una parte, decidere di prorogare una deroga per cinque anni, a meno che la parte non chieda un periodo più breve. Nel prendere questa decisione, la Conferenza delle parti tiene in debito conto:
- Una relazione della parte che giustifichi la necessità di prorogare la deroga e descriva a grandi linee le attività intraprese e previste per eliminare la necessità della deroga non appena possibile;
  - Le informazioni disponibili, anche in relazione alla disponibilità di prodotti e processi alternativi che non utilizzano mercurio o che comportano un consumo più limitato di mercurio rispetto all'utilizzo che beneficia di una deroga; e
  - Le attività previste o in corso per garantire lo stoccaggio del mercurio e lo smaltimento dei rifiuti di mercurio in modo ecologicamente corretto.
- Una deroga può essere prorogata soltanto una volta, per prodotto e per data di eliminazione progressiva.
7. In qualsiasi momento una parte può, mediante notifica scritta al segretariato, ritirare una deroga. Il ritiro di una deroga ha effetto a partire dalla data indicata nella notifica.
8. Fatto salvo il paragrafo 1, nessuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica può far registrare una domanda di deroga dopo cinque anni dalla data di eliminazione progressiva di un prodotto o un processo elencato nell'allegato A o B, a meno che una o più parti siano ancora registrate per una deroga per tale prodotto o processo, avendo beneficiato di una proroga ai sensi del paragrafo 6. In tal caso, uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica può, entro i termini di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), per il prodotto o processo in questione far registrare una deroga che scade dieci anni dopo la data di eliminazione progressiva.
9. Nessuna delle parti può ottenere una deroga dopo 10 anni dalla data di eliminazione progressiva per un prodotto o un processo di cui all'allegato A o B.

#### Articolo 7

#### **Attività di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala**

1. Le misure di cui al presente articolo e all'allegato C si applicano alle attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala che ricorrono all'amalgamazione del mercurio per l'estrazione dell'oro dal minerale.
2. Ciascuna parte nel cui territorio si svolgono le attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala di cui al presente articolo adotta misure volte a ridurre e, ove possibile, eliminare l'impiego di mercurio e di composti di mercurio e le emissioni e i rilasci nell'ambiente di mercurio proveniente da tali attività di estrazione e trasformazione.
3. Se, in qualsiasi momento, un parte valuta che l'attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala nel suo territorio non sia trascurabile, lo notifica al segretariato. In tal caso, la parte:
- elabora e attua un piano d'azione nazionale ai sensi dell'allegato C;




- b) presenta il suo piano d'azione nazionale al segretariato entro tre anni dall'entrata in vigore della presente convenzione o tre anni dopo la notifica al segretariato, se quest'ultima data è posteriore; e
  - c) in seguito procede ogni tre anni ad una valutazione dei progressi compiuti nell'adempimento degli obblighi ai sensi del presente articolo, e include tali valutazioni nelle relazioni trasmesse a norma dell'articolo 21.
4. Le parti possono cooperare tra loro e con organizzazioni intergovernative competenti e altri soggetti, se del caso, per conseguire gli obiettivi del presente articolo. Questa cooperazione può comprendere:
- a) lo sviluppo di strategie volte a prevenire la diversione di mercurio o di composti di mercurio in vista dell'utilizzo nell'estrazione e nella trasformazione dell'oro su piccola scala e artigianale;
  - b) iniziative nel settore dell'istruzione, della sensibilizzazione e dello sviluppo di capacità;
  - c) promozione della ricerca nel campo delle pratiche alternative che non prevedono l'utilizzo di mercurio;
  - d) la prestazione di assistenza tecnica e finanziaria;
  - e) la creazione di partenariati per fornire assistenza nell'adempimento dei loro impegni in forza del presente articolo; e
  - f) L'utilizzo dei meccanismi di informazione esistenti al fine di diffondere le conoscenze, le migliori pratiche ambientali e le tecnologie alternative sostenibili sotto il profilo ambientale, tecnico, sociale ed economico.

#### Articolo 8

#### Emissioni

1. Il presente articolo riguarda il controllo e, ove possibile, la riduzione delle emissioni atmosferiche di mercurio e dei composti di mercurio, spesso definiti «mercurio totale», attraverso misure di controllo delle emissioni delle fonti puntuali incluse nelle categorie elencate nell'allegato D.
2. Ai fini del presente articolo si intende per:
- a) «emissioni», le emissioni atmosferiche di mercurio o di composti di mercurio;
  - b) «fonte pertinente», una fonte appartenente ad una delle categorie delle fonti di cui all'allegato D. Una parte può, se lo desidera, stabilire criteri per identificare le fonti che rientrano in una delle categorie di cui all'allegato D, purché tali criteri per ogni categoria coprano almeno il 75 % delle emissioni di detta categoria;
  - c) «nuova fonte», qualsiasi fonte pertinente appartenente a una categoria di cui all'allegato D, la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata almeno un anno dopo:
    - i) la data di entrata in vigore della presente convenzione per la parte interessata; o
    - ii) la data di entrata in vigore, per la parte interessata, di un emendamento dell'allegato D, nel caso in cui tale fonte sia soggetta alle disposizioni della presente convenzione solo in virtù di tale emendamento;
  - d) «modifica sostanziale», la modifica di una fonte pertinente che determina un aumento significativo delle emissioni, ad esclusione di eventuali variazioni delle emissioni derivanti dal recupero di sottoprodotti. Spetta alla parte stabilire se una modifica è sostanziale o meno;
  - e) «fonte esistente», qualsiasi fonte pertinente che non è una fonte nuova;
  - f) «valore limite di emissione», un limite, spesso espresso come «mercurio totale», fissato per la concentrazione, la massa o il tasso delle emissioni di mercurio o di composti di mercurio, da una fonte puntuale.
3. Una parte che dispone di fonti pertinenti adotta le misure necessarie per controllare le emissioni e può predisporre un piano nazionale che definisca le misure da adottare a tal fine e gli obiettivi, le finalità e i risultati attesi. Il piano è trasmesso alla conferenza delle parti entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della convenzione per la parte in questione. Se una parte elabora un piano di attuazione ai sensi dell'articolo 20, può includervi il piano elaborato a norma del presente paragrafo.



4. Per le sue nuove fonti, ciascuna parte impone l'uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali per controllare e, ove possibile, ridurre le emissioni, non appena possibile e comunque entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della convenzione per la parte in questione. Una parte può utilizzare valori limite di emissione che siano in linea con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili.

5. Per le fonti esistenti, ciascuna parte include nell'eventuale piano nazionale e attua una o più delle misure elencate qui di seguito, tenendo conto della propria situazione nazionale, nonché della fattibilità tecnica ed economica e dell'accessibilità economica delle misure, non appena possibile e comunque entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della convenzione:

- a) un obiettivo quantificato per controllare e, ove possibile, ridurre le emissioni provenienti da fonti pertinenti;
- b) valori limite di emissione per controllare e, ove possibile, ridurre le emissioni provenienti da fonti pertinenti;
- c) l'uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali per controllare le emissioni provenienti da fonti pertinenti;
- d) una strategia di controllo «multinquinanti» che comporterebbe benefici collaterali per il controllo delle emissioni di mercurio;
- e) misure alternative per ridurre le emissioni da fonti pertinenti.

6. Le parti possono applicare le stesse misure a tutte le fonti esistenti pertinenti o possono adottare misure diverse per le diverse categorie di fonti. L'obiettivo delle misure applicate da una parte è realizzare progressi ragionevoli nella riduzione delle emissioni nel corso del tempo.

7. Ciascuna parte istituisce, non appena possibile e entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della convenzione, e mantiene in seguito, un inventario delle emissioni provenienti da fonti pertinenti.

8. Nel corso della sua prima riunione, la conferenza delle parti adotta orientamenti riguardanti:

- a) le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali, tenendo conto delle differenze tra le fonti nuove e quelle esistenti e della necessità di ridurre al minimo gli effetti incrociati; e
- b) il sostegno alle parti nell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 5, in particolare nella fissazione degli obiettivi e dei valori limite di emissione.

9. La conferenza delle parti adotta, non appena possibile, orientamenti concernenti:

- a) i criteri che le parti possono elaborare a norma del paragrafo 2, lettera b);
- b) la metodologia per la preparazione degli inventari delle emissioni.


10. La conferenza delle parti esamina periodicamente e, se del caso, aggiorna, gli orientamenti elaborati a norma dei paragrafi 8 e 9. Le parti tengono conto di questi orientamenti nell'attuazione delle disposizioni pertinenti del presente articolo.

11. Ciascuna parte riporta informazioni sull'attuazione del presente articolo nelle sue relazioni trasmesse a norma dell'articolo 21, in particolare informazioni relative alle misure adottate conformemente ai paragrafi da 4 a 7 e all'efficacia di queste misure.

#### Articolo 9

#### Svincolo

1. Il presente articolo riguarda il controllo e, ove possibile, la riduzione dei rilasci del mercurio e dei composti di mercurio, spesso indicati come «mercurio totale» nel suolo e nell'acqua dalle fonti puntali pertinenti non contemplate da altre disposizioni della presente convenzione.




2. Ai fini del presente articolo si intende per:
- «rilasci», i rilasci di mercurio o composti di mercurio nel suolo o nell'acqua;
  - «fonte pertinente», qualsiasi fonte antropica puntuale significativa di rilasci individuata da una parte che non è disciplinata da altre disposizioni della presente convenzione;
  - «nuova fonte», qualsiasi fonte pertinente la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata almeno un anno dopo la data di entrata in vigore della presente convenzione per la parte interessata;
  - «modifica sostanziale», la modifica di una fonte pertinente che determina un aumento significativo dei rilasci, ad esclusione di eventuali variazioni dei rilasci derivanti dal recupero di sottoprodotti. Spetta alla parte stabilire se una modifica è sostanziale o meno;
  - «fonte esistente», qualsiasi fonte pertinente che non è una fonte nuova;
  - «valore limite di rilascio», un limite, spesso espresso come «mercurio totale», fissato per la concentrazione o la massa di mercurio o di composti di mercurio, rilasciati da una fonte puntuale.
3. Ciascuna parte provvede, entro tre anni dalla entrata in vigore della convenzione e successivamente a intervalli regolari, ad individuare le categorie di fonti puntuali pertinenti.
4. Una parte che dispone di fonti pertinenti adotta le misure necessarie per controllare i rilasci e può predisporre un piano nazionale che definisca le misure da adottare a tal fine e gli obiettivi, le finalità e i risultati attesi. Il piano è trasmesso alla conferenza delle parti entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della convenzione per la parte in questione. Se una parte elabora un piano di attuazione ai sensi dell'articolo 20, può includervi il piano elaborato a norma del presente paragrafo.
5. Le misure comprendono uno o più dei seguenti elementi, a seconda del caso:
- valori limite di rilascio per controllare e, ove possibile, ridurre i rilasci provenienti da fonti pertinenti;
  - l'uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali per controllare i rilasci provenienti da fonti pertinenti;
  - una strategia di controllo «multinquinanti» che comporterebbe benefici collaterali per il controllo dei rilasci di mercurio;
  - misure alternative per ridurre i rilasci provenienti da fonti pertinenti.
6. Ciascuna parte istituisce, non appena possibile e entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della convenzione, e mantiene in seguito, un inventario dei rilasci provenienti da fonti pertinenti.
7. La conferenza delle parti adotta, non appena possibile, orientamenti concernenti:
- le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali, tenendo conto delle differenze tra le fonti nuove e quelle esistenti e della necessità di ridurre al minimo gli effetti incrociati;
  - la metodologia per la preparazione degli inventari delle emissioni.
8. Ciascuna parte riporta informazioni sull'attuazione del presente articolo nelle relazioni trasmesse a norma dell'articolo 21, in particolare informazioni relative alle misure adottate conformemente ai paragrafi da 3 a 6 e all'efficacia di queste misure.

#### Articolo 10

##### **Stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio, ad esclusione dei rifiuti di mercurio**

1. Il presente articolo si applica allo stoccaggio temporaneo del mercurio e dei composti di mercurio, definiti all'articolo 3, che non rientrano nella definizione di rifiuti di mercurio di cui all'articolo 11.



2. Ciascuna parte adotta opportune misure per assicurare che lo stoccaggio temporaneo del mercurio e dei composti di mercurio in questione destinati ad un utilizzo consentito ad una parte nell'ambito della presente convenzione avvenga in modo ecologicamente corretto, tenendo conto degli eventuali orientamenti e nel rispetto delle eventuali prescrizioni adottati ai sensi del paragrafo 3.

3. La conferenza delle parti adotta orientamenti per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio e dei composti di mercurio, tenendo conto di tutti gli orientamenti pertinenti messi a punto nell'ambito della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento e di altri orientamenti pertinenti. La conferenza delle parti può stabilire prescrizioni per lo stoccaggio temporaneo in un allegato aggiuntivo della presente convenzione in conformità all'articolo 27.

4. Le parti cooperano, ove opportuno, tra loro e con organizzazioni intergovernative competenti e altri soggetti, per rafforzare lo sviluppo di capacità per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio e dei composti di mercurio in questione.

#### Articolo 11

##### Rifiuti di mercurio

1. Per le parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, le pertinenti definizioni della convenzione di Basilea si applicano ai rifiuti disciplinati dalla presente convenzione. Le parti della presente convenzione che non sono parti della convenzione di Basilea utilizzano tali definizioni come orientamenti applicabili ai rifiuti di cui alla presente convenzione.

2. Ai fini della presente convenzione, per rifiuti di mercurio si intendono sostanze o oggetti:

- a) costituiti da mercurio o da composti di mercurio;
- b) contenenti mercurio o composti di mercurio; o
- c) contaminati da mercurio o da composti di mercurio


in una quantità superiore alle pertinenti soglie definite dalla conferenza delle parti, in collaborazione con i gli organi competenti della convenzione di Basilea in modo armonizzato, che sono smaltiti o sono destinati ad essere smaltiti o che devono essere smaltiti a norma delle disposizioni del diritto nazionale o della presente convenzione. La presente definizione esclude il cappellaccio, la roccia sterile e gli sterili delle attività minerarie, se non provenienti dall'estrazione primaria di mercurio, a meno che non contengano mercurio o composti di mercurio in quantità superiori alle soglie definite dalla conferenza delle parti.

3. Ciascuna parte adotta le misure adeguate affinché i rifiuti di mercurio siano:

- a) gestiti in modo ecologicamente corretto, tenendo conto degli orientamenti messi a punto nell'ambito della convenzione di Basilea e conformemente alle prescrizioni che la conferenza della parti adotta in un allegato aggiuntivo ai sensi dell'articolo 27. Nell'elaborare tali prescrizioni, la conferenza delle parti tiene conto dei regolamenti e dei programmi di gestione dei rifiuti delle parti;
- b) recuperati, riciclati, rigenerati o direttamente riutilizzati unicamente per un utilizzo consentito ad una parte nell'ambito della presente convenzione o per uno smaltimento ecologicamente corretto in applicazione del paragrafo 3, lettera a);
- c) per le parti della convenzione di Basilea, non siano trasportati attraverso le frontiere internazionali, se non a fini di uno smaltimento ecologicamente corretto, conformemente al presente articolo e alla convenzione di Basilea. Nei casi di trasporto attraverso le frontiere internazionali cui non si applica la convenzione di Basilea, una parte consente tale trasporto solo dopo aver tenuto debitamente conto delle pertinenti regole, norme e linee guida internazionali.

4. La conferenza delle parti si adopera per cooperare strettamente con i competenti organi della convenzione di Basilea per l'esame e l'aggiornamento, se del caso, degli orientamenti di cui al paragrafo 3, lettera a).

5. Le parti sono incoraggiate a cooperare, ove opportuno, tra loro e con organizzazioni intergovernative competenti e altri soggetti, per sviluppare e mantenere le capacità mondiali, regionali e nazionali ai fini della gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di mercurio.



## Articolo 12


**Siti contaminati**

1. Ogni parte si adopera per mettere a punto strategie adeguate per identificare e valutare i siti contaminati da mercurio o composti di mercurio.
2. Gli interventi per ridurre i rischi presentati da tali siti sono effettuati in modo ecologicamente corretto, procedendo anche, se del caso, ad una valutazione dei rischi per la salute umana e l'ambiente derivanti dal mercurio o composti di mercurio in essi contenuti.
3. Per la gestione dei siti contaminati la conferenza delle parti adotta orientamenti che possono comprendere anche metodi e approcci per:
  - a) l'identificazione e la caratterizzazione siti contaminati;
  - b) il coinvolgimento del pubblico;
  - c) le valutazioni dei rischi per la salute umana per ambiente;
  - d) le opzioni per la gestione dei rischi posti dai siti contaminati;
  - e) la valutazione dei benefici e dei costi; e
  - f) la convalida dei risultati.
4. Le parti sono incoraggiate a cooperare all'elaborazione di strategie e all'esecuzione di attività destinate a individuare, valutare, classificare per ordine di priorità, gestire e, a seconda dei casi, risanare i siti contaminati.

## Articolo 13

**Risorse finanziarie e meccanismi di finanziamento**

1. Conformemente ai propri piani, priorità e programmi nazionali, ciascuna parte si impegna a fornire, nella misura delle sue possibilità, risorse alle attività nazionali previste per l'attuazione della presente convenzione. Le risorse possono includere finanziamenti nazionali nell'ambito di pertinenti politiche, strategie di sviluppo e bilanci nazionali, e finanziamenti bilaterali e multilaterali, nonché il coinvolgimento del settore privato.
2. L'efficacia globale dell'attuazione della presente convenzione da parte dei paesi in via di sviluppo dipenderà dalla corretta attuazione del presente articolo.
3. Le fonti multilaterali, regionali e bilaterali di assistenza nel settore finanziario e tecnico, e in quello dello sviluppo delle capacità e del trasferimento tecnologico, sono incoraggiate, in via d'urgenza, a rafforzare e aumentare le loro attività in relazione al mercurio a sostegno delle parti che sono paesi in via di sviluppo nell'attuazione della presente convenzione per quanto concerne le risorse finanziarie, l'assistenza tecnica e il trasferimento tecnologico.
4. Nei loro interventi in relazione ai finanziamenti, le parti tengono pienamente conto delle esigenze specifiche e delle circostanze particolari delle parti che sono piccoli Stati insulari in via di sviluppo o paesi meno sviluppati.
5. È istituito un meccanismo per l'assegnazione di risorse finanziarie congrue, prevedibili e tempestive. Il meccanismo mira a sostenere le parti che sono i paesi in via di sviluppo e i paesi in fase di transizione economica nell'adempimento degli obblighi ad esse incombenti in virtù della presente convenzione.
6. Il meccanismo comprende:
  - a) il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente; e
  - b) un programma internazionale specifico a sostegno dello sviluppo di capacità e dell'assistenza tecnica.



7. Il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente fornisce risorse finanziarie nuove, prevedibili, congrue e tempestive per coprire i costi legati all'attuazione della presente convenzione come convenuto dalla conferenza delle parti. Ai fini della presente convenzione, il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente è posto sotto la guida della conferenza delle parti cui deve rendere conto. La conferenza delle parti fornisce orientamenti sulle strategie, le politiche, le priorità di programma generali e sui criteri di ammissibilità per avere accesso ed utilizzare queste risorse finanziarie. Inoltre, la conferenza delle parti fornisce orientamenti su un elenco indicativo delle categorie di attività che potrebbero beneficiare di un sostegno del fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente. Il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente fornisce risorse per coprire i costi incrementali convenuti dei vantaggi ambientali globali e la totalità dei costi concordati di alcune attività di supporto.

8. Quando fornisce risorse per un'attività, il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente dovrebbe tener conto del potenziale di riduzione del mercurio di un'attività proposta rispetto ai suoi costi.

9. Ai fini della presente convenzione, il programma di cui al paragrafo 6, lettera b), è posto sotto la guida della conferenza delle parti cui deve render conto. La conferenza delle parti, alla sua prima riunione, decide in merito all'istituto ospitante per il programma, che deve essere un'entità esistente, e fornisce all'istituto in questione orientamenti, anche in merito alla durata del programma. Tutte le parti e altri soggetti interessati sono invitati a fornire, su base volontaria, risorse finanziarie al programma.

10. La conferenza delle parti e i soggetti che costituiscono il meccanismo stabiliscono di comune accordo, in occasione della prima riunione della conferenza delle parti, le disposizioni necessarie per dare effetto ai precedenti paragrafi.

11. Entro la sua terza riunione, e in seguito a intervalli regolari, la conferenza delle parti esamina il livello di finanziamento e gli orientamenti forniti dalla conferenza delle parti ai soggetti cui è affidata la gestione operativa del meccanismo istituito ai sensi del presente articolo, e la loro efficacia e capacità di far fronte alle esigenze in costante evoluzione delle parti che sono paesi in via di sviluppo o economie in fase di transizione. Sulla base di questo esame, essa adotta misure adeguate per migliorare l'efficacia del meccanismo.

12. Tutte le parti, nei limiti delle loro capacità, sono invitate a contribuire al meccanismo. Il meccanismo incoraggia la fornitura di risorse provenienti da altre fonti, compreso il settore privato, e punta a mobilitare tali risorse per le attività che sostiene.

#### Articolo 14

##### **Sviluppo di capacità, assistenza tecnica e trasferimento tecnologico**


1. Le parti collaborano al fine di garantire, nell'ambito delle rispettive competenze, lo sviluppo delle capacità e un'assistenza tecnica adeguati e in tempo utile alle parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare le parti che sono paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, e alle parti che sono economie in transizione, per aiutarle ad adempiere gli obblighi che incombono loro in virtù della presente convenzione.

2. Il rafforzamento delle capacità e l'assistenza tecnica di cui al paragrafo 1 e all'articolo 13, possono essere garantiti mediante accordi regionali, subregionali e nazionali, che possono coinvolgere i centri regionali e subregionali esistenti, o tramite altri mezzi multilaterali e bilaterali e mediante partenariati, compresi i partenariati che coinvolgono il settore privato. Per rafforzare l'efficacia dell'assistenza tecnica e la sua fornitura si deve mirare alla cooperazione e al coordinamento con altri accordi ambientali multilaterali nel settore dei prodotti chimici e dei rifiuti.

3. Nei limiti delle loro capacità, le parti che sono paesi sviluppati e le altre parti promuovono e agevolano, con il sostegno del settore privato e di altri soggetti interessati, ove opportuno, lo sviluppo, il trasferimento e la diffusione e il relativo l'accesso a tecnologie alternative di punta, ecologicamente corrette a beneficio delle parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, e delle parti con un'economia in fase di transizione, al fine di rafforzare la loro capacità di attuare efficacemente la presente convenzione.

4. La conferenza delle parti, entro la sua seconda riunione, e in seguito a intervalli regolari, alla luce delle osservazioni scritte e delle relazioni delle parti, ivi comprese quelle previste dall'articolo 21, e delle informazioni fornite da altre parti interessate:

a) esamina le informazioni sulle iniziative in corso e i progressi compiuti nel campo delle tecnologie alternative;



- b) valuta le esigenze delle parti, in particolare le parti che sono paesi in via di sviluppo, in materia di tecnologie alternative; e
  - c) identifica le sfide affrontate dalle parti, in particolare le parti che sono paesi in via di sviluppo, in materia di trasferimento tecnologico.
5. La conferenza delle parti elabora raccomandazioni sulle modalità di rafforzamento dello sviluppo di capacità, dell'assistenza tecnica e del trasferimento tecnologico a norma del presente articolo.

#### Articolo 15

##### Comitato per l'attuazione e l'osservanza

1. È istituito un meccanismo, che prevede un comitato in qualità di organo sussidiario della conferenza delle parti, al fine di promuovere l'attuazione di tutte le disposizioni della presente convenzione e verificarne l'osservanza. Il meccanismo, ivi compreso il comitato, mira a svolgere una funzione di sostegno e presta particolare attenzione alle capacità e situazioni nazionali delle parti.
2. Il comitato promuove l'attuazione e verifica l'osservanza di tutte le disposizioni della presente convenzione. Il comitato esamina, sia a livello individuale che sistemico, le questioni attinenti all'attuazione e all'osservanza e, se del caso, formula raccomandazioni destinate alla conferenza delle parti.
3. Il comitato è composto da 15 membri nominati dalle parti e eletti dalla conferenza delle parti, nel rispetto di un'equa rappresentanza geografica sulla base delle cinque regioni delle Nazioni Unite; i primi membri sono eletti nel corso della prima riunione della conferenza delle parti e, in seguito secondo le modalità previste dal regolamento interno approvato dalla conferenza delle parti a norma del paragrafo 5; i membri del comitato devono possedere conoscenze in un settore legato alla presente convenzione e rispecchiare un adeguato equilibrio di competenze.
4. Il comitato può esaminare delle questioni sulla base di:
- a) comunicazioni scritte trasmesse dalle parti per quanto concerne il rispetto delle disposizioni;
  - b) relazioni nazionali trasmesse a norma dell'articolo 21; e
  - c) domande da parte della conferenza delle parti.
5. Il comitato elabora il proprio regolamento interno, che è sottoposto all'approvazione della seconda riunione della conferenza delle parti che può adottare clausole aggiuntive al mandato del comitato.
6. Il comitato si adopera per adottare le proprie raccomandazioni per consenso. Qualora, nonostante gli sforzi compiuti, non si raggiunga un consenso in seno al comitato, le raccomandazioni sono adottate a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti, sulla base di un quorum di due terzi dei membri.

#### Articolo 16

##### Aspetti sanitari

1. Le parti sono invitate a:
- a) promuovere lo sviluppo e l'attuazione di strategie e programmi destinati a individuare e proteggere le popolazioni a rischio, in particolare le popolazioni vulnerabili, eventualmente anche adottando linee guida sanitarie scientificamente fondate relative all'esposizione al mercurio e ai composti del mercurio, fissando obiettivi di riduzione dell'esposizione al mercurio, se del caso, e di istruzione del pubblico, con la partecipazione del settore sanitario pubblico e di altri settori interessati;
  - b) promuovere la messa a punto e l'attuazione di programmi di educazione e prevenzione scientificamente fondati concernenti l'esposizione professionale al mercurio e ai composti di mercurio;
  - c) promuovere adeguati servizi di assistenza medica per la prevenzione, il trattamento e l'assistenza alle popolazioni colpite dall'esposizione al mercurio e ai composti di mercurio; e



- d) istituire e rafforzare, ove opportuno, le capacità istituzionali e dei professionisti della salute per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e il monitoraggio dei rischi per la salute connessi all'esposizione al mercurio e ai composti di mercurio.
2. La conferenza delle parti, nell'esaminare le questioni o le attività legate alla salute, dovrebbe:
- a) promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni con l'Organizzazione mondiale della sanità, l'Organizzazione internazionale del lavoro e altre organizzazioni intergovernative competenti, a seconda dei casi; e
- b) promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni con l'Organizzazione mondiale della sanità, l'Organizzazione internazionale del lavoro e altre organizzazioni intergovernative competenti, a seconda dei casi.

#### Articolo 17


##### **Scambio di informazioni**

1. Ciascuna parte agevola lo scambio di:
- a) informazioni scientifiche, tecniche, economiche e giuridiche relative al mercurio e ai composti di mercurio, ivi comprese informazioni tossicologiche, ecotossicologiche e relative alla sicurezza;
- b) informazioni sulla riduzione o l'eliminazione della produzione, dell'uso, del commercio, delle emissioni e dei rilasci di mercurio e di composti del mercurio;
- c) informazioni sulle alternative tecnicamente ed economicamente valide ai:
- i) prodotti con aggiunta di mercurio;
- ii) processi di fabbricazione in cui vengono utilizzati il mercurio o i composti di mercurio; e
- iii) le attività e processi che producono emissioni o rilasci di mercurio o di composti del mercurio,
- ivi comprese le informazioni sui rischi sanitari e ambientali e i costi economici e sociali e i benefici di tali alternative; e
- d) dati epidemiologici concernenti gli impatti sulla salute derivanti dall'esposizione al mercurio e ai composti di mercurio, in stretta cooperazione con l'Organizzazione mondiale della sanità e altre organizzazioni competenti, se del caso.
2. Le parti possono scambiarsi le informazioni di cui al paragrafo 1, direttamente, tramite il segretariato, o in collaborazione con altre organizzazioni competenti, compresi i segretariati delle convenzioni relative alle sostanze chimiche e ai rifiuti, se del caso.
3. Il segretariato agevola la cooperazione per lo scambio di informazioni di cui al presente articolo, e la collaborazione con organizzazioni competenti, comprese i segretariati degli accordi multilaterali sull'ambiente e di altre iniziative internazionali. In aggiunta alle informazioni fornite dalle parti, queste informazioni devono includere le informazioni provenienti dalle organizzazioni intergovernative e non governative e dalle istituzioni nazionali e internazionali con competenze nel settore del mercurio.
4. Ciascuna parte designa un punto di contatto nazionale per lo scambio di informazioni nell'ambito della presente convenzione, anche in relazione al consenso delle parti importatrici di cui all'articolo 3.
5. Ai fini della presente convenzione, non si considerano riservate le informazioni sulla salute e sulla sicurezza delle persone e dell'ambiente. Le parti che procedono allo scambio di altre informazioni conformemente alla presente convenzione garantiscono la tutela delle informazioni riservate secondo quanto stabilito di comune accordo.

#### Articolo 18

##### **Informazione, sensibilizzazione ed educazione del pubblico**

1. Ciascuna parte promuove e facilita, nei limiti delle sue capacità:
- a) la messa a disposizione del pubblico delle informazioni disponibili concernenti:
- i) l'impatto ambientale e sulla salute del mercurio e dei composti di mercurio;



- ii) le alternative esistenti al mercurio e ai suoi composti;
  - iii) le tematiche individuate all'articolo 17, paragrafo 1;
  - iv) i risultati delle proprie attività di ricerca, sviluppo e monitoraggio di cui all'articolo 19; e
  - v) le attività per adempiere i propri obblighi in forza della presente convenzione;
- b) l'educazione, la formazione e la sensibilizzazione del pubblico riguardo agli effetti dell'esposizione al mercurio e ai composti di mercurio sulla salute umana e l'ambiente in collaborazione con le pertinenti organizzazioni intergovernative e non governative e le popolazioni vulnerabili, a seconda dei casi.
2. Ciascuna parte utilizza i meccanismi esistenti o valuta la possibilità di mettere a punto dei meccanismi, quali i registri dei rilasci e dei trasferimenti di inquinanti, se del caso, per la raccolta e la diffusione di informazioni sulle stime delle quantità annue di mercurio e di composti di mercurio che vengono emessi, rilasciati o smaltiti tramite le attività umane.

#### Articolo 19


##### Ricerca, sviluppo e sorveglianza

1. Nella misura delle loro capacità e tenendo conto delle circostanze specifiche, le parti si impegnano a cooperare per sviluppare e migliorare:
- a) gli inventari sugli usi, il consumo e le emissioni atmosferiche e i rilasci nell'acqua e nel suolo, di origine antropica, di mercurio e di composti di mercurio;
  - b) la modellizzazione e il monitoraggio, su basi geograficamente rappresentative, dei livelli di mercurio e di composti di mercurio nelle popolazioni vulnerabili e nei comparti ambientali, in particolare nel biota, come i pesci, i mammiferi marini, le tartarughe marine e gli uccelli, e la collaborazione per la raccolta e lo scambio di campioni pertinenti appropriati;
  - c) le valutazioni dell'impatto del mercurio e dei composti di mercurio sulla salute umana e l'ambiente, oltre alle conseguenze sociali, economiche e culturali, in particolare per quanto concerne le popolazioni vulnerabili;
  - d) metodologie armonizzate per le attività realizzate ai sensi delle lettere a), b) e c);
  - e) informazioni sul ciclo ambientale, il trasporto (compresi il trasporto di lungo raggio e il deposito) la trasformazione e l'evoluzione del mercurio e dei composti di mercurio in vari ecosistemi, tenendo debitamente conto della distinzione tra emissioni e rilasci di mercurio di origine naturale e antropica e della rimobilizzazione del mercurio dai depositi storici;
  - f) informazioni sul commercio e gli scambi del mercurio, dei composti di mercurio e dei prodotti con aggiunta di mercurio; e
  - g) informazione e ricerca sulla disponibilità tecnica ed economica di prodotti e processi senza mercurio, sulle migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali per ridurre e monitorare le emissioni e i rilasci di mercurio e dei composti di mercurio.
2. Ove opportuno, nello svolgimento delle attività di cui al paragrafo 1 le parti dovrebbero avvalersi delle reti di monitoraggio e dei programmi di ricerca esistenti.

#### Articolo 20

##### Piani di attuazione

1. Ciascuna parte può, a seguito di una valutazione iniziale, elaborare e realizzare un piano di attuazione, tenendo conto delle circostanze nazionali, per adempiere gli obblighi ai sensi della presente convenzione. I piani in questione dovrebbero essere trasmessi al segretariato rapidamente dopo la loro messa a punto.



2. Ciascuna parte può rivedere e aggiornare il proprio piano di attuazione, tenendo conto delle circostanze nazionali e facendo riferimento agli orientamenti impartiti dalla conferenza delle parti e ad altri orientamenti pertinenti.
3. Quando svolgono le attività di cui ai paragrafi 1 e 2, le parti dovrebbero consultare i portatori di interesse nazionali al fine di facilitare lo sviluppo, l'attuazione, il riesame e l'aggiornamento dei propri piani di attuazione.
4. Le parti possono anche concertarsi in relazione ai piani regionali per facilitare l'attuazione della presente convenzione.

#### Articolo 21

##### **Relazioni**

1. Ciascuna parte informa la Conferenza delle parti, tramite il segretariato, delle misure adottate per attuare le disposizioni della presente convenzione e dell'efficacia di tali misure e delle eventuali difficoltà incontrate nella realizzazione degli obiettivi della convenzione.
2. Le parti includono nelle loro relazioni, le informazioni richieste di cui agli articoli 3, 5, 7, 8 e 9 della presente convenzione.
3. La conferenza delle parti, alla sua prima riunione, stabilisce la periodicità e il formato delle relazioni che le parti sono tenute a rispettare, tenendo conto del fatto che è auspicabile un coordinamento con le altre convenzioni pertinenti in materia di sostanze chimiche e rifiuti.

#### Articolo 22


##### **Valutazione dell'efficacia**

1. La conferenza delle parti valuta l'efficacia della presente convenzione, al più tardi sei anni dopo la data di entrata in vigore della convenzione e in seguito periodicamente, a intervalli da essa stabiliti.
2. Al fine di facilitare la valutazione, la conferenza delle parti, alla sua prima riunione, provvede a stabilire le modalità per ottenere dati di monitoraggio comparabili sulla presenza e i movimenti del mercurio e dei composti di mercurio nell'ambiente, nonché sulle tendenze dei livelli dei mercurio e dei composti di mercurio rilevati nei bioti e nelle popolazioni vulnerabili.
3. La valutazione è effettuata sulla base delle informazioni scientifiche, ambientali, tecniche, finanziari ed economiche disponibili, ivi compresi:
  - a) le relazioni e altri dati di monitoraggio forniti alla conferenza delle parti in applicazione del paragrafo 2;
  - b) le relazioni trasmesse in applicazione dell'articolo 21;
  - c) le informazioni e le raccomandazioni fornite ai sensi dell'articolo 15; e
  - d) le relazioni e altre informazioni pertinenti sul funzionamento dei meccanismi in materia di assistenza finanziaria, trasferimento tecnologico e sviluppo delle capacità istituiti nell'ambito della presente convenzione.

#### Articolo 23

##### **Conferenza delle parti**

1. È istituita una conferenza delle parti.
2. Il direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente convoca la prima riunione della conferenza delle parti entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione. In seguito le riunioni ordinarie della conferenza delle parti si tengono a intervalli regolari, stabiliti dalla conferenza stessa.



3. Le riunioni straordinarie della conferenza delle parti hanno luogo ogniqualvolta la conferenza lo ritenga necessario o qualora una delle parti lo richieda per iscritto, purché tale richiesta venga approvata da almeno un terzo delle parti entro sei mesi dalla data in cui detta richiesta è stata comunicata alle parti dal segretariato.

4. In occasione della sua prima riunione, la conferenza delle parti delibera e adotta all'unanimità il regolamento interno e il regolamento finanziario applicabili alla conferenza stessa e ai suoi eventuali organi ausiliari, nonché le disposizioni finanziarie che disciplinano l'attività del segretariato.

5. La conferenza delle parti tiene sotto costante controllo ed esame l'attuazione della presente convenzione. Essa espleta le funzioni che le sono conferite dalla convenzione e, a questo fine:


- a) istituisce gli organi ausiliari che considera necessari per l'attuazione della presente convenzione;
- b) coopera, ove necessario, con le organizzazioni internazionali e con gli enti intergovernativi e non governativi competenti;
- c) esamina periodicamente tutte le informazioni messe a sua disposizione e a disposizione del al segretariato a norma dell'articolo 21;
- d) esamina le raccomandazioni trasmesse dal comitato per l'attuazione e l'osservanza;
- e) valuta e intraprende eventuali azioni supplementari ritenute necessarie per la realizzazione degli obiettivi della presente convenzione; e
- f) esamina gli allegati A e B in applicazione dell'articolo 4 e dell'articolo 5.

6. L'organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, inoltre tutti gli Stati che non sono parti alla presente Convenzione, possono partecipare alle riunioni della Conferenza delle parti in qualità di osservatori. Qualsiasi ente o agenzia, sia esso nazionale o internazionale, governativo o non governativo, competente nelle questioni soggette alla convenzione, che ha informato il segretariato del suo desiderio di essere rappresentato a una riunione della conferenza delle parti in qualità di osservatore, può essere ammesso, a meno che a ciò non si opponga almeno un terzo delle parti presenti. L'ammissione e la partecipazione di osservatori è disciplinata dal regolamento interno adottato dalla conferenza delle parti.

#### Articolo 24

#### **Segretariato**

1. È istituito un segretariato.
2. Il segretariato ha le seguenti funzioni:
  - a) organizzare le riunioni della conferenza delle parti e dei suoi organi ausiliari e fornir loro i servizi richiesti;
  - b) prestare, su richiesta, assistenza alle parti, in particolare ai paesi in via di sviluppo o a economia in fase di transizione, ai fini dell'attuazione della presente convenzione;
  - c) garantire il coordinamento, se del caso, con i segretariati di altri organismi internazionali pertinenti, in particolare con quelli di altre convenzioni in materia di sostanze chimiche e rifiuti;
  - d) assistere le parti nello scambio di informazioni concernenti l'attuazione della presente convenzione;
  - e) preparare e mettere a disposizione delle parti relazioni periodiche sulla base delle informazioni ricevute a norma degli articoli 15 e 21 e di altre informazioni disponibili;
  - f) concludere, sotto la supervisione generale della conferenza delle parti, gli accordi amministrativi o contrattuali necessari all'efficace adempimento delle proprie funzioni; e
  - g) svolgere le altre funzioni del segretariato previste dalla presente convenzione nonché eventuali altre funzioni stabilite dalla conferenza delle parti.



3. Ai fini della presente convenzione, le funzioni del segretariato sono svolte dal direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, a meno che la conferenza delle parti non decida, a maggioranza dei tre quarti delle parti presenti e votanti, di affidare le funzioni del segretariato ad una o più organizzazioni internazionali.

4. La conferenza delle parti, in consultazione con organismi internazionali competenti, può adoperarsi per rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra il segretariato e i segretariati di altre convenzioni in materia di sostanze chimiche e rifiuti. La conferenza delle parti, in consultazione con organismi internazionali competenti, può fornire ulteriori orientamenti in materia.

#### Articolo 25

##### **Risoluzione delle controversie**

1. Le parti dirimono le eventuali controversie tra loro relative all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione mediante trattative o con qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta.

2. Nel ratificare, accettare, approvare la convenzione o nell'accedervi, oppure in qualsiasi momento successivo, una parte che non sia un'organizzazione regionale di integrazione economica, può dichiarare, con atto scritto trasmesso al depositario, che per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione riconosce come obbligatori, nei confronti di qualsiasi parte che accetta lo stesso obbligo, uno o entrambi i mezzi di risoluzione delle controversie seguenti:

a) l'arbitrato, conformemente alla procedura stabilita nella parte I dell'allegato E;

b) il deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia.

3. Le parti che sono organizzazioni regionali di integrazione economica possono formulare una dichiarazione analoga in relazione all'arbitrato, secondo la procedura di cui al paragrafo 2.

4. Una dichiarazione effettuata a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3 rimane in vigore fino alla scadenza in essa stabilita o fino ad un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato notificato al depositario un preavviso scritto di revoca della stessa.

5. La scadenza di una dichiarazione, di un preavviso di revoca o di una nuova dichiarazione non pregiudica in alcun modo i procedimenti in corso dinanzi ad un tribunale arbitrale o alla Corte internazionale di giustizia, salvo se le parti della controversia convengono diversamente.

6. Se le parti di una controversia non hanno accettato la stessa procedura di risoluzione ai sensi dei paragrafi 2 o 3, e se non sono addivenuti ad una composizione della controversia mediante la procedura di cui al paragrafo 1 nei dodici mesi successivi alla notifica dell'esistenza della controversia da una parte all'altra, la controversia può essere deferita ad una commissione di conciliazione su richiesta di una delle parti in causa. La procedura di cui alla parte II dell'allegato E si applica alla conciliazione ai sensi del presente articolo.


#### Articolo 26

##### **Modifiche della convenzione**

1. Qualsiasi parte può proporre modifiche alla presente convenzione.

2. Le modifiche alla presente convenzione sono adottate in occasione di una riunione della conferenza delle parti. Il testo della modifica proposta è comunicato alle parti dal segretariato almeno sei mesi prima della riunione in cui si prevede di procedere alla sua adozione. Il segretariato comunica altresì le modifiche proposte ai firmatari della presente convenzione e, per informazione, al depositario.

3. Le parti compiono tutti gli sforzi possibili per giungere ad un accordo per consenso sulle proposte di modifica della presente convenzione. Qualora nonostante tutti gli sforzi compiuti non sia possibile raggiungere il consenso, come ultimo ricorso la modifica è adottata a maggioranza dei tre quarti delle parti presenti e votanti.



4. La modifica è notificata dal depositario a tutte le parti per ratifica, accettazione o approvazione.
5. La ratifica, l'accettazione o l'approvazione di una modifica sono notificate per iscritto al depositario. Ogni modifica adottata conformemente al paragrafo 3 entra in vigore, per le parti che hanno di essere vincolate dalle sue disposizioni, il novantesimo giorno successivo alla data del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte di almeno tre quarti delle parti che erano parti al momento dell'adozione della modifica. In seguito, per qualsiasi altra parte, la modifica entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui detta parte ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione della modifica.

#### Articolo 27


#### **Adozione e modifica degli allegati**

1. Gli allegati della presente convenzione formano parte integrante della stessa e, salvo espressa disposizione contraria, ogni riferimento alla presente convenzione si intende come riferimento anche ai relativi allegati.
2. Ulteriori allegati adottati dopo l'entrata in vigore della presente convenzione riguardano esclusivamente questioni di carattere procedurale, scientifico, tecnico o amministrativo.
3. Per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di nuovi allegati alla presente convenzione si applica la procedura seguente:
  - a) gli allegati aggiuntivi sono proposti e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafi 1, 2 e 3;
  - b) se una delle parti non può accettare un allegato aggiuntivo ne informa per iscritto il depositario entro un anno dalla data in cui quest'ultimo ha comunicato alle parti l'adozione di tale allegato. Quest'ultimo informa tempestivamente tutte le parti circa eventuali notifiche di questo tipo pervenutegli. Ciascuna parte può, in qualsiasi momento, notificare per iscritto al depositario che essa ritira una precedente notifica di non accettazione di un allegato aggiuntivo, e in tal caso l'allegato entra in vigore per la parte interessata, fatta salva la lettera c); e
  - c) Allo scadere di un anno dalla data in cui il depositario ha comunicato l'adozione di un allegato aggiuntivo, quest'ultimo entra in vigore per tutte le parti che non hanno presentato una notifica di non accettazione ai sensi della precedente lettera b).
4. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di modifiche agli allegati della presente convenzione sono soggette alla stessa procedura prevista per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di allegati aggiuntivi alla presente convenzione, tranne per il fatto che un emendamento ad un allegato non entra in vigore, nei confronti delle parti che abbiano reso una dichiarazione in merito alle modifiche degli allegati conformemente al paragrafo 5 dell'articolo 30, nel qual caso una siffatta modifica entra in vigore per tale parte il novantesimo giorno successivo alla data di deposito, presso il depositario, del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo a tale modifica.
5. Se un allegato aggiuntivo o una modifica di un allegato sono connessi ad una modifica della convenzione, l'allegato aggiuntivo o la modifica entrano in vigore soltanto al momento dell'entrata in vigore della modifica della convenzione.

#### Articolo 28

#### **Diritto di voto**

1. Ciascuna parte della presente convenzione dispone di un voto, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2.
2. Un'organizzazione d'integrazione economica regionale esercita il diritto di voto nelle materie di sua competenza con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono parti della presente convenzione. L'organizzazione non esercita il proprio diritto di voto se uno qualunque dei suoi Stati membri lo esercita, e viceversa.



*Articolo 29***Firma**

La presente convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati e di tutte le organizzazioni regionali di integrazione economica a Kumamoto, Giappone, il 10 e 11 ottobre 2013, e presso la sede centrale delle Nazioni Unite a New York fino al 9 ottobre 2014.

*Articolo 30***Ratifica, accettazione, approvazione o adesione**

1. La presente convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale. Essa è aperta all'adesione degli Stati e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale a partire dal giorno successivo a quello in cui non è più aperta alla firma. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione vengono depositati presso il depositario.
2. Qualsiasi organizzazione d'integrazione economica regionale che diventa parte della presente convenzione senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia parte è soggetta a tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione. Qualora uno o più Stati membri di una simile organizzazione siano parti della convenzione, l'organizzazione e i suoi Stati membri decidono delle rispettive responsabilità per l'adempimento degli obblighi che derivano dalla convenzione. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non hanno la facoltà di esercitare in concomitanza i diritti derivanti dalla convenzione.
3. Nel proprio strumento di ratifica, di accettazione, approvazione o adesione, l'organizzazione d'integrazione economica regionale dichiara la portata della sua competenza riguardo alle materie disciplinate dalla convenzione. Essa informa il depositario, il quale a sua volta ne informa le parti, su ogni eventuale modifica sostanziale del proprio ambito di competenza.
4. Ciascuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica è invitato a trasmettere al segretariato, al momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione della convenzione, informazioni sulle misure da esso adottate per attuare la convenzione.
5. Nel proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuna parte può dichiarare che qualsiasi modifica di un allegato entrerà in vigore nei propri confronti solo in seguito al deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo a tale modifica.

*Articolo 31***Entrata in vigore**

1. La presente convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che ratifichi, accetti o approvi la presente convenzione o vi aderisca dopo il deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di tale Stato o organizzazione.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, lo strumento depositato da un'organizzazione regionale di integrazione economica non è conteggiato in più rispetto allo strumento depositato dagli Stati membri di detta organizzazione.



*Articolo 32***Riserve**

La presente convenzione non può essere oggetto di riserve.

*Articolo 33***Recesso**

1. Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione per una parte, detta parte può in qualsiasi momento recedere dalla convenzione mediante notifica scritta al depositario.
2. Tale recesso prende effetto dopo un anno dalla data in cui il depositario ne abbia ricevuto notifica o alla data posteriore specificata nella notifica.

*Articolo 34***Depositario**


Il segretario generale delle Nazioni Unite è il depositario della presente convenzione.

*Articolo 35***Testi autentici**

L'originale della presente convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il depositario.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione.

Fatta a Kumamoto, Giappone, il dieci ottobre duemilatredici.



## ALLEGATO A


## PRODOTTI CON AGGIUNTA DI MERCURIO

I prodotti elencati qui di seguito sono esclusi dal presente allegato:

- a) prodotti essenziali per impieghi militari o di protezione civile;
- b) prodotti utilizzati per la ricerca, la taratura della strumentazione o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento;
- c) in assenza di valide alternative senza mercurio, interruttori e relè, lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per i display elettronici, e dispositivi di misurazione;
- d) prodotti usati in pratiche tradizionali o religiose; e
- e) vaccini contenenti tiomersale come conservante.

## Parte I: Prodotti soggetti all'articolo 4, paragrafo 1

Prodotti con aggiunta di mercurio	Data a partire dalla quale la produzione, l'importazione o l'esportazione del prodotto non sono più consentite (data di eliminazione progressiva)
Pile, ad eccezione delle pile a bottone all'ossido di argento e zinco con un tenore di mercurio < 2 % e pile a bottone zinco-aria con un tenore di mercurio < 2 %	2020
Interruttori e relè, ad eccezione dei ponti per la misurazione della capacitance e delle perdite ad elevata accuratezza e degli interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo (tenore massimo di mercurio pari a 20 mg di mercurio per ponte, interruttore o relè).	2020
Lampade fluorescenti compatte per usi generali di illuminazione ≤ 30 watt con un tenore di mercurio superiore a 5 mg per bruciatore.	2020
Lampade fluorescenti lineari (LFL) per usi generali di illuminazione: a) a trifosfori < 60 watt con un tenore di mercurio superiore a 5 mg per lampadina; b) a fosfori alofosfati ≤ 40 watt con un tenore di mercurio superiore a 10 mg per lampada.	2020
Lampade al vapore di mercurio ad alta pressione (HPMV) per usi generali di illuminazione	2020
Mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per i display elettronici: a) lampade corte (≤ 500 mm) con tenore di mercurio superiore a 3,5 mg per lampada b) lampade medie (> 500 mm e ≤ 1 500 mm) con tenore di mercurio superiore a 5 mg per lampada c) lampade lunghe (> 1 500 mm) con tenore di mercurio superiore a 13 mg per lampada	2020
Cosmetici (con tenore di mercurio superiore a 1 ppm) comprendenti saponi e creme schiarenti, ma ad esclusione dei cosmetici per la zona degli occhi in cui il mercurio è utilizzato come agente di conservazione per il quale non sono disponibili alternative efficaci e sicure <sup>(1)</sup>	2020



Prodotti con aggiunta di mercurio	Data a partire dalla quale la produzione, l'importazione o l'esportazione del prodotto non sono più consentite (data di eliminazione progressiva)
Pesticidi, biocidi e antisettici topici	2020
I seguenti dispositivi di misurazione non elettronici, ad eccezione dei dispositivi di misurazione non elettronici, incorporati in apparecchiature di grandi dimensioni o utilizzati per misurazioni ad alta precisione, qualora non siano disponibili alternative adeguate prive di mercurio: a) barometri; b) igrometri; c) manometri; d) termometri; e) sfigmomanometri;	2020

(<sup>1</sup>) I cosmetici, saponi o creme contenenti mercurio sotto forma di contaminante in tracce non considerati.

**Parte II: Prodotti soggetti all'articolo 4, paragrafo 3**

Prodotti con aggiunta di mercurio	Disposizioni
Amalgama dentale	<p>Le misure che una parte è tenuta ad adottare per eliminare progressivamente l'amalgama dentale tengono conto delle sue circostanze nazionali e degli orientamenti internazionali in materia e comprendono due o più misure tra quelle elencate in appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) fissazione di obiettivi nazionali in materia di prevenzione delle carie dentali e promozione dell'igiene dentale, in modo da ridurre al minimo le esigenze in materia di otturazioni dentali;</li> <li>ii) fissazione di obiettivi nazionali destinati a minimizzarne l'uso;</li> <li>iii) promozione, per le otturazioni dentali, dell'uso di alternative senza mercurio, clinicamente efficaci e efficienti sotto il profilo dei costi;</li> <li>iv) promozione della ricerca e dello sviluppo di materiali di qualità senza mercurio per le otturazioni dentali;</li> <li>v) incentivazione delle organizzazioni professionali rappresentative e delle facoltà di odontoiatria a educare e formare i professionisti e gli studenti di questo settore affinché utilizzino alternative senza mercurio per le otturazioni dentali e promuovano le migliori pratiche in materia di gestione;</li> <li>vi) disincentivazione delle polizze assicurative e dei programmi che favoriscono l'uso dell'amalgama rispetto alle otturazioni che non utilizzano mercurio;</li> <li>vii) incentivazione delle polizze assicurative e di programmi che favoriscono l'uso di alternative di qualità all'amalgama dentale per le otturazioni dentali;</li> <li>viii) limitazione dell'uso dell'amalgama dentale alla sua forma incapsulata;</li> <li>ix) promozione dell'uso delle migliori pratiche ambientali negli ambulatori dentistici per ridurre i rilasci di mercurio e dei suoi composti nell'acqua e nel suolo.</li> </ul>



## ALLEGATO B

## PROCESSI DI FABBRICAZIONE CHE COMPORTANO L'UTILIZZO DI MERCURIO O DI COMPOSTI DI MERCURIO

## Parte I: Processi soggetti all'articolo 5, paragrafo 2


Processi di fabbricazione che prevedono l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio	Data di eliminazione progressiva
Produzione di cloro-alcali	2025
Produzione di acetaldeide in cui sono utilizzati mercurio o composti di mercurio come catalizzatori	2018

## Parte II: Processi soggetti all'articolo 5, paragrafo 3

Processi che prevedono l'utilizzo di mercurio	Disposizioni
Produzione di cloruro di vinile monomero	<p>Le misure che le parti sono tenute ad adottare comprendono tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) riduzione, rispetto al 2010, dell'utilizzo di mercurio del 50 % per unità di produzione entro il 2020;</li> <li>ii) promozione delle misure destinate a ridurre la dipendenza nei confronti del mercurio provenienti dall'estrazione primaria;</li> <li>iii) adozione di misure per ridurre le emissioni e i rilasci del mercurio nell'ambiente;</li> <li>iv) sostegno a favore della ricerca e dello sviluppo nel settore dei catalizzatori e dei processi senza mercurio;</li> <li>v) divieto dell'utilizzo del mercurio entro cinque anni dal momento in cui la conferenza delle parti decide che sulla base dei processi sono tecnicamente e economicamente realizzabili catalizzatori senza mercurio;</li> <li>vi) comunicazione alla conferenza delle parti sull'impegno dispiegato per mettere a punto/individuare alternative ed eliminare l'utilizzo del mercurio ai sensi dell'articolo 21.</li> </ul>
Produzione di metilato o di etilato di sodio o di potassio.	<p>Le misure che le parti sono tenute ad adottare comprendono tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) misure finalizzate a ridurre l'utilizzo del mercurio in vista dell'eliminazione totale il più rapidamente possibile, al massimo entro 10 anni dall'entrata in vigore della convenzione;</li> <li>ii) riduzione, rispetto al 2010, delle emissioni e dei rilasci di mercurio del 50 % per unità di produzione entro il 2020;</li> <li>iii) divieto dell'uso del mercurio nuovo da estrazione primaria;</li> <li>iv) sostegno a favore della ricerca e dello sviluppo in materia di processi senza mercurio;</li> <li>v) divieto dell'utilizzo del mercurio entro cinque anni dal momento in cui la conferenza delle parti decide che processi senza mercurio sono tecnicamente e economicamente realizzabili;</li> <li>vi) comunicazione alla conferenza delle parti sull'impegno dispiegato per mettere a punto/individuare alternative ed eliminare l'utilizzo del mercurio ai sensi dell'articolo 21.</li> </ul>
Produzione di poliuretano mediante catalizzatori contenenti mercurio	<p>Le misure che le parti sono tenute ad adottare comprendono tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) adozione di misure destinate finalizzate a ridurre l'utilizzo del mercurio in vista dell'eliminazione totale il più rapidamente possibile, entro 10 anni dall'entrata in vigore della convenzione;</li> <li>ii) adozione di misure destinate a ridurre la dipendenza nei confronti del mercurio proveniente dall'estrazione primaria;</li> </ul>



Processi che prevedono l'utilizzo di mercurio	Disposizioni
	iii) adozione di misure per ridurre le emissioni e i rilasci del mercurio nell'ambiente; iv) incentivazione della ricerca e dello sviluppo nel settore dei catalizzatori e dei processi senza mercurio; v) comunicazione alla conferenza delle parti sull'impegno dispiegato per mettere a punto/individuare alternative ed eliminare l'utilizzo del mercurio ai sensi dell'articolo 21. Il paragrafo 6 dell'articolo 5 non si applica a questo processo manifatturiero.



## ALLEGATO C

## ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DELL'ORO A LIVELLO ARTIGIANALE E SU PICCOLA SCALA

**Piani d'azione nazionali**

1. Le parti soggette alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, includono nei loro piani nazionali:
  - a) obiettivi nazionali e obiettivi di riduzione;
  - b) misure per l'eliminazione di:
    - i) amalgami di minerale grezzo;
    - ii) combustione all'aria aperta di amalgami o di amalgami trattati;
    - iii) combustione di amalgama nelle aree residenziali; e
    - iv) lisciviazione al cianuro in sedimenti, minerali o sterili cui è stato aggiunto del mercurio, senza prima eliminarlo;
  - c) misure per agevolare la formalizzazione o la regolamentazione del settore delle attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala;
  - d) stime di base delle quantità di mercurio e delle pratiche utilizzate nel settore dell'estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala nel proprio territorio;
  - e) Strategie di promozione della riduzione delle emissioni e dei rilasci di mercurio, e dell'esposizione a questa sostanza, dell'attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala includendo i metodiche non utilizzano mercurio;
  - f) strategie per la gestione del commercio e la prevenzione della diversione del mercurio e dei composti di mercurio da fonti nazionali e estere destinati ad essere utilizzati nelle attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala;
  - g) strategie per coinvolgere le parti interessate nell'attuazione e lo sviluppo continuo del piano d'azione nazionale;
  - h) una strategia di sanità pubblica relativa all'esposizione al mercurio dei lavoratori delle miniere d'oro artigianali e su piccola scala e delle loro comunità. Una siffatta strategia dovrebbe includere, tra l'altro, la rilevazione di dati sanitari, la formazione degli operatori sanitari e una campagna di sensibilizzazione attraverso strutture sanitarie;
  - i) strategie per prevenire l'esposizione delle popolazioni vulnerabili, in particolare i bambini e le donne in età fertile (soprattutto le donne in stato di gravidanza) al mercurio utilizzato nelle attività di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala;
  - j) strategie per fornire informazioni ai lavoratori delle miniere d'oro artigianali e su piccola scala e alle comunità interessate; e
  - k) un calendario per l'attuazione del piano d'azione nazionale.
2. Ciascuna parte può includere nel proprio piano di azione nazionale strategie supplementari per conseguire i suoi obiettivi, come l'uso o l'introduzione di norme relative alle attività di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala senza mercurio e meccanismi basati sul mercato o strumenti di marketing.



## ALLEGATO D

## ELENCO DELLE FONTI PUNTUALI DI EMISSIONI ATMOSFERICHE DI MERCURIO E DI COMPOSTI DI MERCURIO

Categorie di fonti puntuali:

centrali elettriche a carbone;

caldaie industriali a carbone;

processi di fusione e arrostimento utilizzati nella produzione di metalli non ferrosi <sup>(1)</sup>;

impianti di incenerimento dei rifiuti.

Impianti di produzione di clinker da cemento.

—

<sup>(1)</sup> Ai fini del presente allegato, per «metalli non ferrosi» si intendono il piombo, lo zinco, il rame e l'oro industriale.



## ALLEGATO E

## PROCEDURE DI ARBITRATO E CONCILIAZIONE

*Parte I: Procedura di arbitrato*

La procedura di arbitrato ai fini del paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 25 della presente convenzione si articola come segue:

*Articolo 1*

1. Una parte può avviare il procedimento di arbitrato conformemente all'articolo 25 della presente convenzione mediante notifica scritta indirizzata all'altra parte o alle altre parti della controversia. La notifica è accompagnata da una dichiarazione esplicita in relazione alla volontà di ricorrere alla procedura di arbitrato, unitamente a tutti i documenti giustificativi e indica l'oggetto dell'arbitrato, in particolare gli articoli della presente convenzione la cui interpretazione o applicazione è controversa.

2. La parte ricorrente notifica al segretariato il fatto che sottopone una controversia ad arbitrato in conformità alle previsioni dell'articolo 25 della presente convenzione. La notifica è corredata della notifica scritta della parte ricorrente, della dichiarazione esplicita in relazione alla volontà di ricorrere alla procedura di arbitrato e dei documenti giustificativi di cui al precedente paragrafo 1. Il segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le parti.

*Articolo 2*

1. Se la controversia è sottoposta ad arbitrato ai sensi dell'articolo 1, viene costituito un tribunale arbitrale composto da tre membri.

2. Ciascuna delle parti della controversia designa un arbitro; i due arbitri designati nominano di comune accordo un terzo arbitro che funge da presidente del tribunale. In caso di controversia tra più di due parti, le parti aventi lo stesso interesse nominano un arbitro di comune accordo. Il presidente del tribunale non deve essere un cittadino di una delle parti in causa, né avere la propria residenza abituale nel territorio di una di esse, né essere al servizio di una di esse, né essersi già occupato della questione a qualsiasi titolo.

3. Qualora si debba sostituire un arbitro, si applica la procedura prevista per la nomina iniziale.

*Articolo 3*

1. Se una parte della controversia non procede alla nomina di un arbitro entro due mesi dalla data in cui la parte convenuta riceve la notifica dell'arbitrato, l'altra parte può informare al riguardo il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che designa il presidente del tribunale arbitrale entro un ulteriore termine di due mesi.


2. Qualora il presidente del tribunale arbitrale non sia designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite procede, su richiesta di una parte, alla designazione del presidente entro un nuovo termine di due mesi.

*Articolo 4*

Il tribunale arbitrale pronuncia le sue decisioni conformemente alle disposizioni della presente convenzione e alle norme di diritto internazionale.

*Articolo 5*

A meno che le parti alla controversia convengano diversamente, il tribunale arbitrale stabilisce il proprio regolamento interno.



*Articolo 6*

Su richiesta di una delle parti, il tribunale arbitrale può raccomandare misure provvisorie indispensabili di protezione.

*Articolo 7*

Le parti in causa agevolano l'attività del tribunale arbitrale e in particolare, utilizzano tutti i mezzi a loro disposizione per:

- a) fornire al tribunale tutti i documenti, le informazioni e gli strumenti pertinenti; e
- b) qualora sia necessario, mettere il tribunale in grado di citare testimoni o esperti e di ricevere le loro disposizioni.

*Articolo 8*

Le parti e gli arbitri hanno l'obbligo di salvaguardare il carattere riservato di ogni informazione o documento ottenuti in via confidenziale nel corso delle udienze del tribunale arbitrale.

*Articolo 9*

A meno che il tribunale arbitrale decida diversamente a causa delle particolari circostanze del caso i costi del tribunale sono suddivisi in parti uguali tra le parti alla controversia. Il tribunale tiene un registro di tutte le spese e fornisce un estratto finale alle parti.

*Articolo 10*

Ogni parte che abbia un interesse di ordine giuridico riguardo all'oggetto della controversia, interesse che può essere influenzato dalla decisione, può intervenire nella procedura con il consenso del tribunale arbitrale.

*Articolo 11*

Il tribunale arbitrale può conoscere e decidere delle domande riconvenzionali direttamente connesse all'oggetto della controversia.

*Articolo 12*

Le decisioni del tribunale arbitrale, tanto sulle questioni di procedura quanto su quelle di merito, sono adottate a maggioranza dei componenti.

*Articolo 13*

1. Qualora una delle parti alla controversia non si presenti davanti al tribunale arbitrale o non difenda la sua causa, l'altra parte può chiedere al tribunale di continuare il procedimento e di pronunciare la sua decisione. L'assenza di una delle parti o la sua astensione dal difendere la propria causa non costituisce ostacolo al procedimento.

2. Prima di pronunciare la decisione finale, il tribunale arbitrale deve accertarsi che la domanda sia fondata in fatto e in diritto.



*Articolo 14*

Il tribunale arbitrale pronuncia la decisione definitiva entro cinque mesi a decorrere dalla data in cui era costituito da tutti i membri, a meno che ritenga necessario prolungare tale termine per un periodo che non deve superare altri cinque mesi.

*Articolo 15*

La decisione finale del tribunale arbitrale è limitata all'oggetto della controversia e comprende le motivazioni su cui è basata. Essa riporta i nomi dei membri che hanno partecipato e la data della decisione finale. Ogni membro del tribunale può aggiungere un parere separato e diverso dalla decisione finale.

*Articolo 16*

La decisione finale è vincolante per le parti della controversia. L'interpretazione della presente convenzione resa dalla decisione finale è vincolante per una parte che interviene a norma dell'articolo 10 nella misura in cui riguarda questione in relazione alle quali la parte in questione è intervenuta. La decisione finale è inappellabile, a meno che le parti alla controversia abbiano preventivamente convenuto una procedura di ricorso.

*Articolo 17*

Eventuali disaccordi che dovessero sorgere tra coloro vincolati dalla decisione finale ai sensi dell'articolo 16, per quanto riguarda l'interpretazione o l'attuazione della decisione finale possono essere sottoposti da una o l'altra parte al tribunale arbitrale che ha pronunciato la sentenza.

**Parte II: Procedura di conciliazione**

Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 6, della presente convenzione, la procedura di conciliazione è la seguente:

*Articolo 1*


La richiesta di una parte contendente di istituire una commissione di conciliazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, della presente convenzione è trasmessa per iscritto al segretario, con copia all'altra o alle altre parti in causa. Il segretario ne informa immediatamente tutte le parti.

*Articolo 2*

1. A meno che le parti convengano diversamente, la commissione di conciliazione è composta di tre membri, uno dei quali è designato da ciascuna parte in causa, mentre il presidente è scelto di comune accordo dai suddetti membri.
2. Nel caso di controversia tra più di due parti, le parti aventi lo stesso interesse designano di comune accordo i propri membri della commissione.

*Articolo 3*

Se, entro un termine di due mesi dalla data di ricevimento da parte del segretario della richiesta scritta di cui all'articolo 1, le parti non hanno ancora nominato i membri della commissione, il segretario generale delle Nazioni Unite, su richiesta di una parte, procede alle designazioni necessarie entro un nuovo termine di due mesi.



*Articolo 4*

Qualora il presidente della commissione di conciliazione non sia designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite procede, su richiesta di una parte, alla designazione del presidente entro un nuovo termine di due mesi.

*Articolo 5*

La commissione di conciliazione assiste le parti della controversia in modo indipendente e parziale nel loro tentativo di raggiungere una soluzione amichevole.

*Articolo 6*

1. La commissione di conciliazione può svolgere le procedure di conciliazione nel modo che ritiene più appropriato, tenendo conto delle circostanze specifiche e degli eventuali pareri delle parti contendenti, ivi comprese le richieste di una rapida risoluzione. Può adottare il proprio regolamento interno in funzione delle esigenze, salvo diversa decisione delle parti.

2. La commissione di conciliazione può, in qualsiasi momento nel corso del procedimento, presentare proposte o raccomandazioni per la risoluzione della controversia.

*Articolo 7*

Le parti della controversia cooperano con la commissione di conciliazione. In particolare si adoperano per soddisfare le richieste della commissione in relazione alla trasmissione di materiale scritto, alla fornitura di prove e alla partecipazione alle riunioni. Le parti e i membri della commissione di conciliazione hanno l'obbligo di salvaguardare il carattere riservato di ogni informazione ottenuta in via confidenziale nel corso dei procedimenti della commissione.

*Articolo 8*

La commissione di conciliazione decide alla maggioranza dei membri.

*Articolo 9*


Se la controversia non è stata risolta, la commissione di conciliazione elabora, entro dodici mesi dalla sua piena costituzione, una relazione contenente raccomandazioni per la risoluzione della disputa di cui le parti della controversia devono tenere conto in buona fede.

*Articolo 10*

In caso di disaccordo sulla competenza della commissione di conciliazione, è quest'ultima a decidere in merito alla propria competenza.

*Articolo 11*

Se non altrimenti concordato, le spese della commissione di conciliazione sono a carico in uguale misura delle parti della disputa. La commissione tiene un registro delle proprie spese e fornisce alle parti un rendiconto conclusivo.



## ALLEGATO

**DICHIARAZIONE SULLE COMPETENZE DELL'UNIONE EUROPEA AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 3, DELLA CONVENZIONE DI MINAMATA SUL MERCURIO**

Gli Stati membri dell'Unione europea sono attualmente il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

L'articolo 30, paragrafo 3, della convenzione di Minamata recita: «3. Nel proprio strumento di ratifica, di accettazione, approvazione o adesione, l'organizzazione d'integrazione economica regionale dichiara la portata della sua competenza riguardo alle materie disciplinate dalla convenzione. Essa informa il depositario, il quale a sua volta ne informa le parti, su ogni eventuale modifica sostanziale del proprio ambito di competenza.»

L'Unione europea dichiara la propria competenza, in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 192, paragrafo 1, a stipulare accordi internazionali, e ad adempiere agli obblighi da essi derivanti, che contribuiscono a perseguire i seguenti obiettivi:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
- protezione della salute umana;
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale, compresi i cambiamenti climatici.

Il seguente elenco di strumenti giuridici dell'Unione illustra la misura in cui l'Unione ha esercitato le sue competenze a livello interno, in conformità del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto riguarda le materie disciplinate dalla convenzione di Minamata. L'Unione è competente per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di Minamata sul mercurio relativamente ai quali le disposizioni degli strumenti giuridici dell'Unione, in particolare quelle elencate in seguito, stabiliscono norme comuni e nella misura in cui la portata di tali norme comuni sia condizionata o modificata dalle disposizioni della convenzione di Minamata o da un atto adottato per la loro attuazione.

- Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 <sup>(1)</sup>;
- direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88);
- direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1);
- direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34);
- regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59);
- regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1);


<sup>(1)</sup> GUL 137 del 24.5.2017, pag. 1.



- regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1);
- regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1);
- direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1);
- direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17);
- direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1);
- regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1);
- direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3);
- direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1);
- direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3);
- direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1);
- regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

L'esercizio delle competenze trasferite all'Unione europea dai suoi Stati membri ai sensi dei trattati è, per natura, in continua evoluzione. L'Unione si riserva pertanto il diritto di adeguare la presente dichiarazione.

17CE1545



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/940 DELLA COMMISSIONE****del 1º giugno 2017****relativo all'autorizzazione dell'acido formico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'acido formico. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) Detta domanda riguarda l'autorizzazione dell'acido formico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».
- (4) Nel suo parere del 30 aprile 2015 <sup>(2)</sup>, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di acido formico non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. Essa ha inoltre concluso che il preparato è efficace per l'inibizione o la riduzione del numero di batteri patogeni nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione del preparato di acido formico dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Autorizzazione**

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «potenziatori delle condizioni d'igiene», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

<sup>(1)</sup> GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> EFSA Journal 2015; 13(5):4113.



*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º giugno 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*


Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Formula chimica, descrizione, metodi di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di acido formico/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
<b>Additivi tecnologici: potenziatori delle condizioni d'igiene.</b>								
1k236	Acido formico	<p><i>Composizione dell'additivo</i>                      Acido formico (≥ 84,5 %)                      Forma liquida  <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i>                      Acido formico ≥ 84,5 %                      H<sub>2</sub>CO<sub>2</sub>                      N. CAS: 64-18-6  <i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione dell'acido formico: metodo di cromatografia ionica con rivelatore di conduttività elettrica (IC-ECD).</p>	Tutte le specie animali	—	—	10 000	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione.</p> <p>2. La miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi.</p> <p>3. Al fine di evitare agli utilizzatori potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti una protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	21.6.2027

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/941 DELLA COMMISSIONE****del 1º giugno 2017**

**che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»),


visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea <sup>(2)</sup> («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,

informando gli Stati membri,

considerando quanto segue:

**A. IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE**

- (1) Con il regolamento (UE) n. 513/2013 <sup>(3)</sup> la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»).
- (2) Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Dai termini di tale impegno sui prezzi risulta chiaramente che esso costituisce un insieme di impegni sui prezzi individuali per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa.
- (3) Con la decisione 2013/423/UE <sup>(4)</sup> la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 <sup>(5)</sup> la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche rese necessarie dall'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio.
- (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 <sup>(6)</sup> il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla RPC («i prodotti in esame»). Il Consiglio ha inoltre istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 <sup>(7)</sup>, un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione dei prodotti in esame.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.<sup>(3)</sup> GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26.<sup>(5)</sup> GU L 209 del 3.8.2013, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.

- (5) In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori») e della CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE <sup>(1)</sup>, l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione delle misure definitive. Nell'allegato di detta decisione sono elencati i produttori esportatori per i quali è stato accettato l'impegno, tra cui figurano:
- a) BYD (Shangluo) Industrial Co. Ltd e la sua società collegata nella RPC e nell'Unione, congiuntamente designate con il codice addizionale TARIC B871 («BYD»),
  - b) Yingli Energy (China) Co. Ltd e le sue società collegate nella RPC e nell'Unione, congiuntamente designate con il codice addizionale TARIC B797 («Yingli»).
- (6) Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE <sup>(2)</sup> la Commissione ha accettato una proposta presentata dai produttori esportatori insieme alla CCCME relativa ad alcuni chiarimenti sull'attuazione dell'impegno per i prodotti in esame oggetto dello stesso, cioè i moduli e le celle originari o provenienti dalla RPC attualmente classificati con i codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39) fabbricati dai produttori esportatori («il prodotto oggetto dell'impegno»). Il dazio antidumping e il dazio compensativo di cui al considerando 4, unitamente all'impegno, sono in seguito congiuntamente denominati «le misure».
- (7) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/866 <sup>(3)</sup> la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori.
- (8) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1403 <sup>(4)</sup> la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.
- (9) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2018 <sup>(5)</sup> la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori.
- (10) La Commissione ha aperto un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping con un avviso di apertura pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(6)</sup> il 5 dicembre 2015.
- (11) La Commissione ha aperto un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure compensative con un avviso di apertura pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(7)</sup> il 5 dicembre 2015.
- (12) La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative con un avviso di apertura pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(8)</sup> il 5 dicembre 2015.
- (13) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/115 <sup>(9)</sup> la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.
- (14) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 <sup>(10)</sup> la Commissione ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan.
- (15) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 <sup>(11)</sup> la Commissione ha esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan.

<sup>(1)</sup> GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214.

<sup>(2)</sup> GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU L 139 del 5.6.2015, pag. 30.

<sup>(4)</sup> GU L 218 del 19.8.2015, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 295 del 12.11.2015, pag. 23.

<sup>(6)</sup> GU C 405 del 5.12.2015, pag. 8.


<sup>(7)</sup> GU C 405 del 5.12.2015, pag. 20.

<sup>(8)</sup> GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33.

<sup>(9)</sup> GU L 23 del 29.1.2016, pag. 47.

<sup>(10)</sup> GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76.

<sup>(11)</sup> GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56.



- (16) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1045 <sup>(1)</sup> la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.
- (17) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1382 <sup>(2)</sup> la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori.
- (18) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1402 <sup>(3)</sup> la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri tre produttori esportatori.
- (19) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1998 <sup>(4)</sup> la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori.
- (20) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 <sup>(5)</sup> la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri due produttori esportatori.
- (21) In seguito al riesame in previsione della scadenza e al riesame intermedio di cui ai considerando da 10 a 12, la Commissione ha confermato le misure in vigore con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 <sup>(6)</sup> e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 <sup>(7)</sup>.
- (22) La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale della forma delle misure con un avviso di apertura pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(8)</sup> il 3 marzo 2017.
- (23) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/454 <sup>(9)</sup> la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per quattro produttori esportatori.
- (24) Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/615 <sup>(10)</sup> la Commissione ha accettato una proposta presentata da un gruppo di produttori esportatori insieme alla CCCME concernente l'attuazione dell'impegno.

#### B. CONDIZIONI DELL'IMPEGNO E REVOCA VOLONTARIA DI YINGLI E BYD

- (25) Secondo le condizioni dell'impegno ogni produttore esportatore può revocare volontariamente il proprio impegno in qualsiasi momento nel corso del periodo di applicazione.
- (26) Nel marzo 2017 BYD ha notificato alla Commissione la propria intenzione di revocare l'impegno.
- (27) Nell'aprile 2017 Yingli ha notificato alla Commissione la propria intenzione di revocare l'impegno.

#### C. REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO E ISTITUZIONE DEI DAZI DEFINITIVI

- (28) In conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base nonché ai termini dell'impegno, la Commissione ha pertanto concluso che va revocata l'accettazione dell'impegno per BYD e Yingli.
- (29) Di conseguenza, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 e il dazio compensativo definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 si applicano automaticamente alle importazioni originarie o provenienti dalla RPC del prodotto in esame fabbricato da BYD (codice addizionale TARIC B871) e da Yingli (codice addizionale TARIC B797) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GUL 170 del 29.6.2016, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GUL 222 del 17.8.2016, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GUL 228 del 23.8.2016, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GUL 308 del 16.11.2016, pag. 8.

<sup>(5)</sup> GUL 333 dell'8.12.2016, pag. 4.

<sup>(6)</sup> GUL 56 del 3.3.2017, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GUL 56 del 3.3.2017, pag. 131.

<sup>(8)</sup> GUC 67 del 3.3.2017, pag. 16.

<sup>(9)</sup> GUL 71 del 16.3.2017, pag. 5.

<sup>(10)</sup> GUL 86 del 31.3.2017, pag. 14.



- (30) La Commissione ricorda inoltre che, quando alle autorità doganali degli Stati membri risulta che il prezzo indicato su una fattura relativa all'impegno non corrisponde al prezzo effettivamente pagato, esse dovrebbero verificare se è stato violato l'obbligo di includere eventuali sgravi nelle fatture relative all'impegno o se non è stato rispettato il prezzo minimo all'importazione. Se le autorità doganali degli Stati membri concludono che vi è stata una tale violazione o se il prezzo minimo all'importazione non è stato rispettato, esse dovrebbero riscuotere i dazi di conseguenza. Al fine di agevolare, sulla base dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato, il lavoro delle autorità doganali degli Stati membri, in tali situazioni la Commissione dovrebbe condividere il testo riservato e altre informazioni relative all'impegno unicamente ai fini dei procedimenti nazionali.
- (31) La Commissione osserva infine che l'accettazione della revoca volontaria non pregiudica il potere conferito alla Commissione dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 di annullare le fatture relative all'impegno emesse prima dell'accettazione della revoca volontaria, se la Commissione viene a conoscenza di fatti che giustificano tale annullamento.
- (32) Nella tabella riportata nell'allegato del presente regolamento sono elencati a titolo informativo i produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE resta invariata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

È revocata l'accettazione dell'impegno in relazione alle seguenti società:

Nome della società	Codice addizionale TARIC
Shanghai BYD Co. Ltd BYD (Shangluo) Industrial Co. Ltd	B871
Yingli Energy (China) Co. Ltd Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd	B797

#### Articolo 2

1. Se alle autorità doganali risulta che il prezzo indicato su una fattura relativa all'impegno in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, emessa da una delle società il cui impegno è stato inizialmente accettato con la decisione di esecuzione 2013/707/UE, non corrisponde al prezzo pagato e che quindi tali società possono aver violato l'impegno, le autorità doganali possono, se necessario ai fini dei procedimenti nazionali, chiedere che la Commissione presenti loro una copia dell'impegno e altre informazioni perché possano verificare il prezzo minimo all'importazione applicabile il giorno di emissione della fattura relativa all'impegno.

2. Se tale verifica rivela che il prezzo pagato è inferiore al prezzo medio all'importazione, saranno riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037.



Se tale verifica rivela che nella fattura commerciale non sono stati inclusi sconti e sgravi, saranno riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate ai fini della riscossione dei dazi dovuti a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366. In tale contesto le autorità doganali degli Stati membri possono fornire dette informazioni al debitore di tali dazi al solo scopo di salvaguardare i suoi diritti di difesa. Tali informazioni non possono in alcun caso essere comunicate a terzi.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




## ALLEGATO

## Elenco delle società


Nome della società	Codice addizionale TARIC
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd	B798
Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd	B799
Anhui Chaoqun Power Co. Ltd	B800
Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd	B802
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd	B801
Anhui Titan PV Co. Ltd	B803
Xian SunOasis (Prime) Company Limited TBEA SOLAR CO. LTD XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT	B804
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd	B806
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd	B807
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD	B808
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd	B811
CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD	B812
CSG PVtech Co. Ltd	B814
China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd	B809
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd	B816
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD	B817




Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Zhejiang Era Solar Co. Ltd	B818
GD Solar Co. Ltd	B820
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd	B821
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd	B822
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd	B824
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd	B826
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd	B827
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD	B828
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd	B829
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd	B831
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd	B832
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd	B833
Jiangsu Runda PV Co. Ltd	B834
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd	B835
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd	B837
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd	B838
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd	B839
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd	B840
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd	B841
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd	B793
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd	B843




Nome della società	Codice addizionale TARIC
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd	B795
Juli New Energy Co. Ltd	B846
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd	B847
King-PV Technology Co. Ltd	B848
Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)	B849
Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd	B851
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd	B853
NICE SUN PV CO. LTD LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD	B854
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd	B857
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd	B858
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd	B861
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd	B862
Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd	B863
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd	B864
Perlight Solar Co. Ltd	B865
SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD	B870
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd	B872
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd	B873
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD	B874
SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd	B875



Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Shanghai ST Solar Co. Ltd Jiangsu ST Solar Co. Ltd	B876
Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd	B878
Shenzhen Topray Solar Co. Ltd Shanxi Topray Solar Co. Ltd Leshan Topray Cell Co. Ltd	B880
Sopray Energy Co. Ltd Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd	B881
SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd	B882
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD	B883
TDG Holding Co. Ltd	B884
Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd	B885
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd	B886
Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd	B877
Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd	B879
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd	B889
Wuxi Saijing Solar Co. Ltd	B890
Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd	B891
Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd	B892
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd	B893
Xian Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd	B896



Nome della società	Codice addizionale TARIC
Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd	B899
Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd	B900
Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd	B902
Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd	B903
Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd	B904
Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd	B905
Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd	B906
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd	B907
Zhejiang Koly Energy Co. Ltd	B908
Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd	B910
Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd	B911
Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd	B912
Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd	B914
Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd	B915
Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd	B916
Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd	B917
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD	B918
ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD	B920



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/942 DELLA COMMISSIONE****del 1º giugno 2017**

**che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDURA****1.1. Misure in vigore**

- (1) Con regolamento (CEE) n. 2737/90 del Consiglio <sup>(2)</sup>, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 33 % sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese («RPC», «Cina» o «paese interessato») («l'inchiesta originaria»). Con decisione 90/480/CEE <sup>(3)</sup>, la Commissione ha accettato gli impegni offerti da due esportatori principali concernenti il prodotto soggetto alle misure.
- (2) In seguito al ritiro degli impegni da parte dei due esportatori cinesi interessati, il Consiglio, con regolamento (CE) n. 610/95 del Consiglio <sup>(4)</sup>, ha modificato il regolamento (CEE) n. 2737/90 e ha istituito un dazio definitivo del 33 % sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso.
- (3) Con regolamento (CE) n. 771/98 del Consiglio <sup>(5)</sup>, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza, queste misure sono state prorogate di altri cinque anni.
- (4) Con regolamento (CE) n. 2268/2004 del Consiglio <sup>(6)</sup>, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping del 33 % sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originari della RPC.
- (5) Con regolamento (CE) n. 1275/2005 del Consiglio <sup>(7)</sup>, il Consiglio ha modificato la definizione del prodotto che rientrava nell'ambito di applicazione delle misure così da includere anche il carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2737/90 del Consiglio, del 24 settembre 1990, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 264 del 27.9.1990, pag. 7).


<sup>(3)</sup> Decisione 90/480/CEE della Commissione, del 24 settembre 1990, relativa all'accettazione degli impegni offerti da alcuni esportatori nell'ambito della procedura antidumping concernente le importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese e alla chiusura dell'inchiesta nei confronti degli stessi esportatori (GU L 264 del 27.9.1990, pag. 59).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 610/95 del Consiglio, del 20 marzo 1995, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2735/90, (CEE) n. 2736/90 e (CEE) n. 2737/90 che istituiscono un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di minerali di tungsteno e dei loro concentrati, di ossido di tungsteno e acido di tungsteno, di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese, e dispone la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento (CE) n. 2286/94 della Commissione (GU L 64 del 22.3.1995, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 771/98 del Consiglio, del 7 aprile 1998, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 111 del 9.4.1998, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento (CE) n. 2268/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 395 del 31.12.2004, pag. 56).

<sup>(7)</sup> Regolamento (CE) n. 1275/2005 del Consiglio, del 26 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2268/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 202 del 3.8.2005, pag. 1).



- (6) In seguito ad una revisione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio <sup>(1)</sup>, il Consiglio ha prorogato le misure di altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) n. 287/2011 del Consiglio <sup>(2)</sup> («il precedente riesame in previsione della scadenza»).

### 1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (7) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza <sup>(3)</sup> delle misure esistenti, il 7 dicembre 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 («la domanda di riesame»).
- (8) La domanda è stata presentata per conto di sei produttori dell'Unione («il richiedente») che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica («carburo di tungsteno»).
- (9) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato probabilmente il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio a danno dell'industria dell'Unione.

### 1.3. Apertura

- (10) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 23 marzo 2016 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(4)</sup> («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
- (11) Diversi utilizzatori hanno affermato di aver richiesto alla Commissione prima dell'apertura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza che, qualora venisse aperta un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza, venisse avviato parallelamente un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Tale affermazione è stata ribadita dopo la divulgazione delle informazioni.
- (12) Contrariamente a quanto affermato, tale richiesta non è mai stata presentata alla Commissione. Le parti in questione hanno semplicemente chiesto alla Commissione se le precedenti conclusioni riguardanti le pratiche di dumping e il pregiudizio fossero ancora valide oggi. Tali domande non erano associate ad una richiesta di apertura di un riesame intermedio e tali parti non hanno fornito alcun elemento di prova a dimostrazione di un mutamento duraturo delle circostanze. Solo una richiesta motivata da elementi di prova sufficienti, che dimostrano tale mutamento delle circostanze di natura duratura, può essere considerata una richiesta valida.

### 1.4. Parti interessate


- (13) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura dell'inchiesta i produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità cinesi, gli importatori e gli utilizzatori noti, invitandoli a partecipare.
- (14) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per chiedere un'audizione. Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.
- (15) Durante l'inchiesta si sono tenute quattro audizioni: due con vari utilizzatori, una con i produttori dell'Unione e una alla presenza del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale per un importatore/utilizzatore.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51). Tale regolamento è stato codificato dal regolamento di base.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 287/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica e di carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 78 del 24.3.2011, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 212 del 27.6.2015, pag. 8).

<sup>(4)</sup> Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno fuso e di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della Repubblica popolare cinese (GU C 108 del 23.3.2016, pag. 6).



## a) Campionamento

- (16) Nell'avviso di apertura la Commissione ha affermato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

*Campionamento dei produttori esportatori della RPC*

- (17) In considerazione del numero presumibilmente elevato di produttori esportatori della RPC, nell'avviso di apertura è stato previsto il campionamento.
- (18) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri produttori esportatori eventualmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (19) Le informazioni sul campionamento sono state ricevute da otto produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori situati nella RPC.
- (20) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, inizialmente la Commissione ha selezionato un campione di tre produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori noti interessati e le autorità nella RPC sono stati consultati nella selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni.
- (21) Ai tre produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione sono stati inviati questionari, ma nessuno di loro ha fornito alla Commissione le informazioni richieste. Pertanto, allo scopo di raccogliere le informazioni necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, i servizi della Commissione hanno ritenuto necessario richiedere la collaborazione dei produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori rimanenti che hanno presentato informazioni durante il campionamento. Tutti i produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori noti interessati e le autorità nella RPC sono stati consultati in merito al nuovo campione. Non sono pervenute osservazioni. Pertanto sono stati inviati questionari ai rimanenti produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori. Ciò nonostante, nessuno dei produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori cinesi ha fornito alla Commissione le informazioni richieste.

*Campionamento dei produttori dell'Unione*

- (22) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Secondo la domanda di riesame, sono nove i produttori di carburo di tungsteno nell'Unione, sei dei quali producono per il mercato libero e tre principalmente per l'uso vincolato. Tutti e sei i produttori dell'Unione/gruppi di produttori dell'Unione che producono per il mercato libero si sono manifestati durante l'esame della rappresentatività, e costituiscono il 65 % della produzione totale dell'Unione. La Commissione ha deciso di procedere al campionamento di tutti e sei i produttori. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito al campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni entro il termine previsto, il campione provvisorio è stato confermato. Il campione è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.
- (23) I tre produttori che producono principalmente per il mercato vincolato, pur non collaborando, non si sono opposti all'inchiesta.

*Campionamento degli importatori/utilizzatori*

- (24) Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, la Commissione ha contattato dieci importatori/utilizzatori noti chiedendo loro di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
- (25) Sette società si sono manifestate entro i termini stabiliti e a tutte sono stati inviati questionari. Tutte erano utilizzatori.



- b) Risposte al questionario
- (26) La Commissione ha inviato questionari ai sei produttori dell'Unione inclusi nel campione, a sette utilizzatori noti, a otto produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori della RPC, e a 20 produttori noti in potenziali paesi di riferimento (Canada, Giappone e Stati Uniti d'America).
- (27) Sono state ricevute risposte al questionario da sei produttori dell'Unione, otto utilizzatori (due dei quali collegati), un produttore di un potenziale paese di riferimento negli Stati Uniti d'America e un produttore di un potenziale paese di riferimento in Giappone. Nessuno dei produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori cinesi ha risposto al questionario.
- (28) Un'associazione tedesca di metalli non ferrosi si è manifestata a sostegno del mantenimento delle misure.

c) Visite di verifica

- (29) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Le visite di verifica ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di base sono state condotte presso i locali delle seguenti società:

*Produttori dell'Unione*

- Eurotungstène Poudres SA, Grenoble, Francia
- Global Tungsten & Powders spol. s r.o, Brutal, Repubblica ceca
- H. C. Starck GmbH & Co. KG, Goslar, Germania
- Tikomet Oy, Jyväskylä, Finlandia
- Treibacher Industrie AG, Althofen, Austria
- Wolfram Bergbau und Hütten-GmbH Nfg.KG., St Peter, Austria

*Utilizzatori*

- Atlas Copco Secoroc AB, Fagersta, Svezia
- Betek GmbH & Co. KG, Aichhalden, Germania
- Gühring KG, Albstadt, Germania
- Konrad Friedrichs GmbH & Co. KG, Kulmbach, Germania
- Technogenia SAS, Sait-Jorioz, Francia

*Produttore del paese di riferimento*

- Global Tungsten & Powders Corp., Towanda, Stati Uniti d'America


**1.5. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame**

- (30) L'inchiesta sul rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).


**2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE**

**2.1. Prodotto oggetto del riesame**

- (31) Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici NC 2849 90 30 ed ex 3824 30 00 (codice TARIC 3824 30 00 10).



- (32) Il carburo di tungsteno, il carburo di tungsteno fuso e il carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica sono composti di tungsteno e di carbonio prodotti mediante trattamento termico. Si tratta di prodotti intermedi utilizzati per la fabbricazione di pezzi in metalli duri: utensili da taglio in carburo cementato e pezzi di usura, rivestimenti resistenti all'abrasione, punte per la trivellazione petrolifera e l'estrazione di minerali, cuscinetti e punte per la trafilatura e la fucinatura dei metalli.
- (33) Durante il periodo in esame il prodotto oggetto del riesame è stato fabbricato nell'Unione a partire da materie prime «vergini» (minerale, concentrato, paratungstato di ammonio — PTA e ossido) con un processo chiamato «produzione da materia vergine» e a partire da rottami con un processo chiamato «produzione per riciclaggio». I rottami di metalli duri sono generati nel processo di produzione di società metallurgiche che trattano metalli duri, nel processo di produzione di utensili e presso gli utilizzatori finali di prodotti in metalli duri. Nell'industria del tungsteno, i rottami possono essere riciclati utilizzando il processo di riciclaggio chimico o di recupero dello zinco.
- (34) Il carburo di tungsteno vergine e il carburo di tungsteno riciclato chimicamente hanno caratteristiche fisiche e chimiche identiche e lo stesso uso. Inoltre nel processo di fabbricazione non c'è separazione tra il carburo di tungsteno fabbricato a partire da materie prime vergini e quello fabbricato a partire da rottami.
- (35) Il processo di recupero dello zinco produce carburo di tungsteno miscelato a polveri metalliche, come per esempio il cobalto. Questo processo di fabbricazione è un processo di riciclaggio fisico-meccanico e la qualità del fattore di produzione (i rottami utilizzati) determina la qualità del carburo di tungsteno.
- (36) Diverse parti interessate hanno affermato che le polveri di zinco recuperato non dovrebbero essere trattate nella presente inchiesta per via dei diversi costi di fabbricazione, del diverso livello della domanda, dei diversi clienti e delle diverse applicazioni rispetto al carburo di tungsteno ottenuto da materie prime vergini.
- (37) Le polveri di zinco recuperato rientrano nella descrizione del carburo di tungsteno miscelato a polveri metalliche, uno dei tre tipi di prodotto trattati nella presente inchiesta. La presente inchiesta ha rivelato che la polvere di zinco recuperato ha una purezza chimica inferiore e una granulometria superiore rispetto al carburo di tungsteno fabbricato a partire da materie prime vergini o dai rottami di tungsteno mediante il processo di riciclaggio chimico. La qualità della polvere ottenuta dipende dalla qualità dei rottami che costituiscono i fattori di produzione. Benché le polveri di zinco recuperato non possano essere utilizzate in tutte le applicazioni come carburo di tungsteno, sono utilizzate per produrre alcuni utensili in metallo duro come carburo di tungsteno. Pertanto si è concluso che questo tipo di carburo di tungsteno ha caratteristiche fisiche e chimiche simili e applicazioni simili a quelle del carburo di tungsteno fabbricato a partire da materie prime vergini o da rottami attraverso il processo di riciclaggio chimico. Inoltre gli altri elementi citati al considerando 36, come i costi di fabbricazione e la domanda, non sono rilevanti di per sé per la definizione del prodotto oggetto del riesame. Per quanto concerne l'asserita diversità di clientela delle polveri di zinco recuperato, l'inchiesta ha rivelato che tre delle parti interessate che hanno espresso tale argomentazione erano di fatto consumatori di questo tipo di prodotto oltre che di carburo di tungsteno. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (38) Diverse parti interessate hanno affermato che la presente inchiesta non dovrebbe trattare il carburo di tungsteno fabbricato a partire da rottami. Si asseriva che il prodotto oggetto del riesame importato dalla RPC è fabbricato quasi esclusivamente da materie prime vergini mentre l'industria dell'Unione produceva carburo di tungsteno anche da materiale riciclato. Tali parti sostenevano che il costo della produzione del carburo di tungsteno varia a seconda della materia prima utilizzata e che le attività di raccolta, trasporto e lavorazione dei rottami comportano una struttura dei costi differente.
- (39) Il costo di produzione basato sul fattore di produzione utilizzato (materie prime vergini o rottami) non è di per sé rilevante ai fini della definizione del prodotto, ma piuttosto ai fini delle caratteristiche tecniche, fisiche e chimiche e delle applicazioni di base del prodotto. Inoltre, come confermato durante la valutazione del processo di produzione dell'industria dell'Unione, non vi è separazione tra il carburo di tungsteno fabbricato a partire da materie prime vergini e il carburo di tungsteno fabbricato a partire da rottami. Alcuni produttori dell'Unione utilizzano solo materie prime vergini nel proprio processo di fabbricazione, mentre altri utilizzano anche rottami. Come citato al considerando 34, il carburo di tungsteno prodotto da materie prime vergini e quello prodotto da rottami hanno caratteristiche fisiche e chimiche identiche e lo stesso uso. In ogni caso, come citato al considerando 21, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha risposto al questionario. La Commissione non è quindi stata in grado di valutare il loro processo di fabbricazione e i tipi di prodotti esportati nell'Unione. L'argomentazione secondo cui la presente inchiesta non dovrebbe trattare il carburo di tungsteno fabbricato a partire da rottami è stata pertanto respinta.



- (40) Un utilizzatore ha affermato che l'inchiesta dovrebbe prendere in considerazione diverse qualità commerciali del carburo di tungsteno perché le diverse categorie di carburo di tungsteno (come le categorie ultrafine, standard e quelle cementate ad alta temperatura) incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Inoltre si asseriva che i produttori esportatori cinesi sono specializzati nella produzione di categorie standard mentre l'industria dell'Unione produce tutte le categorie.
- (41) Questa argomentazione non è stata motivata e non è stato possibile confermarla durante l'inchiesta. L'utilizzatore in questione non ha fornito alcun elemento di prova che indichi una significativa differenza di prezzo tra i vari tipi/qualità di prodotto. Non è stato inoltre possibile confermare questa argomentazione con le informazioni raccolte durante l'inchiesta. Inoltre, come citato al considerando 21, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha inviato una risposta al questionario. La Commissione non è stata pertanto in grado di valutare, tra gli altri elementi, il tipo di prodotti da loro fabbricato, la loro struttura dei costi e i loro prezzi di vendita. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

## 2.2. Prodotto simile


- (42) L'inchiesta ha concluso che il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto dai produttori esportatori nell'Unione è identico in termini di caratteristiche fisiche e chimiche e usi al prodotto fabbricato dai produttori dell'Unione e venduto nel mercato dell'Unione o a quello prodotto e venduto nel paese di riferimento.
- (43) La Commissione ha pertanto concluso che tali prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

## 3. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

### 3.1. Dumping

#### *Paese di riferimento*

- (44) Nell'inchiesta originaria nessuno dei produttori esportatori cinesi ha ricevuto il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato. A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per tutti i produttori esportatori è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. A tal fine è stato necessario selezionare un paese terzo ad economia di mercato («il paese di riferimento»).
- (45) Gli Stati Uniti d'America («USA») sono stati selezionati come paese di riferimento nei precedenti riesami in previsione della scadenza. Nell'avviso di apertura del presente riesame, la Commissione ha proposto di utilizzare nuovamente gli USA come paese di riferimento e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito.
- (46) La Commissione ha chiesto la collaborazione di altri potenziali paesi di riferimento, ha contattato produttori noti di carburo di tungsteno in Giappone e Canada e li ha invitati a fornire le informazioni necessarie. La Commissione ha contattato le autorità di Israele, Giappone, USA, Canada, Repubblica di Corea, India e Federazione russa e ha chiesto loro di fornire informazioni riguardanti la produzione di carburo di tungsteno nei loro rispettivi paesi. La Commissione ha ricevuto informazioni dal Canada, dal Giappone e dagli USA riguardanti circa 20 produttori noti del prodotto simile in questi paesi, che sono stati contattati e invitati a rispondere a un questionario. Solo un produttore negli USA e uno in Giappone si sono manifestati e hanno fornito le informazioni richieste.
- (47) I due mercati, gli USA e il Giappone, erano simili in termini di numero di produttori interni, assenza di misure antidumping in vigore e significative quantità di importazioni dalla Cina. Questo indicava che entrambi i mercati erano competitivi.
- (48) Tuttavia, mentre il produttore giapponese ha venduto solo quantità trascurabili del prodotto simile nel proprio mercato interno, il produttore USA ha venduto quantità significative nel proprio mercato interno durante il PIR.
- (49) Benché diverse parti abbiano evidenziato che il produttore negli USA era collegato all'industria dell'Unione, questo fatto di per sé non costituisce un impedimento per la selezione degli USA come paese di riferimento. Infatti nessuna parte ha presentato elementi di prova del fatto che in questo caso la relazione incidesse sui prezzi interni negli USA e che, di conseguenza, gli USA non costituirebbero un paese di riferimento adeguato.



- (50) Varie parti interessate hanno inoltre affermato che non sono stati presi in considerazione i metodi di produzione utilizzati negli USA, in particolare se il carburo di tungsteno fosse prodotto da materie prime vergini o da rottami (come spiegato al considerando 33). Tali parti asserivano che questi metodi di produzione diversi incidessero sulla domanda e sui prezzi sul mercato statunitense e che questo aspetto dovrebbe essere preso in considerazione. Sostenevano inoltre che i prezzi negli USA fossero a livelli particolarmente elevati considerando che i produttori statunitensi avevano stipulato contratti con l'esercito statunitense a prezzi elevati.
- (51) Come già citato al considerando 34, il carburo di tungsteno fabbricato a partire da materie prime vergini e il carburo di tungsteno fabbricato a partire da rottami hanno caratteristiche fisiche e chimiche identiche e lo stesso uso. Pertanto anche negli USA non vi è stata alcuna separazione, nel processo di fabbricazione, tra il carburo di tungsteno fabbricato a partire da materie prime vergini e il carburo di tungsteno fabbricato a partire da rottami. In aggiunta, l'inchiesta ha rivelato che il processo di produzione non incideva in alcun modo sulla domanda e sui prezzi.
- (52) Inoltre, benché il carburo di tungsteno sia di fatto utilizzato per applicazioni militari, in base alle informazioni raccolte durante l'inchiesta non vi erano elementi di prova del fatto che un'eventuale collaborazione con il governo incidesse sul prezzo interno del produttore del mercato di riferimento.
- (53) Infine queste parti interessate non hanno proposto alcun paese di riferimento alternativo.
- (54) Le argomentazioni a contestazione dell'adeguatezza degli USA quale mercato di riferimento sono state pertanto respinte.
- (55) In base a quanto sopra esposto, tenendo conto delle quantità vendute sui mercati interni dei produttori di potenziali paesi di riferimento al momento della selezione, considerando che gli USA sono stati utilizzati come paese di riferimento anche nell'inchiesta originaria e il fatto che la Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione dalle parti interessate che sia riuscita a mettere in dubbio l'adeguatezza degli USA come paese di riferimento, gli USA sono stati considerati un paese di riferimento idoneo.
- (56) Le parti interessate sono state informate di questa selezione. Non sono pervenute osservazioni.


#### *Valore normale*

- (57) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha prima di tutto esaminato se il volume totale di vendite del prodotto simile effettuate dal produttore del paese di riferimento nel mercato interno fosse rappresentativo durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Queste vendite sono state considerate rappresentative se il volume complessivo delle vendite ad acquirenti indipendenti rappresentava almeno il 5 % del volume complessivo delle esportazioni cinesi del prodotto oggetto del riesame nell'Unione, come stabilito nel considerando 111, durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Su questa base, le vendite del prodotto simile effettuate dal produttore del paese di riferimento nel mercato interno erano rappresentative.
- (58) La Commissione ha successivamente esaminato, per il produttore del paese di riferimento, se le vendite del prodotto simile nel mercato interno fossero remunerative durante il periodo dell'inchiesta di riesame e pertanto se si possa ritenere che siano state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (59) Il volume delle vendite remunerative del prodotto simile rappresentava meno dell'80 % del volume complessivo delle vendite del prodotto simile, quindi il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative.

#### *Prezzo all'esportazione*

- (60) Come citato al considerando 21, vista l'assenza di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all'esportazione è stato determinato in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ossia alle informazioni fornite da Eurostat rivedute alla luce dei dati ricevuti dagli utilizzatori che hanno importato carburo di tungsteno dalla Cina.
- (61) Le esportazioni dalla Cina sono avvenute sia in regime di perfezionamento attivo <sup>(1)</sup> («RPA») sia con il regime normale. Come illustrato al considerando 111, poiché le esportazioni effettuate in regime normale rappresentavano solo lo 0,1 % della quota di mercato dell'Unione durante il PIR, sono state ritenute trascurabili e i calcoli sono stati realizzati sul prezzo all'esportazione solamente in RPA.

<sup>(1)</sup> Il carburo di tungsteno importato in RPA non è soggetto al pagamento di dazi doganali e antidumping ed è utilizzato nel processo di produzione di utensili esportati al di fuori dell'UE.




*Confronto*

- (62) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione così determinato a livello franco fabbrica. Se giustificato ai fini di un confronto equo, il prezzo all'esportazione e il valore normale sono stati adeguati per tenere conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per i costi di trasporto (nolo marittimo e interno) e per l'imposta sulle esportazioni del 5 % (revocata nel maggio 2015) in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ossia la domanda di riesame.
- (63) Diverse parti interessate hanno affermato che i produttori cinesi hanno un vantaggio comparativo per quanto concerne il prezzo della materia prima, segnatamente il PTA, e pertanto costi di produzione inferiori. Tale affermazione è stata ribadita dopo la divulgazione delle informazioni. Asserivano inoltre che i produttori esportatori cinesi vantavano una produzione più efficiente ed economie di scala. Questi elementi dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolo del margine di dumping.
- (64) Come riportato al considerando 21, nessuno dei produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori cinesi ha fornito alla Commissione una risposta al questionario. Inoltre nessuna di queste parti interessate ha fornito elementi di prova a supporto delle proprie argomentazioni. Di conseguenza non è stato possibile valutare l'eventuale vantaggio comparativo asserito rispetto al produttore del paese di riferimento nel processo di produzione dei produttori cinesi. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (65) Dopo la divulgazione delle informazioni vari utilizzatori hanno affermato che, nel calcolo dei margini di dumping e di pregiudizio, è necessario prendere in considerazione le differenze di qualità in funzione degli usi, i costi di produzione e le vendite.
- (66) A tale proposito, come spiegato nei considerando 34 e 37, i tre tipi di prodotto hanno caratteristiche fisiche e chimiche simili e applicazioni simili. Inoltre, come citato al considerando 21, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha inviato una risposta al questionario. La Commissione non è stata pertanto in grado di valutare, tra gli altri elementi, il tipo di prodotti da loro fabbricato, le loro differenze a livello di qualità e di usi finali, la struttura dei costi e i loro prezzi di vendita. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
- (67) Dopo la divulgazione delle informazioni vari utilizzatori hanno inoltre affermato che, non avendo utilizzato i numeri di controllo del prodotto nella presente inchiesta, la Commissione si è discostata dalla sua prassi abituale.
- (68) L'inchiesta originaria ha stabilito che non era necessario usare diversi numeri di controllo del prodotto per differenziare i tipi di prodotto ai fini del calcolo, tra l'altro, dei margini di dumping.
- (69) La presente inchiesta ha confermato che non si è verificato alcun cambiamento delle circostanze di fatto tale da giustificare uno scostamento dalla metodologia iniziale. Inoltre, vista l'assenza di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, come spiegato nel considerando 21, non è stato possibile effettuare un confronto per tipo di prodotto tra il prodotto fabbricato e venduto nel mercato del paese di riferimento e il prodotto esportato dalla Cina nell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

*Margine di dumping*

- (70) La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale con la media ponderata del prezzo all'esportazione come stabilito sopra a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (71) Su tale base, la media ponderata del margine di dumping espressa come percentuale del prezzo di costo, assicurazione, nolo («cif») franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era superiore al 40 %.
- (72) Diverse parti interessate hanno affermato che, visto il passaggio dei produttori esportatori cinesi alla fabbricazione di prodotti a valle, era altamente improbabile che i produttori esportatori cinesi vendessero a prezzi di dumping.
- (73) Va osservato che il margine di dumping stabilito al considerando 71 era coerente con la metodologia definita nell'articolo 2 del regolamento di base. Nessuno dei produttori esportatori cinesi ha collaborato e fornito le informazioni pertinenti per calcolare i margini di dumping. Le parti in questione inoltre non hanno fornito alcun elemento di prova a supporto delle proprie argomentazioni. L'argomentazione è stata respinta.



- (74) Diverse parti interessate hanno affermato che i dati richiesti ai produttori esportatori cinesi e al produttore del paese di riferimento erano incompleti e non consentivano un adeguato confronto basato sul tipo di prodotto. Sostenevano che i dati avrebbero dovuto essere raccolti in base al tipo di prodotto.
- (75) Tale affermazione non è stata comprovata. L'inchiesta ha stabilito, come nelle precedenti inchieste concernenti lo stesso prodotto, che le differenze tra tipi/qualità di carburo di tungsteno non incidono in modo significativo sul costo e sui prezzi. Le parti interessate in questione inoltre non hanno fornito alcun elemento di prova che indichi tale differenza significativa di prezzo tra i vari tipi/qualità di prodotto. Inoltre, come affermato al considerando 21, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha presentato una risposta al questionario e la Commissione pertanto non è stata in grado di accertare il tipo di prodotti fabbricati dai produttori esportatori cinesi e l'eventuale incidenza sul costo e sui prezzi. L'argomentazione è stata respinta.

### 3.2. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

- (76) Per stabilire il rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure sono stati analizzati i seguenti elementi: i) produzione, capacità produttiva e capacità inutilizzata della Cina, ii) stoccaggio di materie prime e imposta sull'esportazione di concentrato di tungsteno, iii) esportazioni cinesi e attrattiva del mercato dell'Unione, iv) andamento dei consumi in Cina e nei suoi altri mercati di esportazione principali.

#### 3.2.1. Produzione, capacità produttiva e capacità inutilizzata della RPC

- (77) In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la produzione, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della Cina sono state accertate in base ai dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base e in base alle seguenti fonti: i) informazioni raccolte durante il campionamento dei produttori esportatori, ii) informazioni fornite nella domanda di riesame (in base alle informazioni di mercato del richiedente), e iii) informazioni pubblicamente disponibili, ossia il *Metal Bulletin*, specializzato in informazioni di mercato riguardanti i mercati globali dell'acciaio, dei metalli non ferrosi e dei rottami metallici.
- (78) Durante il PIR la produzione di carburo di tungsteno in Cina era stimata a circa 30 000 tonnellate, la capacità produttiva tra 42 000 e 50 000 tonnellate e la capacità inutilizzata pertanto tra 12 000 e 20 000 tonnellate. La capacità inutilizzata stimata rappresentava quindi tra il 94 % e il 156 % del consumo dell'Unione (come stabilito nel considerando 107) durante il PIR.

#### 3.2.2. Stoccaggio di materie prime e imposta sull'esportazione di concentrato di tungsteno


- (79) In base alle informazioni pubblicamente disponibili <sup>(1)</sup>, la Commissione ha riscontrato che durante e dopo il PIR la Cina deteneva scorte di materie prime (PTA e concentrati di tungsteno), a partire dalle quali poteva produrre più di 25 000 tonnellate di carburo di tungsteno e pertanto creare un volume sostanziale disponibile a breve termine. L'inchiesta non ha rivelato alcuna indicazione di un aumento della domanda mondiale di produzione di carburo di tungsteno da queste materie prime.
- (80) Inoltre la RPC controlla il 60 % delle riserve mondiali di minerale di tungsteno e, al contempo, applica un'imposta sull'esportazione del 20 % sul concentrato di tungsteno <sup>(2)</sup>.

#### 3.2.3. Esportazioni cinesi e attrattiva del mercato dell'Unione


- (81) I volumi delle esportazioni cinesi e l'attrattiva del mercato dell'Unione sono stati accertati in base ai dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, in base alle seguenti fonti: i) la base dati sulle statistiche relative alle esportazioni cinesi; ii) le informazioni fornite da Eurostat rivedute alla luce dei dati ricevuti dagli utilizzatori che hanno importato carburo di tungsteno dalla Cina come descritto al considerando 106; iii) le informazioni raccolte durante l'operazione di campionamento dei produttori esportatori; iv) le informazioni sui prezzi del mercato a pronti cinese durante l'inchiesta; e v) un'offerta di prezzo presentata dalla Cina al Giappone raccolta durante l'inchiesta.

<sup>(1)</sup> Metal Bulletin: 1) <https://www.metalbulletin.com/Article/3646910/2017-PREVIEW-Chinese-tungsten-prices-will-continue-journey-of-recovery-as-market-reaches-consensus-on.html> e 2) <https://www.metalbulletin.com/Article/3596231/Chinas-SRB-tungsten-concentrate-stockpiling-boosts-domestic-export-prices.html>

<sup>(2)</sup> <https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/tungsten/mcs-2015-tungs.pdf>



- (82) I principali produttori esportatori cinesi noti hanno esportato circa il 20 % della loro produzione del prodotto oggetto del riesame e il rapporto tra le esportazioni nell'Unione e negli altri paesi terzi (Giappone, Repubblica di Corea, USA ecc.) era di circa 1:3.
- (83) Inoltre le esportazioni cinesi del prodotto oggetto del riesame in altri paesi terzi sono aumentate del 10 % durante il periodo in esame.
- (84) Nonostante le misure antidumping in vigore, la Cina è rimasta il più grande paese esportatore di carburo di tungsteno nell'Unione. Infatti le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Cina nel PIR sono state superiori di oltre cinque volte alle importazioni nel 2012 (pari al 406 %), il che rappresenta un aumento di 6,9 punti percentuali in termini di quota di mercato nell'Unione (come stabilito al considerando 109, dal 2,0 % nel 2012 all'8,9 % nel PIR). Questo dimostra il persistente interesse della Cina nei confronti del mercato dell'Unione. L'Unione è il secondo mercato di esportazione del carburo di tungsteno della Cina per dimensioni, preceduto dal Giappone.
- (85) Per valutare l'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di prezzi, i prezzi all'esportazione cinesi nell'Unione sono stati confrontati con i prezzi interni cinesi e i prezzi all'esportazione cinesi in altri paesi terzi.
- (86) I prezzi interni cinesi medi nel PIR erano inferiori fino al 19 % ai prezzi all'esportazione cinesi nell'Unione.
- (87) I prezzi all'esportazione cinesi applicati ad altri mercati terzi nel PIR erano fino al 25 % inferiori ai prezzi all'esportazione cinesi nell'Unione.
- (88) Il fatto che durante il PIR i prezzi all'esportazione cinesi del prodotto oggetto del riesame nel mercato dell'Unione siano stati superiori ai prezzi interni cinesi e ai prezzi all'esportazione in altri mercati terzi costituisce una solida indicazione del fatto che il mercato dell'Unione è attraente per i produttori esportatori cinesi.
- (89) Va inoltre osservato che, anche in assenza di dazi antidumping in altri paesi terzi, l'Unione continua ad essere per la Cina il secondo mercato di esportazione del carburo di tungsteno per dimensioni, preceduto dal Giappone, come già affermato al considerando 84. Inoltre, nelle osservazioni presentate dopo la divulgazione delle informazioni, numerosi utilizzatori hanno convenuto che il prodotto cinese sarà sempre richiesto sul mercato dell'Unione.
- (90) Diverse parti interessate hanno affermato che il livello di attrattiva del mercato dell'Unione per i produttori cinesi è piuttosto basso. Queste parti sostenevano che ciò è corroborato dal fatto che negli ultimi dieci anni i produttori esportatori cinesi non hanno fatto ricorso a nessun metodo di elusione o assorbimento, che i produttori esportatori cinesi non hanno aumentato significativamente le loro esportazioni o quote di mercato nel mercato dell'Unione e non hanno diminuito i loro prezzi all'esportazione nell'Unione.
- (91) Sebbene le pratiche di elusione o assorbimento siano validi indicatori del fatto che certi produttori esportatori potrebbero avere un interesse per un mercato specifico nonostante le misure in vigore, non sono di per sé indispensabili per stabilire l'attrattiva di tale mercato per le importazioni da paesi terzi. Non è stato possibile confermare le altre argomentazioni espresse da tali parti nelle conclusioni della presente inchiesta che, come spiegato ai considerando 109 e 114, ha stabilito un aumento della quota di mercato dei produttori esportatori cinesi e una diminuzione dei loro prezzi all'esportazione nell'Unione durante il periodo in esame. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (92) Diverse parti interessate hanno affermato che in nessun altro mercato esistono dazi antidumping sul carburo di tungsteno, pertanto se le misure scadessero è improbabile che una parte di questa capacità inutilizzata venga utilizzata per aumentare le esportazioni nell'Unione.
- (93) In primo luogo, i produttori esportatori cinesi potrebbero già esportare in questi altri paesi terzi privi di dazi antidumping. In secondo luogo, come sottolineato al considerando 107, il consumo nel mercato dell'Unione è aumentato del 15 % durante il periodo in esame. In terzo luogo, come spiegato ai considerando 111 e 112, la maggior parte delle importazioni dalla RPC avviene in RPA (senza dazi), che ha registrato un aumento del 477 % durante il periodo in esame. Pertanto, se i dazi antidumping venissero aboliti, le esportazioni cinesi nell'UE probabilmente registrerebbero un aumento. L'argomentazione è stata respinta.



### 3.2.4. Andamento dei consumi in Cina e nei suoi altri mercati di esportazione principali

- (94) Per quanto concerne la probabile evoluzione dei consumi interni in Cina, l'inchiesta non ha messo in luce alcun elemento che potrebbe indicare un eventuale aumento significativo della domanda interna in Cina nel prossimo futuro. In seguito all'aumento delle esportazioni cinesi di carburo di tungsteno nell'Unione (406 %) e in altri paesi terzi (10 %) (come spiegato nei considerando 83 e 84), la Commissione ha concluso che la domanda interna in Cina non potrebbe assorbire la capacità inutilizzata disponibile.
- (95) Per quanto riguarda la probabile evoluzione dei consumi negli altri mercati di esportazione principali della Cina (Giappone, Repubblica di Corea e USA), l'inchiesta non ha messo in luce alcun elemento che potrebbe indicare un eventuale aumento significativo della domanda interna in tali mercati. Nonostante l'aumento del volume delle esportazioni cinesi in questi paesi sia stato dell'8 % durante il periodo in esame, i volumi delle esportazioni cinesi negli USA sono diminuiti del 35 % nello stesso periodo. Tenendo conto del fatto che la Cina è il principale produttore di tungsteno del mondo (come spiegato al considerando 192) e anche se i dati sulla produzione interna e sulle importazioni di questi paesi non sono noti, la Commissione ha concluso che questi mercati non potrebbero assorbire livelli significativi della capacità inutilizzata disponibile esistente in Cina.

### 3.2.5. Conclusioni

- (96) In conclusione, il margine di dumping stabilito nel PIR, la significativa capacità inutilizzata disponibile in Cina e l'attrattiva dimostrata del mercato dell'Unione indicano che un'abrogazione delle misure comporterebbe probabilmente la persistenza del dumping, e che le esportazioni oggetto di dumping entrerebbero nel mercato dell'Unione in quantità significative. Si ritiene pertanto che vi sia il rischio di persistenza delle pratiche di dumping qualora si lasciassero scadere le attuali misure antidumping.

## 4. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

### 4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (97) All'interno dell'Unione, il prodotto simile è fabbricato da nove società o gruppi di società, delle quali sei società producono e vendono sul mercato libero e le restanti tre società producono carburo di tungsteno principalmente come fattore di produzione per prodotti a valle («uso vincolato»). Si ritiene che tali società costituiscano l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (98) Un utilizzatore ha messo in evidenza il fatto che, nella vendita dei suoi prodotti nell'Unione, uno dei produttori dell'Unione utilizza un codice NC diverso (8101 10 00), che non è oggetto della presente inchiesta. Ciò significherebbe quindi che questo produttore dell'Unione non dovrebbe rientrare nell'industria dell'Unione quale definita nel considerando 97.
- (99) I codici NC utilizzati nella vendita di prodotti all'interno dell'Unione sono irrilevanti ai fini della definizione del prodotto oggetto del riesame e della definizione di industria dell'Unione. Ciò che conta è se il prodotto fabbricato dai produttori dell'Unione rientra nella definizione del prodotto oggetto del riesame riportata al considerando 31. L'inchiesta ha rivelato che il prodotto fabbricato da questo produttore dell'Unione rientra di fatto nella suddetta definizione. Di conseguenza, questo produttore dell'Unione fa parte dell'industria dell'Unione quale definita nel considerando 97.

### 4.2. Consumo dell'Unione

- (100) Come indicato al considerando 97, alcuni dei produttori dell'Unione fabbricano il prodotto oggetto del riesame essenzialmente per l'uso vincolato come materia prima principale per la produzione di vari prodotti a valle; pertanto il consumo vincolato e il consumo sul mercato libero sono stati analizzati separatamente.
- (101) La distinzione tra mercato vincolato e mercato libero è pertinente ai fini dell'analisi del pregiudizio perché i prodotti destinati all'uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni, e i prezzi di trasferimento sono fissati all'interno dei gruppi secondo varie politiche di prezzo e non sono pertanto affidabili. Per contro, la produzione destinata al mercato libero è in diretta concorrenza con le importazioni del prodotto oggetto del riesame e i prezzi sono prezzi di libero mercato.



- (102) In base ai dati ottenuti dai produttori dell'Unione che hanno collaborato e dal richiedente per l'intera attività dell'industria dell'Unione (vincolata e libera), la Commissione ha determinato che circa il 31 % della produzione totale dell'Unione era destinato all'uso vincolato.
- (103) Inoltre nel libero mercato l'industria dell'Unione produce nell'ambito di contratti normali (l'industria dell'Unione possiede la materia prima) e di contratti in conto lavorazione (l'acquirente del carburo di tungsteno è il proprietario della materia prima e versa una commissione di lavorazione ai produttori dell'Unione per la trasformazione della materia prima in carburo di tungsteno). I contratti in conto lavorazione sono utilizzati per le attività di riciclaggio poiché gli acquirenti forniscono i rottami all'industria dell'Unione per la lavorazione. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il 23 % del volume totale di produzione è stato fabbricato nell'ambito di un contratto in conto lavorazione e di questo circa l'89 % era destinato al mercato dell'Unione. Ne consegue che la normale produzione per il mercato libero ammonta al 46 % circa della produzione totale.

#### 4.2.1. Consumo vincolato

- (104) La Commissione ha stabilito il consumo vincolato dell'Unione sulla base dell'uso vincolato e delle vendite vincolate sul mercato dell'Unione di tutti i produttori noti dell'Unione. Su questa base, il consumo vincolato dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

#### Consumo vincolato

	2012	2013	2014	PIR
Consumo vincolato (in tonnellate)	2 249	2 461	2 599	2 653
Indice (2012 = 100)	100	109	116	118

Fonte: risposte al questionario, informazioni fornite dal richiedente e Eurostat

- (105) Durante il periodo in esame il consumo vincolato dell'Unione è aumentato del 18 %, raggiungendo 2 653 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame.

#### 4.2.2. Consumo del mercato libero


- (106) La Commissione ha stabilito il consumo del mercato libero dell'Unione basandosi su: a) il volume di vendite libere nell'Unione di tutti i produttori dell'Unione noti e b) i volumi totali delle importazioni nell'Unione secondo quanto riferito da Eurostat. Per quanto concerne la RPC, i volumi di importazione comunicati da Eurostat sono stati riveduti tenendo in considerazione le risposte verificate al questionario degli utilizzatori che hanno collaborato, poiché questi hanno riferito volumi di importazione superiori rispetto a Eurostat.
- (107) Su questa base, il consumo del mercato libero dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

#### Consumo del mercato libero

	2012	2013	2014	PIR
Consumo del mercato libero (in tonnellate)	11 151	11 778	13 815	12 814
Indice (2012 = 100)	100	106	124	115

Fonte: risposte al questionario e Eurostat.



- (108) Il consumo dell'Unione sul mercato libero è aumentato del 24 % tra il 2012 e il 2014, per poi diminuire del 7 % nel PIR rispetto al 2014, raggiungendo 12 814 tonnellate. Nel complesso, il consumo sul mercato libero è aumentato del 15 % nel corso del periodo in esame.

#### 4.3. Importazioni dal paese interessato

##### 4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

- (109) La Commissione ha stabilito il volume di importazioni in base ai dati Eurostat riveduti tenendo in considerazione le risposte verificate al questionario degli utilizzatori che hanno collaborato, poiché questi riferivano complessivamente volumi di importazione superiori rispetto a Eurostat, come citato anche al considerando 106. Le importazioni nell'Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

#### Volume delle importazioni e quota di mercato

	2012	2013	2014	PIR
Importazioni cinesi (in tonnellate)	225	303	905	1 140
Indice (2012 = 100)	100	135	402	506
Quota di mercato della Cina (%)	2,0	2,6	6,6	8,9
Indice (2012 = 100)	100	127	325	441

Fonte: Eurostat e risposte al questionario.

- (110) Le importazioni dalla RPC sono aumentate significativamente nel periodo in esame. Nel periodo dell'inchiesta di riesame 1 140 tonnellate sono state importate dalla RPC, più di cinque volte rispetto al volume di importazioni dalla RPC all'inizio del periodo in esame (225 tonnellate). L'aumento del volume di importazioni ha superato l'aumento del consumo e pertanto la quota di mercato della Cina è aumentata di 6,9 punti percentuali durante il periodo in esame, dal 2,0 % nel 2012 all'8,9 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame.


##### 4.3.1.1. Regimi di importazione

- (111) Il volume in provenienza dalla RPC è stato importato in regime normale e in RPA, come illustrato di seguito:

Tabella 4

#### Volume delle importazioni e quota di mercato per regime di importazione

	2012	2013	2014	PIR
<b>Regime di importazione normale</b>				
Importazioni cinesi (in tonnellate)	29	8	10	10
Indice (2012 = 100)	100	27	34	33
Quota di mercato della Cina (%)	0,3	0,1	0,1	0,1
Indice (2012 = 100)	100	25	28	29



	2012	2013	2014	PIR
<b>Regime di perfezionamento attivo</b>				
Importazioni cinesi (in tonnellate)	196	295	895	1 131
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	151	457	577
Quota di mercato della Cina (%)	1,8	2,5	6,5	8,8
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	143	369	502

Fonte: Eurostat e risposte al questionario.

- (112) Quasi la totalità delle importazioni dalla RPC avviene in RPA, che ha registrato un aumento di quasi cinque volte in termini di volume durante il periodo in esame. Le importazioni in regime normale sono state trascurabili durante l'intero periodo in esame (meno dello 0,1 % della quota di mercato), mostrando persino una tendenza al ribasso.

#### 4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi

- (113) La Commissione ha stabilito l'andamento dei prezzi delle importazioni cinesi in base a Eurostat, tenendo anche conto delle risposte verificate al questionario da parte degli utilizzatori che hanno collaborato. Poiché i volumi delle importazioni dalla RPC in regime di importazione normale erano trascurabili, sono stati ignorati nella determinazione del prezzo medio delle importazioni e nel calcolo della sottoquotazione dei prezzi.
- (114) Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dalla RPC ha registrato il seguente andamento:


Tabella 5

#### Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata) per RPA

	2012	2013	2014	PIR
Prezzi delle importazioni cinesi (EUR/t)	39 418	35 465	34 414	33 327
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	90	87	85

Fonte: Eurostat e risposte al questionario.

- (115) Il prezzo medio del prodotto importato in RPA, nel complesso, è diminuito del 15 % nel corso del periodo in esame. Questo calo dei prezzi ha seguito la riduzione del prezzo delle materie prime.
- (116) In base alle informazioni fornite dagli utilizzatori che hanno collaborato e ai regimi di importazione utilizzati per le importazioni dalla RPC, tutte le importazioni dalla RPC del prodotto oggetto del riesame sono avvenute nell'ambito di contratti normali. Di conseguenza, e ai fini di un confronto equo, nel calcolo della sottoquotazione dei prezzi le vendite dell'industria dell'Unione effettuate nell'ambito di contratti in conto lavorazione sono state ignorate. Inoltre, come citato al considerando 113, le importazioni in regime normale sono state trascurabili durante l'intero periodo in esame e sono state pertanto ignorate. Di conseguenza, il calcolo della sottoquotazione è avvenuto in base ai soli prezzi delle importazioni in RPA.
- (117) La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando:
- la media ponderata dei prezzi di vendita del carburo di tungsteno venduto dai produttori dell'Unione applicati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione nell'ambito di contratti normali, adeguati ad un livello franco fabbrica, e
  - la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni forniti da Eurostat, tenendo anche conto delle risposte verificate al questionario da parte degli utilizzatori che hanno collaborato, con opportuni adeguamenti per i costi post-importazione.



- (118) Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale della media ponderata del prezzo dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame ed era in media del 13,2 %. Questo calcolo prende in considerazione il fatto che le polveri di zinco recuperato non sono state importate dalla RPC durante il periodo dell'inchiesta di riesame e sono state pertanto escluse.

#### 4.4. Importazioni da altri paesi terzi

- (119) Il volume delle importazioni nell'Unione da paesi terzi diversi dal paese interessato è illustrato nella tabella seguente. L'andamento delle quantità e dei prezzi è basato su Eurostat e riguarda tutti i regimi di importazione (regime normale, regime di perfezionamento attivo e regime di perfezionamento passivo). La maggior parte del volume delle importazioni da paesi terzi è importata in regime normale.

Tabella 6

#### Importazioni da altri paesi terzi

	2012	2013	2014	PIR
Importazioni (in tonnellate)	1 896	1 402	1 724	1 359
Indice (2012 = 100)	100	74	91	72
Quota di mercato (%)	17,0	11,9	12,5	10,6
Quota di mercato degli USA (%)	4,2	2,8	4,7	4,8
Prezzo medio (EUR/tonnellata)	54 525	52 342	40 543	39 878
Indice (2012 = 100)	100	96	74	73
Quota di mercato della Corea del Sud (%)	1,4	2,3	2,0	2,4
Prezzo medio (EUR/tonnellata)	49 249	38 022	39 256	41 316
Indice (2012 = 100)	100	77	80	84
Quota di mercato del Vietnam (%)	1,3	1,0	1,1	0,9
Prezzo medio (EUR/tonnellata)	44 633	35 110	36 869	37 352
Indice (2012 = 100)	100	79	83	84

Fonte: Eurostat.


- (120) Le importazioni totali da paesi terzi sono diminuite del 28 % nel corso del periodo in esame. Il loro andamento non ha seguito l'andamento del mercato in generale determinato dal crescente consumo descritto al considerando 108. Solo nel 2014 il volume delle importazioni è aumentato del 23 % rispetto al 2013, ma poi è diminuito del 21 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2014. Di conseguenza, la quota di mercato di queste importazioni è scesa dal 17,0 % al 10,6 % durante il periodo in esame.
- (121) Gli USA e la Corea del Sud non hanno seguito questa tendenza complessiva e hanno registrato un leggero aumento durante il periodo in esame, raggiungendo però un livello inferiore nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto alle importazioni cinesi. Inoltre il prezzo medio delle importazioni dagli USA e dalla Corea del Sud è diminuito durante il periodo in esame, rimanendo comunque considerevolmente al di sopra del prezzo di vendita medio delle esportazioni cinesi importate in RPA.



#### 4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

##### 4.5.1. Osservazioni generali

- (122) A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame.
- (123) Come riportato al considerando 97, l'industria dell'Unione è composta da nove società o gruppi di società delle quali sei società producono e vendono sul mercato libero e le restanti tre società producono principalmente per l'uso vincolato. Tre dei produttori dell'Unione attivi sul mercato libero e i tre produttori sul mercato vincolato sono integrati a valle. Inoltre, come affermato al considerando 22, la Commissione ha deciso di esaminare tutti e sei i produttori dell'Unione che operano sul mercato libero per determinare il possibile pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (124) Per la determinazione del pregiudizio, la Commissione ha attuato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici relativi all'intera industria dell'Unione sulla base delle informazioni fornite dal richiedente. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici relativi alle sole società incluse nel campione sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione che sono state verificate. Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (125) Gli indicatori macroeconomici sono: la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l'occupazione, la produttività e l'entità del margine di dumping.
- (126) Gli indicatori microeconomici sono: i prezzi unitari medi, il costo unitario medio, i costi del lavoro, le scorte, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitali.
- (127) Per alcuni indicatori macroeconomici riguardanti l'industria dell'Unione, la Commissione ha analizzato separatamente i dati relativi al mercato libero e al mercato vincolato e ha condotto un'analisi comparativa. Tali fattori sono: vendite e quota di mercato. Tuttavia altri indicatori economici potrebbero essere esaminati in modo significativo soltanto facendo riferimento all'intera attività, compreso l'uso vincolato dell'industria dell'Unione, perché dipendono dall'intera attività, indipendentemente dal fatto che la produzione sia vincolata o venduta sul mercato libero. Tali fattori sono: produzione, capacità, utilizzo degli impianti, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, occupazione, produttività e costi del lavoro. Per questi fattori, l'analisi dell'intera industria dell'Unione è opportuna allo scopo di stabilire un quadro completo del pregiudizio dell'industria dell'Unione, poiché i dati in questione non possono essere separati tra vendite vincolate e libere.
- (128) Per alcuni indicatori microeconomici (prezzo unitario medio, costo unitario medio e redditività), l'analisi ha praticato una distinzione tra contratti normali e in conto lavorazione. Ciò è dovuto al fatto che i contratti in conto lavorazione non includono il costo delle materie prime e i prezzi costituiscono di fatto commissioni di trasformazione.
- (129) Diverse parti interessate hanno affermato che l'attività in conto lavorazione non dovrebbe essere trattata nell'inchiesta, sostenendo che poiché l'acquirente è il proprietario delle materie prime, è opinabile chi sia il reale produttore. È stato inoltre asserito che il costo di fabbricazione per l'attività in conto lavorazione è inferiore al costo di fabbricazione nella normale produzione in cui l'industria dell'Unione rimane il proprietario della materia prima (in quanto il costo della materia prima non è incluso nei contratti in conto lavorazione) e che i due modelli operativi non dovrebbero essere mischiati nell'analisi del pregiudizio.
- (130) L'inchiesta ha rivelato che nel processo di fabbricazione dei produttori dell'Unione non è possibile separare il carburo di tungsteno prodotto nell'ambito di contratti normali da quello prodotto nell'ambito di contratti in conto lavorazione. Gli acquirenti non sapranno se il carburo di tungsteno che ricevono è ottenuto da rottami o da materie prime vergini. Solo il processo di recupero dello zinco funziona in lotti e, in questo caso, l'acquirente riceve il carburo di tungsteno ottenuto dai propri rottami. Tuttavia i volumi prodotti con il processo di recupero dello zinco nell'ambito di contratti in conto lavorazioni erano molto bassi (inferiori al 3 %) rispetto alla produzione totale dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame. Di conseguenza, le quantità prodotte con questo processo nell'ambito di contratti in conto lavorazione non alterano la valutazione generale della produzione dell'Unione. Inoltre la quota della produzione in conto lavorazione nella produzione complessiva dell'Unione differisce da un anno all'altro in base alla disponibilità delle materie prime sul mercato.



- (131) Per quanto concerne la differenza tra il costo di fabbricazione in conto lavorazione e il costo di fabbricazione nella produzione normale, questo non costituisce un motivo per escludere l'attività in conto lavorazione dall'analisi del pregiudizio. In ogni caso questa differenza è rispecchiata nell'analisi. Di conseguenza, l'argomentazione secondo cui l'attività in conto lavorazione non dovrebbe essere trattata nell'inchiesta viene respinta.

#### 4.5.2. Indicatori macroeconomici

##### 4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (132) La produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno registrato complessivamente il seguente andamento nel corso del periodo in esame:


Tabella 7

#### Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2012	2013	2014	PIR
Produzione (in tonnellate)	12 667	13 903	15 068	14 668
Indice (2012 = 100)	100	110	119	116
Capacità produttiva (in tonnellate)	19 225	20 100	21 245	21 565
Indice (2012 = 100)	100	105	111	112
Utilizzo degli impianti (%)	66	69	71	68
Indice (2012 = 100)	100	105	108	103

Fonte: risposte al questionario e informazioni fornite dal richiedente.

- (133) I dati riportati nella precedente tabella includono sia la produzione normale che quella in conto lavorazione, per prodotti vergini e riciclati.
- (134) Il volume complessivo di produzione è aumentato del 16 % tra il 2012 e il 2014, per poi diminuire leggermente del 3 % a partire dal 2014 fino al periodo dell'inchiesta di riesame, raggiungendo 14 668 tonnellate. Nel complesso, il volume di produzione è aumentato del 16 % durante il periodo in esame.
- (135) Anche la capacità produttiva ha segnato un incremento durante il periodo in esame (del 12 %), raggiungendo 21 565 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame. Diversi produttori dell'Unione hanno in programma di continuare ad aumentare la loro capacità produttiva nei prossimi 3-4 anni.
- (136) Inoltre il tasso di utilizzo degli impianti è aumentato dell'8 % tra il 2012 e il 2014, per poi diminuire leggermente nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2012. Nel complesso, il tasso di utilizzo degli impianti è aumentato del 3 % durante il periodo in esame, attestandosi al 68 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.



## 4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (137) Il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione nel mercato libero hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 8

**Volume delle vendite e quota di mercato sul mercato libero**

	2012	2013	2014	PIR
Volume delle vendite sul mercato libero dell'Unione (in tonnellate)	9 030	10 073	11 186	10 314
Indice (2012 = 100)	100	112	124	114
Quota di mercato (%)	81,0	85,5	81,0	80,5
Indice (2012 = 100)	100	106	100	99

Fonte: risposte al questionario, informazioni fornite dal richiedente e Eurostat.

- (138) Il volume delle vendite sul mercato libero tra il 2012 e il 2014 è aumentato del 24 % per poi diminuire dell'8 % tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel complesso, il volume delle vendite è aumentato del 14 % durante il periodo in esame, raggiungendo 10 314 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame. Questo sviluppo ha seguito l'aumento del consumo dell'Unione durante lo stesso periodo.
- (139) La quota di mercato dell'industria dell'Unione sul mercato libero è aumentata di 4,5 punti percentuali tra il 2012 e il 2013, per poi diminuire di 5 punti percentuali entro la fine del periodo dell'inchiesta di riesame, raggiungendo l'80,5 %. Nel complesso, la quota di mercato dell'industria dell'Unione sul mercato libero è leggermente calata di 0,5 punti percentuali durante il periodo in esame.
- (140) Per quanto concerne il mercato vincolato, il volume e la quota di mercato hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 9

**Volume e quota di mercato sul mercato vincolato**

	2012	2013	2014	PIR
Consumo vincolato (in tonnellate)	2 249	2 461	2 599	2 653
Indice (2012 = 100)	100	109	116	118
Quota di mercato (sul totale dei mercati libero e vincolato) (%)	17	17	16	17
Indice (2012 = 100)	100	103	94	102

Fonte: risposte al questionario, informazioni fornite dal richiedente e Eurostat.

- (141) Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato vincolato (composto da uso vincolato e vendite vincolate dell'industria dell'Unione) è aumentato del 18 % durante il periodo in esame, leggermente superiore all'aumento del consumo totale del mercato vincolato e del mercato libero. Di conseguenza, durante il periodo in esame la quota di mercato vincolata dell'industria dell'Unione espressa come percentuale del consumo totale (sia del mercato vincolato che del mercato libero) è rimasta praticamente costante al 17 %.



## 4.5.2.3. Crescita

- (142) Il volume di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato libero ha seguito strettamente l'evoluzione del consumo dell'Unione, aumentando del 14 % nel corso del periodo in esame. Di conseguenza, l'industria dell'Unione ha mantenuto un livello abbastanza stabile di quota di mercato durante l'intero periodo in esame, salvo nel 2013, quando è aumentata di 4,5 punti percentuali rispetto al 2012.

## 4.5.2.4. Occupazione e produttività

- (143) L'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 10

**Occupazione e produttività**

	2012	2013	2014	PIR
Numero di dipendenti	681	687	700	704
Indice (2012 = 100)	100	101	103	103
Produttività (tonnellate/dipendente)	19	20	22	21
Indice (2012 = 100)	100	109	116	112

Fonte: risposte al questionario e informazioni fornite dal richiedente.

- (144) Il numero di dipendenti dell'industria dell'Unione è leggermente aumentato, del 3 %, durante il periodo in esame, attestandosi a 704 dipendenti nel periodo dell'inchiesta di riesame. Alla luce di un maggiore incremento della produzione, nel periodo in esame la produttività è aumentata del 12 %.

## 4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (145) L'inchiesta ha stabilito nel considerando 71 che le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla RPC hanno continuato a raggiungere il mercato dell'Unione a significativi prezzi di dumping.
- (146) L'industria dell'Unione si è ripresa in buona misura dagli effetti di precedenti pratiche di dumping e le misure antidumping in vigore si sono dimostrate efficaci. Di conseguenza l'industria dell'Unione ha aumentato il suo volume di vendite del 14 %. La sua quota di mercato è leggermente diminuita di 0,5 punti percentuali sul mercato libero nel corso del periodo in esame.

## 4.5.3. Indicatori microeconomici

## 4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi


- (147) La media ponderata dei prezzi di vendita unitari applicati dai produttori dell'Unione ad acquirenti indipendenti per contratti normali sul mercato libero dell'Unione ha registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 11

**Media ponderata del prezzo di vendita unitario**

	2012	2013	2014	PIR
Media ponderata del prezzo di vendita unitario nell'Unione (EUR/tonnellata)	47 296	41 686	41 118	36 160
Indice (2012 = 100)	100	88	87	76

Fonte: risposte al questionario.



- (148) La media ponderata dei prezzi di vendita unitari dell'industria dell'Unione per volumi normali è diminuita del 24 % durante il periodo in esame. Il calo dei prezzi ha seguito la riduzione del prezzo delle materie prime.
- (149) La media ponderata della commissione di trasformazione unitaria applicata dai produttori dell'Unione ad acquirenti indipendenti per contratti in conto lavorazione sul mercato libero dell'Unione ha registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 12

**Media ponderata della commissione di trasformazione unitaria**

	2012	2013	2014	PIR
Media ponderata della commissione di trasformazione unitaria nell'Unione (EUR/tonnellata)	12 792	13 497	13 669	13 452
Indice (2012 = 100)	100	106	107	105

Fonte: risposte al questionario.

- (150) La media ponderata della commissione di trasformazione unitaria dell'industria dell'Unione per volumi in conto lavorazione è aumentata del 5 % durante il periodo in esame.
- (151) Per quanto concerne il costo di produzione e il costo di trasformazione dell'industria dell'Unione, la Commissione ha dovuto fornire tali dati sotto forma di indici poiché costituiscono informazioni aziendali riservate.
- (152) La media ponderata del costo di produzione unitario dell'industria dell'Unione per contratti normali ha registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:


Tabella 13

**Media ponderata del costo di produzione unitario per contratti normali**

	2012	2013	2014	PIR
Indice (2012 = 100)	100	82	85	78

Fonte: risposte al questionario.

- (153) Nel corso del periodo in esame la media ponderata del costo di produzione unitario per la produzione normale è diminuita del 22 %. Anche il costo della produzione ha seguito la riduzione del prezzo delle materie prime.



- (154) La media ponderata del costo di trasformazione unitario dell'industria dell'Unione per contratti in conto lavorazione ha registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 14

**Media ponderata del costo di trasformazione unitario per contratti in conto lavorazione**

	2012	2013	2014	PIR
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	105	97	99

Fonte: risposte al questionario.

- (155) Nel corso del periodo in esame la media ponderata della commissione di trasformazione unitaria per la produzione in conto lavorazione è diminuita dell'1 %.

## 4.5.3.2. Costo del lavoro

- (156) Il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione ha registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 15

**Costo medio del lavoro per dipendente**

	2012	2013	2014	PIR
Costo medio del lavoro per dipendente	65 626	70 243	73 736	71 898
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	107	112	110

Fonte: risposte al questionario.

- (157) Il costo medio del lavoro è aumentato del 12 % tra il 2012 e il 2014, per poi diminuire del 2 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2014. Nel complesso, il costo medio del lavoro è aumentato del 10 % durante il periodo in esame.

## 4.5.3.3. Scorte

- (158) I livelli di scorte dei produttori dell'Unione hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:


Tabella 16

**Scorte**

	2012	2013	2014	PIR
Scorte finali (in tonnellate)	1 201	1 095	923	1 069
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	91	77	89
Scorte finali in percentuale della produzione (%)	9	9	7	8
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	91	77	89

Fonte: risposte al questionario.

- (159) Il livello delle scorte è diminuito dell'11 % durante il periodo in esame. Le scorte rappresentavano l'8 % del volume di produzione nel periodo dell'inchiesta di riesame e sono state ritenute ad un livello normale.



## 4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

- (160) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:


Tabella 17

**Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito**

	2012	2013	2014	PIR
Redditività delle vendite totali nell'Unione ad acquirenti indipendenti — contratti normali e in conto lavorazione (% del fatturato di vendita)	11,9	16,8	13,6	11,6
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	140	114	97
Flusso di cassa (EUR)	63 654 025	57 060 905	54 583 859	40 680 386
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	90	86	64
Investimenti (EUR)	19 902 447	21 890 061	25 810 548	15 752 867
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	110	130	79
Utile sul capitale investito (%)	37,1	46,0	35,9	20,1
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	124	97	54

Fonte: risposte al questionario.

- (161) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione come percentuale del fatturato di tali vendite per l'attività totale dell'industria dell'Unione (produzione normale e in conto lavorazione). La redditività dell'attività normale, che rappresentava il 77 % della produzione totale nel PIR, era inferiore alla redditività dell'attività in conto lavorazione. Inoltre va osservato che la redditività dell'attività normale è stata inferiore all'utile perseguito del 10 %.
- (162) L'industria dell'Unione è stata redditizia durante il periodo in esame, con un tasso di redditività fluttuante. Di conseguenza, nel 2013 la redditività è aumentata rispetto al 2012 di 4,8 punti percentuali, raggiungendo il 16,8 %, per poi diminuire di 5,1 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta di riesame, attestandosi all'11,6 %. Nel complesso, la redditività è diminuita di 0,3 punti percentuali durante il periodo in esame.
- (163) Il flusso di cassa, che rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le loro attività, è rimasto positivo durante il periodo in esame. Tuttavia durante il periodo in esame è diminuito considerevolmente, del 36 %.
- (164) Gli investimenti sono aumentati del 30 % tra il 2012 e il 2014, per poi diminuire del 39 % entro la fine del periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2014. Nel complesso, gli investimenti sono diminuiti del 21 % nel corso del periodo in esame. Durante il periodo in esame gli investimenti dell'industria dell'Unione hanno superato 80 milioni di EUR. Sono stati realizzati investimenti per ottenere un migliore utilizzo delle materie prime e pertanto conseguire una diminuzione del costo di produzione, miglioramenti analoghi nelle operazioni di smistamento, miglioramenti nella struttura di riciclaggio per l'attività di aspirazione e miglioramenti nell'attività di frantumazione. Inoltre l'industria dell'Unione ha effettuato investimenti per essere conforme alle norme ambientali applicabili nell'Unione. Sono stati inoltre realizzati investimenti per migliorare l'efficienza mediante la sostituzione della tecnologia obsoleta con una più efficiente dal punto di vista del consumo energetico. Investimenti sono stati effettuati altresì per sostituire numerosi forni al fine di aumentarne la flessibilità nella miscelazione di rottami duri e rottami dolci e lavorare una gamma più ampia di rottami.



- (165) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. È stato positivo durante il periodo in esame. Nel 2013 è aumentato del 24 % rispetto al 2012 per poi diminuire entro la fine del periodo dell'inchiesta di riesame di 25,9 punti percentuali. Nel complesso, l'utile sul capitale investito è diminuito di 17 punti percentuali durante il periodo in esame.

#### 4.5.4. Conclusioni relative al pregiudizio

- (166) Grazie ai dazi antidumping in vigore, l'industria dell'Unione ha continuato a riprendersi dall'effetto di precedenti pratiche di dumping arrecanti pregiudizio.
- (167) Durante il periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato hanno registrato un andamento positivo in quanto l'industria dell'Unione è riuscita a seguire l'espansione del consumo. Anche la produzione e l'utilizzo degli impianti sono aumentati nel corso del periodo in esame.
- (168) Gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dell'industria dell'Unione (redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito) erano positivi durante il periodo in esame. Ciò nonostante, il flusso di cassa ha registrato una tendenza al ribasso.
- (169) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione si è ripresa dalle precedenti pratiche di dumping e che non ha subito un notevole pregiudizio durante il periodo in esame ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.


#### 4.6. Rischio di reiterazione del pregiudizio

##### 4.6.1. Osservazioni preliminari

- (170) L'inchiesta ha dimostrato che le importazioni cinesi erano effettuate a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame e che vi era il rischio di persistenza delle pratiche di dumping in caso di scadenza delle misure antidumping.
- (171) Poiché l'industria dell'Unione non ha subito un notevole pregiudizio, è stato valutato se vi fosse un rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure contro la RPC ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (172) Per stabilire il rischio di reiterazione del pregiudizio sono stati analizzati i seguenti elementi: i) la capacità inutilizzata e lo stoccaggio delle materie prime della RPC, ii) i possibili livelli di prezzi delle importazioni cinesi nel mercato dell'Unione del prodotto oggetto del riesame e iii) la loro incidenza sull'industria dell'Unione.

##### 4.6.2. Capacità inutilizzata e stoccaggio di materie prime della RPC

- (173) Come spiegato al considerando 78, la RPC ha una notevole capacità inutilizzata per la produzione di carburo di tungsteno: essa può essere stimata tra 12 000 e 20 000 tonnellate, il che rappresenta tra il 94 % e il 156 % del consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (174) Inoltre, come affermato al considerando 79, la RPC ha scorte di materie prime di carburo di tungsteno (PTA e concentrati di tungsteno), dalle quali potrebbero essere prodotte più di 25 000 tonnellate di carburo di tungsteno in un breve periodo di tempo.
- (175) In assenza di misure antidumping, la capacità inutilizzata e le scorte di materie prime sarebbero probabilmente utilizzate per produrre per l'esportazione nell'Unione, poiché questa rappresenta un mercato attraente per i produttori esportatori cinesi come descritto ai considerando 85 e seguenti. Inoltre non vi sono indicazioni di un eventuale incremento della domanda di carburo di tungsteno in altri mercati terzi, mentre il consumo nell'Unione ha mostrato un andamento crescente e, come citato anche al considerando 84, il mercato dell'Unione era il più grande mercato di esportazione della RPC per dimensioni dopo il Giappone durante il periodo dell'inchiesta di riesame. È pertanto probabile che le importazioni dalla RPC rientrino nel mercato dell'Unione in quantità significative.




- (176) Dopo la divulgazione delle informazioni, vari utilizzatori hanno sostenuto che i produttori cinesi preferiranno rifornire i produttori cinesi a valle che esportare la materia prima nel mercato dell'Unione. Tale affermazione non è stata tuttavia suffragata da alcun elemento di prova ed è stata pertanto respinta.

#### 4.6.3. Possibili livelli di prezzo delle importazioni cinesi nel mercato dell'Unione

- (177) Come indicazione del livello di prezzo al quale è possibile che il carburo di tungsteno cinese venga importato nel mercato dell'Unione qualora le misure fossero abrogate, sono stati presi in considerazione i prezzi all'importazione cinesi nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. In RPA, questi risultavano in media inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione del 13,2 % circa. Inoltre, anche valutando i possibili prezzi in regime di importazione normale, senza dazi antidumping e con dazi doganali inclusi, la sottoquotazione sarebbe significativa, pari in media all'8,6 %.
- (178) Sono stati altresì analizzati i livelli di prezzo delle importazioni cinesi in altri paesi terzi e i prezzi cinesi sul mercato interno. In entrambi i casi è stato constatato che i prezzi cinesi sono inferiori rispetto a quelli dell'industria dell'Unione fino al 33 % rispetto ad altri paesi terzi, e fino al 28 % rispetto ai prezzi interni in Cina.

#### 4.6.4. Incidenza sull'industria dell'Unione

- (179) La significativa capacità inutilizzata e le scorte di materie prime della RPC illustrate ai considerando 173 e 174, congiuntamente al differenziale di prezzo descritto ai considerando da 85 a 87 e 177, incentiveranno i produttori esportatori cinesi a esportare considerevoli volumi a prezzi bassi a livelli di dumping in un breve periodo di tempo nel mercato dell'Unione in assenza di misure antidumping.
- (180) Tali volumi elevati di carburo di tungsteno conveniente eserciteranno una considerevole pressione sui prezzi nei confronti dell'industria dell'Unione, che dovrà ridurre i propri prezzi per riuscire ancora a vendere nell'Unione. Allo stesso tempo, tuttavia, l'industria dell'Unione perderà anche volumi, perché non sarà in grado di portare i prezzi allo stesso basso livello dei prezzi delle esportazioni cinesi. Si rammenta che, come affermato al considerando 80, i produttori esportatori cinesi hanno accesso a materie prime più economiche rispetto all'industria dell'Unione perché la RPC controlla il 60 % delle riserve mondiali di minerale di tungsteno e, allo stesso tempo, applica un'imposta sulle esportazioni del 20 % sul concentrato di tungsteno, che aumenta il prezzo di questa materia prima per le parti al di fuori della RPC.
- (181) Se si considerano i prezzi delle importazioni cinesi in RPA, con l'aggiunta dei dazi doganali, come un possibile valore di riferimento per il futuro prezzo di vendita dell'industria dell'Unione dopo l'abrogazione delle misure, l'industria dell'Unione cesserà di conseguire utili ma si troverà in una situazione di pareggio, il che non è sostenibile. Questo scenario è di fatto prudenziale, perché è probabile che i produttori esportatori cinesi vendano sul mercato dell'Unione a prezzi persino inferiori a questo valore di riferimento, tenendo conto dei livelli di prezzo cinesi osservati in altri paesi terzi. Sarebbero incentivati a farlo nel tentativo di ridurre le proprie scorte di materie prime come spiegato al considerando 79. In questo caso l'industria dell'Unione dovrà continuare a ridurre i propri prezzi di vendita, il che comporterà che entro un breve periodo di tempo (1-2 anni) la normale attività si trasformerà in un'attività economica in perdita. Inoltre va osservato che il prodotto oggetto del riesame è caratterizzato da un'elevata volatilità del margine di profitto. Come illustrato alla tabella 17, la redditività dell'industria dell'Unione è diminuita di 5,2 punti percentuali in soli due anni (tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame).
- (182) Inoltre l'industria dell'Unione sarà probabilmente spinta a diminuire anche il suo volume di produzione perché non sarà in grado di allinearsi ai bassi prezzi cinesi senza incorrere in perdite. La perdita di volume ha un effetto diretto anche sull'attività in conto lavorazione. Infatti l'industria del tungsteno è un settore ad alta intensità di capitale che deve mantenere un certo volume di produzione per mantenere i costi fissi a livelli ragionevoli. L'aumento dei costi fissi a seguito di un calo della produzione comporterà un incremento non solo del costo di produzione dell'attività normale ma anche dei costi di trasformazione, ripercuotendosi negativamente anche sulla redditività dei contratti in conto lavorazione.
- (183) Per esempio, nello scenario che prevede un calo del volume di produzione del 25 % (3 700 tonnellate o 23 % della capacità inutilizzata cinese), i costi di trasformazione aumenteranno dell'82 % e l'attività in conto lavorazione passerà dall'essere redditizia ad una perdita superiore al 30 %. Questo è stato osservato anche nell'inchiesta precedente quando un calo del volume di produzione del 50 % circa (6 400 tonnellate) ha causato un calo della redditività dal 7,6 % a -19,5 % in un solo anno.



- (184) Le attività in conto lavorazione hanno senso dal punto di vista economico per gli acquirenti dell'industria dell'Unione (utilizzatori) solo fintanto che le commissioni di trasformazione (costo di trasformazione + margine) più il costo dei rottami (per l'utilizzatore) sono inferiori al prezzo di importazione del carburo di tungsteno dalla RPC. Quando verrà raggiunto questo limite, gli utilizzatori non saranno incentivati a stipulare contratti in conto lavorazione con l'industria dell'Unione ma acquisteranno carburo di tungsteno dalla RPC. La possibilità di rinegoziare le commissioni di trasformazione con l'industria dell'Unione non sembra essere un'alternativa poiché i costi di trasformazione dell'industria dell'Unione aumenteranno come spiegato in precedenza.
- (185) Inoltre, anche se l'attività in conto lavorazione è più redditizia dell'attività normale, l'industria dell'Unione non può lavorare esclusivamente nell'ambito di contratti in conto lavorazione. I contratti in conto lavorazione sono esclusivamente applicabili alle attività di riciclaggio e la capacità dell'industria dell'Unione di lavorare i rottami per ottenere concentrato di tungsteno è troppo ridotta rispetto al fabbisogno complessivo di concentrato di tungsteno nel processo di produzione. Pertanto l'industria dell'Unione deve integrare il fabbisogno di concentrato di tungsteno con concentrati vergini nell'ambito di contratti normali. Inoltre non ci sono abbastanza rottami sul mercato perché l'industria dell'Unione aumenti la sua capacità di riciclaggio.
- (186) Alla luce di quanto precede, una riduzione del prezzo di vendita fino almeno al livello del prezzo all'importazione in RPA durante il PIR, compresi i dazi doganali, unita ad un calo del volume, trasformerà l'industria dell'Unione in un'industria in perdita.
- (187) Sulla base dei fatti sopra descritti, la Commissione ha concluso che se le misure venissero abrogate è probabile una reiterazione molto rapida di un pregiudizio notevole. In particolare a breve termine (1-2 anni) è probabile che i produttori dell'Unione non integrati a valle saranno obbligati a liquidare la loro attività perché saranno direttamente esposti sul mercato libero alla pressione al ribasso esercitata sui prezzi dalle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping provenienti dalla Cina. Due di queste società non sono coinvolte in attività di riciclaggio e pertanto non possono contare sui margini più elevati dei contratti in conto lavorazione. Inoltre i produttori dell'Unione integrati a valle continueranno a vendere carburo di tungsteno a utilizzatori collegati a prezzi più bassi, ma i costi di trasformazione nei contratti in conto lavorazione aumenteranno a causa del calo del volume di produzione. Più a lungo termine (4-5 anni), è probabile che anche i produttori dell'Unione integrati a valle cessino la loro attività perché non saranno in grado di competere con questa pressione nel lungo periodo, visto che anche i loro utilizzatori collegati sceglieranno di acquistare carburo di tungsteno dalla Cina. Qualora questo scenario si materializzasse, nell'Unione non esisterebbe più la produzione di questa materia prima strategica.

## 5. INTERESSE DELL'UNIONE

- (188) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping esistenti sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC, in base alle conclusioni del presente riesame in previsione della scadenza, sarebbe contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti gli interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori, degli utilizzatori e dei fornitori. A tutte le parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (189) Occorre ricordare che nelle inchieste precedenti si è ritenuto che l'adozione delle misure non fosse contraria all'interesse dell'Unione. Inoltre il fatto che la presente inchiesta sia un riesame in previsione della scadenza, che in quanto tale esamina una situazione in cui le misure antidumping sono già in vigore, permette di valutare gli eventuali effetti negativi indebiti delle attuali misure antidumping sulle parti interessate.
- (190) Su questa base è stato esaminato se, nonostante le conclusioni riguardanti il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio, esistono motivi validi che porterebbero a concludere che non è nell'interesse dell'Unione mantenere le misure in questo caso specifico.

### 5.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (191) Tenuto conto delle conclusioni sulla situazione dell'industria dell'Unione esposte nei considerando da 166 a 169 e degli argomenti relativi all'analisi della probabilità della reiterazione del pregiudizio presentati nei considerando da 170 a 186, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione in caso di scadenza dei dazi antidumping subirebbe un grave deterioramento della sua situazione finanziaria. Le misure si sono dimostrate essenziali per mantenere la produzione del carburo di tungsteno nell'Unione perché l'industria dell'Unione non sarebbe stata in grado di resistere alla pressione dei grandi volumi di importazioni di carburo di tungsteno oggetto di dumping dalla RPC venduti nel mercato dell'Unione al di sotto dei livelli di prezzo dell'industria dell'Unione.



- (192) Si ritiene che il mantenimento delle misure andrebbe a beneficio dell'industria dell'Unione, che sarebbe quindi in grado di continuare a investire in nuove tecnologie per i suoi stabilimenti produttivi, soprattutto nelle sue attività di riciclaggio allo scopo di essere più indipendente dalla RPC e trovarsi quindi in una situazione migliore per affrontare le carenze di materie prime vergini sul mercato.
- (193) Per contro, l'eventuale abrogazione delle misure avrà probabilmente un effetto negativo sull'industria dell'Unione. Questo comprometterà gravemente la possibilità di sopravvivenza dell'industria dell'Unione che, di conseguenza, potrebbe essere costretta a cessare le proprie attività, riducendo così le fonti di approvvigionamento disponibili sul mercato dell'Unione e la concorrenza. Se i produttori dell'Unione interromperanno la produzione, l'Unione sarà principalmente dipendente dalle importazioni da altri paesi terzi, e principalmente dalla RPC, che non solo è il principale produttore mondiale di tungsteno ma possiede anche gran parte della riserva di materie prime del mondo.

## 5.2. Interesse degli utilizzatori

- (194) All'apertura sono stati contattati dieci importatori/utilizzatori noti. Sette utilizzatori si sono manifestati entro i termini e a tutti sono stati inviati questionari. Questi acquistavano carburo di tungsteno dalla RPC, altri paesi terzi (Corea del Sud, Vietnam, Giappone, Israele e India) e dall'industria dell'Unione. Questi utilizzatori usavano il carburo di tungsteno per fabbricare carburo cementato per la produzione di utensili in metallo duro per vari settori come i settori petrolifero ed estrattivo.
- (195) Sono state ricevute le risposte ai questionari da otto utilizzatori (due dei quali collegati). Questi riferivano importazioni dalla RPC superiori rispetto a quelle registrate in Eurostat. Tutti tranne uno importavano il prodotto oggetto del riesame solo in RPA. Gli utilizzatori che hanno collaborato rappresentavano il 32 % del consumo sul mercato libero dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. Altri cinque utilizzatori si sono manifestati a supporto delle misure in vigore, ma non hanno risposto al questionario. Questi utilizzatori coprivano circa l'8 % del consumo complessivo sul mercato libero.
- (196) Uno degli utilizzatori che ha collaborato ha affermato di aver bisogno, nel suo processo di produzione, di uno specifico tipo di prodotto che non era prodotto dall'industria dall'Unione nella qualità richiesta e chiedeva di essere esentato dal dazio antidumping per questo specifico tipo di prodotto. Tuttavia il tipo di prodotto importato da questo utilizzatore rientrava nella definizione del prodotto descritta ai considerando 31 e 32. Non sussistevano motivi per escludere certi tipi di prodotto dall'ambito di applicazione dell'inchiesta nel quadro del presente riesame in previsione della scadenza. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
- (197) Gli altri sette utilizzatori che hanno collaborato hanno affermato che le misure antidumping in vigore avevano un effetto negativo significativo sulla loro redditività.
- (198) L'inchiesta ha rivelato che l'attività di questi utilizzatori che coinvolge il carburo di tungsteno rappresentava tra il 55 % e il 100 % del loro fatturato totale durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Alcuni degli utilizzatori appartenevano a gruppi di società e vendevano i loro prodotti fabbricati a partire dal carburo di tungsteno anche all'interno del loro gruppo, mentre altri erano entità autonome. Queste società vendevano utensili in carburo cementato ad acquirenti indipendenti sia sul mercato dell'Unione sia al di fuori dell'Unione. Per le vendite al di fuori del mercato dell'Unione, gli utilizzatori acquistavano principalmente il prodotto oggetto del riesame dalla RPC in RPA, pertanto non venivano versati dazi all'importazione su tali importazioni.
- (199) Tutti gli utilizzatori che hanno collaborato producevano un'ampia varietà di prodotti che incorporavano il prodotto oggetto del riesame. Il costo del carburo di tungsteno nei costi di fabbricazione complessivi variava in misura considerevole tra un utilizzatore e l'altro, tra il 6 % e il 50 %, a seconda del tipo di prodotto finito. Alcuni dei prodotti fabbricati dagli utilizzatori che hanno collaborato includono un valore aggiunto e un know-how rilevanti e pertanto tali utilizzatori sono in grado di applicare margini consistenti, mentre altri prodotti con un valore aggiunto inferiore sono meno redditizi. Inoltre è stato riscontrato che gli utilizzatori che hanno collaborato hanno per la maggior parte registrato utili durante il periodo dell'inchiesta di riesame, fino a più del 15 %. L'inchiesta ha altresì rivelato che la redditività di questi utilizzatori era influenzata anche da fattori diversi dalle misure antidumping in vigore, come la scarsa domanda sui mercati in cui operano (trivellazione petrolifera e estrazione mineraria).
- (200) I cinque altri utilizzatori citati al considerando 194 che si sono manifestati a sostegno del mantenimento delle misure antidumping in vigore erano acquirenti dell'industria dell'Unione. Tali utilizzatori hanno affermato che benché una riduzione dei prezzi del tungsteno gioverebbe agli utilizzatori nel breve periodo, a medio e lungo termine probabilmente i prezzi cinesi aumenteranno nuovamente in assenza della concorrenza con l'industria dell'Unione. Inoltre hanno asserito che l'abrogazione delle misure antidumping si ripercuoterebbe negativamente anche sulle attività di riciclaggio nell'Unione, perché le importazioni di grandi volumi di carburo di tungsteno a basso prezzo dalla Cina renderebbero l'attività di riciclaggio nell'Unione non redditizia. Infine questi utilizzatori evidenziavano il loro interesse verso la disponibilità di molteplici fonti di approvvigionamento, tra cui l'industria dell'Unione.




- (201) Le conclusioni dell'inchiesta dimostrano che gli utilizzatori erano in grado di continuare ad acquistare carburo di tungsteno da diverse fonti. Tra queste rientravano le importazioni di carburo di tungsteno dalla RPC, in quantità significative, senza versare dazi come previsto dal regime RPA. La loro attività era per la maggior parte redditizia. Benché sia ragionevole prevedere che alcuni utilizzatori traggano vantaggio, almeno nel breve periodo, dalla disponibilità di importazioni più convenienti dalla RPC, le misure non hanno avuto un grave effetto negativo su di loro e ciò conferma che il mantenimento delle misure antidumping in vigore non ha un impatto notevole sugli utilizzatori. Inoltre diversi utilizzatori hanno persino sostenuto il mantenimento delle misure.
- (202) Diverse parti interessate hanno affermato che la valutazione dell'incidenza delle misure sugli utilizzatori dovrebbe riguardare l'intero periodo in cui le misure sono state in vigore, in linea con il caso del ferrosilicio (<sup>1</sup>), asserendo che gli utilizzatori stanno affrontando effetti negativi cumulativi a lungo termine sproporzionati rispetto a qualsiasi beneficio potenziale o effettivo per i produttori dell'Unione.
- (203) A tale riguardo va osservato che sebbene le misure siano in vigore dal 1990, gli utilizzatori sono riusciti ad assorbire il loro aumento dei costi e hanno continuato a registrare utili. Inoltre, nel quadro dell'inchiesta originaria e di ogni riesame in previsione della scadenza condotto in relazione alla stessa, la Commissione ha valutato l'impatto delle misure antidumping sugli utilizzatori. Ogni volta la Commissione è giunta alla conclusione che fosse improbabile che il mantenimento delle misure antidumping avesse un effetto notevole sugli utilizzatori nell'Unione. Inoltre la presente valutazione ha confermato tale conclusione sulla base dell'incidenza effettiva delle misure. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (204) Dopo la divulgazione delle informazioni, altri quattro utilizzatori del prodotto oggetto del riesame si sono manifestati, tre dei quali sono collegati ad uno degli utilizzatori che hanno collaborato e che hanno risposto al questionario. Uno di essi ha però sede in Brasile e non è stato pertanto considerato una parte interessata ai fini della presente inchiesta. Tali società erano contrarie al mantenimento delle misure antidumping in vigore.
- (205) Dopo la divulgazione delle informazioni, vari utilizzatori hanno inoltre sostenuto che la loro capacità di assorbire il costo delle misure e di mantenere attività redditizie ha raggiunto il massimo. È stato inoltre affermato che questi utilizzatori hanno dimostrato e comprovato che non esistono ulteriori possibilità di miglioramento tecnologico del prodotto e che diventa impossibile continuare a sostenere i costi aggiuntivi.
- (206) Come spiegato al considerando 198, gli utilizzatori che hanno collaborato producevano un'ampia varietà di prodotti che incorporavano il prodotto oggetto del riesame e il costo del carburo di tungsteno nei costi di fabbricazione complessivi variava in misura considerevole tra un utilizzatore e l'altro, tra il 6 % e il 50 %, a seconda del tipo di prodotto finito. Benché non sia escluso che la redditività per prodotto sia variabile, gli utilizzatori che hanno collaborato hanno per la maggior parte registrato utili durante il periodo dell'inchiesta di riesame, fino a più del 15 %. L'argomentazione è pertanto respinta.
- (207) Su tale base, la Commissione è giunta alla conclusione che per quanto concerne l'impatto sugli utilizzatori, non vi sono indicazioni che il mantenimento delle misure avrà un effetto negativo significativo sulla loro attività.

### 5.3. Interesse dei fornitori

- (208) Dieci società del mercato a monte si sono manifestate esprimendo il proprio sostegno al mantenimento delle misure. Quattro di questi erano società estrattive e produttori di concentrato di tungsteno che riforniscono l'industria dell'Unione.
- (209) Le altre sei società erano fornitori di materiali riciclati all'industria dell'Unione. Questi hanno affermato che la chiusura dell'industria dell'Unione avrà ripercussioni negative significative sulla loro attività perché perderanno i loro clienti. Hanno inoltre evidenziato l'importanza del riciclaggio dei rottami nell'Unione, asserendo che i materiali di scarto hanno un contenuto di tungsteno superiore al concentrato di minerale e che pertanto i rottami di tungsteno sono una materia prima preziosa, che può ridurre i costi delle materie prime per gli utilizzatori.
- (210) Su questa base, la Commissione è giunta alla conclusione che è nell'interesse dei fornitori mantenere le misure antidumping in vigore.

(<sup>1</sup>) Decisione 2001/230/CE della Commissione, del 21 febbraio 2001, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrosilicio originarie del Brasile, della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan, della Russia, dell'Ucraina e del Venezuela (GU L 84 del 23.3.2001, pag. 36).



#### 5.4. Il tungsteno come materia prima essenziale

- (211) Dal 2011 il tungsteno è classificato come materia prima essenziale <sup>(1)</sup> per l'Unione europea.
- (212) È pertanto nell'interesse dell'Unione mantenere la produzione di tungsteno nell'Unione, promuovere il riciclaggio allo scopo di ridurre il consumo di materie prime principali e diminuire la relativa dipendenza dalle importazioni.

#### 5.5. Concorrenza nell'Unione

- (213) Diverse parti interessate hanno affermato che le misure antidumping avevano deteriorato il livello di concorrenza dell'Unione poiché riducevano la scelta di fornitori. Sostenevano che tutti i produttori dell'Unione avevano livelli di prezzi simili che non erano competitivi.
- (214) Sul mercato sono presenti sei produttori dell'Unione, che utilizzano diversi processi di fabbricazione e diverse materie prime. Come citato al considerando 33, alcuni produttori dell'Unione utilizzano solo materie prime vergini mentre altri utilizzano sia materie prime vergini sia rottami. Il processo di fabbricazione con materie vergini può iniziare da concentrato, PTA o ossido di tungsteno. Questi elementi possono influire sul costo di produzione. Pertanto la commissione che l'industria dell'Unione applica ai suoi clienti in aggiunta al prezzo del PTA è influenzata dai suoi costi di produzione. I sei produttori dell'Unione sono indipendenti tra loro e sono in concorrenza tra loro sul mercato dell'Unione. Inoltre l'inchiesta ha dimostrato che esistono altre fonti di approvvigionamento oltre al mercato dell'Unione, come USA, Vietnam, Corea del Sud e Israele. L'argomentazione è pertanto respinta.


#### 5.6. Svantaggio concorrenziale dei produttori a valle

- (215) Diverse parti interessate hanno sostenuto che, a causa delle misure in vigore, gli utilizzatori dell'Unione si trovano in una situazione di svantaggio concorrenziale rispetto ai loro concorrenti in altri paesi terzi poiché le misure favoriscono gli utilizzatori al di fuori dell'Unione a spese degli utilizzatori dell'Unione. Inoltre sostenevano che, beneficiando di una base di costo inferiore, le attività degli utilizzatori a valle dei paesi terzi sono più redditizie rispetto ai loro concorrenti nell'Unione. Asserivano altresì di aver subito l'impatto negativo dell'eliminazione, da parte della RPC, del dazio all'esportazione del 5 % sul carburo di tungsteno e delle restrizioni sui prodotti a monte (contingenti all'esportazione sul PTA) nel maggio 2015. Affermavano inoltre che in caso di proroga delle misure, al fine di evitare di perdere i loro clienti, gli utilizzatori dovranno trasferire gli impianti di produzione al di fuori dell'Unione.
- (216) Come affermato nel considerando 198, l'inchiesta ha dimostrato che gli utilizzatori dell'Unione che hanno collaborato hanno per la maggior parte registrato utili durante il periodo dell'inchiesta di riesame e che la loro redditività era influenzata da altri fattori diversi dalle misure antidumping in vigore, come la scarsa domanda sui mercati in cui operano (trivellazione petrolifera ed estrazione mineraria). L'argomentazione secondo cui gli utilizzatori in altri paesi terzi genererebbero utili maggiori rispetto agli utilizzatori dell'Unione non è pertinente ai fini della valutazione dell'interesse dell'Unione. Inoltre queste parti non sono state in grado di spiegare come il fatto che la RPC abbia eliminato il dazio all'esportazione e le restrizioni sui prodotti a monte abbia influito negativamente sugli utilizzatori; tale affermazione non era inoltre supportata da alcun elemento di prova. L'argomentazione riguardante il trasferimento di alcuni utilizzatori era infondata poiché la redditività di questi utilizzatori dipende dal tipo di prodotti fabbricati ma, allo stesso tempo, anche da altri fattori come il calo della domanda di questi prodotti. In ogni caso, non vi sono elementi di prova che dimostrino che l'abrogazione delle misure impedirebbe il trasferimento degli utilizzatori. Pertanto le affermazioni di cui al considerando 214 sono respinte.

#### 5.7. Integrazione a valle

- (217) Diverse parti interessate hanno affermato che la maggior parte dei produttori di carburo di tungsteno dell'Unione sono integrati a valle e, di conseguenza, i loro produttori collegati di utensili possono acquistare materie prime a prezzi inferiori rispetto agli utilizzatori non integrati, il che provoca una situazione disuguale di svantaggio tra gli utilizzatori.
- (218) L'inchiesta ha dimostrato che dei sei produttori di carburo di tungsteno dell'Unione per il mercato libero, tre erano integrati a valle. Questi produttori dell'Unione hanno venduto il prodotto oggetto del riesame alle loro società collegate a prezzi di mercato e tali società non avevano pertanto alcun vantaggio in termini di prezzo nell'approvvigionamento di materie prime rispetto agli utilizzatori non integrati. L'argomentazione è pertanto respinta.

<sup>(1)</sup> COM (2011) 25 final del 2 febbraio 2011 e COM (2014) 297 final del 26 maggio 2014.



- (219) Dopo la divulgazione delle informazioni, vari utilizzatori hanno sostenuto che i fornitori integrati verticalmente sono anche in concorrenza con gli utilizzatori e ostacolano la concorrenza leale in quanto possono cessare la fornitura del prodotto oggetto del riesame agli utilizzatori.
- (220) Dall'inchiesta non è emersa alcuna indicazione che l'industria dell'Unione cesserà la vendita del prodotto oggetto del riesame agli utilizzatori indipendenti. Durante il periodo in esame le vendite dei produttori dell'Unione integrati a valle agli utilizzatori indipendenti sono al contrario aumentate del 16 %. L'argomentazione è stata pertanto respinta.


#### 5.8. Mancanza di investimenti e tecnologie obsolete

- (221) Diverse parti interessate hanno affermato che a causa delle misure antidumping in vigore l'industria dell'Unione non aveva alcun incentivo ad investire in nuove tecnologie. Queste parti affermavano che l'industria dell'Unione opera con tecnologie vecchie e obsolete.
- (222) Tuttavia l'inchiesta ha rivelato che, come affermato al considerando 164 durante il periodo in esame l'industria dell'Unione ha realizzato significativi investimenti al fine di utilizzare meglio le materie prime e pertanto di ridurre il costo di fabbricazione, migliorare l'efficienza, aumentare la flessibilità nella miscelazione dei rottami duri e dolci e migliorare la conformità alle norme ambientali. L'argomentazione è pertanto respinta.

#### 5.9. Materie prime

- (223) Diversi utilizzatori hanno affermato che la situazione dell'industria dell'Unione dipendeva dal suo accesso alle materie prime, dalla loro disponibilità e dai loro prezzi. Le misure antidumping non dovrebbero compensare un eventuale svantaggio nell'approvvigionamento di materie prime.
- (224) Le misure antidumping sono state istituite sulla base del riscontro di pratiche di dumping da parte dei produttori esportatori cinesi, che causa un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. L'argomentazione che le misure antidumping compensano gli svantaggi nell'approvvigionamento di materie prime è stata pertanto respinta.
- (225) **Il nuovo codice doganale dell'Unione**
- (226) Diversi utilizzatori hanno affermato che l'articolo 169, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione <sup>(1)</sup> ha introdotto modifiche alle norme doganali dell'Unione secondo cui il RPA non sarà più consentito per prodotti soggetti a misure antidumping o quanto meno non sarà più economicamente vantaggioso. Pertanto il loro costo di produzione aumenterà.
- (227) Questa argomentazione era errata nel merito perché l'articolo 169, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 non vieta l'uso del RPA nel caso di dazi antidumping, ma fa riferimento all'uso di merci equivalenti. Pertanto le merci importate in RPA saranno soggette a un dazio antidumping solo se i prodotti trasformati vengono successivamente immessi in libera pratica nell'Unione. Nel caso in cui i prodotti trasformati vengano riesportati, come avviene attualmente di norma, non saranno soggetti ad alcun dazio antidumping. Inoltre le parti interessate non hanno fornito alcun elemento di prova che dimostri che il RPA non sarà più economicamente vantaggioso. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (228) Dopo la divulgazione delle informazioni, vari utilizzatori hanno sostenuto che le modifiche del codice doganale dell'Unione limiteranno l'utilizzo del regime di perfezionamento attivo a causa dell'aumento della documentazione richiesta e del rischio elevato di non conformità, il che comporterà un incremento del costo delle materie prime fino al 15 %.
- (229) A tale proposito va osservato che le modifiche del codice doganale dell'Unione sono intese a migliorare la tracciabilità delle merci soggette a misure antidumping importate in regime di perfezionamento attivo. Non si può pertanto escludere che ciò comporterà un aumento dei costi amministrativi delle società. Gli utilizzatori non hanno però fornito alcuna prova o spiegazione in merito al modo in cui è stato calcolato l'incremento del 15 %. Pertanto, in considerazione del suo carattere ipotetico, l'argomentazione è stata respinta.

<sup>(1)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).



### 5.10. Durata delle misure

- (230) Le parti interessate hanno affermato che le misure antidumping sul prodotto oggetto del riesame sono in vigore dal 1990 e pertanto non dovrebbero più essere prorogate.
- (231) Secondo le condizioni definite all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, nel caso in cui venga stabilita la persistenza o la reiterazione di dumping pregiudizievole e le misure non siano contrarie all'interesse generale dell'Unione, tali misure devono essere mantenute. Tutte le condizioni sono soddisfatte nella presente inchiesta. Analogamente, le parti interessate non hanno dimostrato alcun motivo specifico in termini di interesse generale dell'Unione per non mantenere le misure. La Commissione non ha pertanto nessuna alternativa all'istituzione di misure antidumping. L'argomentazione è pertanto respinta.

### 5.11. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (232) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi in termini di interesse dell'Unione per non mantenere le misure antidumping definitive sulle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno fuso e di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della RPC.

## 6. MISURE ANTIDUMPING

### 6.1. Misure


- (233) Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende mantenere le misure antidumping in vigore. È stato concesso anche un periodo entro il quale potessero presentare osservazioni successivamente a tale divulgazione. Le informazioni e le osservazioni, se giustificate, sono state prese nella dovuta considerazione.
- (234) Come indicato nel considerando 65, dopo la divulgazione delle informazioni vari utilizzatori hanno affermato che, nel calcolo tra l'altro del margine di pregiudizio, è necessario prendere in considerazione le differenze di qualità in funzione degli usi, i costi di produzione e le vendite.
- (235) Tale argomentazione è priva di fondamento. Si ricorda che la presente inchiesta è un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, che ha lo scopo di valutare se le misure antidumping in vigore debbano essere mantenute o abrogate. Nel quadro della presente inchiesta non viene calcolato un nuovo margine di pregiudizio.
- (236) Inoltre, dopo la divulgazione delle informazioni, vari utilizzatori hanno chiesto che le misure siano lasciate scadere quando le autorizzazioni di perfezionamento attivo saranno progressivamente eliminate, ovvero fra due anni.
- (237) A questo proposito è opportuno sottolineare che dall'inchiesta non è emersa alcuna circostanza eccezionale che potrebbe giustificare la proroga delle misure per un periodo inferiore a cinque anni, conformemente alle norme applicabili del regolamento di base.
- (238) Ne consegue che, come previsto all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della RPC dovrebbero essere mantenute. Si ricorda che tali misure consistono in dazi *ad valorem*.
- (239) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica, attualmente classificati ai codici NC 2849 90 30 ed ex 3824 30 00 <sup>(1)</sup> (codice TARIC 3824 30 00 10), originari della Repubblica popolare cinese.

<sup>(1)</sup> Le particelle sono irregolari e non scorrono liberamente a differenza delle particelle delle polveri pronte per la pressatura, che sono sferiche o di forma granulare, omogenee e in libero scorrimento. La mancanza di fluidità può essere misurata e determinata utilizzando un imbuto calibrato, quale l'apparecchio di Hall, conformemente alla norma ISO 4490.



2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 è del 33 %.
3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

17CE1548



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/943 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 2017

relativa allo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli a Malta, a Cipro e in Estonia e che sostituisce le decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che:

- (1) A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.
- (2) L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio <sup>(3)</sup> dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.
- (3) Sono state presentate al Consiglio le relazioni globali di valutazione che sintetizzano i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di dati di immatricolazione dei veicoli a Malta, a Cipro e in Estonia.
- (4) Con l'adozione della decisione 2014/731/UE del Consiglio <sup>(4)</sup>, il Consiglio ha concluso che Malta ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 9 ottobre 2014 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.
- (5) Con l'adozione della decisione 2014/743/UE del Consiglio <sup>(5)</sup>, il Consiglio ha concluso che Cipro ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 21 ottobre 2014 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.
- (6) Con l'adozione della decisione 2014/744/UE del Consiglio <sup>(6)</sup>, il Consiglio ha concluso che l'Estonia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 21 ottobre 2014 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

<sup>(1)</sup> GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.


<sup>(2)</sup> Parere del 5 aprile 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

<sup>(4)</sup> Decisione 2014/731/UE del Consiglio, del 9 ottobre 2014, relativa all'avvio a Malta dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (GU L 302 del 22.10.2014, pag. 56).

<sup>(5)</sup> Decisione 2014/743/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2014, relativa all'avvio a Cipro dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (GU L 308 del 29.10.2014, pag. 100).

<sup>(6)</sup> Decisione 2014/744/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2014, relativa all'avvio in Estonia dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (GU L 308 del 29.10.2014, pag. 102).



- (7) La presente decisione sostituisce le decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE, che sono state annullate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte») con la sentenza del 22 settembre 2016 nelle cause riunite C-14/15 e C-116/15. In tale sentenza la Corte ha disposto il mantenimento degli effetti delle decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE fino all'entrata in vigore di nuovi atti diretti a sostituirle. Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, le decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE cessano di produrre effetti.
- (8) Al fine di garantire la ricezione e la trasmissione continue di dati personali ai sensi dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI, l'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicata la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato dagli Stati membri a norma delle decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE. Gli Stati membri che hanno ottenuto i dati personali a norma delle decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE dovrebbero rimanere autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI.
- (9) L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste dalla decisione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa allo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli relativamente a Malta, Cipro ed Estonia al fine di sostituire le decisioni annullate 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE e consentire a tali Stati membri di continuare a ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.
- (10) La Danimarca è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.
- (11) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata dei dati di immatricolazione dei veicoli, Malta, Cipro e l'Estonia continuano ad avere diritto di ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.


#### Articolo 2

1. Le decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE cessano di produrre effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, fatta salva la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato a norma di dette decisioni dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri che hanno ottenuto i dati personali a norma delle decisioni di cui al paragrafo 1 rimangono autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.




La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2017

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
C. ABELA

**17CE1549**



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/944 DEL CONSIGLIO****del 18 maggio 2017****relativa allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Lettonia e che sostituisce la decisione 2014/911/UE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che:


- (1) A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.
- (2) L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio <sup>(3)</sup> dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.
- (3) È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati dattiloscopici in Lettonia.
- (4) Con l'adozione della decisione 2014/911/UE del Consiglio <sup>(4)</sup>, il Consiglio ha concluso che la Lettonia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 4 dicembre 2014 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.
- (5) La presente decisione sostituisce la decisione 2014/911/UE, che è stata annullata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte») con la sentenza del 22 settembre 2016 nelle cause riunite C-14/15 e C-116/15. In tale sentenza la Corte ha disposto il mantenimento degli effetti della decisione 2014/911/UE fino all'entrata in vigore di un nuovo atto diretto a sostituirla. Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, la decisione 2014/911/UE cessa di produrre effetti.
- (6) Al fine di garantire la ricezione e la trasmissione continue di dati personali ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI, l'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicata la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato dagli Stati membri a norma della decisione 2014/911/UE. Gli Stati membri che hanno ottenuto i dati personali a norma della decisione 2014/911/UE dovrebbero rimanere autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI.

<sup>(1)</sup> GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Parere del 5 aprile 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

<sup>(4)</sup> Decisione 2014/911/UE del Consiglio, del 4 dicembre 2014, relativa all'avvio in Lettonia dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 28).



- (7) L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste dalla decisione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici relativamente alla Lettonia al fine di sostituire la decisione annullata 2014/911/UE e consentire a tale Stato membro di continuare a ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI.
- (8) La Danimarca è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.
- (9) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Ai fini della consultazione automatizzata dei dati dattiloscopici, la Lettonia continua ad avere diritto di ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI.

*Articolo 2*

1. La decisione 2014/911/UE cessa di produrre effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, fatta salva la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato a norma di detta decisione dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri che hanno ottenuto i dati personali a norma della decisione 2014/911/UE rimangono autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.


Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA

17CE1550



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/945 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 2017

**relativa allo scambio automatizzato di dati sul DNA in Slovacchia, in Portogallo, in Lettonia, in Lituania, nella Repubblica ceca, in Estonia, in Ungheria, a Cipro, in Polonia, in Svezia, a Malta e in Belgio e che sostituisce le decisioni 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE e 2014/410/UE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che:

- (1) A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.
- (2) L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio <sup>(3)</sup> dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.
- (3) Sono state presentate al Consiglio le relazioni globali di valutazione che sintetizzano i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di dati sul DNA in Slovacchia, in Portogallo, in Lettonia, in Lituania, nella Repubblica ceca, in Estonia, in Ungheria, a Cipro, in Polonia, in Svezia, a Malta e in Belgio.
- (4) Con l'adozione della decisione 2010/689/UE del Consiglio <sup>(4)</sup>, il Consiglio ha concluso che la Slovacchia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dall'8 novembre 2010 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.
- (5) Con l'adozione della decisione 2011/472/UE del Consiglio <sup>(5)</sup>, il Consiglio ha concluso che il Portogallo ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 19 luglio 2011 è autorizzato a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata in conformità dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.
- (6) Con l'adozione della decisione 2011/715/UE del Consiglio <sup>(6)</sup>, il Consiglio ha concluso che la Lettonia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 27 ottobre 2011 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

<sup>(1)</sup> GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Parere del 5 aprile 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

<sup>(4)</sup> Decisione 2010/689/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2010, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Slovacchia (GU L 294 del 12.11.2010, pag. 14).

<sup>(5)</sup> Decisione 2011/472/UE del Consiglio, del 19 luglio 2011, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Portogallo (GU L 195 del 27.7.2011, pag. 71).

<sup>(6)</sup> Decisione 2011/715/UE del Consiglio, del 27 ottobre 2011, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Lettonia (GU L 285 dell'1.11.2011, pag. 24).



- (7) Con l'adozione della decisione 2011/887/UE del Consiglio <sup>(1)</sup>, il Consiglio ha concluso che la Lituania ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 13 dicembre 2011 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.
- (8) Con l'adozione della decisione 2012/58/UE del Consiglio <sup>(2)</sup>, il Consiglio ha concluso che la Repubblica ceca ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 23 gennaio 2012 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.
- (9) Con l'adozione della decisione 2012/299/UE del Consiglio <sup>(3)</sup>, il Consiglio ha concluso che l'Estonia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 7 giugno 2012 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.
- (10) Con l'adozione della decisione 2012/445/UE del Consiglio <sup>(4)</sup>, il Consiglio ha concluso che l'Ungheria ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 24 luglio 2012 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.
- (11) Con l'adozione della decisione 2012/673/UE del Consiglio <sup>(5)</sup>, il Consiglio ha concluso che Cipro ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 25 ottobre 2012 è autorizzato a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.
- (12) Con l'adozione della decisione 2013/3/UE del Consiglio <sup>(6)</sup>, il Consiglio ha concluso che la Polonia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 20 dicembre 2012 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.
- (13) Con l'adozione della decisione 2013/148/UE del Consiglio <sup>(7)</sup>, il Consiglio ha concluso che la Svezia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 21 marzo 2013 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.
- (14) Con l'adozione della decisione 2013/152/UE del Consiglio <sup>(8)</sup>, il Consiglio ha concluso che Malta ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 21 marzo 2013 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.
- (15) Con l'adozione della decisione 2014/410/UE del Consiglio <sup>(9)</sup>, il Consiglio ha concluso che il Belgio ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 24 giugno 2014 è autorizzato a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

<sup>(1)</sup> Decisione 2011/887/UE del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Lituania (GU L 344 del 28.12.2011, pag. 36).

<sup>(2)</sup> Decisione 2012/58/UE del Consiglio, del 23 gennaio 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA nella Repubblica ceca (GU L 30 del 2.2.2012, pag. 15).

<sup>(3)</sup> Decisione 2012/299/UE del Consiglio, del 7 giugno 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Estonia (GU L 151 del 12.6.2012, pag. 31).

<sup>(4)</sup> Decisione 2012/445/UE del Consiglio, del 24 luglio 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Ungheria (GU L 202 del 28.7.2012, pag. 22).


<sup>(5)</sup> Decisione 2012/673/UE del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA a Cipro (GU L 302 del 31.10.2012, pag. 12).

<sup>(6)</sup> Decisione 2013/3/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Polonia (GU L 3 dell'8.1.2013, pag. 5).

<sup>(7)</sup> Decisione 2013/148/UE del Consiglio, del 21 marzo 2013, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Svezia (GU L 84 del 23.3.2013, pag. 26).

<sup>(8)</sup> Decisione 2013/152/UE del Consiglio, del 21 marzo 2013, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA a Malta (GU L 86 del 26.3.2013, pag. 20).

<sup>(9)</sup> Decisione 2014/410/UE del Consiglio, del 24 giugno 2014, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Belgio (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 80).



- (16) Nella sentenza del 22 settembre 2016 nelle cause riunite C-14/15 e C-116/15, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sostenuto che l'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI istituisce illegittimamente un requisito di unanimità per l'adozione di misure necessarie ad attuare tale decisione. Le decisioni 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE e 2014/410/UE erano state adottate sulla base dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI e sono pertanto inficiate da un vizio di procedura.
- (17) Al fine di garantire la certezza giuridica della ricezione e trasmissione di dati personali ai sensi della decisione 2008/615/GAI per quanto riguarda gli Stati membri interessati dalle decisioni 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE e 2014/410/UE, tali decisioni dovrebbero essere sostituite dalla presente decisione.
- (18) Al fine di garantire la ricezione e la trasmissione continue di dati personali ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI, le decisioni 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE e 2014/410/UE cessano di produrre effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
- (19) Per lo stesso motivo, l'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicata la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato dagli Stati membri a norma delle decisioni 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE e 2014/410/UE.
- (20) Inoltre, gli Stati membri che hanno ottenuto dati personali a norma delle decisioni 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE e 2014/410/UE dovrebbero rimanere autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI.
- (21) L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste dalla decisione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa allo scambio automatizzato di dati sul DNA relativamente a Slovacchia, Portogallo, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Cipro, Polonia, Svezia, Malta e Belgio al fine di consentire a tali Stati membri di continuare a ricevere e trasmettere dati personali ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI.
- (22) La Danimarca è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.
- (23) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


#### Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata e della comparazione di dati sul DNA, la Slovacchia, il Portogallo, la Lettonia, la Lituania, la Repubblica ceca, l'Estonia, l'Ungheria, Cipro, la Polonia, la Svezia, Malta e il Belgio continuano ad avere diritto di ricevere e trasmettere dati personali a norma degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI.

#### Articolo 2

1. Le decisioni 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE e 2014/410/UE cessano di produrre effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, fatta salva la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato a norma di dette decisioni dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri che hanno ottenuto dati personali a norma delle decisioni di cui al paragrafo 1 rimangono autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI.



*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.


Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2017

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

C. ABELA

**17CE1551**



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/946 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 2017

**relativa allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Slovacchia, in Bulgaria, in Francia, nella Repubblica ceca, in Lituania, nei Paesi Bassi, in Ungheria, a Cipro, in Estonia, a Malta, in Romania e in Finlandia e che sostituisce le decisioni 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE e 2013/792/UE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che:

- (1) A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.
- (2) L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio <sup>(3)</sup> dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.
- (3) Sono state presentate al Consiglio le relazioni globali di valutazione che sintetizzano i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati dattiloscopici in Slovacchia, in Bulgaria, in Francia, nella Repubblica ceca, in Lituania, nei Paesi Bassi, in Ungheria, a Cipro, in Estonia, a Malta, in Romania e in Finlandia.
- (4) Con l'adozione della decisione 2010/682/UE del Consiglio <sup>(4)</sup>, il Consiglio ha concluso che la Slovacchia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dall'8 novembre 2010 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.
- (5) Con l'adozione della decisione 2010/758/UE del Consiglio <sup>(5)</sup>, il Consiglio ha concluso che la Bulgaria ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 2 dicembre 2010 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.
- (6) Con l'adozione della decisione 2011/355/UE del Consiglio <sup>(6)</sup>, il Consiglio ha concluso che la Francia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 9 giugno 2011 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

<sup>(1)</sup> GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.


<sup>(2)</sup> Parere del 5 aprile 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

<sup>(4)</sup> Decisione 2010/682/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2010, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Slovacchia (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 58).

<sup>(5)</sup> Decisione 2010/758/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2010, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Bulgaria (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 43).

<sup>(6)</sup> Decisione 2011/355/UE del Consiglio, del 9 giugno 2011, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Francia (GU L 161 del 21.6.2011, pag. 23).



- (7) Con l'adozione della decisione 2011/434/UE del Consiglio <sup>(1)</sup>, il Consiglio ha concluso che la Repubblica ceca ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 19 luglio 2011 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.
- (8) Con l'adozione della decisione 2011/888/UE del Consiglio <sup>(2)</sup>, il Consiglio ha concluso che la Lituania ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 13 dicembre 2011 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.
- (9) Con l'adozione della decisione 2012/46/UE del Consiglio <sup>(3)</sup>, il Consiglio ha concluso che i Paesi Bassi hanno attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 23 gennaio 2012 sono autorizzati a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.
- (10) Con l'adozione della decisione 2012/446/UE del Consiglio <sup>(4)</sup>, il Consiglio ha concluso che l'Ungheria ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 24 luglio 2012 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.
- (11) Con l'adozione della decisione 2012/672/UE del Consiglio <sup>(5)</sup>, il Consiglio ha concluso che Cipro ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 25 ottobre 2012 è autorizzato a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.
- (12) Con l'adozione della decisione 2012/710/UE del Consiglio <sup>(6)</sup>, il Consiglio ha concluso che l'Estonia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 13 novembre 2012 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.
- (13) Con l'adozione della decisione 2013/153/UE del Consiglio <sup>(7)</sup>, il Consiglio ha concluso che Malta ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 21 marzo 2013 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.
- (14) Con l'adozione della decisione 2013/229/UE del Consiglio <sup>(8)</sup>, il Consiglio ha concluso che la Romania ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 14 maggio 2013 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.
- (15) Con l'adozione della decisione 2013/792/UE del Consiglio <sup>(9)</sup>, il Consiglio ha concluso che la Finlandia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 16 dicembre 2013 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

<sup>(1)</sup> Decisione 2011/434/UE del Consiglio, del 19 luglio 2011, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici nella Repubblica ceca (GU L 190 del 21.7.2011, pag. 72).

<sup>(2)</sup> Decisione 2011/888/UE del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Lituania (GU L 344 del 28.12.2011, pag. 38).

<sup>(3)</sup> Decisione 2012/46/UE del Consiglio, del 23 gennaio 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici nei Paesi Bassi (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 32).

<sup>(4)</sup> Decisione 2012/446/UE del Consiglio, del 24 luglio 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Ungheria (GU L 202 del 28.7.2012, pag. 23).


<sup>(5)</sup> Decisione 2012/672/UE del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici a Cipro (GU L 302 del 31.10.2012, pag. 11).

<sup>(6)</sup> Decisione 2012/710/UE del Consiglio, del 13 novembre 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Estonia (GU L 321 del 20.11.2012, pag. 61).

<sup>(7)</sup> Decisione 2013/153/UE del Consiglio, del 21 marzo 2013, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici a Malta (GU L 86 del 26.3.2013, pag. 21).

<sup>(8)</sup> Decisione 2013/229/UE del Consiglio, del 14 maggio 2013, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Romania (GU L 138 del 24.5.2013, pag. 11).

<sup>(9)</sup> Decisione 2013/792/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Finlandia (GU L 349 del 21.12.2013, pag. 103).



- (16) Nella sentenza del 22 settembre 2016 nelle cause riunite C-14/15 e C-116/15, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sostenuto che l'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI istituisce illegittimamente un requisito di unanimità per l'adozione di misure necessarie ad attuare tale decisione. Le decisioni 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE e 2013/792/UE erano state adottate sulla base dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI e sono pertanto inficiate da un vizio di procedura.
- (17) Al fine di garantire la certezza giuridica della ricezione e trasmissione di dati personali ai sensi della decisione 2008/615/GAI per quanto riguarda gli Stati membri interessati dalle decisioni 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE e 2013/792/UE, tali decisioni dovrebbero essere sostituite dalla presente decisione.
- (18) Al fine di garantire la ricezione e la trasmissione continue di dati personali ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI, le decisioni 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE e 2013/792/UE cessano di produrre effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
- (19) Per lo stesso motivo, l'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicata la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato dagli Stati membri a norma delle decisioni 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE e 2013/792/UE.
- (20) Inoltre, gli Stati membri che hanno ottenuto dati personali a norma delle decisioni 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE e 2013/792/UE dovrebbero rimanere autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI.
- (21) L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste dalla decisione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici relativamente a Slovacchia, Bulgaria, Francia, Repubblica ceca, Lituania, Paesi Bassi, Ungheria, Cipro, Estonia, Malta, Romania e Finlandia al fine di consentire a tali Stati membri di continuare a ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI.
- (22) La Danimarca è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.
- (23) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, la Slovacchia, la Bulgaria, la Francia, la Repubblica ceca, la Lituania, i Paesi Bassi, l'Ungheria, Cipro, l'Estonia, Malta, la Romania e la Finlandia continuano ad aver diritto di ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI.

#### Articolo 2

1. Le decisioni 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE e 2013/792/UE cessano di produrre effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, fatta salva la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato a norma di tali decisioni dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri che hanno ottenuto dati personali a norma delle decisioni di cui al paragrafo 1 rimangono autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI.



*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2017

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
C. ABELA

17CE1552



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/947 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 2017

**relativa allo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Finlandia, Slovenia, Romania, Polonia, Svezia, Lituania, Bulgaria, Slovacchia e Ungheria e che sostituisce le decisioni 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE e 2014/264/UE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che:

- (1) A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.
- (2) L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio <sup>(3)</sup> dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.
- (3) Sono state presentate al Consiglio le relazioni globali di valutazione che sintetizzano i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di dati di immatricolazione dei veicoli in Finlandia, Slovenia, Romania, Polonia, Svezia, Lituania, Bulgaria, Slovacchia e Ungheria.
- (4) Con l'adozione della decisione 2010/559/UE del Consiglio <sup>(4)</sup>, il Consiglio ha concluso che la Finlandia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 13 settembre 2010 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.
- (5) Con l'adozione della decisione 2011/387/UE del Consiglio <sup>(5)</sup>, il Consiglio ha concluso che la Slovenia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 28 giugno 2011 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.
- (6) Con l'adozione della decisione 2011/547/UE del Consiglio <sup>(6)</sup>, il Consiglio ha concluso che la Romania ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 12 settembre 2011 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

<sup>(1)</sup> GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.


<sup>(2)</sup> Parere del 5 aprile 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

<sup>(4)</sup> Decisione 2010/559/UE del Consiglio, del 13 settembre 2010, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Finlandia (GU L 245 del 17.9.2010, pag. 34).

<sup>(5)</sup> Decisione 2011/387/UE del Consiglio, del 28 giugno 2011, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Slovenia (GU L 173 dell'1.7.2011, pag. 9).

<sup>(6)</sup> Decisione 2011/547/UE del Consiglio, del 12 settembre 2011, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Romania (GU L 242 del 20.9.2011, pag. 8).



- (7) Con l'adozione della decisione 2012/236/UE del Consiglio <sup>(1)</sup>, il Consiglio ha concluso che la Polonia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 26 aprile 2012 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.
- (8) Con l'adozione della decisione 2012/664/UE del Consiglio <sup>(2)</sup>, il Consiglio ha concluso che la Svezia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 25 ottobre 2012 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.
- (9) Con l'adozione della decisione 2012/713/UE del Consiglio <sup>(3)</sup>, il Consiglio ha concluso che la Lituania ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 13 novembre 2012 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.
- (10) Con l'adozione della decisione 2013/230/UE del Consiglio <sup>(4)</sup>, il Consiglio ha concluso che la Bulgaria ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 14 maggio 2013 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.
- (11) Con l'adozione della decisione 2013/692/UE del Consiglio <sup>(5)</sup>, il Consiglio ha concluso che la Slovacchia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 19 novembre 2013 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.
- (12) Con l'adozione della decisione 2014/264/UE del Consiglio <sup>(6)</sup>, il Consiglio ha concluso che l'Ungheria ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 6 maggio 2014 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.
- (13) Nella sentenza del 22 settembre 2016 nelle cause riunite C-14/15 e C-116/15, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sostenuto che l'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI istituisce illegittimamente un requisito di unanimità per l'adozione di misure necessarie ad attuare tale decisione. Le decisioni 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE e 2014/264/UE erano state adottate sulla base dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI e sono pertanto inficiate da un vizio di procedura.
- (14) Al fine di garantire la certezza giuridica della ricezione e trasmissione di dati personali ai sensi della decisione 2008/615/GAI per quanto riguarda gli Stati membri interessati dalle decisioni 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE e 2014/264/UE, tali decisioni dovrebbero essere sostituite dalla presente decisione.
- (15) Al fine di garantire la ricezione e la trasmissione continue di dati personali ai sensi dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI, le decisioni 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE e 2014/264/UE cessano di produrre effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

<sup>(1)</sup> Decisione 2012/236/UE del Consiglio, del 26 aprile 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Polonia (GUL 118 del 3.5.2012, pag. 8).


<sup>(2)</sup> Decisione 2012/664/UE del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Svezia (GUL 299 del 27.10.2012, pag. 44).

<sup>(3)</sup> Decisione 2012/713/UE del Consiglio, del 13 novembre 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Lituania (GUL 323 del 22.11.2012, pag. 17).

<sup>(4)</sup> Decisione 2013/230/UE del Consiglio, del 14 maggio 2013, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Bulgaria (GUL 138 del 24.5.2013, pag. 12).

<sup>(5)</sup> Decisione 2013/692/UE del Consiglio, del 19 novembre 2013, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati d'immatricolazione dei veicoli con la Slovacchia (GUL 319 del 29.11.2013, pag. 7).

<sup>(6)</sup> Decisione 2014/264/UE del Consiglio, del 6 maggio 2014, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Ungheria (GUL 137 del 12.5.2014, pag. 7).



- (16) Per lo stesso motivo, l'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicata la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato dagli Stati membri a norma delle decisioni 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE e 2014/264/UE.
- (17) Inoltre, gli Stati membri che hanno ottenuto dati personali a norma delle decisioni 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE e 2014/264/UE dovrebbero rimanere autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI.
- (18) L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste dalla decisione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici relativamente a Finlandia, Slovenia, Romania, Polonia, Svezia, Lituania, Bulgaria, Slovacchia e Ungheria al fine di consentire a tali Stati membri di continuare a ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.
- (19) La Danimarca è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.
- (20) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata dei dati di immatricolazione dei veicoli, la Finlandia, la Slovenia, la Romania, la Polonia, la Svezia, la Lituania, la Bulgaria, la Slovacchia e l'Ungheria continuano ad aver diritto di ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.

#### Articolo 2

1. Le decisioni 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE e 2014/264/UE cessano di produrre effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, fatta salva la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato a norma di tali decisioni dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri che hanno ottenuto dati personali a norma delle decisioni di cui al paragrafo 1 rimangono autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2017

Per il Consiglio  
Il presidente  
C. ABELA

17CE1553



## RACCOMANDAZIONE (UE) 2017/948 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2017

**sull'uso dei valori delle emissioni di CO<sub>2</sub> e del consumo di carburante, misurati e omologati in conformità della procedura di prova armonizzata a livello internazionale per i veicoli leggeri (WLTP, *World Harmonised Light Vehicles Test Procedure*), al momento di fornire le informazioni ai consumatori a norma della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**

[notificata con il numero C(2017) 3525]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto la direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO<sub>2</sub> da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove <sup>(1)</sup> e, in particolare, l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) una nuova procedura regolamentare di prova per misurare le emissioni di CO<sub>2</sub> e il consumo di carburante dei veicoli leggeri, vale a dire la procedura di prova armonizzata a livello internazionale per i veicoli leggeri (*World Harmonised Light Vehicles Test Procedure*, «WLTP») introdotta dal regolamento C(2017) 3521 <sup>(2)</sup>, sostituirà il nuovo ciclo di guida europeo (*New European Driving Cycle*, «NEDC»), ossia la procedura attualmente in uso a norma del regolamento (CE) n. 692/2008 <sup>(3)</sup> che però non corrisponde più alle condizioni di guida o alle tecnologie dei veicoli. La procedura WLTP garantirà condizioni di prova più rigorose e realistiche in merito ai valori pertinenti al consumo di carburante e alle emissioni di CO<sub>2</sub>, a vantaggio dei consumatori. Gli obblighi in materia di informazione dei consumatori dovrebbero includere la modalità con cui garantire l'ottenimento di queste informazioni migliorate al fine di consentirne la necessaria comparabilità.
- (2) La direttiva 1999/94/CE ha lo scopo di garantire che siano fornite ai consumatori informazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture nuove in vendita o in leasing nell'Unione, affinché possano effettuare una scelta consapevole al momento dell'acquisto di un'automobile nuova. Per le autovetture nuove, la direttiva prevede che sia il consumo ufficiale di carburante sia le emissioni specifiche ufficiali di CO<sub>2</sub> delle autovetture nuove, definiti all'articolo 2, paragrafi 5 e 6, della direttiva, siano messi a disposizione dei consumatori. I valori da utilizzare sono quelli omologati e valutati dall'autorità di omologazione, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> e del regolamento (CE) n. 692/2008, in particolare del suo allegato XII, e inclusi nell'allegato VIII della direttiva n. 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>. Tali valori devono essere allegati al certificato di omologazione CE del veicolo e devono essere inseriti nel certificato di conformità.


<sup>(1)</sup> GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16.

<sup>(2)</sup> Regolamento C(2017) 3521 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).


<sup>(5)</sup> Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).



- (3) La WLTP è introdotta a partire dal 1° settembre 2017, cominciando dai nuovi tipi di autovetture descritti nell'allegato II, parte B, della direttiva 2007/46/CE, a cui faranno seguito dal 1° settembre 2018 le autovetture nuove. I veicoli di fine serie, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 22, della direttiva 2007/46/CE, che sono omologati con misurazioni effettuate in conformità del NEDC, possono essere immessi sul mercato per un periodo di dodici mesi dalla data di scadenza della validità dell'omologazione CE, vale a dire fino al 31 agosto 2019. Di conseguenza, a decorrere dal 1° settembre 2019 tutti i nuovi autoveicoli immessi sul mercato dell'Unione devono essere sottoposti a prova in conformità della procedura WLTP.
- (4) Durante la graduale introduzione della WLTP, il certificato di omologazione CE del veicolo e il certificato di conformità devono indicare i valori delle emissioni di CO<sub>2</sub> e del consumo di carburante omologati e misurati conformemente al NEDC e/o alla WLTP. Per le autovetture omologate secondo la procedura WLTP, i valori delle emissioni di CO<sub>2</sub> e del consumo di carburante misurati sia tramite WLTP sia tramite NEDC saranno registrati nel certificato di conformità.
- (5) È quindi importante chiarire quali valori utilizzare durante il periodo transitorio di introduzione graduale della WLTP per informare i consumatori ai sensi della direttiva 1999/94/CE, così da garantire che le informazioni loro fornite siano comparabili per tutte le nuove autovetture e in tutti gli Stati membri.
- (6) È molto probabile che i valori per il consumo di carburante e per le emissioni di CO<sub>2</sub> misurati secondo la procedura WLTP saranno diversi da quelli misurati utilizzando il NEDC. Per lo stesso veicolo, i valori ottenuti con la WLTP saranno in molti casi più elevati rispetto a quelli ottenuti con il NEDC. Inoltre, a differenza del NEDC, la WLTP garantirà valori specifici delle emissioni di CO<sub>2</sub> e del consumo di carburante per ogni singolo veicolo, riflettendo le specifiche e i dispositivi opzionali che incidono su tali valori. Ciò dovrebbe consentire di offrire ai consumatori informazioni più precise e realistiche su ogni autovettura nuova o, nel caso di un determinato modello di automobile, sul possibile ventaglio di valori di emissioni di CO<sub>2</sub> e consumo di carburante.
- (7) I risultati delle prove sul consumo di carburante e sui valori di emissione di CO<sub>2</sub> sono registrati per le diverse fasi di prova. Per i veicoli omologati conformemente al NEDC, vengono forniti i valori per il ciclo «urbano» e «extraurbano» ma anche i valori «ciclo misto» e «ponderati, ciclo misto». Per i veicoli omologati conformemente alla WLTP, vengono forniti i valori per la fase a velocità «bassa», «media», «alta» e «altissima» ma anche i valori «ciclo misto» e «ponderati, ciclo misto». Al fine di garantire la comparabilità, occorre mettere a disposizione dei consumatori almeno i valori «ciclo misto» del metodo di prova applicabile.
- (8) Se fornite separatamente da etichette, guide, poster o materiale promozionale previsti dalla direttiva 1999/94/CE, le informazioni relative al consumo di carburante o alle emissioni di CO<sub>2</sub> sono messe a disposizione dei consumatori sulla base di protocolli di prova non armonizzati all'interno di regimi volontari stabiliti dai costruttori, e i consumatori dovrebbero essere messi al corrente inequivocabilmente del fatto che si tratta di valori basati su protocolli di prova non armonizzati. È opportuno segnalare ai consumatori che per mettere a confronto il consumo di carburante o le emissioni di CO<sub>2</sub> di autovetture nuove, occorre utilizzare valori misurati e omologati conformemente a un protocollo di prova armonizzato a livello dell'UE.
- (9) Nel recepire la direttiva 1999/94/CE, alcuni Stati membri hanno scelto di riportare sulle etichette delle automobili anche informazioni sugli inquinanti atmosferici, in aggiunta alle informazioni sul consumo di carburante e sulle emissioni specifiche di CO<sub>2</sub>. Dopo l'introduzione della procedura WLTP, di quella sulle emissioni reali di guida (*Real Driving Emissions* — RDE) e dei nuovi obblighi relativi alla dichiarazione di un valore massimo per le emissioni reali di guida sul certificato di conformità dei nuovi veicoli (<sup>(1)</sup>), le informazioni sugli inquinanti atmosferici saranno disponibili a partire dal 1° settembre 2017 per tutti i nuovi tipi di veicoli e dal 1° settembre 2019 per tutti i veicoli nuovi. In linea con le raccomandazioni del Parlamento europeo a seguito dell'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (<sup>(2)</sup>), gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'opportunità di mettere tali informazioni a disposizione dei consumatori per sensibilizzarli, consentendo loro di compiere una scelta informata al momento dell'acquisto di un'automobile.
- (10) Al fine di garantire che i consumatori siano pienamente consapevoli delle implicazioni della modifica apportata alla WLTP, tutte le parti interessate dovrebbero organizzare o partecipare a campagne d'informazione per spiegare gli effetti della nuova procedura di prova sui valori delle emissioni di CO<sub>2</sub> e del consumo di carburante. Le campagne d'informazione dovrebbero coinvolgere sia le autorità pubbliche, sia le organizzazioni dei consumatori, ambientali, non governative, degli automobilisti e l'industria automobilistica.

(<sup>1</sup>) Regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 6) (GU L 109 del 26.4.2016, pag. 1).

(<sup>2</sup>) P8\_TA(2017)0100



- (11) Dopo aver condotto consultazioni con il gruppo di esperti nel campo dello sviluppo e dell'attuazione delle politiche in materia di CO<sub>2</sub> dei veicoli stradali, con esperti del settore, associazioni dei consumatori e altre organizzazioni non governative e con gli Stati membri, la Commissione ritiene opportuno formulare raccomandazioni sul modo in cui, per informare i consumatori, dovrebbero essere espressi il consumo ufficiale di carburante e le emissioni specifiche ufficiali di CO<sub>2</sub> delle autovetture nuove.
- (12) Dovrebbe essere adottata una raccomandazione per consentire ai consumatori di compiere una scelta informata e per promuovere un'applicazione uniforme della direttiva 1999/94/CE in tutta l'Unione.
- (13) Le misure di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 10 della direttiva 1999/94/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i valori NEDC registrati nei certificati di conformità dei nuovi veicoli immatricolati siano utilizzati al fine di comunicare ai consumatori il consumo ufficiale di carburante e le emissioni specifiche ufficiali di CO<sub>2</sub>, quali definiti all'articolo 2, paragrafi 5 e 6, della direttiva 1999/94/CE, fino al 31 dicembre 2018, termine dopo il quale tutti i veicoli nuovi immessi sul mercato dell'Unione devono essere sottoposti a prove e omologati in conformità alla procedura WLTP.
2. A partire dal 1° gennaio 2019, gli Stati membri dovrebbero garantire che per informare i consumatori siano utilizzati solo i valori delle emissioni di CO<sub>2</sub> e del consumo di carburante ottenuti con la procedura WLTP.
3. Gli Stati membri dovrebbero garantire che dopo il 1° gennaio 2019, allorché ai veicoli di fine serie potrebbero ancora essere associati solo valori NEDC, tali valori siano accompagnati da una clausola di esclusione della responsabilità che indica che il veicolo è un veicolo di fine serie e che i valori non sono paragonabili a quelli ottenuti tramite la procedura WLTP.
4. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'etichetta apposta su ciascun modello di autovettura nuova presso i punti vendita, oppure affissa nelle vicinanze dello stesso, comprenda le informazioni sui valori del consumo ufficiale di carburante e delle emissioni specifiche ufficiali di CO<sub>2</sub> del veicolo a cui si riferisce.
5. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché sia la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO<sub>2</sub> sia il poster o lo schermo di visualizzazione da esporre nel punto vendita comprenda le informazioni relative ai valori del consumo ufficiale di carburante e delle emissioni specifiche ufficiali di CO<sub>2</sub> del veicolo a cui si riferisce. Se un modello comprende più varianti e/o versioni, i valori da fornire dovrebbero basarsi sul singolo veicolo che presenta le più elevate emissioni ufficiali di CO<sub>2</sub> nell'ambito del gruppo compreso.
6. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il materiale promozionale contenente riferimenti a un particolare modello, versione o variante di autovettura nuova comprenda le informazioni sul consumo ufficiale di carburante e sulle emissioni specifiche ufficiali di CO<sub>2</sub> del veicolo a cui si riferisce. Se sono indicati più modelli, gli Stati membri dovrebbero assicurare che, per tutti i veicoli cui si riferiscono, le informazioni comprendano i valori del consumo ufficiale di carburante e delle emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> o l'intervallo tra i valori più elevati e quelli meno elevati di tutti i veicoli. Per i veicoli omologati secondo la procedura WLTP, i valori più elevati e quelli meno elevati dovrebbero rispecchiare i valori delle autovetture nuove disponibili sul mercato, come indicato nei certificati di conformità.
7. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il materiale promozionale distribuito con mezzi elettronici che consente ai consumatori di configurare un determinato veicolo (ad esempio i configuratori online di veicoli), illustri loro con chiarezza il modo in cui diverse attrezzature specifiche e dispositivi opzionali possono incidere sui valori del consumo di carburante e delle emissioni di CO<sub>2</sub> omologati e misurati in conformità con la procedura WLTP.
8. Nel caso in cui gli Stati membri consentano di fornire, come informazioni complementari e prima del 1° gennaio 2019, i valori del consumo di carburante e delle emissioni di CO<sub>2</sub> misurati con procedura WLTP — al fine di assicurare il prima possibile ai consumatori l'accesso a valori delle emissioni di CO<sub>2</sub> e del consumo di carburante più rappresentativi delle condizioni di guida reali — essi dovrebbero garantire sia che le informazioni siano presentate in modo chiaro e distinto da etichette, guide, poster o materiale promozionale previsti dalla direttiva 1999/94/CE, sia che contengano l'indicazione seguente:

«A partire dal 1° settembre 2017 alcuni veicoli nuovi saranno omologati secondo la procedura di prova armonizzata a livello internazionale (*World Harmonised Light Vehicle Test Procedure*, WLTP), che è una procedura di prova nuova e più realistica per misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub>. A partire dal 1° settembre 2018 la procedura WLTP sostituirà integralmente l'attuale procedura di prova, ovvero il nuovo ciclo di guida europeo (NEDC). A causa delle condizioni di prova più realistiche, il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub> misurati secondo la procedura WLTP sono in molti casi più elevati rispetto a quelli misurati con il NEDC.»




9. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i consumatori, prima di prendere una decisione in merito all'acquisto di un'automobile, siano informati circa i cambiamenti rispetto al consumo di carburante e ai valori delle emissioni di CO<sub>2</sub> risultanti dall'introduzione della procedura WLTP e circa le conseguenze che essi possono avere al momento della registrazione.
10. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il valore del consumo ufficiale di carburante e delle emissioni specifiche ufficiali di CO<sub>2</sub> includano almeno i valori «in ciclo misto» misurati secondo la procedura di prova pertinente.
11. Se le informazioni relative al consumo di carburante o alle emissioni di CO<sub>2</sub> che si basano su protocolli di prova non armonizzati nell'ambito dei sistemi volontari dei produttori vengono fornite ai consumatori separatamente da etichette, guide, poster o materiale promozionale previsti dalla direttiva 1999/94/CE, gli Stati membri dovrebbero garantire che tali informazioni contengano l'indicazione seguente:

«I valori del consumo di carburante o delle emissioni di CO<sub>2</sub> si basano su protocolli di prova non armonizzati e sono forniti a titolo puramente informativo. Al fine di confrontare i valori del consumo di carburante o delle emissioni di CO<sub>2</sub> di un'autovettura nuova, sulla base di un protocollo di prova armonizzato a livello dell'UE, si dovrebbero utilizzare i valori ufficiali delle emissioni di CO<sub>2</sub> e del consumo di carburante [reperibili qui: *inserire hyperlink al sito*].»
12. Gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità di includere anche le informazioni riguardanti le emissioni di inquinanti atmosferici in condizioni di guida reali, dichiarate nel certificato di conformità del veicolo, sull'etichetta apposta su ciascun modello di autovettura nuova presso i punti vendita oppure affissa nelle vicinanze dello stesso.
13. Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano lanciate campagne di informazione idonee a spiegare ai consumatori l'introduzione della procedura WLTP e come essa incide sui valori delle emissioni di CO<sub>2</sub> e del consumo di carburante, in particolare riguardo al fatto che si ottengono valori più alti rispetto a quelli ottenuti mediante l'NEDC, e il significato dei valori risultanti dalle diverse fasi di prova.
14. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2017

*Per la Commissione*  
Miguel ARIAS CAÑETE  
*Membro della Commissione*

17CE1554



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/949 DELLA COMMISSIONE****del 2 giugno 2017****recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la configurazione del codice di identificazione per i bovini e che modifica il regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, lettera c,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1760/2000 stabilisce le norme in materia di identificazione e registrazione dei bovini. Per poter ricostruire i movimenti dei bovini il regolamento dispone che tutti gli animali siano identificati mediante almeno due mezzi di identificazione elencati nel suo allegato I, recanti lo stesso e unico codice di identificazione. I mezzi di identificazione elencati in tale allegato comprendono un marchio auricolare convenzionale e un identificatore elettronico sotto forma di marchio auricolare elettronico, bolo ruminale o transponder iniettabile.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1760/2000, modificato dal regolamento (UE) n. 653/2014 <sup>(2)</sup>, stabilisce che le norme riguardanti la configurazione del codice di identificazione devono essere fissate mediante atti di esecuzione.
- (3) Affinché sia in linea con le norme stabilite dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) per l'identificazione degli animali, la configurazione del codice di identificazione più adatta per i bovini è il codice alfabetico del paese a due lettere o il codice numerico del paese a tre cifre, seguito da un codice individuale per l'animale costituito al massimo da 12 caratteri numerici.
- (4) La configurazione del codice di identificazione da stabilirsi nel presente regolamento dovrebbe inoltre garantire il funzionamento del mercato unico non solo per i bovini ma anche per gli ovini e i caprini, qualora tale configurazione del codice di identificazione fosse richiesta a norma del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio <sup>(3)</sup>, a prescindere dal mezzo di identificazione applicato nei diversi Stati membri.

<sup>(1)</sup> GUL 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine (GUL 189 del 27.6.2014, pag. 33).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GUL 5 del 9.1.2004, pag. 8).



- (5) Il regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione <sup>(1)</sup> stabilisce il sistema di codifica usato per identificare lo Stato membro di origine unitamente a informazioni sul singolo animale da riportare su marchi auricolari visibili. Tale sistema di codifica per l'identificazione è costituito dal codice alfabetico del paese a due lettere, unitamente a un codice per il singolo animale costituito al massimo da 12 caratteri numerici.
- (6) La configurazione del codice di identificazione per i bovini dovrebbe essere applicata sia ai marchi auricolari convenzionali sia agli identificatori elettronici e tali codici dovrebbero essere interoperabili, elettronicamente scambiabili e leggibili in tutti gli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 911/2004 dovrebbe pertanto essere modificato in modo da fare riferimento al codice di identificazione da stabilirsi nel presente regolamento.
- (7) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 911/2004 stabilisce che la Spagna, l'Irlanda, l'Italia, il Portogallo e il Regno Unito possono mantenere in vigore il proprio sistema di codice alfanumerico per i 12 caratteri numerici che seguono il codice del paese per gli animali nati fino al 31 dicembre 1999 nel caso della Spagna, dell'Irlanda, dell'Italia e del Portogallo e per gli animali nati fino al 30 giugno 2000 nel caso del Regno Unito. Poiché le norme per la configurazione del codice di identificazione per i bovini di cui al presente regolamento sono destinate a sostituire quelle stabilite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 911/2004, anche il presente regolamento dovrebbe consentire tale deroga.
- (8) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 stabilisce che gli Stati membri devono istituire una banca dati informatizzata relativa ai bovini nella quale l'autorità competente dello Stato membro deve registrare il codice di identificazione dei bovini. L'articolo 4, paragrafo 4, di detto regolamento stabilisce inoltre la data a decorrere dalla quale gli Stati membri sono tenuti a garantire la piena operatività delle infrastrutture necessarie per l'uso di un identificatore elettronico come mezzo ufficiale di identificazione dei bovini. L'infrastruttura in questione comprende la banca dati informatizzata.
- (9) Al fine di agevolare una transizione razionale dai marchi auricolari convenzionali agli identificatori elettronici, è opportuno stabilire misure provvisorie per la ricodifica del codice di identificazione per i bovini nella banca dati informatizzata fino a quando non sarà garantita la piena operatività dell'infrastruttura necessaria per l'uso di un identificatore elettronico da parte degli Stati membri.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme per la configurazione del codice di identificazione dei bovini di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1760/2000.


#### Articolo 2

##### Configurazione del codice di identificazione per i bovini

Il codice di identificazione per i bovini è riportato sui mezzi di identificazione come segue:

- a) il primo elemento del codice di identificazione deve essere il codice del paese dello Stato membro nel quale il mezzo di identificazione è stato inizialmente applicato sotto forma di codice alfabetico a due lettere o di codice numerico a tre cifre come figura nell'elenco dell'allegato;

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, i passaporti e i registri delle aziende (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 65).



- b) il secondo elemento del codice di identificazione deve essere un codice numerico animale individuale che non superi i 12 caratteri; la Spagna, l'Irlanda, l'Italia, il Portogallo e il Regno Unito possono tuttavia mantenere in vigore il proprio sistema di codice alfanumerico per i 12 caratteri che seguono il codice del paese per gli animali nati fino al 31 dicembre 1999 nel caso della Spagna, dell'Irlanda, dell'Italia e del Portogallo e per gli animali nati fino al 30 giugno 2000 nel caso del Regno Unito.

Articolo 3

**Banca dati informatizzata**

L'autorità competente dello Stato membro può registrare nella banca dati informatizzata dei bovini di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 un codice di identificazione sotto forma di codice alfabetico a due lettere o di codice numerico a tre cifre di cui all'articolo 2, lettera a), del presente regolamento, a prescindere dal codice del paese figurante sul mezzo di identificazione purché sia garantita la totale tracciabilità del bovino.

Articolo 4

**Modifiche del regolamento (CE) n. 911/2004**

Il regolamento (CE) n. 911/2004 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I caratteri che costituiscono il codice di identificazione riportati sul marchio auricolare sono stabiliti all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/949 della Commissione (\*).

(\*) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/949 della Commissione, del 2 giugno 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la configurazione del codice di identificazione per i bovini e che modifica il regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione (GU L 143 del 3.6.2017, pag. 1).»

- 2) L'allegato I è soppresso.

Articolo 5

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente


Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO

Codici dei paesi di cui all'articolo 2:

Stato membro	Codice alfabetico a due lettere	Codice numerico a tre cifre
Belgio	BE	056
Bulgaria	BG	100
Repubblica ceca	CZ	203
Danimarca	DK	208
Germania	DE	276
Estonia	EE	233
Irlanda	IE	372
Grecia	EL	300
Spagna	ES	724
Francia	FR	250
Croazia	HR	191
Italia	IT	380
Cipro	CY	196
Lettonia	LV	428
Lituania	LT	440
Lussemburgo	LU	442
Ungheria	HU	348
Malta	MT	470
Paesi Bassi	NL	528
Austria	AT	040
Polonia	PL	616
Portogallo	PT	620
Romania	RO	642
Slovenia	SI	705
Slovacchia	SK	703
Finlandia	FI	246
Svezia	SE	752
Regno Unito	UK	826



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/950 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011 della Commissione per quanto riguarda il tenore minimo del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Aspergillus niger* (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus niger* (DSM 18404) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova e a tutte le specie avicole ovaiole (titolare dell'autorizzazione BASF SE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011 della Commissione <sup>(2)</sup> ha autorizzato per dieci anni l'impiego del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Aspergillus niger* (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus niger* (DSM 18404) destinato a pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da riproduzione, tacchini allevati per la riproduzione, altre specie avicole minori (escluse le anatre da ingrasso) e uccelli ornamentali.
- (3) In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 il titolare dell'autorizzazione ha proposto di modificare i termini dell'autorizzazione di detto preparato riducendo il suo tenore minimo da 560 TXU/kg a 280 TXU/kg e da 250 TGU/kg a 125 TGU/kg di alimento completo, per quanto riguarda l'impiego per pollastre allevate per la produzione di uova e per tutte le specie avicole ovaiole. La domanda era corredata dei pertinenti dati giustificativi. La Commissione ha trasmesso tale domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).
- (4) Nel suo parere del 20 ottobre 2016 <sup>(3)</sup>, l'Autorità ha concluso che, alle nuove condizioni d'impiego proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Aspergillus niger* (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus niger* (DSM 18404) può essere efficace nelle dosi minime richieste di 280 TXU/kg e 125 TGU/kg di mangime completo per pollastre allevate per la produzione di uova e per tutte le specie avicole ovaiole. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Aspergillus niger* (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus niger* (DSM 18404) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011 della Commissione, del 21 ottobre 2011, riguardante l'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Aspergillus niger* (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus niger* (DSM 18404) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, tacchini da riproduzione, tacchini allevati per la riproduzione, altre specie avicole minori (escluse le anatre da ingrasso) e uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione BASF SE) (GU L 277 del 22.10.2011, pag. 11).

<sup>(3)</sup> EFSA Journal 2016; 14(11):4626.



*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO  
«ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %			

**Categoria di additivi zootecnici: gruppo funzionale: promotori della digestione.**

4a7	BASF SE	Endo-1,4-beta-xilanasani EC 3.2.1.8 Endo-1,4-beta-glucanasi EC 3.2.1.4	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Preparato di endo-1,4-beta-xilanasani prodotta da <i>Aspergillus niger</i> (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da <i>Aspergillus niger</i> (DSM 18404) con un'attività minima di:</p> <p>forma solida: 5 600 TXU (*) e 2 500 TGU (°)/g</p> <p>forma liquida: 5 600 TXU e 2 500 TGU/g</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Endo-1,4-beta-xilanasani prodotta da <i>Aspergillus niger</i> (CBS 109.713) ed endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da <i>Aspergillus niger</i> (DSM 18404).</p>	Specie avicole minori da ingrasso (diverse dalle anatre da ingrasso) e uccelli ornamentali	—	280 TXU 125 TGU	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscelate occorre indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Dosi raccomandate per kg di mangime completo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— specie avicole minori da ingrasso (diverse dalle anatre) e uccelli ornamentali: 280-840 TXU/125-375 TGU;</li> <li>— pollastre allevate per la produzione di uova e tutte le specie avicole minori ovaiole: 280-840 TXU/125- 375 TGU;</li> <li>— tacchini da riproduzione, tacchini allevati per la riproduzione: 560-840 TXU/250-375 TGU.</li> </ul>	11.11.2021
-----	---------	---	--	--	---	--------------------	---	--	------------




Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %			
			<p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la quantificazione dell'attività dell'endo-1,4-beta-xilanasi: metodo viscosimetrico basato sulla riduzione della viscosità prodotta dall'azione dell'endo-1,4-beta-xilanasi sul substrato contenente xilano (arabinoxilano del frumento) a pH 3,5 e a 55 °C.</p> <p>Per la quantificazione dell'attività dell'endo-1,4-beta-glucanasi: metodo viscosimetrico basato sulla riduzione della viscosità prodotta dall'azione dell'endo-1,4-beta-glucanasi sul substrato contenente glucano (beta-glucano dell'orzo) a pH 3,5 e a 40 °C.</p>					<p>3. Al fine di evitare agli utilizzatori potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti una protezione dell'apparato respiratorio e della pelle.</p>	

(1) 1 TXU è la quantità di enzima che libera 5 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) dall'arabinoxilano del frumento, al minuto, a pH 3,5 e a 30 °C.

(2) 1 TGU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) dal beta-glucano dell'orzo, al minuto, a pH 3,5 e a 40 °C.

(3) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento per gli additivi per mangimi: <https://ec.europa.eu/jrc/en/euif/feed-additives/evaluation-reports>.



**DECISIONE (UE) 2017/951 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 17 maggio 2017**  
**relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda**  
**presentata dalla Finlandia — EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria <sup>(2)</sup>, in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione («FEG») mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (3) Il 22 novembre 2016 la Finlandia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi nel settore economico classificato alla divisione 26 (Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica) della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee («NACE»), revisione 2, in Finlandia, integrandola con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG come stabilito dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.
- (4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG al fine di erogare un contributo finanziario di 2 641 800 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Finlandia.
- (5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


*Articolo 1*

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2017, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 2 641 800 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 855.

<sup>(2)</sup> GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884).



*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 17 maggio 2017.

Fatto a Strasburgo, il 17 maggio 2017

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*


A. TAJANI

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

C. ABELA

**17CE1557**



**DIRETTIVA (UE) 2017/952 DEL CONSIGLIO**  
**del 29 maggio 2017**  
**recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con**  
**i paesi terzi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,


considerando quanto segue:

- (1) È fondamentale ristabilire la fiducia nell'equità dei regimi di imposizione e consentire ai governi di esercitare effettivamente la sovranità fiscale. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha elaborato pertanto raccomandazioni di azioni concrete nell'ambito dell'iniziativa contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS).
- (2) Le relazioni finali sulle 15 azioni dell'OCSE contro il BEPS sono state pubblicate il 5 ottobre 2015. Tale risultato è stato accolto con favore dal Consiglio nelle conclusioni dell'8 dicembre 2015. Le conclusioni del Consiglio hanno ribadito l'esigenza di reperire soluzioni a livello di Unione che siano al tempo stesso comuni e flessibili nonché coerenti con le conclusioni dell'OCSE sul BEPS.
- (3) In risposta all'esigenza di una tassazione più equa e, in particolare, per dare un seguito alle conclusioni dell'OCSE sul BEPS, il 28 gennaio 2016 la Commissione ha presentato il pacchetto anti-elusione. La direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio <sup>(3)</sup> sulle norme contro le pratiche di elusione fiscale è stata adottata nell'ambito di tale pacchetto.
- (4) La direttiva (UE) 2016/1164 istituisce un quadro di riferimento inteso ad affrontare i disallineamenti da ibridi.
- (5) È necessario stabilire norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi con una modalità il più possibile onnicomprensiva. Considerando che la direttiva (UE) 2016/1164 disciplina solo i disallineamenti da ibridi derivati

<sup>(1)</sup> Parere del 27 aprile 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


<sup>(2)</sup> Parere del 14 dicembre 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1).




dall'interazione fra i regimi di imposizione delle società degli Stati membri, il 12 luglio 2016 il Consiglio Ecofin ha rilasciato una dichiarazione nella quale chiedeva alla Commissione di avanzare, entro ottobre 2016, una proposta sui disallineamenti da ibridi che coinvolgono paesi terzi finalizzata all'adozione di norme che siano coerenti con le norme raccomandate dalla relazione dell'OCSE sulla «Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 — 2015 Final Report» (neutralizzazione degli effetti degli accordi sui disallineamenti da ibridi), azione 2 — relazione finale 2015 (relazione dell'OCSE BEPS relativa all'azione 2), e non meno efficaci di queste, al fine di giungere a un accordo entro la fine del 2016.

- (6) La direttiva (UE) 2016/1164 riconosce tra l'altro che è fondamentale proseguire i lavori sugli altri disallineamenti da ibridi, come quelli che coinvolgono stabili organizzazioni. In considerazione di ciò, è essenziale che anche i disallineamenti da stabili organizzazioni ibride siano disciplinati da tale direttiva.
- (7) Al fine di realizzare un quadro di riferimento coerente con la relazione dell'OCSE sul BEPS in ordine all'azione 2 e non meno efficace di questa, è essenziale che la direttiva (UE) 2016/1164 includa altresì norme sui trasferimenti ibridi e sui disallineamenti importati e che affronti l'intera gamma dei fenomeni di doppia deduzione al fine di impedire ai contribuenti di sfruttare le lacune rimanenti.
- (8) La direttiva (UE) 2016/1164 comprende norme sui disallineamenti da ibridi fra Stati membri e dovrebbe pertanto includere anche norme in relazione ai paesi terzi se almeno una delle parti coinvolte è una persona giuridica assoggettata all'imposta sulle società o, nel caso di ibridi inversi, un'entità in uno Stato membro, come pure norme sui disallineamenti importati. Di conseguenza, le norme sui disallineamenti da ibridi e sui disallineamenti da residenza fiscale dovrebbero applicarsi a tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sulle società in uno Stato membro, comprese alle stabili organizzazioni, o agli accordi trattati come stabili organizzazioni, di entità residenti in paesi terzi. Le norme sui disallineamenti da ibridi inversi dovrebbero applicarsi a tutte le entità trattate come trasparenti a fini fiscali da uno Stato membro.
- (9) Le norme sui disallineamenti da ibridi dovrebbero disciplinare le situazioni di disallineamento derivanti da doppia deduzione, da conflitti nella qualificazione di strumenti finanziari, pagamenti ed entità o dall'allocazione dei pagamenti. Poiché i disallineamenti da ibridi potrebbero determinare una doppia deduzione o una deduzione senza inclusione, è necessario stabilire regole secondo le quali lo Stato membro interessato neghi la deduzione di un pagamento, di spese o perdite oppure esiga che il contribuente includa il pagamento nel suo reddito imponibile, secondo i casi. Tali norme, tuttavia, si applicano solo ai pagamenti deducibili e non dovrebbero incidere sulle caratteristiche generali di un regime di imposizione, che si tratti di un sistema classico o di un sistema di imputazione.
- (10) Un disallineamento da stabili organizzazioni ibride si verifica quando differenze tra le norme della giurisdizione della stabile organizzazione e le norme della giurisdizione di residenza in materia di allocazione di redditi e spese tra parti diverse della stessa entità generano un disallineamento nei risultati fiscali e comprende i casi in cui un disallineamento si verifica a causa del fatto che una stabile organizzazione non è riconosciuta come tale a norma delle leggi della giurisdizione in cui si trova la sede fissa di affari. Tali disallineamenti potrebbero determinare una doppia deduzione o una deduzione senza inclusione e dovrebbero pertanto essere eliminati. In caso di stabile organizzazione sconosciuta, lo Stato membro nel quale risiede il contribuente dovrebbe includere il reddito che sarebbe altrimenti allocato alla stabile organizzazione.
- (11) Gli eventuali adeguamenti che è necessario apportare a norma della presente direttiva non dovrebbero in linea di principio incidere sulla ripartizione dei diritti di imposizione tra giurisdizioni stabilita a norma di una convenzione contro la doppia imposizione.
- (12) Al fine di garantire la proporzionalità è necessario affrontare solo i casi in cui vi è un rischio sostanziale di elusione fiscale attraverso i disallineamenti da ibridi. È pertanto appropriato disciplinare i disallineamenti da ibridi che si generano tra sede centrale e stabile organizzazione o fra due o più stabili organizzazioni della stessa entità, i disallineamenti da ibridi che sorgono fra il contribuente e le sue imprese associate o tra imprese associate e quelli derivanti da un accordo strutturato che coinvolga un contribuente.
- (13) I disallineamenti che in particolare derivano dalla natura ibrida delle entità dovrebbero essere affrontati solo nel caso in cui una delle imprese associate abbia almeno il controllo effettivo sulle altre imprese associate. Di conseguenza, in questi casi si dovrebbe esigere che un'impresa associata sia detenuta o detenga l'impresa contribuente o un'altra impresa associata attraverso la partecipazione in termini di diritti di voto, proprietà del capitale o titolo a ricevere profitti pari almeno al 50 per cento. Per applicare questo requisito, la titolarità o i diritti delle persone che agiscono congiuntamente dovrebbero essere aggregati.




- (14) Per elaborare una definizione comune e sufficientemente esaustiva di «impresa associata» ai fini delle norme sui disallineamenti da ibridi, tale definizione dovrebbe comprendere anche un'entità che faccia parte del medesimo gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria, un'impresa nella quale il contribuente esercita un'influenza significativa sulla gestione e, a contrario, un'impresa che esercita un'influenza significativa sulla gestione del contribuente.
- (15) È necessario affrontare quattro categorie di disallineamento da ibridi: in primo luogo, i disallineamenti da ibridi derivanti da pagamenti a titolo di uno strumento finanziario; in secondo luogo, i disallineamenti da ibridi che sono la conseguenza di differenze nell'allocazione dei pagamenti effettuati all'entità ibrida o alla stabile organizzazione, anche a seguito di pagamenti a una stabile organizzazione disconosciuta; in terzo luogo, i disallineamenti da ibridi risultanti da pagamenti effettuati da un'entità ibrida al proprio titolare o pagamenti nozionali tra la sede centrale e la stabile organizzazione o tra due o più stabili organizzazioni; infine, fenomeni di doppia deduzione risultanti da pagamenti effettuati da un'entità ibrida o da una stabile organizzazione.
- (16) In relazione a pagamenti a titolo di uno strumento finanziario, potrebbe verificarsi un disallineamento da ibridi se la deduzione senza inclusione è imputabile a differenze nella qualificazione dello strumento o dei pagamenti effettuati a tale titolo. Se la qualifica del pagamento lo rende ammissibile a uno sgravio fiscale per doppia imposizione in virtù delle norme della giurisdizione del beneficiario, ad esempio esenzione dall'imposta, riduzione dell'aliquota d'imposta o qualsiasi credito o rimborso dell'imposta, si dovrebbe ritenere che il pagamento generi un disallineamento da ibridi nella misura dell'importo sottotassato che ne deriva. Tuttavia, non si dovrebbe ritenere che il pagamento a titolo di uno strumento finanziario generi un disallineamento da ibridi se lo sgravio fiscale concesso nella giurisdizione del beneficiario è dovuto esclusivamente allo status fiscale del beneficiario o al fatto che lo strumento è soggetto ai termini di un regime speciale.
- (17) Al fine di evitare risultati indesiderati dall'interazione tra la norma sugli strumenti finanziari ibridi e i requisiti sulla capacità di assorbimento delle perdite imposti alle banche, e fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri dovrebbero poter escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva gli strumenti infragruppo emessi al solo scopo di soddisfare i requisiti sulla capacità di assorbimento delle perdite dell'emittente e non a fini di elusione fiscale.
- (18) In relazione a pagamenti effettuati a un'entità ibrida o una stabile organizzazione, potrebbe verificarsi un disallineamento da ibridi se la deduzione senza inclusione deriva da differenze nelle norme che disciplinano l'allocazione di quel pagamento tra l'entità ibrida e il suo titolare nel caso in cui il pagamento sia effettuato all'entità ibrida, tra la sede centrale e la stabile organizzazione, o tra due o più stabili organizzazioni in caso di pagamento nozionale alla stabile organizzazione. La definizione di disallineamento da ibridi dovrebbe applicarsi solo se il disallineamento è la conseguenza di differenze nelle norme che disciplinano l'allocazione dei pagamenti a norma delle leggi delle due giurisdizioni e un pagamento non dovrebbe determinare un disallineamento da ibridi che si sarebbe verificato in ogni caso a causa dello status di esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario.
- (19) La definizione di disallineamento da ibridi dovrebbe altresì comprendere i fenomeni di deduzione senza inclusione che derivano da pagamenti effettuati a stabili organizzazioni disconosciute. Una stabile organizzazione disconosciuta è qualunque accordo che, a norma delle leggi della giurisdizione della sede centrale, si ritiene dia luogo a una stabile organizzazione, ma che non è trattata come stabile organizzazione a norma delle leggi dell'altra giurisdizione. Tuttavia, la norma sul disallineamento da ibridi non dovrebbe applicarsi se il disallineamento si sarebbe verificato in ogni caso a causa dello status di esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle leggi di qualsiasi giurisdizione del beneficiario.
- (20) In relazione a pagamenti effettuati da un'entità ibrida al suo titolare o a pagamenti nozionali effettuati tra la sede centrale e la stabile organizzazione o tra due o più stabili organizzazioni, potrebbe verificarsi un disallineamento da ibridi se la deduzione senza inclusione deriva dal fatto che il pagamento o il pagamento nozionale non è riconosciuto nella giurisdizione del beneficiario. In tal caso, se il disallineamento è conseguenza della mancata allocazione del pagamento o pagamento nozionale, la giurisdizione del beneficiario è la giurisdizione in cui il pagamento o pagamento nozionale è considerato ricevuto a norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario. Come con altre entità ibride e disallineamenti da sede fissa di affari che determinano una deduzione senza inclusione, non dovrebbe verificarsi un disallineamento da ibridi se il beneficiario è esente da imposta a norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario. In relazione a tale categoria di disallineamenti da ibridi, tuttavia, un



disallineamento si verificherebbe solo nella misura in cui la giurisdizione del pagatore consente che la deduzione relativamente al pagamento o pagamento nozionale sia compensata a fronte di un importo che non è reddito a doppia inclusione. Se la giurisdizione del pagatore consente il riporto della deduzione a un periodo d'imposta successivo, il requisito di effettuare eventuali adeguamenti a norma della presente direttiva potrebbe essere differito fino al momento in cui la deduzione è effettivamente compensata a fronte di un reddito non a doppia inclusione nella giurisdizione del pagatore.

- (21) La definizione di disallineamento da ibridi dovrebbe altresì comprendere fenomeni di doppia deduzione, indipendentemente dal fatto che essi si verifichino a seguito di pagamenti, spese non considerate pagamenti a norma del diritto nazionale o perdite per ammortamento o deprezzamento. Tuttavia, come per i pagamenti nozionali o pagamenti effettuati da un'entità ibrida che non sono riconosciuti dal beneficiario, dovrebbe verificarsi un disallineamento da ibridi solo nella misura in cui la giurisdizione del pagatore consente la compensazione della deduzione a fronte di un importo che non è reddito a doppia inclusione. Ciò significa che, se la giurisdizione del pagatore consente il riporto della deduzione a un periodo d'imposta successivo, il requisito di effettuare un adeguamento a norma della presente direttiva potrebbe essere differito fino al momento in cui la deduzione è effettivamente compensata a fronte di un reddito non a doppia inclusione nella giurisdizione del pagatore.
- (22) Le differenze di risultati fiscali imputabili alle sole differenze nel valore attribuibile a un pagamento, anche mediante l'applicazione di prezzi di trasferimento, non dovrebbero rientrare nella definizione di disallineamento da ibridi. Inoltre, poiché le giurisdizioni utilizzano periodi per la dichiarazione d'imposta diversi e hanno regole diverse per riconoscere le modalità di derivazione o di generazione delle voci di reddito o di spesa, in linea generale non si dovrebbe ritenere che tali differenze temporali generino disallineamenti nei risultati fiscali. Tuttavia, nel caso di un pagamento deducibile a titolo di uno strumento finanziario, in relazione al quale non si può presumere che sia incluso nel reddito entro un periodo ragionevole, si dovrebbe ritenere che esso determini un disallineamento da ibridi se tale deduzione senza inclusione è imputabile a differenze nella qualificazione dello strumento finanziario o del pagamento effettuato a tale titolo. Si dovrebbe intendere che si verifica un disallineamento se un pagamento effettuato a titolo di uno strumento finanziario non è incluso nel reddito entro un periodo ragionevole. Tale pagamento dovrebbe essere considerato incluso nel reddito entro un periodo ragionevole se incluso dal beneficiario entro 12 mesi dalla fine del periodo d'imposta del pagatore o come determinato in base al principio di normali condizioni di mercato. Al fine di evitare il verificarsi di un fenomeno di disallineamento e di garantire il controllo fiscale, gli Stati membri potrebbero esigere l'inclusione del pagamento entro un periodo definito.
- (23) I trasferimenti ibridi potrebbero generare una differenza di trattamento fiscale se, in conseguenza di un accordo di trasferimento di uno strumento finanziario, il rendimento sottostante di tale strumento è trattato come derivato simultaneamente da più di una delle parti dell'accordo. In tali casi il pagamento nell'ambito del trasferimento ibrido potrebbe determinare una deduzione per il pagatore, mentre è trattato come rendimento dello strumento sottostante dal beneficiario. Tale differenza di trattamento fiscale potrebbe determinare una deduzione senza inclusione o un'eccedenza di credito d'imposta per la ritenuta alla fonte sullo strumento sottostante. Tali disallineamenti dovrebbero pertanto essere eliminati. In caso di deduzione senza inclusione si dovrebbero applicare le stesse regole della neutralizzazione di disallineamenti derivanti da pagamenti a titolo di uno strumento finanziario ibrido. Nel caso di trasferimenti ibridi che sono stati strutturati per produrre eccedenze di credito d'imposta, lo Stato membro interessato dovrebbe impedire al pagatore di utilizzare l'eccedenza di credito per ottenere un vantaggio fiscale anche mediante l'applicazione di una norma generale antiabuso coerente con l'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/1164.
- (24) È necessario prevedere una norma che consenta agli Stati membri di affrontare le disparità in termini di recepimento e attuazione della presente direttiva che comportano un disallineamento da ibridi nonostante gli Stati membri agiscano in conformità con la presente direttiva. Se tale situazione si verifica e la regola primaria prevista dalla presente direttiva non si applica, dovrebbe applicarsi una regola secondaria. Non di meno l'applicazione della regola primaria e della regola secondaria vale solo per i disallineamenti da ibridi quali definiti dalla presente direttiva e non dovrebbe incidere sulle caratteristiche generali del regime di imposizione di uno Stato membro.
- (25) I disallineamenti importati spostano l'effetto di un disallineamento da ibridi fra le parti in paesi terzi verso la giurisdizione di uno Stato membro attraverso il ricorso a uno strumento non ibrido, compromettendo l'efficacia delle norme per neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Un pagamento deducibile in uno Stato membro può essere usato per finanziare spese connesse a un disallineamento da ibridi. Per contrastare tali disallineamenti importati è pertanto necessario includere norme che impediscano la deduzione di un pagamento se il corrispondente reddito da questo derivato è compensato, direttamente o indirettamente, da una deduzione derivante da un disallineamento da ibridi che determina una doppia deduzione o una deduzione senza inclusione fra paesi terzi.



- (26) Un disallineamento da doppia residenza potrebbe determinare una doppia deduzione se un pagamento effettuato da un contribuente avente doppia residenza è dedotto a norma di entrambe le giurisdizioni di residenza. Poiché potrebbero generare una doppia deduzione, i disallineamenti da doppia residenza dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Uno Stato membro dovrebbe negare la doppia deduzione risultante per una società avente doppia residenza nella misura in cui tale pagamento è compensato a fronte di un importo non trattato come reddito a norma delle leggi dell'altra giurisdizione.
- (27) Obiettivo della presente direttiva è migliorare la resilienza del mercato interno nel suo complesso a fronte di disallineamenti da ibridi. Questo risultato non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscono individualmente, considerato che i regimi nazionali di imposizione delle società sono eterogenei e che l'azione indipendente degli Stati membri si limiterebbe a riprodurre l'attuale frammentazione del mercato interno nel campo della fiscalità diretta. Ne deriverebbe quindi la persistenza di inefficienze e distorsioni nell'interazione di misure nazionali distinte, e, di conseguenza, una mancanza di coordinamento. Tale obiettivo può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione data la natura transfrontaliera dei disallineamenti da ibridi e l'esigenza di adottare soluzioni che siano funzionali per il mercato interno nel suo complesso. L'Unione può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Fissando il necessario livello di protezione del mercato interno, la presente direttiva mira soltanto a raggiungere il livello essenziale di coordinamento nell'Unione che è necessario per la realizzazione del suo obiettivo.
- (28) Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero avvalersi delle spiegazioni e degli esempi applicabili riportati nella relazione dell'OCSE BEPS relativa all'azione 2 sia come fonte illustrativa o interpretativa nella misura in cui essi sono coerenti con le disposizioni della presente direttiva e con il diritto dell'Unione.
- (29) Le norme sui disallineamenti da ibridi di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, si applicano solo nella misura in cui la situazione in cui il contribuente è coinvolto genera un disallineamento. Non dovrebbe verificarsi un disallineamento se l'accordo è soggetto ad adeguamento a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, o dell'articolo 9 bis e, di conseguenza, gli accordi soggetti ad adeguamento a norma di tali parti della presente direttiva non dovrebbero essere assoggettati ad alcun ulteriore adeguamento ai sensi delle norme sui disallineamenti da ibridi.
- (30) Se le disposizioni di un'altra direttiva, ad esempio della direttiva 2011/96/UE del Consiglio (<sup>1</sup>), comportano la neutralizzazione del disallineamento dei risultati fiscali, non dovrebbe esservi spazio per l'applicazione delle norme sui disallineamenti da ibridi di cui alla presente direttiva.
- (31) La Commissione dovrebbe valutare l'attuazione della presente direttiva cinque anni dopo l'entrata in vigore e presentare al Consiglio una relazione al riguardo. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione tutte le informazioni necessarie per tale valutazione.
- (32) La direttiva (UE) 2016/1164 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

La direttiva (UE) 2016/1164 è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:


«Articolo 1

#### **Ambito di applicazione**

1. La presente direttiva si applica a tutti i contribuenti che sono soggetti all'imposta sulle società in uno o più Stati membri, comprese le stabili organizzazioni situate in uno o più Stati membri di entità residenti a fini fiscali in un paese terzo.

2. L'articolo 9 bis si applica anche a tutte le entità trattate come trasparenti a fini fiscali da uno Stato membro.»;

(<sup>1</sup>) Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (G.U.L. 345 del 29.12.2011, pag. 8).



2) l'articolo 2 è così modificato:

a) al punto 4) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini degli articoli 9 e 9 bis:

- a) qualora il disallineamento si verifichi ai sensi del punto 9, primo comma, lettere b), c), d), e) o g), del presente articolo o se è richiesto un adeguamento a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, o dell'articolo 9 bis, la definizione di impresa associata è modificata nel senso che il requisito del 25 per cento è sostituito da un requisito del 50 per cento;
- b) una persona che agisce congiuntamente con un'altra persona in relazione ai diritti di voto o alla proprietà del capitale di un'entità è considerata detentrica di una partecipazione in tutti i diritti di voto o nell'intera proprietà del capitale dell'entità detenuti dall'altra persona;
- c) un'impresa associata significa inoltre un'entità che, a fini di contabilità finanziaria, faccia parte del medesimo gruppo consolidato del contribuente, un'impresa nella quale il contribuente eserciti un'influenza significativa sulla gestione o un'impresa che eserciti un'influenza significativa sulla gestione del contribuente.»

b) il punto 9 è sostituito dal seguente:


«9) «disallineamento da ibridi», una situazione in cui è coinvolto un contribuente o, relativamente all'articolo 9, paragrafo 3, un'entità in cui:

a) un pagamento a titolo di uno strumento finanziario genera una deduzione senza inclusione, e:

- i) tale pagamento non è incluso entro un periodo ragionevole; e
- ii) il disallineamento è imputabile a differenze nella qualificazione dello strumento finanziario o del pagamento effettuato a tale titolo.

Ai fini del primo comma, un pagamento a titolo di uno strumento finanziario è considerato incluso nel reddito entro un periodo ragionevole qualora:

- i) il pagamento sia incluso dalla giurisdizione del beneficiario in un periodo d'imposta che inizia entro 12 mesi dalla fine del periodo d'imposta del pagatore; o
  - ii) sia ragionevole attendersi che il pagamento sarà incluso dalla giurisdizione del beneficiario in un prossimo periodo d'imposta e i termini del pagamento siano quelli che presumibilmente sarebbero convenuti tra imprese indipendenti;
- b) un pagamento a un'entità ibrida genera una deduzione senza inclusione e il disallineamento è il risultato di differenze nell'allocazione dei pagamenti effettuati all'entità ibrida a norma delle leggi della giurisdizione in cui è stabilita o registrata l'entità ibrida e della giurisdizione di qualsiasi persona con una partecipazione in tale entità ibrida;
- c) un pagamento a un'entità avente una o più stabili organizzazioni genera una deduzione senza inclusione e tale disallineamento è il risultato di differenze nell'allocazione dei pagamenti tra la sede centrale e la stabile organizzazione o tra due o più stabili organizzazioni della stessa entità a norma delle leggi delle giurisdizioni in cui opera l'entità;
- d) un pagamento genera una deduzione senza inclusione a seguito di un pagamento a una stabile organizzazione sconosciuta;
- e) un pagamento da parte di un'entità ibrida genera una deduzione senza inclusione e tale disallineamento deriva dal fatto che il pagamento non è riconosciuto come tale a norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario;
- f) un pagamento nozionale tra la sede centrale e la stabile organizzazione o tra due o più stabili organizzazioni genera una deduzione senza inclusione e tale disallineamento deriva dal fatto che il pagamento non è riconosciuto come tale a norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario; o
- g) si verifica un fenomeno di doppia deduzione.




Ai fini del presente punto 9:

- a) un pagamento che rappresenta il rendimento sottostante di uno strumento finanziario trasferito non determina un disallineamento da ibridi di cui alla lettera a) del primo comma qualora il pagamento sia effettuato da un operatore finanziario a titolo di un trasferimento ibrido sul mercato a condizione che la giurisdizione del pagatore imponga all'operatore finanziario di includere nel suo reddito tutti gli importi ricevuti in relazione allo strumento finanziario trasferito;
- b) il disallineamento da ibridi si verifica solo ai sensi delle lettere e), f) o g) del primo comma nella misura in cui la giurisdizione del pagatore consente la compensazione della deduzione a fronte di un importo che non è reddito a doppia inclusione;
- c) un disallineamento non è ritenuto un disallineamento da ibridi a meno che si verifichi tra imprese associate, tra un contribuente e un'impresa associata, tra la sede centrale e una stabile organizzazione, tra due o più stabili organizzazioni della stessa entità o nell'ambito di un accordo strutturato.

Ai fini del presente punto 9 e degli articoli 9, 9 bis e 9 ter si intende per:

- a) «disallineamento», una doppia deduzione o una deduzione senza inclusione;
- b) «doppia deduzione», una deduzione dello stesso pagamento, delle stesse spese o delle stesse perdite nella giurisdizione in cui il pagamento ha origine, le spese sono sostenute o le perdite sono subite (giurisdizione del pagatore) e in un'altra giurisdizione (giurisdizione dell'investitore). Nel caso di un pagamento da parte di un'entità ibrida o di una stabile organizzazione la giurisdizione del pagatore è la giurisdizione in cui l'entità ibrida o la stabile organizzazione è stabilita o situata;
- c) «deduzione senza inclusione», la deduzione di un pagamento o pagamento nozionale tra sede centrale e stabile organizzazione o tra due o più stabili organizzazioni in qualsiasi giurisdizione in cui il pagamento (o il pagamento nozionale) si ritenga effettuato (giurisdizione del pagatore) senza una corrispondente inclusione, a fini fiscali, dello stesso pagamento (o pagamento nozionale) nella giurisdizione del beneficiario. La giurisdizione del beneficiario è qualsiasi giurisdizione in cui il pagamento (o pagamento nozionale) è ricevuto o si ritiene ricevuto a norma delle leggi di qualsiasi altra giurisdizione;
- d) «deduzione», l'importo considerato deducibile dal reddito imponibile a norma delle leggi della giurisdizione del pagatore o dell'investitore. Il termine «deducibile» va interpretato di conseguenza;
- e) «inclusione», l'importo di cui si tiene conto per il calcolo del reddito imponibile a norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario. Un pagamento a titolo di uno strumento finanziario non è considerato incluso nella misura in cui il pagamento è ammissibile a fruire di sgravi fiscali solo per il modo in cui il pagamento è qualificato a norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario. Il termine «incluso» va interpretato di conseguenza;
- f) «sgravio fiscale», un'esenzione dalle imposte o una riduzione dell'aliquota d'imposta o qualsiasi credito o rimborso di imposta (diverso da un credito per ritenute alla fonte);
- g) «reddito a doppia inclusione», qualsiasi elemento di reddito incluso a norma delle leggi di entrambe le giurisdizioni in cui si è verificato il disallineamento;
- h) «persona» un individuo o un'entità;
- i) «entità ibrida», qualsiasi entità o accordo considerato, a norma delle leggi di una giurisdizione, un'entità imponibile e i cui redditi e spese sono considerati redditi o spese di un'altra o di varie altre persone a norma delle leggi di un'altra giurisdizione;
- j) «strumento finanziario», qualsiasi strumento che dà origine a utili da finanziamento o rendimento da capitale tassati secondo le regole di tassazione del debito, del capitale, o dei derivati a norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario o del pagatore e che comporta un trasferimento ibrido;
- k) «operatore finanziario», una persona o entità impegnata regolarmente nell'attività di acquisto o vendita di strumenti finanziari per proprio conto a scopo di lucro;



- l) «trasferimento ibrido», qualsiasi accordo di trasferimento di uno strumento finanziario in cui il rendimento sottostante dello strumento finanziario trasferito sia trattato, a fini fiscali, come derivato simultaneamente da più di una delle parti dell'accordo;
  - m) «trasferimento ibrido sul mercato», qualsiasi trasferimento ibrido intrapreso da un operatore finanziario nell'ambito dell'attività ordinaria e non nel quadro di un accordo strutturato;
  - n) «stabile organizzazione sconosciuta», qualunque accordo che, a norma della giurisdizione della sede centrale, si ritiene dia luogo a una stabile organizzazione e che, a norma delle leggi dell'altra giurisdizione, non si ritiene dia luogo a una stabile organizzazione;»;
- c) sono aggiunti i seguenti punti:
- «10) «gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria», un gruppo composto da tutte le entità pienamente incluse nel bilancio consolidato redatto in conformità dei principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) o del sistema nazionale di informativa finanziaria di uno Stato membro;
  - 11) «accordo strutturato», accordo che comporta un disallineamento da ibridi in cui il disallineamento è valutato nei termini dell'accordo o un accordo elaborato per produrre un disallineamento da ibridi, salvo che il contribuente o un'impresa associata non possa ragionevolmente aver avuto conoscenza di tale disallineamento e non abbia condiviso il valore del beneficio fiscale risultante dal disallineamento da ibridi.»;
- 3) l'articolo 4 è così modificato:
- a) alla lettera a) del paragrafo 5, il punto ii) è sostituito dal seguente:
    - «ii) tutte gli attivi e i passivi sono valutati secondo lo stesso metodo utilizzato per il bilancio consolidato redatto in conformità dei principi internazionali d'informativa finanziaria o del sistema nazionale di informativa finanziaria di uno Stato membro;»;
  - b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
    - «8. Ai fini dei paragrafi da 1 a 7, si può concedere al contribuente il diritto di utilizzare bilanci consolidati redatti secondo principi contabili internazionali diversi dai principi internazionali d'informativa finanziaria o dal sistema nazionale di informativa finanziaria di uno Stato membro.»;

- 4) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

#### **Disallineamenti da ibridi**


1. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini una doppia deduzione:

- a) la deduzione è negata nello Stato membro corrispondente alla giurisdizione dell'investitore e
- b) se non è negata dalla giurisdizione dell'investitore, la deduzione è negata nello Stato membro corrispondente alla giurisdizione del pagatore.

Non di meno la deduzione è ammissibile alla compensazione a fronte di un reddito a doppia inclusione, generato nel periodo d'imposta di riferimento o successivo.

2. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini una deduzione senza inclusione:

- a) la deduzione è negata nello Stato membro corrispondente alla giurisdizione del pagatore e
- b) se la deduzione non è negata nella giurisdizione del pagatore, l'importo del pagamento che altrimenti genererebbe un disallineamento è incluso nel reddito nello Stato membro corrispondente alla giurisdizione del beneficiario.



3. Uno Stato membro nega la deduzione per un pagamento da parte di un contribuente nella misura in cui esso finanzia, direttamente o indirettamente, spese deducibili che generano un disallineamento da ibridi mediante una transazione o serie di transazioni tra imprese associate o che sono parti di un accordo strutturato, salvo se una delle giurisdizioni coinvolte nella transazione o serie di transazioni ha effettuato un adeguamento equivalente rispetto al disallineamento da ibridi in questione.

4. Uno Stato membro può escludere dall'ambito di applicazione:

- a) del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo i disallineamenti da ibridi quali definiti all'articolo 2, punto 9, primo comma, lettere b), c), d) o f);
- b) del paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo i disallineamenti da ibridi derivanti dal pagamento di interessi a un'impresa associata a titolo di uno strumento finanziario, qualora:
  - i) lo strumento finanziario abbia caratteristiche di conversione, bail-in o svalutazione;
  - ii) lo strumento finanziario sia stato emesso al solo scopo di soddisfare i requisiti sulla capacità di assorbimento delle perdite applicabili al settore bancario e lo strumento finanziario sia riconosciuto come tale nei requisiti sulla capacità di assorbimento delle perdite del contribuente;
  - iii) lo strumento finanziario sia stato emesso
    - in collegamento con strumenti finanziari aventi caratteristiche di conversione, bail-in o svalutazione a livello di un'impresa madre;
    - al livello necessario per soddisfare i requisiti applicabili sulla capacità di assorbimento delle perdite;
    - non nel quadro di un accordo strutturato; e
  - iv) la deduzione netta totale di cui beneficia il gruppo consolidato nel quadro dell'accordo non superi l'importo che si sarebbe ottenuto se il contribuente avesse emesso lo strumento finanziario direttamente sul mercato.

La lettera b) si applica fino al 31 dicembre 2022.

5. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi coinvolga un reddito di una stabile organizzazione disconosciuta non assoggettata a imposta nello Stato membro in cui il contribuente è residente a fini fiscali, questo Stato membro esige che il contribuente includa il reddito che sarebbe altrimenti attribuito alla stabile organizzazione disconosciuta. Ciò si applica salvo che lo Stato membro sia tenuto a esentare il reddito a norma di una convenzione contro la doppia imposizione conclusa dallo Stato membro con un paese terzo.

6. Nella misura in cui un trasferimento ibrido sia concepito per produrre uno sgravio fiscale alla fonte per un pagamento derivato da uno strumento finanziario trasferito a più di una delle parti coinvolte, lo Stato membro del contribuente limita il beneficio di tale sgravio in proporzione al reddito netto imponibile relativo a tale pagamento.»


5) sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 9 bis

#### **Disallineamenti da ibridi inversi**

1. Se una o più entità associate non residenti, che detengono complessivamente un interesse diretto o indiretto pari o superiore al 50 per cento dei diritti di voto, della partecipazione al capitale o dei diritti di partecipazione agli utili in un'entità ibrida costituita o stabilita in uno Stato membro, sono situate in una giurisdizione o in giurisdizioni che considerano l'entità ibrida persona imponibile, l'entità ibrida è considerata residente di questo Stato membro e soggetta a imposizione sul suo reddito nella misura in cui quest'ultimo non è altrimenti soggetto a imposta a norma delle leggi dello Stato membro o di qualsiasi altra giurisdizione.

2. Il paragrafo 1 non si applica agli organismi di investimento collettivo. Ai fini del presente articolo per «organismo di investimento collettivo» si intende un fondo di investimento o un organismo con ampia diffusione, che detiene un portafoglio diversificato di titoli ed è soggetto alle norme sulla protezione degli investitori nel paese in cui è stabilito.



Articolo 9 ter

### Disallineamenti da residenza fiscale

Nella misura in cui una deduzione di pagamenti, spese o perdite di un contribuente residente a fini fiscali in due o più giurisdizioni sia deducibile dalla base imponibile in entrambe le giurisdizioni, lo Stato membro del contribuente nega la deduzione nella misura in cui l'altra giurisdizione consente che la doppia deduzione sia compensata a fronte di reddito che non è reddito da doppia inclusione. Se entrambe le giurisdizioni sono Stati membri, nega la deduzione lo Stato membro in cui il contribuente non è considerato residente ai sensi della convenzione contro la doppia imposizione tra i due Stati membri in questione.»;

6) all'articolo 10, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«In deroga al primo comma la Commissione valuta l'attuazione degli articoli 9 e 9 ter e, in particolare, le conseguenze dell'esclusione di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettera b), entro il 1° gennaio 2022 e presenta al Consiglio una relazione al riguardo.»;

7) all'articolo 11 è inserito il seguente paragrafo:

«5 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 9. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.».

### Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2019 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 9 bis della direttiva (UE) 2016/1164. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.



*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2017

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
C. CARDONA

**17CE1558**



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/953 DELLA COMMISSIONE****del 6 giugno 2017****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la tempistica delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato delle sedi di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 58, paragrafo 7,


considerando quanto segue:

- (1) Al fine di accrescere la trasparenza dei mercati degli strumenti finanziari derivati su merci, delle quote di emissioni e degli strumenti derivati sulle stesse, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione in cui sono negoziati detti strumenti finanziari dovrebbero pubblicare una relazione settimanale indicante il numero aggregato di persone titolari del contratto e il totale delle posizioni aperte per ciascuno strumento finanziario derivato su merci, ciascuna quota di emissioni o ciascuno strumento derivato sulla stessa che supera le soglie di cui al regolamento delegato (UE) 2017/591 della Commissione <sup>(2)</sup> per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'applicazione dei limiti di posizione agli strumenti derivati su merci, e trasmettere detta relazione all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
- (2) La tempestiva trasmissione delle relazioni precedentemente pubblicate dalle rispettive sedi di negoziazione entro un termine chiaro e comune facilita la pubblicazione settimanale centralizzata da parte dell'ESMA di tali relazioni provenienti da tutta l'Unione.
- (3) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.
- (4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (5) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>,

<sup>(1)</sup> GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2017/591 della Commissione, del 1° dicembre 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'applicazione dei limiti di posizione agli strumenti derivati su merci (GUL 87 del 31.3.2017, pag. 479).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Termini di trasmissione**

I gestori del mercato e le imprese di investimento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE trasmettono all'ESMA, entro le ore 17.30 (CET) di mercoledì della settimana successiva, la relazione settimanale di cui alla lettera a) di tale articolo per quanto concerne le posizioni aggregate detenute ogni settimana alla chiusura delle attività.

Se il lunedì, il martedì o il mercoledì della settimana in cui deve essere trasmessa la relazione non è un giorno lavorativo per il gestore del mercato o l'impresa di investimento di cui al primo comma, il gestore del mercato o l'impresa di investimento trasmette la relazione non appena possibile e comunque entro le ore 17.30 (CET) di giovedì della settimana stessa.

*Articolo 2*

**Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

17CE1559



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/954 DELLA COMMISSIONE****del 6 giugno 2017****sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 497, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Per prevenire perturbazioni dei mercati finanziari internazionali e per evitare di penalizzare gli enti assoggettandoli a requisiti di fondi propri più elevati durante lo svolgimento delle procedure di riconoscimento delle controparti centrali («CCP») di paesi terzi esistenti, l'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 ha previsto un periodo transitorio durante il quale le CCP di paesi terzi mediante le quali gli enti stabiliti nell'Unione compensano operazioni possono essere considerate controparti centrali qualificate dagli enti stessi.
- (2) Il regolamento (UE) n. 575/2013 ha modificato il regolamento (UE) n. 648/2012 <sup>(2)</sup> in ordine all'uso di taluni fattori per il calcolo dei requisiti di fondi propri degli enti per le esposizioni verso le CCP di paesi terzi. Di conseguenza, l'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 impone a talune controparti centrali di paesi terzi di notificare, per un periodo di tempo limitato, l'importo totale del margine iniziale ricevuto dai propri partecipanti diretti. Tale periodo transitorio è analogo a quello di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (3) Era previsto che entrambi i periodi transitori scadessero il 15 giugno 2014.
- (4) L'articolo 497, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare, in circostanze eccezionali, un atto di esecuzione per prorogare di sei mesi il periodo transitorio per i requisiti di fondi propri. È opportuno che tale proroga si applichi anche ai termini di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012. Detti periodi transitori sono stati prorogati fino al 15 giugno 2017 dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 591/2014 <sup>(3)</sup>, (UE) n. 1317/2014 <sup>(4)</sup>, (UE) 2015/880 <sup>(5)</sup>, (UE) 2015/2326 <sup>(6)</sup>, (UE) 2016/892 <sup>(7)</sup> e (UE) 2016/2227 <sup>(8)</sup> della Commissione.
- (5) Delle CCP stabilite in paesi terzi che a tutt'oggi hanno chiesto il riconoscimento, 28 sono già state riconosciute dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Tra queste, due CCP degli Stati Uniti d'America sono state riconosciute dopo l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2227 sulla base della decisione di esecuzione (UE) 2016/377 della Commissione <sup>(9)</sup>. Oltre a ciò, a seguito dell'adozione delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/2269 <sup>(10)</sup>, (UE) 2016/2275 <sup>(11)</sup>, (UE) 2016/2276 <sup>(12)</sup>, (UE) 2016/2277 <sup>(13)</sup> e (UE) 2016/2278 <sup>(14)</sup> della Commissione sono state altresì riconosciute cinque CCP rispettivamente di India, Giappone, Brasile, Centro finanziario internazionale di Dubai e Emirati arabi uniti. Altre CCP di India e Nuova Zelanda possono essere infine riconosciute rispettivamente sulla base delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/2269 e (UE) 2016/2274 della Commissione <sup>(15)</sup>. Nonostante questi sviluppi le altre CCP di paesi terzi sono ancora in attesa di riconoscimento e la relativa procedura non sarà completata entro il 15 giugno 2017. Se il periodo transitorio non fosse prorogato, gli enti stabiliti nell'Unione (o le loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione) esposti verso queste altre controparti centrali di paesi terzi sarebbero tenuti ad aumentare in misura significativa i loro fondi propri per tali esposizioni. Anche se fossero solo temporanei, tali aumenti potrebbero potenzialmente comportare il ritiro degli enti operanti come partecipanti diretti in tali CCP o la cessazione, almeno temporanea, della prestazione di servizi di compensazione ai clienti di tali enti, causando così perturbazioni gravi nei mercati in cui tali CCP operano.



- (6) La necessità di evitare perturbazioni ai mercati all'esterno dell'Unione che ha portato in precedenza alla proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 si ripresenterebbe pertanto dopo la scadenza della proroga del periodo transitorio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/2227. Un'ulteriore proroga del periodo transitorio dovrebbe consentire agli enti stabiliti nell'Unione (o alle loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione) di evitare un incremento significativo dei requisiti di fondi propri a causa del mancato completamento della procedura di riconoscimento delle CCP che forniscono, in modo efficiente e accessibile, il tipo specifico di servizi di compensazione richiesti dagli enti stabiliti nell'Unione (o dalle loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione). È pertanto necessaria un'ulteriore proroga di sei mesi dei periodi transitori.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato bancario europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I periodi transitori di quindici mesi di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, prorogati da ultimo a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2227, sono prorogati di ulteriori sei mesi fino al 15 dicembre 2017.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(<sup>1</sup>) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(<sup>2</sup>) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(<sup>3</sup>) Regolamento di esecuzione (UE) n. 591/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 4.6.2014, pag. 31).


(<sup>4</sup>) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1317/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 355 del 12.12.2014, pag. 6).

(<sup>5</sup>) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/880 della Commissione, del 4 giugno 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 9.6.2015, pag. 7).



- (<sup>6</sup>) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2326 della Commissione, dell'11 dicembre 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 12.12.2015, pag. 108).
- (<sup>7</sup>) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/892 della Commissione, del 7 giugno 2016, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 151 dell'8.6.2016, pag. 4).
- (<sup>8</sup>) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2227 della Commissione, del 9 dicembre 2016, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 336 del 10.12.2016, pag. 36).
- (<sup>9</sup>) Decisione di esecuzione (UE) 2016/377 della Commissione, del 15 marzo 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo degli Stati Uniti d'America in materia di controparti centrali autorizzate e sottoposte alla vigilanza della Commodity Futures Trading Commission ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2016, pag. 32).
- (<sup>10</sup>) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2269 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo dell'India in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 38).
- (<sup>11</sup>) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2275 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Giappone in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 57).
- (<sup>12</sup>) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2276 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Brasile in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 61).
- (<sup>13</sup>) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2277 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Centro finanziario internazionale di Dubai in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 65).
- (<sup>14</sup>) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2278 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo degli Emirati arabi uniti in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 68).
- (<sup>15</sup>) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2274 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo della Nuova Zelanda in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 54).

17CE1560



## DECISIONE (UE) 2017/955 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2017

**che modifica la decisione 2008/376/CE relativa all'adozione del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il protocollo N. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:


- (1) Orizzonte 2020, il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> («programma quadro Orizzonte 2020»), fornisce un incentivo per la revisione della decisione 2008/376/CE del Consiglio <sup>(3)</sup> per garantire che il programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio («programma FRCA») integri il programma quadro Orizzonte 2020 nei settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio.
- (2) Al fine di garantire un quadro coerente di partecipazione sia al programma FRCA sia al programma quadro Orizzonte 2020, è necessario allineare determinate norme di partecipazione del programma FRCA a quelle applicabili nell'ambito del programma quadro Orizzonte 2020.
- (3) È necessario rivedere le norme sulle competenze e sulla composizione dei gruppi consultivi e dei gruppi tecnici, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche degli esperti nominati dalla Commissione, con l'obiettivo di garantire una maggiore trasparenza nonché conformità e coerenza con l'inquadramento dei gruppi di esperti della Commissione, e di contribuire, per quanto possibile, a una rappresentanza equilibrata delle aree di competenza interessate e dei settori di interesse nonché a un ottimale equilibrio di genere.
- (4) È opportuno prendere in considerazione una semplificazione delle regole di finanziamento, onde facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) al programma FRCA e consentire il ricorso a «costi unitari» ai fini del calcolo dei costi per il personale ammissibili per i titolari di PMI e altre persone fisiche che non percepiscono una retribuzione.
- (5) Le misure necessarie ai fini dell'attuazione della decisione 2008/376/CE dovrebbero essere adottate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2008/376/CE,

<sup>(1)</sup> Parere del 14 dicembre 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014 — 2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

<sup>(3)</sup> Decisione 2008/376/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa all'adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma (GU L 130 del 20.5.2008, pag. 7).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione 2008/376/CE è così modificata:

1) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

##### **Compiti dei gruppi consultivi**

Per gli aspetti attinenti rispettivamente alle azioni di RST carbone e acciaio, ciascun gruppo consultivo fornisce consulenza alla Commissione per quanto riguarda:

- a) lo sviluppo generale del programma di ricerca, il fascicolo informativo di cui all'articolo 25, paragrafo 3, e futuri orientamenti;
- b) la coerenza e la possibile duplicazione con altri programmi di RST a livello dell'Unione e nazionale;
- c) l'elaborazione dei principi guida per il monitoraggio dei progetti di RST;
- d) la pertinenza dei lavori effettuati su progetti specifici;
- e) gli obiettivi di ricerca del programma di ricerca elencati nelle sezioni 3 e 4 del Capo II
- f) gli obiettivi prioritari annui elencati nel fascicolo informativo ed eventualmente gli obiettivi prioritari per gli inviti mirati per la presentazione di proposte di cui all'articolo 25, paragrafo 2;
- g) l'elaborazione del manuale per la valutazione e la selezione delle azioni di RST di cui agli articoli 27 e 28;
- h) le norme, le procedure e l'efficacia relative alla valutazione delle proposte di azioni di RST;
- i) il numero, le competenze e l'organizzazione dei gruppi tecnici di cui all'articolo 24;
- j) la redazione di inviti mirati per la presentazione di proposte di cui all'articolo 25, paragrafo 2;
- k) altre misure, ove richiesto dalla Commissione.»;

2) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22


##### **Composizione dei gruppi consultivi**

1. La composizione di ciascun gruppo consultivo è conforme alle tabelle riportate in allegato. I membri dei gruppi consultivi sono esperti nominati dalla Commissione per rappresentare un interesse comune condiviso dalle parti interessate. I membri non rappresentano una singola parte interessata, ma esprimono un parere comune alle varie organizzazioni di parti interessate.

Le nomine sono effettuate per un periodo di 42 mesi. I membri che non sono più in grado di dare un contributo effettivo alle decisioni del gruppo, che presentano le dimissioni o che, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, rivelano informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale, in particolare quelle relative alle imprese, e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi, non sono più invitati a partecipare alle riunioni dei gruppi consultivi e possono essere sostituiti per il restante periodo del loro mandato.

2. I membri dei gruppi consultivi sono selezionati tra esperti con competenze nei settori di cui al capo II, sezioni 3 e 4, e che hanno risposto a inviti pubblici a presentare candidature. Tali esperti possono essere nominati sulla base di proposte avanzate dagli enti di cui alle tabelle riportate in allegato o dagli Stati membri.

I membri esercitano un'attività nell'ambito interessato e sono a conoscenza delle priorità del settore.



3. In seno a ciascun gruppo consultivo, la Commissione mira a garantire un elevato livello di competenze, una rappresentanza equilibrata delle aree di competenza e dei settori di interesse e, nella maggior misura possibile, una rappresentanza equilibrata di genere e in termini di provenienza geografica, tenendo conto dei compiti specifici dei gruppi consultivi, del tipo di competenze necessarie e dell'esito della procedura di selezione degli esperti.»

3) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

#### **Istituzione e compiti dei gruppi tecnici per il carbone e l'acciaio**

1. I gruppi tecnici per il carbone e l'acciaio («gruppi tecnici») sostengono la Commissione nelle sue attività di monitoraggio di attività di ricerca e di progetti pilota o dimostrativi.

I membri dei gruppi tecnici sono nominati a titolo personale dalla Commissione.

I membri che non sono più in grado di dare un contributo effettivo alle decisioni del gruppo, che presentano le dimissioni o che, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, rivelano informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale, in particolare quelle relative alle imprese, e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi, non sono più invitati a partecipare alle riunioni dei gruppi tecnici.

2. I membri dei gruppi tecnici sono selezionati tra esperti con competenze nella strategia di ricerca, nella gestione o produzione dei settori di cui al capo II, sezioni 3 e 4, e che hanno risposto a inviti pubblici a presentare candidature.

I membri esercitano un'attività nell'ambito interessato e sono responsabili della strategia di ricerca, della gestione o della produzione nei rispettivi settori.

3. In seno a ciascun gruppo tecnico, la Commissione mira a garantire un elevato livello di competenza professionale, una rappresentanza equilibrata delle pertinenti aree di competenza e, nella maggior misura possibile, una rappresentanza equilibrata di genere e in termini di provenienza geografica, tenendo conto dei compiti specifici dei gruppi tecnici, del tipo di competenze necessarie e dell'esito della procedura di selezione degli esperti. L'appartenenza a un gruppo tecnico non esclude l'ammissibilità come esperto in materia di valutazione.

La Commissione provvede affinché siano in atto norme e procedure adeguate per prevenire e gestire correttamente i conflitti d'interesse dei membri dei gruppi tecnici incaricati della valutazione di un determinato progetto. Tali procedure assicurano altresì parità di trattamento ed equità in tutto il processo di monitoraggio dei progetti.

Se possibile, le riunioni dei gruppi tecnici sono tenute in luoghi che permettono di procedere nelle migliori condizioni al monitoraggio dei progetti ed alla valutazione dei risultati.»

4) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:


«Articolo 25

#### **Invito a presentare proposte**

1. Ogni anno è pubblicato un invito annuale a presentare proposte. La data a decorrere da cui è possibile presentare proposte è pubblicata nel fascicolo informativo di cui al paragrafo 3. Se non altrimenti specificato, il termine ultimo per l'invio delle proposte da valutare è fissato al 15 settembre di ogni anno. Se il 15 settembre cade in un fine settimana o di venerdì o lunedì, il termine è automaticamente esteso al primo giorno feriale successivo al 15 settembre. Il termine ultimo è pubblicato nel fascicolo informativo di cui al paragrafo 3.

2. Quando decide, a norma dell'articolo 41, lettere d) ed e), di modificare il termine per l'invio delle proposte di cui al paragrafo 1 del presente articolo o di indire inviti mirati per la presentazione proposte, la Commissione pubblica tale informazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli inviti mirati per la presentazione di proposte precisano le date e le modalità per la presentazione, in particolare se questa abbia luogo in una o due fasi, e, per la valutazione delle proposte, le priorità, eventualmente i tipi di progetto ammissibili quali indicati agli articoli da 14 a 18 ed il finanziamento previsto.



3. La Commissione provvede affinché tutti i potenziali partecipanti dispongano di una quantità sufficiente di orientamenti e informazioni al momento della pubblicazione dell'invito per la presentazione di proposte, in particolare per mezzo di un fascicolo informativo disponibile sul sito web della Commissione. Una copia cartacea di tale fascicolo informativo può anche essere ottenuta rivolgendosi alla Commissione.

Il fascicolo informativo illustra in modo dettagliato le norme di partecipazione, i metodi di gestione delle proposte e dei progetti, i formulari per le domande, le regole per la presentazione delle proposte, i modelli delle convenzioni di finanziamento, i costi ammissibili, l'aliquota massima del contributo finanziario, i metodi di pagamento e gli obiettivi prioritari annui del programma di ricerca.

Le domande sono presentate alla Commissione secondo le regole contenute nel fascicolo informativo.»;

5) all'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione provvede affinché tutti i potenziali partecipanti abbiano accesso a un manuale per la valutazione e la selezione delle azioni di RST.»;

6) all'articolo 28, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione stabilisce l'elenco delle proposte adottate in ordine di merito.»;

7) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 29 bis

#### **Attuazione delle azioni**

1. I partecipanti attuano le azioni nel rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi di cui alla presente decisione, al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (\*\*), nonché all'invito a presentare proposte e alla convenzione di sovvenzione.

2. I partecipanti non assumono impegni incompatibili con la presente decisione o la convenzione di sovvenzione. Qualora un partecipante non rispetti gli obblighi relativi all'attuazione tecnica dell'azione, gli altri partecipanti adempiono agli obblighi senza ulteriori finanziamenti dell'Unione a meno che la Commissione non li esoneri espressamente da tali obblighi. I partecipanti provvedono affinché la Commissione sia informata a tempo debito di tutti gli eventi che possono incidere in modo significativo sull'attuazione dell'azione o sugli interessi dell'Unione.

3. I partecipanti attuano l'azione e adottano tutte le misure necessarie e ragionevoli a tal fine. Essi dispongono delle risorse adeguate necessarie per la realizzazione dell'azione. Laddove necessario per l'attuazione dell'azione, possono invitare terzi, inclusi subappaltatori a eseguire lavori nell'ambito dell'azione. Per il lavoro svolto i partecipanti restano responsabili nei confronti della Commissione e verso gli altri partecipanti.

4. L'aggiudicazione di subappalti per l'esecuzione di alcuni elementi dell'azione si limita ai casi previsti dalla convenzione di sovvenzione e a casi debitamente giustificati non chiaramente prevedibili al momento dell'entrata in vigore della convenzione di sovvenzione.

5. I terzi diversi dai subappaltatori possono svolgere un lavoro nell'ambito dell'azione alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione. Il terzo in questione e il lavoro da svolgere sono precisati nella convenzione di sovvenzione.

I costi sostenuti da detti terzi possono essere considerati ammissibili se il terzo soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a) sarebbe ammissibile al finanziamento se si trattasse di un partecipante;

b) è un soggetto collegato o ha un collegamento giuridico con un partecipante che implica una collaborazione non limitata all'azione;



- c) è identificato nella convenzione di sovvenzione; e
- d) rispetta le regole applicabili al partecipante in forza della convenzione di sovvenzione in materia di ammissibilità dei costi e controllo della spesa.

6. I partecipanti rispettano la normativa nazionale, la regolamentazione e le norme etiche dei paesi in cui l'azione è realizzata. Se del caso, i partecipanti chiedono l'approvazione dei pertinenti comitati etici nazionali o locali prima dell'avvio dell'azione.

(\*) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(\*\*) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).»;

- 8) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Articolo 33

#### **Costi per il personale**

I costi per il personale ammissibili riguardano solo le ore effettivamente lavorate dalle persone che svolgono direttamente il lavoro nell'ambito dell'azione.

I costi per il personale per i titolari di piccole e medie imprese e le persone fisiche che non percepiscono una retribuzione possono essere rimborsati sulla base di costi unitari.»;

- 9) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Articolo 39

#### **Nomina di esperti indipendenti e altamente qualificati**

Le disposizioni di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) si applicano *mutatis mutandis* alla nomina degli esperti indipendenti e altamente qualificati prevista all'articolo 18, all'articolo 28, paragrafo 2, e all'articolo 38.

(\*) Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).»;


- 10) all'articolo 41, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) modifiche del termine di cui all'articolo 25;»;

- 11) all'articolo 42, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).

(\*) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).».



*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2017

*Per il Consiglio*

*Il president*

C. CARDONA

**17CE1561**



## DECISIONE (Euratom) 2017/956 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2017

**che adotta il programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso per il 2016-2019 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

previa consultazione del parere del comitato scientifico e tecnico,

considerando quanto segue:


- (1) Nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca, il reattore ad alto flusso di Petten («HFR») è stato e continuerà ad essere per qualche tempo un'importante risorsa a disposizione della Comunità per contribuire alla ricerca nella scienza dei materiali e alla sperimentazione dei materiali, alla medicina nucleare e alla sicurezza dei reattori nucleari.
- (2) Il funzionamento dell'HFR è stato sostenuto da una serie di programmi di ricerca supplementari <sup>(1)</sup>, l'ultimo dei quali è scaduto il 31 dicembre 2015.
- (3) L'HFR ha continuato a funzionare per tutto il 2016 in assenza di programma di ricerca supplementare, in attesa dei negoziati tra i soggetti incaricati da parte degli Stati membri finanziatori. Visto che negoziati hanno portato all'accordo tra due organismi nazionali, è necessario assicurare la continuità del sostegno finanziario tramite un nuovo programma di ricerca supplementare.
- (4) Per assicurare la continuità tra programmi di ricerca supplementari, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2016. Dovrebbe essere permesso che parte dei contributi per il programma di ricerca supplementare per l'HFR per il 2016-2019 coprano le spese sostenute durante l'esercizio 2016.
- (5) Poiché l'HFR rappresenta tuttora un'infrastruttura insostituibile e indispensabile per la sicurezza dei reattori nucleari, della sanità (compreso lo sviluppo di isotopi medici per la ricerca medica), della fusione nucleare, della scienza di base, della formazione, nonché della gestione dei rifiuti (compreso lo studio del comportamento, sotto il profilo della sicurezza, dei combustibili nucleari utilizzati in specifici reattori dell'Unione di interesse europeo), è opportuno che il suo funzionamento prosegua fino alla fine del 2019 nell'ambito del presente programma di ricerca supplementare per l'HFR per il 2016-2019.
- (6) Dato il loro particolare interesse per le capacità di irraggiamento dell'HFR, il *Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives* («CEA») l'NRG: *Nuclear Research and consultancy Group V.O.F.* («NRG»), quali agenti attuatori, rispettivamente, di Francia e Paesi Bassi, hanno concordato di finanziare l'intero programma di ricerca supplementare per l'HFR per il 2016-2019 mediante contributi che verteranno al bilancio generale dell'Unione europea sotto forma di entrate con destinazione specifica.
- (7) Tali contributi sono finalizzati a finanziare il funzionamento dell'HFR allo scopo di sostenere un programma di ricerche presuppone un normale funzionamento e una manutenzione periodica dell'HFR. Una notifica ufficiale di disattivazione definitiva da parte dell'operatore NRG alle autorità nazionali regolatorie dei Paesi Bassi prima della dichiarazione dello stato di conservazione sicura dovrebbe determinare la sospensione dei pagamenti che rimangono da effettuare e delle richieste di fondi da parte della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il programma di ricerca supplementare relativo all'esercizio dell'HFR, i cui obiettivi sono definiti all'allegato I, è adottato per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2016.

<sup>(1)</sup> Decisione 2012/709/Euratom del Consiglio, del 13 novembre 2012, che adotta il programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso per il 2012-2015 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 321 del 20.11.2012, pag. 59).



*Articolo 2*

I costi dell'esecuzione del programma, stimati a 30,2 milioni di EUR, sono interamente finanziati con i contributi di Francia e Paesi Bassi, mediante, rispettivamente la CEA e l'NRG. La ripartizione di questo importo è stabilita nell'allegato II. Questo contributo è considerato come entrata con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

*Articolo 3*

1. La Commissione è incaricata della gestione del programma. A tal fine, essa ricorre ai servizi del Centro comune di ricerca.
2. La Commissione tiene informato il consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca dell'attuazione del programma.

*Articolo 4*

Nel caso in cui l'NRG notifichi ufficialmente la disattivazione definitiva dell'NRG alle autorità regolatorie dei Paesi Bassi (prima della dichiarazione dello stato di conservazione sicura), le obbligazioni facenti capo a Francia e Paesi Bassi mediante, rispettivamente, la CEA e l'NRG, di effettuare ulteriori versamenti sono sospese così come le richieste di fondi da parte della Commissione ai sensi della presente decisione.

*Articolo 5*

La Commissione presenta una relazione finale sull'attuazione della presente decisione al Parlamento europeo e al Consiglio dopo la conclusione del programma di ricerca supplementare per l'HRF per il 2016-2019.

*Articolo 6*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

*Articolo 7*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2017

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

C. CORDONA

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).




## ALLEGATO I

## OBIETTIVI SCIENTIFICI E TECNICI

I principali obiettivi del programma di ricerca supplementare sono i seguenti:

1. garantire il funzionamento sicuro e affidabile dell'HFR allo scopo di assicurare la disponibilità del flusso di neutroni a fini sperimentali;
2. consentire l'uso efficiente dell'HFR da parte di istituti di ricerca in un'ampia gamma di aree di ricerca: miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari; sanità (compreso lo sviluppo di isotopi medici); fusione nucleare; scienza di base; formazione; nonché gestione dei rifiuti (compreso il comportamento sicuro dei combustibili nucleari nell'interesse dell'Europa).



## ALLEGATO II

## RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi al programma di ricerca supplementare saranno versati dai Paesi Bassi e dalla Francia.

La ripartizione dei contributi è la seguente:

Francia: 1,2 milioni di EUR


Paesi Bassi: 29 milioni di EUR

Totale: 30,2 milioni di EUR.

I contributi sono versati al bilancio generale dell'Unione europea e destinati specificamente al presente programma. Parte dei contributi per il presente programma supplementare può coprire anche le spese sostenute per il funzionamento dell'HFR durante l'esercizio 2016, conformemente al programma di lavoro da concordare tra gli Stati membri contributori e la Commissione.

Tali contributi sono fissi e non rivedibili per quanto attiene alle variazioni dei costi di esercizio, di manutenzione e di disattivazione.

**17CE1562**



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/957 DELLA COMMISSIONE****del 6 giugno 2017****che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido tereftalico purificato e dei suoi sali originari della Repubblica di Corea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDURA****1.1. Apertura**

- (1) Il 3 agosto 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping sulle importazioni nell'Unione di acido tereftalico purificato («PTA») e dei suoi sali originari della Repubblica di Corea («il paese interessato»), sulla base dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»). Essa ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup> («l'avviso di apertura»).
- (2) La Commissione ha avviato l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 20 giugno 2016 da BP Aromatics Limited NV, Artland PTA SA e Indorama Ventures Quimica S.L.U. («i denuncianti»), che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di acido tereftalico purificato e dei suoi sali. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping e del conseguente grave pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

**1.2. Parti interessate**

- (3) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla per partecipare all'inchiesta. Essa ha inoltre informato espressamente i denuncianti, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità coreane, gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.
- (4) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

**1.3. Campionamento**

- (5) La Commissione ha indicato nell'avviso di apertura che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

**a) Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica di Corea**

- (6) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Repubblica di Corea a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha chiesto inoltre alla missione della Repubblica di Corea presso l'Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido tereftalico purificato e dei suoi sali originari della Repubblica di Corea (GU C 281 del 3.8.2016, pag. 18).



- (7) Cinque produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha selezionato un campione di tre produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse adeguatamente essere esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non è stata sollevata alcuna obiezione sul campione proposto.

b) *Campionamento dei produttori dell'Unione*

- (8) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato che avrebbe inviato il questionario a tutti e sei i produttori noti del prodotto in esame. Visto il numero esiguo di importatori, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario.

c) *Campionamento degli importatori*

- (9) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.
- (10) Due importatori indipendenti hanno trasmesso le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Visto il loro numero esiguo, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario.

d) *Risposte al questionario*

- (11) La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori esportatori inclusi nel campione, a tutti e sei i produttori dell'Unione, a nove utilizzatori noti e a due importatori noti.
- (12) Sono pervenute le risposte al questionario dei tre produttori esportatori inclusi nel campione, dei sei produttori dell'Unione, di dodici utilizzatori e dei due importatori.

e) *Visite di verifica*

- (13) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie a determinare in via provvisoria il dumping, il conseguente pregiudizio e l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica in conformità all'articolo 16 del regolamento di base presso i locali delle seguenti società:

produttori esportatori coreani


- Hanwha General Chemical Co. Ltd, Seoul, Repubblica di Corea
- Samnam Petrochemical Co. Ltd, Seoul, Repubblica di Corea
- Taekwang Industrial Co. Ltd, Seoul, Repubblica di Corea

produttori dell'Unione

- Artlant PTA SA, Sines, Portogallo
- BP Aromatics Limited NV, Geel, Belgio
- Indorama Ventures Europe B.V., Rotterdam, Paesi Bassi
- Indorama Ventures Quimica S.L.U., San Roque, Spagna
- PKN Orlen SA, Płock, Polonia

utilizzatori

- UAB Neo Group, Klaipeda, Lituania
- UAB Orion Global PET, Klaipeda, Lituania.



#### 1.4. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (14) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2015 e il 30 giugno 2016 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

### 2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

#### 2.1. Prodotto in esame


- (15) Il prodotto in esame è costituito da acido tereftalico con una purezza, in peso, del 99,5 % o più e dai suoi sali, originari della Repubblica di Corea e attualmente classificati con il codice NC ex 2917 36 00 (codice TARIC 2917 36 00 10) («il prodotto in esame»).
- (16) Il PTA è ottenuto mediante purificazione dell'acido tereftalico grezzo, risultante dalla reazione di paraxilene (PX) con un solvente e una soluzione catalitica.
- (17) Il prodotto in esame è utilizzato principalmente come materia prima per la sintesi di polimeri usati, ad esempio, per la produzione di fibre tessili di poliestere e bottiglie di polietilene tereftalato (PET).

#### 2.2. Prodotto simile

- (18) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi di base:
- il prodotto in esame,
  - il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato e
  - il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (19) La Commissione ha deciso che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

#### 2.3. Argomentazioni sulla definizione del prodotto

- (20) Nella definizione del prodotto indicata al considerando 15 sono incluse varianti del PTA che, oltre alla forma più pura del PTA («PTA più puro»), comprendono anche il cosiddetto acido tereftalico qualificato («QTA») e l'acido tereftalico di media qualità («MTA»). Le varianti possono essere distinte essenzialmente in base al livello di purezza. L'MTA e il QTA presentano livelli più elevati di impurità rispetto al PTA più puro. Il livello di impurità non supera comunque lo 0,5 % in nessuna di queste varianti, che quindi sono tutte comprese nella definizione del prodotto indicata al considerando 15.
- (21) Varie parti interessate hanno sostenuto che il QTA dovrebbe essere escluso dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Secondo tali parti le caratteristiche fisiche e chimiche del QTA sono diverse da quelle del PTA più puro e queste differenze comportano impieghi diversi. Le parti hanno inoltre sostenuto che i processi di produzione e l'impiego del QTA sono diversi da quelli del PTA più puro e che il costo di produzione e il prezzo di vendita del QTA sono inferiori a quelli del PTA più puro.
- (22) Mentre il PTA più puro contiene fino allo 0,01 % di impurità, il QTA può contenerne fino allo 0,2 % e inoltre vi sono differenze per quanto riguarda il tipo di impurità contenute. Nonostante questa differenza a livello di impurità, tutte le varianti del PTA hanno la stessa formula chimica. La Commissione ha ritenuto pertanto che la differenza relativamente modesta concernente le impurità non alteri il fatto che le caratteristiche chimiche e fisiche di base di tutte le varianti del PTA siano le stesse e che quindi essa non giustifichi di per sé l'esclusione del QTA dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (23) Le stesse parti interessate hanno anche sostenuto che il QTA e il PTA più puro hanno impieghi diversi. La Commissione ha constatato che le differenze non erano tanto significative da giustificare l'esclusione del QTA dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta.




- (24) Le stesse parti interessate hanno inoltre sostenuto che il QTA e il PTA più puro sono fabbricati con processi di produzione diversi, dato che le tecniche di produzione del PTA più puro sono incentrate principalmente sulla reazione di ossidazione, sulla raffinazione e sulla reazione di riduzione, che fanno parte di una tecnica di produzione a due fasi, mentre la tecnica di produzione del QTA è incentrata soprattutto sulla reazione di ossidazione e sulla raffinazione, che fanno parte di una tecnica di produzione a fase unica. La Commissione ha constatato che entrambi i processi di produzione utilizzano le stesse materie prime e gli stessi processi e sono in gran parte simili.
- (25) Le stesse parti interessate hanno infine sostenuto che, a causa della differenza tra le suddette tecniche a fase unica e a due fasi, il costo di produzione del QTA è inferiore a quello del PTA più puro di 18-36 EUR/tm. Dall'inchiesta non è emersa una differenza significativa del costo di produzione. In ogni caso non sono le differenze del costo di produzione che sono rilevanti per la definizione del prodotto bensì la similarità delle caratteristiche tecniche, chimiche e fisiche e degli impieghi di base. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (26) Dopo la divulgazione delle conclusioni una parte interessata ha ribadito le sue argomentazioni secondo cui il QTA dovrebbe essere escluso dalla definizione del prodotto in esame a causa delle differenze riguardanti la composizione, il tenore di impurità, il processo di produzione, il costo di produzione e gli impieghi. La Commissione ha tuttavia constatato che queste differenze sono relativamente limitate e non alterano la conclusione secondo la quale le caratteristiche tecniche, chimiche e fisiche e gli impieghi di base del QTA e del PTA più puro sono essenzialmente le stesse. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (27) Per i motivi sopraindicati le argomentazioni a favore dell'esclusione del QTA dalla definizione del prodotto sono state respinte.

### 3. DUMPING

#### 3.1. Valore normale


- (28) La Commissione ha verificato in primo luogo se il volume totale delle vendite sul mercato interno per ciascun produttore esportatore incluso nel campione fosse rappresentativo in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti ha rappresentato per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione nell'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base le vendite totali del prodotto simile effettuate sul mercato interno da ciascun produttore esportatore incluso nel campione sono state rappresentative.
- (29) La Commissione ha poi verificato se le vendite effettuate sul mercato interno da ciascun produttore esportatore incluso nel campione fossero rappresentative in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno effettuate ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell'inchiesta rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione. La Commissione ha stabilito che, per ciascun produttore esportatore incluso nel campione, il volume totale delle vendite sul mercato interno rappresentava almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione.
- (30) La Commissione ha definito successivamente la percentuale delle vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (31) Il valore normale è basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno, a prescindere dal fatto che le vendite siano o no remunerative, se:
- il volume delle vendite effettuate a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato ha rappresentato più dell'80 % del volume totale delle vendite e
  - la media ponderata del prezzo di vendita è pari o superiore al costo unitario di produzione.
- (32) In questo caso il valore normale era pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite effettuate sul mercato interno durante il PI.
- (33) Per uno dei produttori esportatori le condizioni indicate al considerando 31 erano soddisfatte e il volume delle vendite remunerative del prodotto simile rappresentava più dell'80 % del volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno. Per tale produttore esportatore il valore normale è stato basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno, calcolato come media ponderata di tutte le vendite sul mercato interno.



- (34) Il valore normale è il prezzo effettivamente praticato sul mercato interno per le sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il PI, se:
- il volume delle vendite remunerative rappresenta l'80 % o meno del volume totale delle vendite o
  - la media ponderata del prezzo di questo tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.
- (35) Per due produttori esportatori l'analisi delle vendite effettuate sul mercato interno ha dimostrato che meno dell'80 % di tutte le vendite sul mercato interno era remunerativo. Di conseguenza per questi due produttori esportatori il valore normale è stato calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative.
- (36) Una parte ha sostenuto che la sua entità di produzione di PTA forma un'unica entità economica con il suo principale fornitore della materia prima collegato. Il fornitore collegato versa anche dividendi al produttore di PTA incluso nel campione. La Commissione dovrebbe quindi detrarre, ai fini del calcolo del dumping, il profitto che il fornitore collegato realizza sulla vendita al produttore di PTA incluso nel campione della materie prima per la produzione di PTA. La società ha calcolato il profitto da detrarre come la differenza tra il prezzo di acquisto e il costo di produzione totale della materia prima.
- (37) La Commissione ha respinto l'argomentazione secondo cui il produttore di PTA incluso nel campione e il fornitore della materia prima collegato formano un'unica entità economica per i seguenti motivi. In primo luogo, l'inchiesta ha confermato che il produttore di PTA incluso nel campione non detiene una partecipazione di maggioranza nella società del fornitore collegato, il che significa che non ha un potere decisionale esclusivo sul fornitore collegato. In secondo luogo, dato che le vendite della materia prima hanno rappresentato solo una percentuale minima delle vendite totali effettuate durante il periodo dell'inchiesta dal fornitore della materia prima collegato, non esiste un legame diretto tra il margine di profitto riguardante la materia prima e i dividendi percepiti.
- (38) In terzo luogo, il fornitore collegato non vende la materia prima esclusivamente al produttore di PTA incluso nel campione, bensì anche ad altri clienti. Inoltre vende anche vari altri prodotti ad altri acquirenti. Non esiste quindi alcun legame diretto tra le vendite della materia prima effettuate dal fornitore collegato al produttore di PTA incluso nel campione, da un lato, e i dividendi che il primo paga a quest'ultimo, dall'altro.
- (39) In quarto luogo, il produttore di PTA incluso nel campione acquista la materia prima dal fornitore collegato a prezzi che comprendono il profitto. Questi prezzi corrispondono ai prezzi ai quali tale produttore acquista la stessa materia prima da altri fornitori indipendenti.
- (40) In quinto luogo, i bilanci annuali del produttore di PTA incluso nel campione non sono consolidati con i bilanci del fornitore collegato.
- (41) In base a quanto precede, l'asserzione che il produttore di PTA incluso nel campione formi un'unica entità economica con il fornitore della materia prima collegato è stata respinta. Di conseguenza la percentuale del margine di profitto che il fornitore collegato ha applicato al produttore di PTA incluso nel campione non è stata detratta dal prezzo di acquisto.
- (42) Dopo la divulgazione delle conclusioni, due parti interessate hanno chiesto perché, nel determinare il valore normale, la Commissione non avesse applicato un profitto di riferimento per stabilire la percentuale delle vendite remunerative sul mercato interno. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, il parametro per stabilire se le operazioni siano remunerative sono i costi di produzione unitari (fissi e variabili) con l'aggiunta delle spese generali, amministrative e di vendita. Il concetto di profitto di riferimento non è pertinente in questo contesto e quindi l'argomentazione è stata respinta.
- (43) Le stesse parti hanno anche chiesto perché la Commissione non avesse effettuato l'analisi della percentuale delle vendite remunerative su una base mensile. L'inchiesta non ha stabilito alcun motivo per cui l'analisi delle vendite remunerative o la determinazione del valore normale debba discostarsi dal metodo standard, che utilizza la media ponderata del valore normale basata sulle operazioni effettuate durante l'intero periodo dell'inchiesta. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

### 3.2. Prezzo all'esportazione

- (44) I produttori esportatori inclusi nel campione hanno esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società commerciali collegate e indipendenti situate al di fuori dell'Unione.



- (45) Nel caso dei produttori esportatori che hanno esportato il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione, il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione all'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
- (46) Nel caso dei produttori esportatori che hanno esportato il prodotto in esame nell'Unione tramite società collegate, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.
- (47) Nel caso dei produttori esportatori che hanno esportato il prodotto in esame tramite società commerciali indipendenti situate al di fuori dell'Unione si è stabilito dapprima se le vendite alle società commerciali indipendenti erano effettivamente vendite all'esportazione nell'Unione. In tal caso il prezzo all'esportazione era anche il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione all'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

### 3.3. Confronto

- (48) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori inclusi nel campione a livello franco fabbrica.
- (49) Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e imballaggio, per le spese bancarie, i costi del credito e le commissioni.

### 3.4. Margini di dumping

- (50) Per i produttori esportatori inclusi nel campione la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo del prodotto simile con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (51) Su tale base la media ponderata dei margini di dumping espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è la seguente:

Società	Margine di dumping (%)
Hanwha General Chemical Co. Ltd	3,5
Samnam Petrochemical Co. Ltd	0,3
Taekwang Industrial Co. Ltd	0,0

- (52) I cinque produttori esportatori che hanno collaborato indicati al considerando 7 hanno rappresentato tutte le esportazioni nell'Unione originarie della Repubblica di Corea durante il periodo dell'inchiesta in base ai dati di Eurostat e i tre produttori esportatori inclusi nel campione hanno rappresentato più del 75 % del totale delle esportazioni nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.
- (53) La Commissione ha preso in considerazione il livello elevato di collaborazione e di rappresentatività del campione di cui al considerando 52 nonché il fatto che solo uno degli esportatori inclusi nel campione aveva un margine di dumping superiore al livello minimo indicato all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Al fine di valutare se il margine di dumping per i produttori esportatori non inclusi nel campione fosse inferiore al livello minimo, è stata pertanto stabilita una media ponderata del margine di dumping per l'intero paese. È stato constatato che tale margine era inferiore al livello minimo ed era pari allo 0,8 %.



- (54) Dopo la divulgazione delle conclusioni due parti interessate hanno chiesto perché il margine di dumping stabilito per Hanwha (3,5 %) non sia stato applicato ai due produttori esportatori che hanno collaborato ma che non sono stati inclusi nel campione. Come spiegato nel considerando 53, la Commissione ha preso in considerazione il livello elevato di collaborazione e di rappresentatività del campione nonché il fatto che solo uno degli esportatori inclusi nel campione aveva un margine di dumping superiore al livello minimo. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che la stima più ragionevole del margine di dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato ma che non sono stati inclusi nel campione e del margine di dumping a livello nazionale dovesse essere effettuata in base a un confronto tra una media ponderata del valore normale e una media ponderata del prezzo all'esportazione per i produttori esportatori inclusi nel campione, come descritto sopra. Si ricorda inoltre che lo stesso metodo è già stato applicato precedentemente in un caso simile <sup>(1)</sup>. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (55) Dopo la divulgazione delle conclusioni una parte interessata ha sostenuto che esistevano differenze tra le statistiche coreane sulle esportazioni e le statistiche di Eurostat sulle importazioni. In considerazione di ciò, tale parte ha anche messo in dubbio l'affidabilità dei dati forniti dai produttori esportatori e utilizzati dalla Commissione per determinare il margine di dumping. La Commissione ha confermato che, secondo una prassi consolidata e come spiegato nel considerando 52, le esportazioni originarie della Repubblica di Corea effettuate verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta erano basate su dati di Eurostat. Si ricorda inoltre che, come spiegato nel considerando 13, la Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il dumping e che i dati forniti dai produttori esportatori sono stati debitamente verificati in conformità alla prassi consolidata. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (56) In seguito alla divulgazione delle conclusioni una parte interessata ha presentato diverse ipotesi e scenari alternativi riguardanti il rapporto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione e ha chiesto se, applicando il prezzo all'esportazione e i valori normali costruiti in base a questi scenari, i margini di dumping sarebbero risultati diversi. La Commissione ha ricordato che i calcoli del dumping erano basati su dati reali verificati relativi alle operazioni e che essi devono essere effettuati utilizzando il metodo previsto all'articolo 2 del regolamento di base. Gli scenari alternativi presentati da tale parte interessata non erano conformi al regolamento di base e per questo motivo sono stati respinti.
- (57) Visto il margine di dumping minimo per l'intero paese, non dovrebbero essere istituite misure sulle importazioni di PTA originario della Repubblica di Corea.


#### 4. PREGIUDIZIO, NESSO DI CAUSALITÀ E INTERESSE DELL'UNIONE

- (58) In considerazione dei risultati sopraindicati relativi al dumping, non si ritiene necessario presentare un'analisi del pregiudizio, del nesso di causalità e dell'interesse dell'Unione.
- (59) Dopo la divulgazione delle conclusioni una parte interessata ha messo in discussione i motivi dell'aumento delle esportazioni nell'Unione originarie della Repubblica di Corea a partire dal 2012. Come già spiegato, viste le conclusioni relative al dumping, non è stato considerato necessario presentare un'analisi del pregiudizio. La richiesta è stata pertanto respinta.

#### 5. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (60) In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, il procedimento dovrebbe quindi essere chiuso, dato che il margine di dumping determinato per la Repubblica di Corea è inferiore al 2 %. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni.
- (61) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha quindi concluso che è opportuno chiudere il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di acido tereftalico purificato e dei suoi sali originari della Repubblica di Corea senza l'istituzione di misure antidumping.
- (62) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

<sup>(1)</sup> Cfr. considerando da 27 a 30 della decisione 2011/32/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido tereftalico purificato e dei suoi sali originari della Thailandia (GU L 15 del 20.1.2011, pag. 22).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido tereftalico con una purezza, in peso, del 99,5 % o più e dei suoi sali, attualmente classificati con il codice NC ex 2917 36 00 (codice TARIC 2917 36 00 10) e originari della Repubblica di Corea.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

**17CE1563**



## DECISIONE N. 2/2015 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-CILE

del 30 novembre 2015

**che sostituisce l'articolo 12 concernente il trasporto diretto del titolo III dell'allegato III dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra [2017/958]**

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-CILE,

visto l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 38 dell'allegato III,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 12 del titolo III dell'allegato III dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra («accordo») stabilisce che il trattamento preferenziale si applica unicamente alle merci che soddisfano i requisiti dell'allegato III trasportate direttamente dalla Repubblica del Cile («Cile») all'Unione europea.
- (2) Il Cile e l'Unione europea hanno concluso numerosi accordi commerciali dall'entrata in vigore dell'accordo, che hanno dato agli operatori economici la possibilità di adattare la loro strategia di esportazione al fine di ridurre i costi e rispondere meglio alla domanda del mercato.
- (3) Il Cile e l'Unione europea hanno convenuto di modificare l'articolo 12 del titolo III dell'allegato III dell'accordo, al fine di consentire una maggiore flessibilità per gli operatori economici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'articolo 12 concernente il trasporto diretto del titolo III dell'allegato III dell'accordo è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore 90 giorni dopo la data in cui è stata eseguita l'ultima notifica con la quale le parti comunicano il completamento delle necessarie procedure giuridiche interne.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2015.


*Per il comitato di associazione UE-Cile*

Edgardo RIVEROS

Roland SCHAEFER

*Sottosegretario agli Affari esteri, Repubblica del Cile**Vice amministratore delegato per le Americhe, SEAE*

<sup>(1)</sup> GUL 352 del 30.12.2002, pag. 3.



## ALLEGATO


«Articolo 12

**Trasporto diretto**

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente allegato trasportati direttamente tra l'Unione europea e il Cile. Tuttavia il trasporto dei prodotti può effettuarsi attraversando altri territori mediante trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte l'aggiunta o l'apposizione di marchi, etichette o sigilli, lo scarico, il ricarico, il frazionamento delle spedizioni o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si presumono rispettate salvo che le autorità doganali abbiano motivo di ritenere il contrario. In tal caso dette autorità possono imporre all'importatore di fornire le prove del rispetto di tali disposizioni: le prove sono presentate in qualsiasi forma appropriata, quali documenti contrattuali di trasporto, ad esempio polizze di carico, o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o la numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.».

17CE1564



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/959 DELLA COMMISSIONE**  
**del 24 febbraio 2017**

**sulla classificazione dell'assestamento orizzontale e dell'assorbimento d'acqua a breve termine dei prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per isolamento termico realizzato in sito ai sensi della norma EN 15101-1 in conformità del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Se la Commissione non ha stabilito classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, in conformità all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011, esse possono essere stabilite dagli organismi europei di normalizzazione, ma solo in base ad un mandato rivisto.
- (2) La norma europea per i prodotti EN 15101-1 sui prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per isolamento termico realizzato in sito contiene le classificazioni di prestazione per quanto riguarda due delle loro caratteristiche fondamentali: l'assestamento per applicazioni orizzontali, solai e pavimenti, nonché l'assorbimento d'acqua a breve termine. Tali classificazioni rappresentano un passo avanti verso il consolidamento del mercato interno per i prodotti in questione.
- (3) Per tali nuove classificazioni non è stato rilasciato un mandato rivisto.
- (4) È opportuno quindi stabilire nuovi sistemi di classificazione da utilizzare per i prodotti contemplati dalla norma EN 15101-1,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La prestazione dei prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per l'isolamento termico realizzato in sito, in relazione alle loro caratteristiche essenziali «assestamento per le applicazioni orizzontali, solai e pavimenti», nonché «assorbimento d'acqua a breve termine», è classificata in base ai sistemi di classificazione stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

<sup>1)</sup> GUL 88 del 4.4.2011, pag. 5.



*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO

Tabella 1

**Classi di assestamento per applicazioni orizzontali, solai e pavimenti**


Classe	
SH 0	Assestamento non misurabile ( $\leq 1\%$ )
SH 5	$\leq 5\%$
SH 10	$\leq 10\%$
SH 15	$\leq 15\%$
SH 20	$\leq 20\%$
SH 25	$\leq 25\%$
SH 30	$> 25\%$

Tabella 2

**Classi di assorbimento d'acqua a breve termine**

Classe	
WS 1	$\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$
WS 2	$\leq 2,0 \text{ kg/m}^2$
WS 3	$> 2,0 \text{ kg/m}^2$

17CE1565



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/960 DELLA COMMISSIONE**  
**del 2 giugno 2017**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(2)</sup>, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*


Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.


<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Stephen QUEST  
Direttore generale  
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*



## ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Un prodotto sotto forma di estratto di baccelli di vaniglia torbido e brunastro (che contiene acqua e alcole a 35 % vol. come solventi) a cui è stato aggiunto il 5 % del peso di zucchero.</p> <p>Il prodotto ha un gusto intenso di vaniglia e un sapore caratteristico di alcole e zucchero. È condizionato per la vendita in bottiglie da 100 ml ed è usato per migliorare il sapore delle pietanze.</p>	2103 90 90	<p>La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 2103, 2103 90 e 2103 90 90.</p> <p>Il prodotto non può essere considerato un estratto vegetale della voce 1302 in quanto, a causa dell'aggiunta di zucchero, ha il carattere di una preparazione alimentare (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative alla voce 1302, punto A), sesto paragrafo).</p> <p>Le preparazioni usate per aromatizzare taluni piatti e composte da vari ingredienti devono essere classificate nella voce 2103 [cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 2103, punto A), primo paragrafo].</p> <p>Il prodotto deve pertanto essere classificato con il codice NC 2103 90 90 come condimento composto.</p>

17CE1566



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/961 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2017

**che concerne l'autorizzazione di un preparato di *Enterococcus faecium* CECT 4515 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e di un nuovo impiego nell'acqua di abbeveraggio per suinetti svezzati e polli da ingrasso e che modifica il regolamento (CE) n. 2036/2005 e il regolamento (UE) n. 887/2011 (titolare dell'autorizzazione Evonik Nutrition & Care GmbH)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede il riesame degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2036/2005 della Commissione <sup>(3)</sup> ha autorizzato il preparato di *Enterococcus faecium* CECT 4515 a tempo indeterminato, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati. Detto preparato è stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tale preparato è stato autorizzato per i polli da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (3) In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, sono state presentate domande di riesame del preparato di *Enterococcus faecium* CECT 4515 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e di un nuovo impiego nell'acqua di abbeveraggio per suinetti svezzati e polli da ingrasso. Il richiedente ha chiesto che l'additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nei suoi pareri del 9 aprile 2014 <sup>(5)</sup>, 29 aprile 2015 <sup>(6)</sup> e 8 settembre 2015 <sup>(7)</sup>, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, il preparato di *Enterococcus faecium* CECT 4515 non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. Nel parere del 29 aprile 2015 l'Autorità ha anche concluso che, se utilizzato nei mangimi, l'additivo può migliorare il rendimento zootecnico dei suinetti svezzati. Nel parere dell'8 settembre 2015 l'Autorità ha inoltre concluso che l'impiego del preparato di *Enterococcus faecium* CECT 4515 nell'acqua di abbeveraggio per suinetti svezzati e polli da ingrasso è efficace quanto l'impiego nei mangimi. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione del preparato di *Enterococcus faecium* CECT 4515 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato negli allegati del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).


<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 2036/2005 della Commissione, del 14 dicembre 2005, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi negli alimenti per animali e all'autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di taluni additivi già autorizzati negli alimenti per animali (GUL 328 del 15.12.2005, pag. 13).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 della Commissione, del 5 settembre 2011, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Enterococcus faecium* CECT 4515 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Norel SA) (GUL 229 del 6.9.2011, pag. 7).

<sup>(5)</sup> EFSA Journal 2014;12(5):3672.

<sup>(6)</sup> EFSA Journal 2015;13(5):4111.

<sup>(7)</sup> EFSA Journal 2015;13(9):4232.



- (6) Tenuto conto del rilascio di una nuova autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003, il regolamento (CE) n. 2036/2005 dovrebbe essere modificato di conseguenza. L'attuale autorizzazione del preparato di *Enterococcus faecium* CECT 4515 per polli da ingrasso di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 dovrebbe inoltre essere integrata, con una modifica di detto regolamento di esecuzione, per includere un nuovo impiego nell'acqua di abbeveraggio.
- (7) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno concedere alle parti interessate un periodo transitorio per prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Autorizzazione**

Il preparato specificato nell'allegato I, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

*Articolo 2*

**Modifica del regolamento (CE) n. 2036/2005**

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2036/2005 è soppressa la voce E 1705, relativa all'*Enterococcus faecium* CECT 4515.

*Articolo 3*

**Modifica del regolamento (CE) n. 887/2011**

L'allegato del regolamento (CE) n. 887/2011 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 4*

**Disposizioni transitorie**

Il preparato specificato nell'allegato e i mangimi contenenti tale preparato che sono prodotti ed etichettati prima del 28 dicembre 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e a essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

*Articolo 5*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*


Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO I

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Tensore minimo UFC/l di acqua di abbeveraggio	Tensore massimo UFC/l di acqua di abbeveraggio	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						UFC/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %	UFC/l di acqua di abbeveraggio				
4b1713	Evonik Nutrition & Care GmbH	<i>Enterococcus faecium</i> CECT 4515	Composizione dell'additivo Preparato di <i>Enterococcus faecium</i> CECT 4515 contenente almeno $1 \times 10^9$ UFC/g di additivo in forma solida. Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di <i>Enterococcus faecium</i> CECT 4515 Metodo di analisi (!) Conteggio: metodo di diffusione su piastra in agar bile esculin azide (EN 15788). Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).	Suinetti svezziati		$1 \times 10^9$	—	$5 \times 10^8$	—	1. L'additivo può essere utilizzato nell'acqua di abbeveraggio. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare la stabilità nell'acqua di abbeveraggio. 3. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 4. Se l'additivo è utilizzato nell'acqua di abbeveraggio assicurare una dispersione omogenea dell'additivo. 5. Destinato a suinetti svezziati fino a 35 kg di peso corporeo.	28 giugno 2027

## Categoria di additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
			UFC/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			UFC/l di acqua di abbeveraggio		6. Al fine di evitare agli utilizzatori potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti una protezione dell'apparato respiratorio e della pelle.	

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento per gli additivi per mangimi: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.



## ALLEGATO II

## «ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo UFC/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
---	---------------------------------------	----------	---	-------------------------------	-------------	--	----------------	--------------------	------------------------------------

## Categoria di additivi zootecnici, gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

4b1713	Evonik Nutrition & Care GmbH	<i>Enterococcus faecium</i> CECT 4515	<p>Composizione dell'additivo Preparato di <i>Enterococcus faecium</i> CECT 4515 contenente almeno <math>1 \times 10^9</math> CFU/g di additivo.</p> <p>Forme solide</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Cellule vitali di <i>Enterococcus faecium</i> CECT 4515</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Conteggio: metodo di diffusione su piastra in agar bile esculin azide (EN 15788).</p> <p>Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).</p>	Polli da ingrasso	—	$1 \times 10^9$	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. L'utilizzo è consentito in mangimi contenenti uno dei seguenti coccidiostatici autorizzati: monensina sodica, diclazuril, nicarbazina, decoquinato, cloridrato di robenidina, semduramicina sodica, narasina, salinomicina sodica, lasalocid A sodico, narasina/nicarbazina o maduramicina ammonio.</p> <p>3. Al fine di evitare agli utilizzatori potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti una protezione dell'apparato respiratorio e della pelle.</p>	26 settembre 2021
--------	------------------------------	--	--	-------------------	---	-----------------	---	---	-------------------

(\*) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento per gli additivi per mangimi: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.




Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Fine del periodo di autorizzazione
						minimo UFC/l di acqua di abbeveraggio	massimo	

**Categoria di additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale**

4b1713	Evonik Nutrition & Care GmbH	<i>Enterococcus faecium</i> CECT 4515	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Preparato di <i>Enterococcus faecium</i> CECT 4515 contenente almeno <math>1 \times 10^9</math> CFU/g di additivo.</p> <p>Forme solide</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Cellule vitali di <i>Enterococcus faecium</i> CECT 4515</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (*) Conteggio: metodo di diffusione su piastra in agar bile esculin azide (EN 15788). Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).</p>	Polli da ingrasso	—	$5 \times 10^8$	—	<p>1. L'additivo può essere utilizzato nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare la stabilità nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>3. Se l'additivo è utilizzato nell'acqua di abbeveraggio assicurare una dispersione omogenea dell'additivo.</p> <p>4. L'utilizzo è consentito in mangimi contenenti uno dei seguenti coadiuvanti autorizzati: monensina sodica, diclazuril, nicarbazina, decoquinato, cloridrato di robenidina, semduramicina sodica, narasina, salinomicina sodica, lasalocid A sodico, narasina/nicarbazina o maduramicina ammonio.</p> <p>5. Al fine di evitare agli utilizzatori potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti una protezione dell'apparato respiratorio e della pelle.</p>	28 giugno 2027
--------	------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------	---	-----------------	---	--	----------------

(\*) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento per gli additivi per mangimi: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/962 DELLA COMMISSIONE****del 7 giugno 2017****che sospende l'autorizzazione dell'etossichina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie e categorie di animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per la concessione, il rifiuto o la sospensione di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) L'etossichina è stata autorizzata per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie e categorie di animali. Detto additivo è stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 del medesimo regolamento, il 21 settembre 2010 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'etossichina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che essa venga classificata nella categoria «additivi tecnologici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha stabilito nel suo parere del 21 ottobre 2015 <sup>(3)</sup> che la valutazione delle informazioni dettagliate e dei documenti trasmessi dal richiedente non permettono di trarre conclusioni in merito alla sicurezza dell'additivo etossichina per gli animali bersaglio, per i consumatori e per l'ambiente. Ciò si deve alla mancata trasmissione di dati che consentano di valutare l'esposizione e la sicurezza dell'etossichina per gli animali, i consumatori e l'ambiente. In particolare, non è possibile trarre conclusioni in merito all'assenza di genotossicità di uno dei metaboliti dell'additivo etossichina, l'etossichina-chinone-immina. La p-fenetidina, un'impurezza dell'additivo etossichina, è inoltre ritenuta un possibile mutageno. L'Autorità considera l'additivo etossichina un potente antiossidante nei mangimi, ma l'efficacia al livello d'uso proposto, che è stato ridotto rispetto al tenore massimo attualmente autorizzato nei mangimi, non è stata confermata dai dati trasmessi. L'Autorità ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) Non è stato pertanto stabilito che l'additivo, quando è utilizzato alle condizioni proposte, non abbia un'influenza sfavorevole sulla salute animale o umana o sull'ambiente.
- (6) L'autorizzazione esistente dell'additivo etossichina non soddisfa dunque più le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (7) È possibile che dati supplementari sulla sicurezza d'uso e sull'efficacia dell'additivo etossichina apportino nuovi elementi che consentano di riconsiderare la valutazione effettuata per tale additivo. A questo riguardo, il richiedente dell'autorizzazione dell'additivo etossichina sostiene che potrebbero essere condotti studi supplementari al fine di dimostrare la sicurezza e l'efficacia dell'additivo. A tal fine il richiedente si è impegnato a fornire dati supplementari secondo un calendario che elenca in ordine di priorità gli studi da condurre

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.


<sup>(2)</sup> GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

<sup>(3)</sup> *The EFSA Journal* 2015;13(11):4272.



successivamente, in base al quale il risultato dell'ultimo studio sarebbe disponibile entro luglio 2018. L'attribuzione di priorità nel processo di generazione di dati pianificato si basa sul livello di importanza delle questioni individuate nel parere dell'Autorità. I suddetti studi consisterebbero essenzialmente in un aggiornamento della caratterizzazione dell'additivo, in particolare per quanto riguarda i prodotti di degradazione e le impurezze rilevanti, in studi tossicologici, relativi in particolare alla genotossicità dell'etossichina-chinone-immina, in studi del metabolismo e dei residui nelle specie animali bersaglio (compresi i livelli di residui nei tessuti e nei prodotti di origine animale), in studi sulla sicurezza per gli animali bersaglio e in una valutazione del rischio ambientale.

- (8) Inoltre, poiché la presenza dell'impurezza p-fenetidina nell'additivo etossichina deriva dal processo di fabbricazione dell'additivo, il richiedente si è impegnato ad adottare misure per ridurre progressivamente la concentrazione di tale impurezza nell'etossichina a 2,5 ppm entro giugno 2017. A tal fine è opportuno che il richiedente sottoponga un metodo di analisi adeguato per il rilevamento della p-fenetidina nell'additivo etossichina e nei mangimi che contengono l'additivo e che l'Autorità lo accetti sulla base di una relazione del laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (9) A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, l'autorizzazione dell'additivo etossichina dovrebbe pertanto essere sospesa in attesa della trasmissione e della valutazione dei dati supplementari. La misura di sospensione dovrebbe essere riveduta dopo la debita valutazione di tali dati da parte dell'Autorità. In qualsiasi caso dovrebbe essere adottata una revisione della misura di sospensione qualora, nel corso del processo di trasmissione e di valutazione dei dati supplementari, l'Autorità adotti un parere non favorevole in merito alla sicurezza o all'efficacia dell'additivo etossichina.
- (10) Dato che l'ulteriore impiego dell'additivo etossichina potrebbe comportare un rischio per la salute umana e animale e per l'ambiente, l'additivo e i mangimi che lo contengono dovrebbero essere ritirati al più presto dal mercato. Per motivi pratici è tuttavia opportuno prevedere un periodo transitorio limitato per il ritiro dal mercato dei prodotti in questione, al fine di consentire agli operatori di ottemperare in modo appropriato all'obbligo di ritiro.
- (11) Le materie prime per mangimi di origine marina, che contengono livelli elevati di acidi grassi, sono estremamente sensibili all'ossidazione e alle alte temperature e devono essere stabilizzate con un antiossidante, in particolare in caso di trasporto a lungo raggio o magazzinaggio di lunga durata. Dato l'alto rischio di ossidazione, l'etossichina è ampiamente utilizzata per proteggere in modo efficace le materie prime per mangimi in questione. Tali materie prime per mangimi, in particolare la farina di pesce e l'olio di pesce, hanno un elevato valore nutrizionale e contengono una concentrazione importante di proteine facilmente digeribili, necessarie per l'alimentazione dei giovani animali e degli animali in acquacoltura, ma utilizzate anche per altre specie animali, in particolare i suini e il pollame. In tali materie prime per mangimi è inoltre presente un tenore elevato di acidi grassi polinsaturi, che vengono trasferiti ai prodotti di origine animale e di cui sono riconosciuti gli effetti benefici sulla salute del bestiame e dei consumatori dei prodotti di origine animale. Un ritiro immediato dal mercato dell'etossichina potrebbe pertanto comportare conseguenze negative per la salute e il benessere degli animali e tradursi nell'incapacità di soddisfarne il fabbisogno nutrizionale fino a quando non siano disponibili alternative idonee.
- (12) L'etossichina è altresì ampiamente utilizzata come componente di alcuni preparati di additivi per mangimi contenenti una sostanza attiva particolarmente sensibile all'ossidazione e al trattamento termico, e che deve dunque essere stabilizzata con un antiossidante per mantenere le sue proprietà. Tali additivi per mangimi consistono in preparati di alcune vitamine essenziali, carotenoidi e coloranti liposolubili che devono essere protetti durante il processo di fabbricazione, il magazzinaggio e il trasporto dei preparati e dei mangimi che li contengono, fino alla somministrazione agli animali. Considerato l'ampio uso dell'etossichina in tali preparati di additivi per mangimi, un ritiro immediato dal mercato dell'etossichina avrebbe ripercussioni sulla salute e sul benessere degli animali a causa dell'assenza di micronutrienti essenziali nei mangimi di varie specie di animali, destinati e non destinati alla produzione di alimenti. Una carenza nell'Unione dei preparati di additivi per mangimi in questione potrebbe altresì pregiudicare l'efficienza alimentare dei mangimi e le prestazioni zootecniche del bestiame, oltre che la capacità di rispettare le specifiche di mercato per alcuni prodotti di origine animale.
- (13) Non sembra possibile una sostituzione immediata dell'etossichina con un antiossidante alternativo idoneo, dal momento che gli antiossidanti alternativi attualmente autorizzati, molti dei quali sono tuttora in corso di rivalutazione in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003, non possiedono le medesime caratteristiche dell'etossichina, in particolare per quanto riguarda l'efficacia e la concentrazione della sostanza attiva necessaria, la durata dell'azione e il comportamento nei processi, ma anche in termini di costi di produzione. Di conseguenza è necessario prevedere un certo periodo di tempo per consentire agli operatori di valutare e sottoporre a prova la funzionalità degli antiossidanti alternativi tramite nuove formule e di adattare il processo di produzione all'inclusione delle possibili sostanze alternative. Dovrebbe pertanto essere previsto un periodo transitorio specifico di durata definita per il ritiro dal mercato dei prodotti di cui ai considerando 11 e 12 al fine di consentire agli operatori di adattarsi alla nuova situazione e dunque ottemperare in modo appropriato all'obbligo di ritiro. A causa dello specifico metodo di produzione e magazzinaggio dei preparati di additivi per mangimi di cui



al considerando 12, le sostanze antiossidanti alternative per tali preparati potrebbero essere rese disponibili in un periodo di tempo più breve rispetto a quello previsto per le materie prime per mangimi di cui al considerando 11, consentendo di fissare un periodo transitorio più breve.

- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

### Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione concessa dalla direttiva 70/524/CEE ed estesa dal regolamento (CE) n. 1831/2003, concernente l'additivo etossichina di cui alla voce E 324 del registro degli additivi per mangimi di cui all'articolo 17 del medesimo regolamento («l'additivo etossichina»), è sospesa.

#### Articolo 2

### Misure transitorie

1. Le scorte esistenti dell'additivo etossichina e delle premiscele che lo contengono possono continuare a essere immesse sul mercato fino al 28 settembre 2017 e possono essere utilizzate fino al 28 dicembre 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017.
2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti con l'additivo etossichina o con premiscele che lo contengono possono continuare a essere immessi sul mercato fino al 28 dicembre 2017 e possono essere utilizzati fino al 28 marzo 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017.

#### Articolo 3

### Misure transitorie specifiche per determinate materie prime per mangimi e prodotti correlati

1. In deroga all'articolo 2:
  - a) l'additivo etossichina e le premiscele che lo contengono, destinati a essere incorporati nelle materie prime per mangimi di cui alla voce 7.1.2 e al capitolo 10 del catalogo delle materie prime per mangimi istituito dal regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione <sup>(1)</sup>, possono continuare a essere immessi sul mercato in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017 fino al 30 settembre 2019, purché sull'etichetta dell'additivo etossichina o delle premiscele che lo contengono sia fatta menzione del fatto che sono destinati a essere incorporati in tali materie prime per mangimi;
  - b) le materie prime per mangimi di cui alla lettera a) prodotte con l'additivo etossichina o con premiscele che lo contengono possono continuare a essere immesse sul mercato in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017 fino al 31 dicembre 2019;
  - c) i mangimi composti prodotti con le materie prime per mangimi di cui alla lettera b) possono continuare a essere immessi sul mercato in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017 fino al 31 marzo 2020.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1).



2. I prodotti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), possono essere utilizzati in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017 fino a 3 mesi dopo le date di cui alle rispettive lettere.

#### Articolo 4

##### Misure transitorie specifiche per determinati preparati di additivi e prodotti correlati

1. In deroga all'articolo 2:

a) l'additivo etossichina destinato a essere incorporato nei seguenti preparati di additivi, autorizzati in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003, può continuare a essere immesso sul mercato in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017 fino al 31 marzo 2018, purché sull'etichetta dell'additivo etossichina sia fatta menzione del fatto che è destinato a essere incorporato in tali preparati di additivi:

- preparati di vitamina A;
- preparati di vitamina D;
- preparati di vitamina E;
- preparati di vitamina K;
- preparati di luteina;
- preparati di zeaxantina;
- preparati di estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenoico;
- preparati di citranaxantina;
- preparati di capsantina;
- preparati di astaxantina;
- preparati di astaxantina dimetildisuccinato;
- preparati di cantaxantina;
- preparati di beta-carotene;

b) i preparati di additivi di cui alla lettera a) che contengono l'additivo etossichina e le premiscele che contengono tali preparati di additivi possono continuare a essere immessi sul mercato in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017 fino al 30 giugno 2018;

c) le materie prime per mangimi e i mangimi composti che contengono i prodotti di cui alla lettera b) possono continuare a essere immessi sul mercato in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017 fino al 30 settembre 2018.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), possono essere utilizzati in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017 fino a 3 mesi dopo le date di cui alle rispettive lettere.

#### Articolo 5

##### Riesame

Il presente regolamento è riesaminato entro il 31 dicembre 2020 e in ogni caso dopo l'adozione da parte dell'Autorità di un parere non favorevole in merito alla sicurezza o all'efficacia dell'additivo etossichina.



*Articolo 6***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

**17CE1568**



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/963 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2017

che concerne l'autorizzazione del preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus aculeatinus* (precedentemente classificato come *Aspergillus aculeatus*) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Trichoderma reesei* (precedentemente classificato come *Trichoderma longibrachiatum*) (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP4842) e bacillolisina prodotta da *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e a suinetti svezzati e che modifica i regolamenti (CE) n. 358/2005 e (UE) n. 1270/2009 (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa NV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede il riesame degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) Il preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus aculeatinus* (precedentemente classificato come *Aspergillus aculeatus*) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Trichoderma reesei* (precedentemente classificato come *Trichoderma longibrachiatum*) (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP4842) e bacillolisina prodotta da *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554) è stato autorizzato a tempo indeterminato, in conformità alla direttiva 70/524/CEE, come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione <sup>(3)</sup> nonché a tacchini da ingrasso e suinetti svezzati dal regolamento (UE) n. 1270/2009 della Commissione <sup>(4)</sup>. Il preparato è stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 di tale regolamento, è stata presentata una domanda per il riesame del preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus aculeatinus* (precedentemente classificato come *Aspergillus aculeatus*) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Trichoderma reesei* (precedentemente classificato come *Trichoderma longibrachiatum*) (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP4842) e bacillolisina prodotta da *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e suinetti svezzati nonché, conformemente all'articolo 7 di detto regolamento, per una nuova autorizzazione come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole. Il richiedente ha chiesto che detto additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere del 9 settembre 2015 <sup>(5)</sup>, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, esso non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che l'impiego del preparato è potenzialmente efficace in polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e galline ovaiole <sup>(6)</sup>. Si è ritenuto che tali conclusioni possano essere estese alle pollastre allevate per la produzione di uova e ai tacchini allevati per la riproduzione. L'Autorità ha inoltre ritenuto

<sup>(1)</sup> GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.


<sup>(2)</sup> Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione, del 2 marzo 2005, concernente le autorizzazioni a tempo indeterminato per taluni additivi e l'autorizzazione di nuovi impieghi di additivi già autorizzati nell'alimentazione degli animali (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 3).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 1270/2009 della Commissione, del 21 dicembre 2009, relativo alle autorizzazioni permanenti di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 339 del 22.12.2009, pag. 28).

<sup>(5)</sup> EFSA Journal 2015; 13(9):4234.

<sup>(6)</sup> A causa della mancanza di dati adeguati sul recupero degli enzimi, gli studi sull'efficacia non hanno potuto giungere a conclusioni riguardo all'efficacia alla dose raccomandata e sono invece stati basati su calcoli e fanno riferimento soltanto alla dose nominale.



che la modalità di azione degli enzimi presenti nell'additivo possa essere considerata simile in tutte le specie avicole e quindi le conclusioni sull'efficacia nelle principali specie di pollame possano essere estese per estrapolazione a tutte le specie avicole minori e agli uccelli ornamentali.

- (5) Per quanto riguarda l'impiego dell'additivo per i suinetti svezzati, l'Autorità non ha potuto formulare conclusioni sull'efficacia dell'additivo nei suinetti svezzati a causa della mancanza di dati. È stato tuttavia riscontrato un incremento di peso notevolmente maggiore e un migliore rapporto mangime-peso rispetto ai controlli in uno studio mentre i risultati di un secondo studio hanno evidenziato un miglioramento dell'incremento di peso medio giornaliero nelle femmine, sebbene ciò non sia stato rilevato nei maschi. Queste prove, oltre alla lunga storia d'impiego, sono state considerate un'indicazione sostanziale del miglioramento dei parametri zootecnici dell'incremento di peso. Si è quindi ritenuto che i dati forniti soddisfino le condizioni per dimostrare l'efficacia dell'additivo per i suinetti svezzati.
- (6) L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (7) La valutazione del preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus aculeatinus* (precedentemente classificato come *Aspergillus aculeatus*) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Trichoderma reesei* (precedentemente classificato come *Trichoderma longibrachiatum*) (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP4842) e bacillolisina prodotta da *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (8) I regolamenti (CE) n. 358/2005 e (UE) n. 1270/2009 dovrebbero essere modificati di conseguenza.
- (9) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno concedere alle parti interessate un periodo transitorio affinché possano prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Autorizzazione

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

#### Articolo 2

##### Modifiche del regolamento (CE) n. 358/2005


Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 358/2005 è soppressa la voce E 1621, relativa a endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6, endo-1,4-beta-glucanasi EC 3.2.1.4, alfa-amilasi EC 3.2.1.1, bacillolisina EC 3.4.24.28 ed endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8.

#### Articolo 3

##### Modifica del regolamento (CE) n. 1270/2009

Il regolamento (CE) n. 1270/2009 è così modificato:

- 1) l'articolo 2 è soppresso.
- 2) l'allegato II è soppresso.



*Articolo 4***Disposizioni transitorie**

Il preparato specificato nell'allegato e i mangimi contenenti tale preparato che sono prodotti ed etichettati prima del 28 dicembre 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno possono continuare ad essere immessi sul mercato e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte esistenti.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*


Jean-Claude JUNCKER




## ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
4a1620i	Kemin Europa NV	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glucanasi EC 3.2.1.4 ALFA-amilasi EC 3.2.1.1 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 Bacilloisina EC 3.4.24.28	Composizione dell'additivo Preparato di: — endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da <i>Aspergillus aculeatus</i> (precedentemente classificato come <i>Aspergillus aculeatus</i> ) (CBS 589.94), — endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da <i>Trichoderma reesei</i> (precedentemente classificato come <i>Trichoderma longibrachiatum</i> ) (CBS 592.94), — alfa-amilasi prodotta da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553), — endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da <i>Trichoderma viride</i> (NIBH FERM BP4842), — bacilloisina prodotta da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9554) con un'attività minima di: — endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 2 350 U (1)g.	Polli da ingrasso Pollastre allevate per la produzione di uova Specie avicole minori per la produzione di uova Specie avicole allevate per la produzione di uova Uccelli ornamentali Suinetti (da ingrasso)	—	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi 1 175 U Endo-1,4-beta-glucanasi 9 000 U ALFA-amilasi 200 U Endo-1,4-beta-xilanasi 17 500 U Bacilloisina 850 U	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscelate occorre indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Da utilizzare per suinetti svezzati di peso corporeo inferiore a 35 kg. 3. Al fine di evitare agli utilizzatori potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscelate, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscelate devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti una protezione dell'apparato respiratorio e della pelle. 4. Livello di impiego raccomandato per le galline ovaiole: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 1 175 U; endo-1,4-beta-glucanasi: 9 000 U; alfa-amilasi: 200 U; endo-1,4-beta-xilanasi: 17 500 U; bacilloisina: 850 U/kg di mangime completo.	28 giugno 2027


## Categoria di additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %			
			— endo-1,4-beta-glucanasi: 18 000 U <sup>(*)</sup> /g, — alfa-amilasi: 400 U <sup>(*)</sup> /g, — endo-1,4-beta-xilanasi: 35 000 U <sup>(*)</sup> /g, — bacillolisina: 1 700 U <sup>(*)</sup> /g. Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva — endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da <i>Aspergillus aculeatinus</i> (CBS 589.94), — endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 592.94), — alfa-amilasi prodotta da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553), — endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da <i>Trichoderma viride</i> (NIBH FERM BP4842), — bacillolisina prodotta da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9554).						



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %			
			<p><i>Metodo di analisi</i> (*)</p> <p>Per la determinazione negli additivi per mangimi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— endo-1,3(4)-beta-glucanasi: metodo colorimetrico basato sull'idrolisi enzimatica della glucanasi sul substrato di beta-glucano d'orzo a pH 7,5 e a 30 °C;</li> <li>— endo-1,4-beta-glucanasi: metodo colorimetrico basato sull'idrolisi enzimatica della cellulasi sulla carboximetilcellulosa a pH 4,8 e a 50 °C;</li> <li>— alfa-amilasi: metodo colorimetrico basato sulla formazione di frammenti colorati idrosolubili prodotti dall'azione dell'amilasi su substrati di polimero di amido reticolato con azzurrina a pH 7,5 e a 37 °C;</li> <li>— endo-1,3(4)-beta-xilanasasi: metodo colorimetrico basato sull'idrolisi enzimatica della xilanasasi sul substrato di xilano di betulla a pH 5,3 e a 50 °C.</li> </ul>	Tutti i tacchini Galline ovaiole Specie avicole minori da ingrasso		<p>Endo-1,3(4)-beta-glucanasi 588 U</p> <p>Endo-1,4-beta-glucanasi 4 500 U</p> <p>ALFA-amilasi 100 U</p> <p>Endo-1,4-beta-xilanasasi 8 750 U</p> <p>Bacillolisinina 425 U</p>			




Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %			
			<p>Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi</p> <p>— bacillolisisina: metodo colorimetrico basato sul rilascio di azo-colorante risultante dall'azione della proteasi sul substrato di azo-caseina a pH 7,5 e a 37 °C.</p> <p>Per la determinazione nelle premiscele e nei mangimi di:</p> <p>— endo-1,3(4)-beta-glucanasi: metodo di prova su piastra basato sulla diffusione della glucanasi e sulla successiva decolorazione dell'agar rosso dovuta all'idrolisi del beta-glucano,</p> <p>— endo-1,4-beta-glucanasi: metodo colorimetrico basato sulla quantificazione dei frammenti di colorante idrosolubili prodotti dall'azione della cellulasi sul substrato di HE-cellulosa insolubile in acqua reticolata con azzurrina,</p> <p>— alfa-amilasi: metodo colorimetrico basato sulla formazione di frammenti blu idrosolubili prodotti dall'azione dell'amilasi su substrati di polimero di amido di colore blu insolubile reticolato con azzurrina,</p>						



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
			Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi — endo-1,4-beta-xilanasi: metodo colorimetrico basato sulla quantificazione di frammenti colorati idrosolubili prodotti dall'azione della xilanasi sull'arabinoxilano del frumento reticolato con azzurrina, — bacillolisina: metodo di prova su piastra basato sulla diffusione della proteasi in agar di azocaseina e sulla successiva idrolisi della caseina.			Unità di attività/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %			
(1)									
(2)									
(3)									
(4)									
(5)									
(6)									

(1) 1 U è la quantità di enzima che libera 0,0056 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto dal beta-glucano dell'orzo a pH 7,5 e a 30 °C.  
 (2) 1 U è la quantità di enzima che libera 0,0056 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto dalla carbossimetilcellulosa a pH 4,8 e a 50 °C.  
 (3) 1 U è la quantità di enzima che idrolizza 1 micromole di legami glicosidici al minuto dal polimero di amido reticolato insolubile in acqua a pH 7,5 e a 37 °C.  
 (4) 1 U è la quantità di enzima che libera 0,0067 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto dallo xilano di betulla a pH 5,3 e a 50 °C.  
 (5) 1 U è la quantità di enzima che rende solubile un microgrammo di substrato di azocaseina al minuto, a pH 7,5 e a 37 °C.  
 (6) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/feed-additives/evaluation-reports>.



---

# RETTIFICHE

---

**Rettifica della decisione (Euratom) 2017/956 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che adotta il programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso per il 2016-2019 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 144 del 7 giugno 2017)

Pagina 24, la firma:

anziché: «C. CORDONA»

leggasi: «C. CARDONA».

**17CE1578**


---

ADELE VERDE, *redattore*


DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

(WI-GU-2017-GUE-060) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**

**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 0 8 0 3 \*

€ 14,00

